



**COMUNE DI
SCHIO**



**COMUNE DI
VALDAGNO**

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

art. 15 comma 6 L.R.11/04

Prot. n. 2948

18/01/2016

L'anno **2016**, il giorno **18 (diciotto)** del mese di **gennaio**, alle **ore 12:15**, presso gli Uffici del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio, Contrà Gazzolle, 1, Vicenza, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Valdagno, capofila del PATI, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11/04, avente per oggetto:

Approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ed esame delle osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Valdagno	Michele Cocco	Assessore, delegato dal Sindaco con nota prot. n. 1744 del 18/01/2016 pervenuta al protocollo provinciale al n. 2763 del 18/01/2016, in attuazione della DCC n. 40 del 09/04/2014
Comune di Schio	Sergio Rossi	Assessore, delegato dal Sindaco con nota prot. n. 2977 del 15/01/2016 pervenuta al protocollo provinciale al n. 2688 del 18/01/2016 in attuazione della DCC n. 40 del 09/04/2014)
Provincia di Vicenza	Santo Montagna	Consigliere delegato Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento.
Provincia di Vicenza	Roberto Josè Bavaresco	Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio, in attuazione della DGP n. 278 del 16/10/2012

Sono inoltre presenti:

Laura Pellizzari	Provincia di Vicenza - Alta professionalità Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio
Nicoletta Frosi	Provincia di Vicenza - Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio
Maurizio Dal Cengio	Comune di Valdagno - Responsabile Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio - Urbanistica ed Edilizia Privata del e progettista del piano

Bibiana Schiano di Cola Giorgio De Antoni	Comune di Valdagno - Settore Urbanistica, Ufficio di piano
Andrea Crocioni	Comune di Schio - Dirigente Settore Urbanistica
Cavedon Maria Farida	Comune di Schio - Responsabile Servizio Urbanistica e progettista del piano
Bruno Dolcetta	Coordinatore e progettista del piano

Premesso

- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale in riferimento, con DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e smi;
- che in data 31/08/2011 la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza e i Comuni di Schio e Valdagno hanno sottoscritto l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale;
- che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto, con DGR n. 708 del 02/05/2012;
- che con la Delibera n. 125 del 08/05/2012, ad oggetto: "Art. 48, comma 4 della L.R. 11/2004. Presa d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia", la Giunta Provinciale ha dato atto che la Provincia di Vicenza, per quanto di competenza, a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica, sostituisce nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia stessa.
- che in data 11/09/2012 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza l'accordo per la gestione delle competenze in materia urbanistica alle province.
- che in data 01/04/2014 gli elaborati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del PATI dei Comuni di Schio e Valdagno sono stati sottoscritti dal Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza e dai Rappresentanti dei due Comuni (verbale di sottoscrizione prot. n. 24103);
- che con deliberazione n. 40 del 9 aprile 2014 i Consigli comunali di Schio e Valdagno, in seduta congiunta presso il Comune di Schio, hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - PATI Schio - Valdagno - unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il Piano e la proposta di Rapporto Ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali, presso la Provincia di Vicenza e presso la Regione, autorità competente per la VAS, a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avvisi all'albo pretorio dei Comuni del PATI e su due quotidiani locali nonché sul BUR, nonché con comunicazioni sui siti internet di ciascun Comune;
- che il Comune di Valdagno (capofila) con nota del 01/07/2015 Reg. n. PU11/001, pervenuta al protocollo provinciale al n. 44817 del 01/07/2015, ha dichiarato che sono pervenute complessivamente n. 106 osservazioni così suddivise: Schio n. 52 entro i termini e n. 18 fuori termine; Valdagno n. 35 entro i termini e n. 1 fuori termine, di dette osservazioni n. 8 per Schio e n. 15 per Valdagno sono state considerate di rilevanza ambientale;
- che la Provincia di Vicenza, con certificazione prot. n. 47624 del 08/07/2014, ha dichiarato che non risultano pervenute osservazioni direttamente in Provincia;
- che sul Rapporto Ambientale Preliminare hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 136 del 27/10/2015 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le

- procedure di cui alla DGRV n. 791 del 29/03/2009;
- che la Giunta Regionale con DGR n. 427 del 10/04/2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica.

Visto che

- in data 02/07/2015 il Comitato Tecnico Intersettoriale provinciale, istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 12/06/2012, si è riunito per l'esame del PATI, esprimendo il parere di cui all'allegato sub B;
- in data 02/07/2015 il Dirigente responsabile della VTPU della Provincia di Vicenza ha espresso il parere tecnico favorevole VTPU come da allegato sub A;
- con nota prot. n. 1121 del 13/01/2016 è stata convocata dai Sindaci dei Comuni di Valdagno e Schio per il giorno 18/01/2016 alle ore 12,00, presso la sala riunioni del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio della Provincia di Vicenza, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 comma 6 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e delle osservazioni pervenute;
- i Comuni hanno provveduto a predisporre la Dichiarazione di sintesi (VAS) ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 smi.

Rammentato che

- **i Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel PTRC e che l'attuazione delle previsioni del PATI e del PI/PRG è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle norme tecniche dello stesso;**
- **ai sensi dell'art. 10 delle Norme del vigente PTCP, i Comuni dovranno verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche, visto anche l'art. 20 comma 1bis delle Norme Tecniche della variante al PTRC adottata con DGR n. 427 in data 10/04/2013.**
- **l'attuazione delle strategie del PATI dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.**

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Assessore all'Urbanistica del Comune di Valdagno, Comune Capofila del PATI, assume la presidenza della Conferenza di Servizi; funge da segretario l'arch. Maurizio Dal Cengio, dirigente responsabile Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio - Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Valdagno.

Il Comune di Valdagno:

- richiama la nota già trasmessa dal dirigente responsabile Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Valdagno in data 26/10/2015, Rif. N. /DC/gda Reg. N.PU11/001, con cui veniva trasmesso alla Provincia lo Studio geologico di un tratto di versante in località Campotamaso esposto a fenomeni di caduta massi effettuato dal dott. Andrea Bertolin, pervenuto in Comune in data 28.09.2015, prot. n. 29114/15, considerando lo studio meritevole di attenzione alla luce della frana avvenuta in località Campotamaso nel territorio di Valdagno alla fine del 2014;
- con riferimento allo studio geologico sopracitato, propone di aggiornare la tav. 3 del PATI - carta delle fragilità come da approfondimenti tecnici effettuati dagli uffici comunali e provinciali, a seguito dei quali è emersa la necessità, rispetto a quanto proposto dal dott. Bertolin, di individuare come limite della nuova area non idonea il limite corrispondente alla linea di arresto del 100% dei massi anziché a

quella dell'80%;

- In qualità di Comune capofila, presenta alla visione gli elaborati del PATI già aggiornati a seguito dei pareri acquisiti, con particolare riferimento alla VTPU e al parere motivato della Commissione Regionale VAS, nonché contenenti già la modifica alla tav. 3 di cui al punto precedente. In relazione a ciò, consegna la certificazione di adeguamento a firma dei Sindaci, dei Responsabili degli Uffici Tecnici di ciascun Comune, prot. n. 1742 del 18/01/2016 (allegato sub E).
- presenta una "relazione di adeguamento" (allegato sub E) nella quale sono evidenziati puntualmente gli adeguamenti e modifiche di cui sopra.

La Conferenza:

- dà atto che, oltre alla sopracitata nota a firma del dott. Geol. Bertolin, prot. Comune di Valdagno n. 29114/15 del 28.09.2015, alla data odierna non risultano pervenuti ulteriori contributi o osservazioni fuori termine, rispetto a quelle già sottoposte al Comitato Tecnico Provinciale Intersectoriale e alla Commissione Regionale VAS;
- procede all'esame delle osservazioni, prendendo visione delle proposte di controdeduzione di cui al parere allegato B, condividendone le valutazioni e ritenendo di accogliere le osservazioni ritenute "accoglibili" dallo stesso, non accogliere le osservazioni ritenute "non accoglibili" e "non pertinenti", accogliere parzialmente le osservazioni ritenute "accoglibili parzialmente", con le seguenti precisazioni:
 - osservazione n. 15 del Comune di Schio: visti gli esiti del Rapporto Ambientale, a seguito del parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 136 del 27/10/2015, si conferma che l'osservazione risulta parzialmente accoglibile;
 - osservazione n. 66 del Comune di Schio il parere sintetico deve intendersi "non accoglibile" in luogo di "parzialmente accoglibile";
- prende visione delle modifiche apportate agli elaborati di piano conseguenti alle osservazioni d'ufficio presentate dai comuni e già valutate dal Comitato Tecnico Intersectoriale della Provincia all'interno del parere allegato B al presente, con le precisazioni contenute nella Relazione di adeguamento, allegato E;
- in merito alla richiesta del comune di Valdagno di aggiornamento della tav. 3 - carta delle fragilità, di cui sopra:
 - conviene sulla necessità di delimitazione della nuova area non idonea in località Campotamaso, secondo quanto definito nell'ambito della collaborazione tra uffici provinciali e comunali, ovvero, rispetto a quanto proposto dal dott. Bertolin, di individuare come limite della nuova area non idonea il limite corrispondente alla linea di arresto del 100% dei massi anziché a quella dell'80%;
 - ritiene che tale delimitazione dovrà essere definita con maggior dettaglio in fase di redazione del piano degli interventi PI;
 - stabilisce che l'indagine svolta dal dott. Bertolin costituisce parte integrante del quadro conoscitivo, il quale, per quanto concerne la documentazione cartografica (carta geomorfologica) potrà essere aggiornato anche dopo l'avvenuta approvazione del PAT.
- prende atto che i Comuni, sentito il valutatore del PATI, hanno provveduto ad adeguare gli elaborati del piano al parere n. 136 del 27/10/2015 rilasciato dalla Commissione Regionale VAS;
- valuta le integrazioni proposte dal parere allegato B ai fini di garantire la compatibilità con il PTCP approvato e con la legislazione vigente;
- valuta gli elaborati del PATI così come aggiornati dai Comuni, dando atto che le integrazioni introdotte non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano.

I Rappresentanti dei Comuni del PATI ed il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio della Provincia di Vicenza dichiarano, per quanto di competenza, che non esistono conflitti di interesse potenziali al fine dell'approvazione del piano in conferenza di servizi e pertanto, una volta adempiuto a detto obbligo, nessun ulteriore onere è dovuto alla Provincia di Vicenza che, evidentemente, non è tenuta a verificare l'esistenza di situazioni di incompatibilità non espressamente dichiarate.

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 e successive modifiche;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01/10/2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/11/2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 29/03/2009;
- VISTO l'art. 48 comma 4 della L.R. 11/04 e l'art. 3 della L.R. 26/2009;
- VISTO che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso la approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del PATI n. 40 del 10/04/2014, redatta in seduta congiunta presso il Comune di Schio;
- VISTO il parere sulla Compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Vicenza, ora Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, prot. 143300 del 03/04/2014, ai sensi della DGRV n. 1841 del 19/06/2007, come modificata con DGRV n. 2948 del 06/10/2009, che fa propri i pareri del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 4313 del 25/03/2014 e del Settore Servizio Forestale della Regione Veneto prot. n. 140561 del 02/04/2014;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS sul R.A. n. 136 del 27/10/2015;
- VISTO il Decreto n. 128 del 22/12/2015 del Dirigente della Direzione Urbanistica Regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;
- VISTA la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) della Provincia prot. n. 45004 del 02/07/2015, allegata al presente verbale;
- VISTA la LR 32/2013 in merito all'applicazione dell'art. 38 delle Norme Tecniche del PTRC.

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 09/04/2014 - in seduta congiunta presso il Comune di Schio, con le seguenti precisazioni:

1. è fatto proprio il parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) prot. n. 45004 del 02/07/2015 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU), che viene allegato al presente verbale, costituendone parte integrante; nello specifico, sono accolte le osservazioni ritenute "accoglibili" dal parere allegato B, non accolte le osservazioni ritenute "non accoglibili" e "non pertinenti", accolte parzialmente le osservazioni ritenute "accoglibili parzialmente", sono altresì fatte salve le seguenti precisazioni:
 - osservazione n. 15 del Comune di Schio: a seguito del parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 136 del 27/10/2015, l'osservazione è parzialmente accolta;
 - osservazione n. 66 del Comune di Schio: il parere sintetico deve intendersi "non accoglibile" in luogo di "parzialmente accoglibile"; l'osservazione è non accolta;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, e delle integrazioni apportate a seguito del parere VTPU e degli atti in essa richiamati, della Commissione Regionale VAS, e del Decreto del Dirigente della Dir. Urbanistica regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano, costituenti il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Schio e Valdagno.

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Piano completo del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al PATI, composto da:

ELABORATI ILLUSTRATIVI (compongono il quadro generale di riferimento all'interno del quale sono state effettuate le scelte e le valutazioni del PATI)

- 1 - Quadro conoscitivo ed informatizzazione degli elaborati di analisi e di progetto (elaborati su DVD)

- 2 - Relazione di Progetto e Sintetica e suoi allegati relativi alla Carta della Salvaguardia del PRG vigente (6_1a, 6_1b, 6.2);
- 3 - Relazione Tecnica;

ELABORATI PRESCRITTIVI - (orientano le modalità di trasformazione del territorio, dell'ambiente naturale e antropico)

- 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (scala 1:10.000 - elaborati 1_1a, 1_1b, 1_2)
- 2 - Carta delle Invarianti (scala 1:10.000 - elaborati 2_1a, 2_1b, 2_2);
- 3 - Carta delle Fragilità (scala 1:10.000 - elaborati 3_1a, 3_1b, 3_2);
- 4 - Carta della Trasformabilità (scala 1:10.000 - elaborati 4_1a, 4_1b, 4_2);
- 5 - Norme Tecniche di Attuazione

ELABORATI DI VALUTAZIONE (rappresentano i documenti nei quali sono riportati gli elementi di valutazione e di verifica delle scelte del PATI)

- VAS - Rapporto Ambientale che comprende la Valutazione di Incidenza Ambientale V.Inc.A.;
- VAS Sintesi non Tecnica

c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- ALL. A: parere VTPU prot. n. 45004 del 02/07/2015;
- ALL. B: parere prot. n. 45000 del 02/07/2015 del Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione n. 186 del 12.06.2012 del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza, comprensivo di allegati,
- ALL. C: Parere della Commissione Regionale VAS n. 136 del 27/10/2015;
- ALL. D: Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica regionale n. 128 del 22/12/2015 di Validazione del Quadro Conoscitivo;
- ALL. E: Relazione di Adeguamento, corredata della certificazione di adeguamento del 18/01/2016 sottoscritta dai Rappresentanti dei Comuni, dai Responsabili degli Uffici Tecnici Comunali redattori del PATI.

d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dal Presidente della Provincia;

e) danno atto che non si rende necessario modificare ulteriormente gli elaborati che i comuni hanno fornito in sede di questa conferenza e che gli stessi possono essere immediatamente sottoscritti;

f) Gli Enti convenuti, preso atto ed assunto formale impegno a dare attuazione a quanto sopra, passano alla sottoscrizione di n. 3 copie degli elaborati del PATI, di cui una rimane agli atti della Provincia e le altre vengono restituite ai comuni di Schio e Valdagno;

g) danno atto che le integrazioni introdotte agli elaborati, approvate in questa sede, non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali dello stesso;

h) danno atto che i Comuni si impegnano all'immediata pubblicazione degli elaborati tecnici del PATI nella sezione trasparenza dei propri siti istituzionali, ai fini dei successivi adempimenti di competenza provinciale e comunale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

Pertanto la conferenza si chiude alle ore 12:45.

Il presente verbale è composto di n. 7 fogli.

Il segretario verbalizzante
Arch. Maurizio Da Cengio



Per la **Provincia di Vicenza**

Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio

Roberto Josè Bavaresco

[Handwritten signature]



Per il **Comune di Schio**

L'Assessore all'Urbanistica

Sergio Rossi

[Handwritten signature]

Per il **Comune di Valdagno**

L'Assessore all'Urbanistica

Michele Cocco

[Handwritten signature]





PROVINCIA DI VICENZA

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE URBANISTICA

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 DEL 12.06.2012

ARGOMENTO del 02.07.2015

Prot. **45004**

OGGETTO: Comuni di SCHIO e VALDAGNO

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE, ADOTTATO IN SEDUTA CONGIUNTA PRESSO IL COMUNE DI SCHIO, CON DCC N. 40 DEL 09/04/2014 - ART. 15 E 16, LR N. 11/2004.

Premesso che:

Il Comitato Tecnico Intersettoriale istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 n. 12.06.2012, si è riunito in data 02/07/2015, per l'esame del Piano in oggetto;

Il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei **5** (cinque) presenti aventi diritto al voto, esprimendo **parere favorevole** all'approvazione del Piano in oggetto;

I Comuni di Schio e Valdagno, sono stati invitati con nota prot. n. 39157 del 09/06/2015 ed i rappresentanti degli stessi nelle persone dell'Assessore all'Urbanistica per il Comune di Valdagno e del Sindaco per il Comune di Schio, hanno partecipato alla seduta del Comitato del 07/02/2015, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente Provinciale del Settore Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (V.T.P.U.), ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 186 del 12/06/2012:

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato nel parere prot. n. 45000 del 07/02/2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica, ne costituisce parte integrante;

E' DEL PARERE

che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Schio e Valdagno, adottato, in seduta congiunta presso il Comune di Schio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 09/04/2014, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Intersettoriale.

**Il Dirigente del Settore Urbanistica
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica**

Arch. Roberto José Bavaresco





PROVINCIA DI VICENZA

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 DEL 12.06.2012

ARGOMENTO del 02.07.2015

Prot. **45000**

OGGETTO: Comuni di SCHIO e VALDAGNO

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE, ADOTTATO IN SEDUTA CONGIUNTA PRESSO IL COMUNE DI SCHIO, CON DCC N. 40 DEL 09/04/2014 - ART. 15 E 16, LR N. 11/2004.

Il giorno 2 luglio 2015 presso Palazzo Nievo - sala rossa, Contrà Gazzolle 1 (2° piano) sono presenti:

Comitato Tecnico:

Nominativo	Area/Settore	presente	assente
Arch. Roberto Josè Bavaresco, Presidente	Settore Urbanistica	X	
Dott. Angelo Macchia	Settore Ambiente e Territorio		X
Dott. Ferdinando Bozzo	Settore Gestione delle Risorse Faunistiche Ripristini e Sperimentazioni Ambientali Sport		X
Dott. Maurizio Bressan	Settore Turismo Agricoltura	X	
Ing. Maria Pia Ferretti	Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali Protezione Civile		X
Arch. Andrea Turetta	Settore LL.PP	X	
Arch. Simone Picelli, delegato	Settore Socio-Culturale Beni Ambientali e Patrimoniali Mobilita'	X	
Avv. Paola Mistrorigo, delegata	Settore Avvocatura Affari Legali	X	
Dott.ssa Caterina Bazzan	Gestione Patrimonio Immobiliare		X

Presenti n. 5 e assenti n. 4

Comune di Valdagno (capofila):

Nominativo	Funzione	presente	assente
Cocco Michele	Assessore all'Urbanistica, delegato dal Sindaco	X	

Comune di Schio

Nominativo	Funzione	presente	assente
Valter Orsi	Sindaco	X	

Sono altresì presenti:

Arch. Maurizio dal Cengio, Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Valdagno;
Arch. Giorgio De Antoni, dell'Ufficio di Piano del Comune di Valdagno;

Arch. Maria Farida Cavedon, Responsabile dell'Ufficio di Progettazione Urbanistica del Comune di Schio;
Scaramuzza Francesco, dell'Ufficio di Progettazione Urbanistica del Comune di Schio;
Geom. Santo Montagna, consigliere provinciale delegato in materia di Urbanistica;
Arch. Laura Pellizzari, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, in qualità di relatore;
Assiste Geom. Nicoletta Frosi, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza in qualità di segretario.

PREMESSA

I Comuni di Schio e Valdagno in data 31/08/2011 con la Regione Veneto e con la Provincia di Vicenza, hanno sottoscritto l'accordo di copianificazione per la redazione del PATI ai sensi dell'art. 15 e 16 della LR 11/2004;

Nel corso della procedura di formazione del PATI con la Delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02.05.2012 è intervenuta l'approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione del Veneto e pertanto a far data dal 02.05.2012 le competenze in materia urbanistica sono attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2010.

Il PATI dei Comuni di Schio e Valdagno è stato adottato, in seduta congiunta presso il Comune di Schio, con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 09/04/2014 e depositato ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR.11/2004.

Con nota prot. n. 39157 del 09/06/2015 il Dirigente del Settore Urbanistica ha convocato il Comitato Tecnico per l'espressione del parere VTU, invitando contestualmente i Sigg. Sindaci dei Comuni di Schio e Valdagno (o loro delegati).

Alle ore 10:15 il Presidente arch. Bavaresco, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Comitato;

Relaziona l'arch. Roberto José Bavaresco e dà la parola ai Tecnici Comunali per introdurre, ciascuno per il proprio territorio, gli aspetti principali del PATI;

Relaziona l'arch. Maria Farida Cavedon del Comune di Schio;

Relaziona l'arch. Giorgio De Antoni del Comune di Valdagno;

Relaziona l'arch. Laura Pellizzari in merito al parere tecnico formulato dalla Provincia, con particolare riferimento alla compatibilità con il PTCP approvato;

CONCLUSIONI


Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato istituito con deliberazione del Commissario straordinario n. 186 del 12.06.2012 con n. **5** (cinque) **voti favorevoli** dei presenti aventi diritto di voto,

Esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'allegato A) e con le seguenti indicazioni:

- Prima della Conferenza di Servizi i Comuni dovranno trasmettere alla Provincia il Decreto Regionale di Validazione del Quadro Conoscitivo ed il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica)..
- Il Comune di Valdagno, capofila del PATI, per la Conferenza di Servizi, dovrà predisporre un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni e modifiche apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione; dovrà altresì far pervenire apposita dichiarazione di adeguamento degli elaborati del Piano.
- Si precisa infine che la valutazione tecnico-amministrativa definitiva degli atti sarà resa prima della ratifica da parte della Giunta Provinciale.

**Il Presidente
del Comitato Tecnico Intersectoriale**

arch. Roberto José Bavaresco



Il Segretario

geom. Nicoletta Frosi





PROVINCIA DI VICENZA SETTORE URBANISTICA

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI SCHIO E VALDAGNO

PARERE

Premessa

In data 12/07/2011 si sono riunite in seduta congiunta presso la sede del Comune di Valdagno, le Giunte Comunali di Valdagno e di Schio e con deliberazione n. 95/2011 le medesime hanno approvato il Documento Preliminare al PATI e confermato i contenuti della proposta di accordo di pianificazione per l'avvio della procedura concertata tra Regione Veneto e Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004.

La Provincia di Vicenza, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 185 del 19/07/2011, ha preso atto del Documento Preliminare e del Rapporto ambientale preliminare del Piano di Assetto del Territorio intercomunale dei Comuni di Schio e Valdagno, approvando contestualmente lo schema di accordo di copianificazione tra il Comune di Schio, il Comune di Valdagno, la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto.

La Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza e i Comuni di Schio e Valdagno hanno quindi sottoscritto in data 31/08/2011 l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004.

I Comuni di Schio e Valdagno hanno dunque avviato la fase di concertazione sul Documento Preliminare e sul Rapporto Ambientale Preliminare.

In data 12/07/2011 si sono riunite in seduta congiunta presso la sede del Comune di Valdagno le Giunte Comunali di Valdagno e Schio, che con deliberazione n. 166 del 29/12/2011 hanno dato atto della conclusione della fase di concertazione sul Documento Preliminare del PATI e contestualmente hanno approvato la relazione conclusiva degli esiti della concertazione.

Nel corso della procedura di formazione del PATI, con la Delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02.05.2012, è intervenuta l'approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione del Veneto e pertanto a far data dal 02.05.2012 le competenze in materia urbanistica sono attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2010.

Con provvedimento n. 125 del 08/05/2012 ad oggetto "art. 48, comma 4, della LR 11/2004. presa d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia." la Giunta Provinciale ha deliberato di ritenere che la Provincia di Vicenza per quanto di competenza a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica, sostituisca nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT/[PATI] ai sensi dell'art. 15/[16] della L.R. 11/04, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia.

In data 06/03/2014, acquisita al protocollo provinciale al prot. n. 17441 del 07/03/2014, il Comune di Valdagno, capofila del PATI, ha consegnato bozza degli elaborati del PATI per l'ottenimento del parere di competenza.

Con nota prot. n. 19739 del 17/03/2014 la Provincia di Vicenza ha chiesto documentazione integrativa per il completamento dell'istruttoria tecnica propedeutica alla sottoscrizione degli elaborati del PATI.

In data 25/03/2014 prot. n. 22007 la Provincia ha inviato ai Comuni di Schio e Valdagno le proprie considerazioni preliminari sulla bozza di piano ai fini della sottoscrizione degli elaborati del PATI.

Sulla base delle indicazioni fornite dagli Uffici Provinciali, gli elaborati del PATI sono stati integrati e consegnati alla Provincia con nota del Comune di Valdagno prot. n. 8375 del 25/03/2014, acquisita al protocollo provinciale al n. 22570 del 27/03/2014.

In data 01/04/2014 le bozze degli elaborati del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale sono stati sottoscritti dai Comuni di Schio e Valdagno e dalla Provincia di Vicenza (verbale di sottoscrizione prot. n. 24103 del 01/04/2014);

I Consigli comunali di Schio e Valdagno, in seduta congiunta presso il Comune di Schio, hanno quindi adottato, con deliberazione n. 40 del 9 aprile 2014, il PATI Schio - Valdagno - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

La fase di pubblicazione e deposito è stata così esperita:

- con avviso di deposito sul BUR n. 45 del 24.04.2014 (codice interno 273173);
- con avviso di deposito pubblicato all'albo pretorio on line dei rispettivi comuni:
 - Comune di Schio dal 28.04.2014 al 23.06.2014 con il numero di registro 488/2014;
 - Comune di Valdagno dal 29.04.2014 al 23.06.2014 con il numero di registro 700/2014;
- con il deposito degli elaborati del PATI per 60 giorni dal 24.04.2014 al 23.06.2014 presso il Servizio Urbanistica del Comune di Schio e l'Ufficio di Piano della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Valdagno;
- con avviso di deposito pubblicato sui seguenti quotidiani di tiratura provinciale e nazionale:
 - Giornale di Vicenza del 18 e 25 maggio 2014;
 - Corriere della Sera, sezione Corriere del Veneto del 18.05.2014;
- con l'affissione di manifesti nelle zone di maggiore affluenza di pubblico, trasmessi agli Uffici Pubbliche Affissioni:
 - con nota di prot. n. 27360/2014 del 16.05.2014 del Comune di Schio;
 - con nota di prot. n. 12221/2014 del 29.04.2014 del Comune di Valdagno;
- con la pubblicazione dell'avviso di deposito sui siti internet dei rispettivi comuni;
- con la possibilità di procedere alla consultazione degli elaborati del PATI nella sezione "Amministrazione Trasparente", di cui al D.Lgs 33/2013, presso i siti internet dei rispettivi comuni; sezione aggiornata il 07.05.2014 con quanto adottato con D.C.C. congiunta n. 40/2014 del 09.04.2014.
- con avviso di deposito sull'albo pretorio on line della Provincia di Vicenza, dal 08/05/2014 al 07/07/2014 (vedi relata di pubblicazione n. 569 del 08/07/2014);

Direttamente agli Uffici del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza entro i termini non risultano pervenute osservazioni da parte di privati, come da certificazione della Provincia di Vicenza trasmessa ai Comuni di Schio e Valdagno con nota prot n. 47624 del 08/07/2014.

Con nota in data 05/02/2015 prot. n. 3812 del 06/02/2015, acquisita al protocollo provinciale al n. 8760 del 09/02/2015, il Comune di Valdagno, capofila del PATI, ha inviato le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PATI ADOTTATO SONO:

ELABORATI ILLUSTRATIVI

- Quadro Conoscitivo ed informatizzazione degli elaborati di analisi e di progetto - (elaborati su DVD)
- Elaborato 2 - Relazione di Progetto e Sintetica;
- Elaborato 6.1a - Allegato alla Relazione di Progetto e Sintetica - Carta della Salvaguardia rispetto al PRG Vigente;
- Elaborato 6.1b - Allegato alla Relazione di Progetto e Sintetica - Carta della Salvaguardia rispetto al PRG Vigente;
- Elaborato 6.2 - Allegato alla Relazione di Progetto e Sintetica - Carta della Salvaguardia rispetto al PRG Vigente;
- Elaborato 3 - Relazione Tecnica;

ELABORATI PRESCRITTIVI - scala 1:10.000

- tav. 1.1a- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;

- tav. 1.1b- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
- tav. 1.2- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
- tav. 2.1a - Carta delle Invarianti;
- tav. 2.1b - Carta delle Invarianti;
- tav. 2.2 - Carta delle Invarianti;
- tav. 3.1a - Carta delle Fragilità;
- tav. 3.1b - Carta delle Fragilità;
- tav. 3.2 - Carta delle Fragilità;
- tav. 4.1a - Carta della Trasformabilità;
- tav. 4.1b - Carta della Trasformabilità;
- tav. 4.2 - Carta della Trasformabilità;
- Elaborato 5 - Norme Tecniche di Attuazione

ELABORATI DI VALUTAZIONE

- Elaborato VAS - Rapporto Ambientale;
- Elaborato - Valutazione di Incidenza;
- Elaborato VAS Sintesi non Tecnica;

PARERI

Pareri preliminari all'adozione

Preliminarmente alla adozione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 4313 del 25/03/2014;
- Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - sezione di Vicenza, prot. 143300 del 03/04/2014;
- Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - sezione di Vicenza, Servizio Forestale prot. n. 140561 del 02/04/2014;
- Commissione Regionale VAS n. 36 del 06/06/2011 sulla Relazione Ambientale al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

Pareri per l'approvazione

Rimangono ancora in capo all'organo Regionale il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la Validazione del Quadro Conoscitivo, che dovranno essere acquisiti ai fini dell'approvazione del PATI in conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della LR 11/04.

CONTENUTI DEL PATI

¹Sistema insediativo nel territorio del PATI

Gli assetti urbanistici che insistono, rispettivamente, nei territori di Schio e Valdagno hanno caratteri distinti, in conseguenza del dialogo che instaurano con la morfologia del proprio territorio e con la interpretazione delle risorse in essi presenti.

Ma presentano un carattere comune, da attribuire prevalentemente, alla cultura industriale, forte e di lungo periodo, che le caratterizza: le due strutture insediative hanno conosciuto nella loro storia evolutiva, e conoscono tuttora, una forte componente di progetto che guida le scelte insediative.

La pianificazione dello sviluppo urbano e territoriale ha proposto, in altri termini, a partire dall'800 una serie di progetti che hanno orientato un ragionato assetto sia delle strutture dedicate al lavoro sia delle residenze, sia, infine, della distribuzione dei "luoghi centrali" e delle strutture di servizio dando forma agli impianti insediativi attuali.

Il risultato è che i due sistemi si possono descrivere con pochi, significativi tratti.

¹ Estratto dalla Relazione di progetto e sintetica del PATI

La struttura insediativa di Schio

Il centro storico di Schio si dispone nella pianura alluvionale, occupandone la porzione ai piedi delle prime pendici collinari e conserva pienamente, anche oggi, la funzione di centro organizzatore dell'intero insediamento urbano.

Nel corso della seconda metà dell'800 e della prima metà del '900, lo sviluppo industriale moderno, centrato prevalentemente sull'industria tessile, ha visto come maggiore protagonista la famiglia Rossi che ha costruito il grande complesso industriale posto a ovest del centro storico, oggi interamente dismesso. Gli altri complessi industriali, minori per dimensione ma anch'essi di grande prestigio (Conte e Cazzola), sono presenti nello stesso contesto e dismessi, con progetti di recupero completamente realizzati per il primo e in corso per il secondo. Accanto agli impianti produttivi, corredati degli edifici direzionali e di giardini storici, l'impresa diretta dai Rossi ha costruito un ampio "quartiere" destinato alle maestranze, prevalentemente agli operai, ed una ricca dotazione di servizi (il teatro sociale, le scuole di vario ordine...). Il centro storico, il complesso industriale, il "quartiere operaio" ed i servizi hanno costituito fino al secondo dopoguerra, la struttura urbana centrale di Schio.

Accanto ad essa hanno continuato a svolgere la loro storica funzione di presidio del territorio agricolo collinare, le "contrade" distribuite nei due sistemi del Tretto, sul versante nord del territorio, e di Monte Magrè, sul sistema collinare posto ad ovest, a confine con Valdagno.

Nel secondo dopoguerra si è aperta per Schio, una stagione di evoluzione e sviluppo del sistema industriale, che ha comportato una progressiva contrazione del tessile, fino alla chiusura della Lanerossi, con la diversificazione delle produzioni e forte presenza del metalmeccanico. La domanda di nuovi suoli per le attività produttive ha portato ad una vera rivoluzione che ha indotto l'Amministrazione comunale a programmare la realizzazione di una amplissima area industriale (circa 400 ha), da essa guidata e realizzata in tutte le sue fasi: dalla acquisizione di tutti i suoli con lo strumento dell'esproprio, al progetto, alla realizzazione delle opere e la cessione all'utilizzatore finale dei lotti.

L'operazione così condotta ha conseguito più obiettivi: fondare in modo concreto la crescita industriale, con il ruolo di leader dell'intero Altovicentino orientando le modalità insediative nella fase di massima espansione; risolvere operativamente lo spostamento di numerosi impianti industriali preesistenti e collocati in aree improprie, prossime o entro la maglia urbana; definire standard insediativi di alto livello e, nel complesso, un paesaggio industriale di grande qualità; attuare l'intera operazione con un saldo economico positivo, tanto da poter realizzare anche tutte le opere stradali di collegamento del sistema con la rete territoriale.

Nello stesso tempo la città ha guidato la sua crescita, orientando la espansione residenziale con criteri di compattezza e contenimento dell'uso del territorio e definendo la localizzazione e le modalità insediative di alcune strutture-chiave dei servizi (in particolare il "campus" che riunisce le scuole secondarie superiori, e il complesso delle attività sportive). Ha attivamente tutelato, infine, la funzione agricola di pianura dalla potenziale concorrenza di altre funzioni.

La struttura insediativa di Valdagno

Il territorio comunale di Valdagno è essenzialmente collinare e le aree di fondo valle sono, nel complesso, molto limitate.

Questa situazione orografica ha condizionato la struttura insediativa ed ha creato la netta distinzione fra struttura urbana e sistema delle frazioni, che presidiano, fin dal medioevo, le pendici collinari.

Il centro storico si dispone su un ampio terrazzamento in destra Agno, sollevato rispetto all'alveo, di alcune decine di metri. E' posto in posizione mediana rispetto allo sviluppo nord-sud del territorio comunale e costituisce, ancora oggi, la struttura di riferimento per tutto l'insediamento urbano.

Anche a Valdagno, ma con protagonisti e modalità insediative diverse rispetto a Schio, si è realizzato lo sviluppo industriale moderno, centrato esclusivamente sull'industria tessile, guidato dalla famiglia Marzotto che ha costruito due grandi complessi industriali lungo il fiume: il primo a ridosso del centro storico ed il secondo più a nord, in località Maglio. I due impianti sono tuttora in attività anche se, essendo formati ciascuno da più edifici, alcune parti possono risultare temporaneamente sottoutilizzate. In sintesi, anche se le imprese si sviluppano su scala internazionale, le due fabbriche ospitano il cuore delle produzioni legate, l'una alla tessitura e l'altra al sistema-moda, confermando Valdagno come polo imprenditoriale e centro del sapere e delle competenze nel settore.

Lo sviluppo più recente ha visto un ampliamento della gamma di settori industriali presenti a Valdagno. La zona industriale sviluppatasi negli ultimi decenni, occupa la pianura meridionale in destra Agno e, con gli ultimi completamenti previsti nel PRG, può dirsi conclusa.

Per quanto riguarda la storia degli insediamenti civili, invece, si deve sottolineare che anche Valdagno ha una tradizione solidissima nel campo della progettazione dello spazio urbano. Come abbiamo ricordato nel primo capitolo del Documento Preliminare, nel corso di tutta la sua storia imprenditoriale la famiglia Marzotto ha realizzato, accanto alle strutture produttive, edifici civili destinati ai dipendenti dotando i nuovi insediamenti di tutti i servizi più avanzati fino a configurare una esemplare "città sociale" che si dispiega in sinistra Agno e costituisce una componente fondamentale della struttura funzionale e della fisionomia di Valdagno. In essa sono collocati molti dei servizi di scala urbana ideati negli anni '30 del secolo scorso, primi fra tutti il complesso delle strutture scolastiche (pensate, fin dall'inizio, come un campus, con servizi sportivi, mensa, ...), l'ospedale, ora rinnovato, la scuola di musica, i circoli ricreativi, il teatro.

Il centro storico e la "città sociale", con le funzioni e gli spazi di raccordo a cavallo dell'Agno, hanno costituito per decenni la solida struttura urbana di Valdagno.

Gli spazi collinari rurali, per contro, sono stati, e sono tuttora, presidiati dal sistema delle "contrade" sui versanti orientale e occidentale della valle.

Nel corso del secondo dopoguerra, sempre guidata da progetti di pianificazione urbanistica, la città ha orientato la sua crescita urbana negli spazi di pianura lungo l'asse di Viale Trento e, appoggiata sullo stesso terrazzamento ove giace il centro storico, lungo Viale Regina Margherita, antica via di accesso al centro.

Anche in questo caso l'espansione residenziale risponde a criteri di compattezza e contenimento dell'uso del territorio, assumendo forme tipicamente urbane.

Strategie e obiettivi dell'Altovicentino come unico sistema territoriale

Il PTCP riconosce l'Altovicentino come un unico sistema territoriale nel quale la policittà, che fa riferimento ai centri di Valdagno, Schio, Thiene, costituisce polarità di rango sovra comunale.

La porzione Schio-Valdagno della Città policentrica, storicamente rappresenta una delle capitali tessili e manifatturiere italiane e come tale le è riconosciuto il valore di motore dell'economia e dello sviluppo dell'Alto Vicentino. Lanerossi e Marzotto sono storia e patrimonio di un'intera comunità attorno ai quali si è saputo far crescere e sviluppare un sistema industriale e imprenditoriale forte e diversificato ed un tessuto sociale importante.

Questa zona, non è più la grande fabbrica diffusa, ma presenta potenzialità ancora da riconoscere ed utilizzare fino in fondo. L'economia si è evoluta forte delle sue basi imprenditoriali esprimendo modalità e produzioni con punte di eccellenza innovative e moderne.

Questa parte di policittà rappresenta ancora il cuore di un sistema territoriale dove tradizioni, omogeneità culturali, ambiente umano e lo scambio di conoscenze sono alla base di una crescita organica e coordinata sostenuta qualitativamente e quantitativamente; ciò costituisce un'opportunità rilevante in un periodo critico in cui la scelta vincente si esprime nel mettere a sistema le specificità del territorio nel suo complesso, in termini di cultura, conoscenza e capacità.

Diventa quindi indispensabile considerare unitariamente le reti del sistema (infrastrutturale, di servizio alle persone, di servizio alle imprese, di valorizzazione delle risorse naturali, di valorizzazione delle risorse storiche e culturali) puntando alla valorizzazione delle sinergie già in atto e potenziali.

Sotto questo profilo, anche i Comuni montani che esprimono le proprie relazioni socio economiche soprattutto lungo le direttrici vallive, hanno la possibilità di sviluppare progetti fondati, ad esempio sul recupero e la valorizzazione dei manufatti legati alla grande guerra o l'istituzione di zone tutelate, che non solo non contrastano ma giocano a favore delle già nominate sinergie con la pianura di riferimento.

Completamento e gerarchizzazione della grande viabilità

La struttura della grande viabilità altovicentina, prefigurata dalla somma di direttrici già esistenti con quelle in corso di realizzazione e con quelle in progetto appare adeguata alle esigenze del territorio servito in funzione del suo collegamento con l'esterno (autostrada A4 e APV), anche grazie all'integrazione con le opere realizzate o previste nei Comuni ed all'esistenza del tunnel Schio-Valdagno.

La trama è formata dalle tre ex strade statali 349, 246, 46 e l'autostrada A31 che si sviluppano secondo una direttrice approssimativamente Nord-Ovest/Sud-Est, e dal sistema di viabilità locale costituito dal tunnel Schio-Valdagno e dalle nuove tratte stradali, realizzato secondo la direttrice Sud-Ovest/Nord-Est.

L'insieme delle strade ex statali nei tratti di nuova attuazione ed in progetto e la viabilità già realizzata

localmente (con i caratteri però del rango superiore) o in via di effettuazione, si profilano come un efficace sistema di collegamento con l'autostrada per tutti i paesi e le zone industriali della Val Leogra, per i paesi ai piedi del monte Summano e per l'alta Valle dell'Agno.

Questo sistema è organizzato con molteplici e razionali innesti agli abitati e alle zone industriali, e consente un'efficace politica di gerarchizzazione del traffico in funzione del miglioramento della qualità urbana dei centri abitati ed un più rapido e sicuro movimento dei mezzi legati all'attività industriale.

Alla piena funzionalità dell'intero sistema viabilistico, concorre la realizzazione dei seguenti tratti di rilevanza sovracomunale:

- la variante in destra Leogra alla ex SS 46 in comune di Schio.

- il completamento della viabilità della valle dell'Agno secondo i principi generali contenuti nell'intesa del 18 dicembre 2002, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni della Valle dell'Agno, compreso il quarto lotto della SP246 fino alla Pedemontana e la circonvallazione ovest di Valdagno-Recoaro.

Un sistema circolare integrato di trasporto pubblico su gomma e rotaia. Sistemi alternativi alla mobilità carraia.

Sulla base delle direttive provinciali e regionali in rapporto all'Altovicentino, vanno messe a sistema tutte le opportunità offerte dal territorio in ordine alla mobilità ponendo particolare attenzione al potenziamento della ferrovia Vicenza-Thiene-Schio nel quadro del SFMR previsto dal Piano Regionale dei trasporti, utilizzando il tunnel Valdagno-Schio per integrare il trasporto pubblico su gomma con quello su rotaia ricollegando parti di territorio non più servite.

Tale impostazione costituisce un efficace supporto alla volontà d'incrementare l'utenza del trasporto pubblico, funzionale alla riduzione della pressione generale indotta dal trasporto privato e quindi al già nominato miglioramento della qualità urbana dei centri abitati.

Si sottolinea l'importanza di promuovere l'integrazione tra la mobilità ciclabile di scala provinciale e le reti locali, onde costituire un'effettiva efficace alternativa alla mobilità carraia. In quest'ottica si inserisce anche la possibilità di un riutilizzo dei sedimi ferroviari dismessi tuttora esistenti per forme di mobilità alternative a quella carraia privata.

Puntare su un'economia di conoscenza

La presenza della cultura industriale diffusa del settore manifatturiero dell'Altovicentino si esprime attraverso molteplici testimonianze della protoindustria, del patrimonio architettonico e di archeologia industriale; in particolare le eccellenze produttive, del sistema tessile e della moda, costituiscono riferimento per lo specifico know-how produttivo, oltre che per i processi e le competenze innovative in atto.

Una considerevole parte delle attività sviluppatasi nel nostro territorio, lungo l'arco di molti decenni, viene oggi annoverata nei cosiddetti settori maturi, che non si limitano al settore tessile e che hanno raggiunto competenze di livello paradigmatico.

Non solo per i settori già radicati ma anche per quelli nuovi (il cui sviluppo va tenacemente perseguito, a partire dal tema energia e dal tema materiali), va posto l'obiettivo di farli rientrare in una economia basata sulla conoscenza, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro.

Sorge conseguentemente l'esigenza di una forte coniugazione - almeno a scala alto vicentina - tra le politiche rivolte alle aree industriali ed ai loro servizi di supporto e le politiche relative all'istruzione, alla ricerca, alla qualità urbana e del paesaggio. Un'efficace e duratura strategia di rilancio economico deve mettere a frutto le conoscenze di un territorio per raggiungere obiettivi di valore e sostenibilità tali da rendere il prodotto realmente competitivo favorendo al contempo una buona qualità della vita.

Puntare all'eccellenza dei servizi

La presenza di molti servizi al cittadino aventi una scala territoriale sovra locale costituisce un importante punto di forza dell'Alto vicentino; di conseguenza ogni scelta progettuale deve verificare gli effetti dovuti all'interdipendenza tra i diversi fattori afferenti, per ricercare non solo l'eccellenza del singolo servizio ma l'eccellenza dell'intero sistema.

Per raggiungere un così complesso obiettivo è necessario innanzitutto sostituire al tradizionale modello gerarchico di formazione e ratifica delle decisioni, un modello basato sulla sussidiarietà, che esprima in somma e non in competizione le potenzialità dei diversi livelli istituzionali.

Fare dei luoghi simbolici dell'identità i centri propulsori di nuova cultura

La rete della protoindustria insieme al patrimonio dell'archeologia industriale del settore manifatturiero dell'Altovicentino, costituiscono origini e testimonianze dell'attuale culturale industriale caratteristica di questo territorio.

Il patrimonio industriale storico della città policentrica Schio-Valdagno costituisce un insieme unico nel suo genere, ampliato nelle esperienze di tutta l'area Altovicentina, la cui rilevanza merita di essere descritta e riconosciuta proprio come "sistema complesso" di grande rilievo, che ha dato origine ad una nuova e singolare tipologia di ambiente e paesaggio urbano.

Quest'ultimo è costituito dall'imponenza delle grandi fabbriche e del sistema ferroviario, dalle residenze, dai parchi e giardini, da intere nuove porzioni di città, costituite dai quartieri operai e dalla relativa rete dei sistemi sociali (fra cui le scuole, i vari "dopolavoro" ed i teatri), e dei sistemi assistenziali, nonché dal diffuso ed articolato apparato di rogge e centraline, filande, mulini

Il patrimonio storico culturale è un elemento sostanziale della qualità di un territorio. La sua valorizzazione costituisce certo un'opportunità anche sotto il profilo turistico.

Difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale, dell'agricoltura e tutela della risorsa acqua

L'agricoltura assume un ruolo fondamentale anche al fine della manutenzione del territorio anche in ambito collinare e montano; la cui valorizzazione non può prescindere da adeguate iniziative progettuali che possano attivare l'effettiva manutenzione del territorio e la tutela delle risorse primarie.

Prima fra tutte le risorse da tutelare va considerata l'acqua, la cui difesa deve articolarsi nella protezione dal degrado e dallo spreco del bene in quanto tale e nella salvaguardia degli ambienti d'acqua sia naturali che artificiali sedimentati dalla storia.

Nell'effettuare la ricognizione dello stato di fatto delle aree agricole, è stato individuato l'ambito scledense del Parco Agricolo, un'area a vocazione agricola collocata a ridosso della città. Esso descrive un elemento di un più ampio sistema, di interesse intercomunale, sorto su impulso degli operatori agricoli locali e da regolamentare con l'obiettivo di favorire il consolidamento della portata territoriale del progetto.

Ciò potrà favorire l'imprenditorialità agraria con una agricoltura più competitiva che potrà contare sulla certezza della destinazione della risorsa suolo e, nel contempo, influire considerevolmente sulla qualità.

Una lettura ordinata del territorio del PATI

L'introduzione del concetto di Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) operato dalla legge è interessante e consente di descrivere, con grande sintesi, principali sistemi morfologico-ambientali che compongono i paesaggi presenti in ciascun luogo.

Il PATI ha riflettuto a lungo su questa struttura concettuale concludendo che la definizione degli ATO consente di restituire sia il profilo paesaggistico, sia di associare una prima individuazione dei temi e problemi propri di ciascuno di essi.

Infatti, fin dalle prime riflessioni che riguardano le strategie da perseguire con il PATI, sono state evidenziate le qualità paesaggistiche dei due territori.

Il ragionamento di Piano è stato organizzato sulla cura del paesaggio, inteso nella sua concezione più ampia e profonda introdotta dalla "Convenzione Europea del Paesaggio" che lo definisce come "...costituito da una determinata porzione del territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

Il paesaggio è la "fisionomia di un paese", con riferimento a tutte le sue parti, in esso è incluso anche il "bel paesaggio" della tradizione, ma non solo.

Considerato, dunque, che tutto il territorio è compreso in "ambiti paesaggistici", il PATI Schio-Valdagno ha identificato le varie parti omogenee del territorio individuandone i principali caratteri, a partire dal fatto che la cura del paesaggio è parte integrante delle decisioni urbanistiche.

ATO	Denominazione	Destinazione prevalente
ATO n. 1	Paesaggio urbano	residenziale
ATO n. 2	Paesaggio produttivo	produttiva / commerciale / direzionale
ATO n. 3	Paesaggio collinare	agricolo collinare / residenza
ATO n. 4	Paesaggio montano	agricolo montano / residenza
ATO n. 5	Paesaggio agricolo	agricolo di pianura / residenza
ATO n. 6	Paesaggio di connessione tra sistemi	agricolo misto pedecollinare / residenza

Descrizione degli ATO

Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), sulla base di valutazioni di carattere paesaggistico, insediativo e morfologico, sono di seguito elencati. In ciascuno di essi sono attivabili politiche pertinenti di governo del territorio.

ATO n. 1 Paesaggio urbano

Rappresenta l'ambito cittadino, urbanizzato e strutturato, dei comuni di Schio e Valdagno. In tale paesaggio sono ricompresi i centri storici maggiori, alcuni centri minori, le preesistenze del patrimonio industriale storico e gli ampliamenti residenziali recenti. Sono ricomprese anche parti di territorio non urbanizzato strettamente funzionali al completamento delle aree verdi urbane.

Le strutture urbanistiche che insistono nei due territori comunali hanno caratteri distinti, in conseguenza del dialogo che esse instaurano con la diversa morfologia del territorio di ciascuna di esse, e con l'interpretazione delle risorse in essi presenti.

Presentano, tuttavia, un carattere comune da attribuire, prevalentemente, alla cultura industriale, forte e di lungo periodo, che le caratterizza entrambe.

Allo stesso modo le due strutture insediative hanno conosciuto e conoscono tuttora, nella loro storia evolutiva, una forte componente di progetto che guida le scelte insediative.

La pianificazione dello sviluppo urbano e territoriale ha proposto, in altri termini, a partire dall'800, una serie di progetti che hanno orientato un ordinato e ragionato assetto sia delle strutture dedicate al lavoro, sia delle residenze, sia, infine, della distribuzione dei "luoghi centrali" e delle strutture di servizio, dando forma alle strutture insediative attuali. Il risultato è che, nei due sistemi, il paesaggio urbano si può descrivere con pochi tratti significativi.

ATO n. 2 Paesaggio produttivo

Comprende le aree destinate prevalentemente agli insediamenti produttivi, ivi compresi gli insediamenti commerciali medio/grandi e direzionali. Lo sviluppo industriale recente si è affermato, in luogo della "grande fabbrica" della stagione fordista, con una organizzazione molto diversificata dal punto di vista settoriale e dimensionale, cosa che per sua stessa natura alimenta un rapporto complesso ed articolato con il territorio.

Le realtà produttive dei due Comuni, inoltre, si differenziano perché hanno interpretato in modo funzionale la quantità e i caratteri del territorio disponibile: ampio, ben organizzato, logisticamente integrato e ancora disponibile a Schio, mentre a Valdagno la zona industriale sud, costretta in uno stretto fondo-valle, pur ben localizzata e organizzata, ha un'estensione limitata e una capacità insediativa quasi del tutto esaurita.

ATO n. 3 Paesaggio collinare e ATO n. 4 Paesaggio montano

Comprendono insediamenti, spazi rurali e risorse naturalistiche rispettivamente di collina e di montagna. Le contrade (circa 90 nel Comune di Schio e 200 a Valdagno) rappresentano esempi tipici di antichi insediamenti organizzati con spazi ed attrezzature comuni, strutturati con una propria economia legata alla coltivazione, all'allevamento, al manifatturiero ed allo sfruttamento delle risorse naturali (minerali, pietre, acqua,...).

Le contrade sono in larga misura ancora abitate, restano significative evidenze delle tradizioni, delle forme di organizzazione degli insediamenti, delle consuetudini della popolazione, e risultano indispensabile presidio, inoltre, dello spazio rurale e aperto che, nelle due realtà di Schio e Valdagno, mostra ancora una cura ed una manutenzione non comune in area veneta.

ATO n. 5 Paesaggio agricolo

Comprende insediamenti sparsi, spazi rurali e risorse naturalistiche di pianura ancora prevalentemente assegnati alla attività agricolo-produttiva.

Nell'effettuare la ricognizione dello stato di fatto delle aree agricole, è stato individuato l'ambito scledense del Parco Agricolo un'area a vocazione agricola collocata a ridosso della città.

Esso descrive un elemento di un più ampio sistema, di interesse intercomunale, sorto su impulso degli operatori agricoli locali e da regolamentare con l'obiettivo di favorire il consolidamento della portata territoriale del progetto.

ATO n. 6 Paesaggio di connessione tra sistemi

Comprende fasce territoriali in fregio al sistema urbano di Schio e interposte fra esso e le aree collinari poste a ovest (ATO 3), quelle montane poste a nord (ATO 4) e, infine, le aree interessate dagli insediamenti industriali (ATO 2).

In tale ambito si riconosce la presenza di un'apprezzabile naturalità nonostante i processi di antropizzazione avvenuti soprattutto negli ultimi 50 anni.

Obiettivi degli ATO

Per ciascun ATO, il PATI ha individuato i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di valorizzazione ed ha stabilito, inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, per la riqualificazione e riconversione, le invarianti e fragilità, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

Si riportano di seguito i principali obiettivi riferiti ai singoli ATO:

ATO N.1 PAESAGGIO URBANO

Miglioramento della qualità dell'insediamento con:

- *il potenziamento e completamento dei servizi e la valorizzazione degli spazi pubblici, la promozione dei luoghi centrali-identitari*
- *la qualità e dei quartieri anche con la creazione di percorsi in sicurezza, la riduzione del traffico di attraversamento nelle aree centrali e nelle aree residenziali e il miglioramento della viabilità e dei collegamenti;*
- *il rafforzamento del ruolo residenziale, privilegiando azioni di completamento del tessuto urbano consolidato e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.*

ATO N. 2 PAESAGGIO PRODUTTIVO

Riqualificazione del paesaggio produttivo promuovendo la cura degli spazi pubblici e del patrimonio edilizio esistente, consentendo anche una generale flessibilità e evoluzione delle destinazioni d'uso. Il quadro di riferimento generale per gli interventi in questi ambiti è l'attuazione del Bilancio Ambientale Positivo anche per la riqualificazione e mitigazione degli impatti ambientali o paesaggistici.

ATO N.3 DI PAESAGGIO COLLINARE E ATO N.4 DI PAESAGGIO MONTANO

Valorizzazione e tutela degli elementi ambientali e paesaggistici che connotano il territorio (boschi, valli, terrazzamenti, alberate, viabilità secondaria e sentieri di collegamento, crinali e coni visuali), ponendo attenzione alle problematiche idrogeologiche (dissesti, frane, reticolo idrografico,...), principale fragilità del territorio collinare. Sul tema del sistema insediativo si persegue l'obiettivo di dare risposta alle esigenze degli abitanti delle contrade promuovendo il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio e garantendo la flessibilità negli interventi, anche a garanzia del presidio del territorio.

Fanno parte integrante delle politiche di riqualificazione e conservazione del patrimonio storico paesaggistico ed etnografico: la valorizzazione e tutela degli elementi storici minori (capitelli, forni sorgenti, fontane, sentieri), l'eliminazione degli elementi di degrado (anche attraverso i meccanismi del credito edilizio) e l'incentivazione alla fruizione, anche di tipo turistico-ricreativa, collegata alle peculiarità ambientali e alla filiera enogastronomia.

ATO N. 5 PAESAGGIO AGRICOLO

Tutela e salvaguardia del territorio aperto di pianura e degli elementi di pregio ambientale e paesaggistico (reticolo idrografico, filari alberati, organizzazione agraria,...) con particolare attenzione

alla valenza, anche ecologica, delle acque e dei sistemi vallivi collegati. La salvaguardia di questo territorio impone anche interventi di rimozione e/o mascheramento di fabbricati incongrui rispetto al contesto ambientale e paesaggistico.

Il PATI sostiene, inoltre, la riqualificazione del territorio agricolo e della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutelando e valorizzando le aziende agricole, e favorendo la promozione del territorio anche con attività turistico-ricettive ai sensi della normativa vigente.

La salvaguardia organica va perseguita anche con la istituzione di forme organizzative dedicate fra le quali rientra il "parco agricolo".

ATO n. 6 paesaggio di connessione fra sistemi

Tutela degli spazi interposti fra sistemi diversi, anche con il fine di definire la forma delle linee di frangia dell'edificato e il contenimento della espansione delle strutture urbane, mentre dal punto di vista naturalistico costituisce un ulteriore importante elemento di connessione ecologica in grado di sostenere gli spostamenti della fauna anche attraverso gli ambiti urbani.

Le azioni per quest'area tendono a mantenere e parzialmente riorganizzare l'attuale equilibrio che contribuisce allo sviluppo armonico dei sistemi urbani e alla valorizzazione dell'ambiente montano e del Sito di Interesse Comunitario.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e dimensionamento

SAU

Orientamento del PATI, come già prima indicato, è il mantenimento di un atteggiamento generale di contenimento delle espansioni urbane e, pertanto, sono molto limitate, e in alcuni settori urbani del tutto assenti, le modifica del perimetro del tessuto consolidato.

Il PATI calcola, secondo le modalità indicate negli Atti di Indirizzo riferiti alla LR 11/2004 ed a partire dalla superficie territoriale comunale (STC), la superficie agricola utilizzata (SAU) e, di conseguenza, dimensiona la superficie agricola per la quale è ammessa la trasformazione in zone con destinazione diversa da quella agricola (SAT).

La SAT viene calcolata con la modalità indicata negli Atti di Indirizzo riferiti alla LR 11/2004 di cui si riportano i principali criteri:

- *la conferma delle previsioni non attuate del previgente PRG diverse dalle ZTO "E" del medesimo, non comporta variazione di SAT;*
- *la riclassificazione ad agricola di un'area avente destinazione diversa da quella agricola, consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un'analogha superficie, nel rispetto della disciplina di Piano;*

L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 4, comma 16 delle presenti Norme, costituisce variante automatica alla SAU trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma successivo, qualora le modalità di calcolo siano attuabili con metodologie non discrezionali. Nella seguente tabella, che riporta il calcolo della SAU, è stato previsto un incremento della SAT del 10% (all. A alla DGRV 3650/2008); tale incremento è necessario in quanto la SAT del Comune di Schio è quasi interamente assorbita dai nuovi interventi previsti dal PATI e proprio in tale Comune il Piano prevede un intervento di carattere sovracomunale relativo al potenziamento di alcuni servizi collocati all'uscita del traforo. Tale area, di proprietà comunale, ospita servizi di livello territoriale come la caserma dei Vigili del Fuoco, la sede della Protezione Civile e una "casa protetta", che possono essere ampliati ed integrati con altre funzioni di interesse collettivo.

DIMENSIONAMENTO

Premesso che la informazione completa relativa al dimensionamento analitico, distribuito territorialmente e per destinazioni d'uso, è contenuta nella Relazione Tecnica (capitolo 2.3) ne segue una sintetica versione.

Prendendo in considerazione gli obiettivi espressi nel Documento Preliminare, i dati della demografia, della consistenza del patrimonio immobiliare e della produzione edilizia, le direttive della nuova legge urbanistica e dei relativi Atti di Indirizzo, il PATI ha determinato, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli

insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto del fabbisogno futuro decennale, al netto delle potenzialità edificatorie residue del previgente PRG.

Posto che obiettivo principale è quello di utilizzare la minor parte di territorio possibile contenendo la riduzione di SAU, il PATI ripartisce le nuove capacità edificatorie assegnate a ciascun ATO alle rispettive zone territoriali omogenee di espansione, secondo le seguenti destinazioni d'uso:

- *Residenziale (R): comprende la residenza e le funzioni con essa compatibili (commerciale, direzionale, artigianale e di servizio).*
- *Produttivo (P): comprende le funzioni non residenziali (produttive, commerciali, direzionali) in contesti specializzati.*
- *Servizi (S): comprende le superfici da destinare a servizi pubblici o di uso pubblico. Accertato che la dotazione esistente e prevista dal previgente PRG è adeguata al conseguimento degli obiettivi del PATI, ogni variazione deve essere compensata preferibilmente nell'ambito del medesimo ATO.*

La capacità residua dei PRG vigenti confermata dal PATI

Al soddisfacimento della domanda di abitazioni dovuta alla crescita del numero di famiglie ed alle richieste del settore produttivo concorre, oltre che il PATI, anche tutta la volumetria già prevista dal PRG vigente, non ancora attuata e che si ritiene di confermare con il PATI.

Residenza

Nel caso della residenza, la ricognizione ha interessato: le ZTO di espansione C2, le ZTO di espansione PER in attuazione all'istituto della perequazione; gli ambiti di recupero nel centro storico e nel territorio sparso e ambiti di espansione intorno alle contrade con volumetria da assegnare E4.1 (solo di Valdagno).

Si evidenzia che nel Comune di Valdagno la capacità residua non attuata, paria a 379.148 mc, non è stata interamente confermata dal PATI, in quanto sono state riviste le linee di sviluppo di alcune aree soggette a perequazione, sulla base di richieste dei cittadini e/o a seguito dei risultati delle analisi geologiche. Pertanto la capacità residua è stata ridotta di 45.559 mc..

Di seguito si riportano i volumi dei PRG vigenti non attuati e confermati dal PATI:

Schio: TOTALE mc per il PATI 798.317
Valdagno: TOTALE mc per il PATI 333.589

Produttivo

La capacità residua del produttivo ha interessato la ricognizione delle aree di espansione ZTO D che comprendono le destinazioni industriale, artigianale e commerciale.

Va sottolineato che nel Comune di Valdagno la capacità residua non attuata, pari a 65.229 mq, è stata ridotta dal PATI, in quanto sono state ridefinite aree destinate a PIP, sulla base di richieste dei cittadini e/o a seguito dei risultati delle analisi geologiche. Pertanto la capacità residua è stata ridotta di 40.229 mq. Parimenti nel Comune di Schio per i medesimi motivi la capacità residua è stata ridotta di 2.023 mq

Di seguito si riportano le superfici dei PRG vigenti non attuate e confermate dal PATI:

Schio: TOTALE mq per il PATI 132.524
Valdagno: TOTALE mq per il PATI 25.000

La capacità edificatoria introdotta dal PATI

Il PATI, oltre al residuo del PRG vigente, individua i seguenti tipi di trasformazione relativamente ai

quali effettua la stima dei volumi e delle superfici da assegnare in sede di PI:

- linee di nuova espansione caratterizzate dal cambio di destinazione della zona agricola;
- integrazioni al tessuto consolidato e all'edificazione diffusa;
- istituti del credito edilizio e compensazione;
- alcuni dei Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- ambiti relativi alla sottoscrizione di Accordi di pianificazione tra Comune e Privati, che sono riportati anche all'interno della Carta della trasformabilità.

È opportuno precisare che entrambi i Comuni hanno scelto di non incrementare la superficie produttiva e che la maggior parte delle previsioni relative all'attuazione degli atti di indirizzo di cui alla LR 50/2012 ricadono all'interno del consolidato produttivo ed in aree degradate, pertanto esse non vengono conteggiate.

L'incremento produttivo che emerge dalle successive tabelle in comune di Valdagno riguarda la destinazione commerciale di alcune aree che rientrano fra i Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale collocate fuori dal consolidato produttivo.

Tabella della capacità edificatoria <u>residenziale (R)</u> introdotta dal PATI	Schio mc	Valdagno mc
Linee di nuova espansione	20.000	40.000
Crediti edilizi e compensazioni	106.500	16.703
Riqualificazioni e riconversioni	0	10.000
Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale	61.500	0
Integrazioni al tessuto consolidato e all'edificazione diffusa	47.500	72.800
Accordi di Pianificazione	0	11.997
TOTALE	235.500	151.500

Tabella della capacità edificatoria <u>produttiva (P)</u> introdotta dal PATI:	Schio mq	Valdagno mq
Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale	0	5.000
TOTALE		5.000

La capacità edificatoria complessiva del PATI

Lo scenario, costituito dalla somma della capacità residua residenziale del PRG vigente, confermata dal PATI, e dalla nuova capacità edificatoria introdotta dal PATI stesso, è di seguito sintetizzato:

Tabella della capacità edificatoria <u>residenziale (R)</u> complessiva introdotta dal PATI:			
	PRG vigente	Nuova capacità	La previsione del PATI al 2024
Comune di Schio	798.317	235.500	1.033.817 mc
Comune di Valdagno	333.589	151.500	485.089 mc
TOTALE Schio/Valdagno per il PATI			1.518.906 mc

Tabella della capacità edificatoria <u>produttiva (P)</u> complessiva introdotta dal PATI:			
	PRG vigente	Nuova capacità	La previsione del PATI al 2024
Comune di Schio	132.524	0	132.524 mq
Comune di Valdagno	25.000	5.000	30.000 mq
TOTALE Schio/Valdagno per il PATI			162.524 mc

Edilizia residenziale pubblica

Con riferimento all'urbanizzazione già programmata si ritiene opportuno rilevare che i PRG vigenti prevedono specifici Piani per l'edilizia economica e popolare e quote di edilizia convenzionata da reperire entro le perequazioni (in misura variabile dal 10 al 20% per Schio e del 20% a Valdagno).

Tali quantità si considerano equilibrate e vengono confermate dal PATI.

Per la nuova capacità edificatoria residenziale prevista dal PATI, è demandata al PI l'individuazione della quota da riservare per edilizia residenziale pubblica nel rispetto delle quantità stabilite dall'art. 39 della LR 11/2004.

Servizi

Il dimensionamento degli standard è effettuato tenendo presente gli abitanti insediati e gli abitanti insediabili. Per gli abitanti insediati si è preso il valore dei residenti al 28 febbraio 2014 (39.214 residenti a Schio e 26.593 residenti a Valdagno).

Il PATI, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, riconfermando i criteri già applicati col precedente PRG, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso; il calcolo degli standard è effettuato con la prescrizione della legge regionale n. 11/2004, che prevede un minimo di 30 mq/abitante.

In particolare a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare rispetto alle potenzialità volumetriche espresse dal PRG (calcolato col rapporto di 250mc/ab), è già garantita la dotazione minima di 30 mq/ab, che il PATI conferma. Per gli ulteriori abitanti teorici aggiuntivi (calcolato col rapporto di 250mc/ab), in analogia con lo stato di fatto e con le politiche del PRG previgente, deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 30 mq/ab (31.000 per Schio e 18.180,00 mq per Valdagno). Il PI, rispetto alla dotazione minima di 30 mq/ab, stabilisce la quantità da riservare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le varie tipologie (istruzione, attrezzature di interesse comune e religioso, verde e impianti sportivi, parcheggi) fermo restando i valori minimi previsti dal DM 1444/68.

L'attuazione delle linee preferenziali di sviluppo previste dal PATI, sarà accompagnata anche da nuove aree a servizi, andando così a migliorare sensibilmente la dotazione attuale che già soddisfa i requisiti minimi.

Le tabelle che seguono delineano il quadro degli standard esistenti; in esse i valori sono articolati per tipo di standard (istruzione, interesse comune, verde pubblico, parcheggi, ...).

Schio		
Verifica della dotazione di aree per servizi esistenti		
Aree per istruzione	5,8 mq/ab	226.277 mq
Aree di interesse comune	21,3 mq/ab	837.020 mq
Aree per parco gioco e sport	14,5 mq/ab	568.255 mq
Aree per parcheggi	5,1 mq/ab	198.054 mq
TOTALE 46,7 mq/ab		

Valdagno		
Verifica della dotazione di aree per servizi esistenti		
Aree per istruzione	3,5 mq/ab	96.602 mq
Aree di interesse comune	8,5 mq/ab	231.836 mq
Aree per parco gioco e sport	27,4 mq/ab	739.691 mq
Aree per parcheggi	6,8 mq/ab	183.164 mq
Aree per attrezzature religiose	2,3 mq/ab	61.263 mq
TOTALE 48,5 mq/ab		

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ALLA PIANIFICAZIONE SUPERIORE E VALUTAZIONI TECNICHE

La Provincia di Vicenza ha esaminato gli elaborati del PATI predisposti per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria nel parere preliminare all'adozione inviato con nota del dirigente prot. n. 22007 del 25/03/2014, cui è stata effettuata anche la verifica di compatibilità con il PTCP vigente, indicando alcune puntuali precisazioni e integrazioni degli elaborati.

I comuni hanno provveduto ad adeguare gli elaborati di piano preliminarmente all'adozione da parte dei Consigli Comunali.

Di seguito, in sintesi, la verifica di compatibilità al piano provinciale.

VERIFICA COMPATIBILITÀ CON IL PTCP VIGENTE

Si dà atto che la Relazione di progetto e sintetica del PATI contiene un apposito capitolo di inquadramento del territorio del PATI in riferimento alla pianificazione di livello superiore (PTCP e PTRC).

1. FRAGILITÀ

[rif: tav. 2, 3; Norme titolo II]

In merito alla valutazione di compatibilità idraulica si richiama integralmente e si fa proprio il parere del Direttore del Dipartimento Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – sezione di Vicenza, prot. 143300 del 03/04/2014, che recepisce i pareri del Servizio Forestale prot. n. 140561 del 02/04/2014 e del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, prot. n. 4313 del 25/03/2014.

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP i Comuni dovranno verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "**Piano delle Acque**" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Al proposito si richiama anche la variante al PTRC adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013 che all'art. 20 - Sicurezza idraulica - delle NT stabilisce che *I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.*

Per gli aspetti geologici si veda l'istruttoria tecnica allegata alla presente.

Aree degradate per presenza storica di rifiuti (tav. 2, art. 12 Norme)

Il PTCP segnala nel territorio comunale di Valdagno la presenza di un' "area degradata per presenza storica di rifiuti".

Si dà atto che all'art. 11 delle NTA il PATI riporta quanto segue:

1. Per tale area, situata nel Comune di Valdagno, a seguito del completamento della specifica bonifica, è stata già richiesta la revisione del PTCP.

Lo stesso art. 11 riporta quanto segue in merito alle aree bonificate presenti nel territorio:

2. Il PATI rileva, inoltre la presenza di altre aree bonificate o in corso di bonifica e le riporta nella Carta 1.

3. Il PI effettua la ricognizione di tali aree e aggiorna i relativi elaborati in relazione alla propria scala di maggior dettaglio.

4. Per quanto riguarda le aree bonificate, il PI recepisce e conferma le prescrizioni impartite dagli Organi competenti per ogni area.

Cave (tav. 2, art. 13 Norme)

Il competente Servizio Cave Aria Rumore della Provincia, con nota prot. n. 22858 del 27/03/2014, ha espresso le proprie considerazioni, di cui i Comuni hanno tenuto debito conto ai fini dell'adozione del PATI.

Aree Carsiche

L'area carsica è una porzione di territorio che, per le particolarità litologiche delle rocce affioranti, potenzialmente soggette a fenomeni di dissoluzione per l'azione delle acque superficiali e sotterranee, può essere caratterizzata da morfologie proprie del carsismo, con presenza di tipiche forme di erosione, tra le quali anche aspetti di erosione sotterranea, con formazione di grotte talora di grandi dimensioni. Le principali evidenze del carsismo sono riconducibili a grotte, doline, forme di corrosione superficiale delle rocce carbonatiche, comprensivi della flora e della fauna insediate in tali aree.

La potenziale carsificabilità del territorio comunale dovrà essere confermata dall'esistenza di effettivi rilevanti indizi dell'azione del carsismo, affinché l'area sia classificata come carsica.

In riferimento allo specifico territorio dei comuni di Schio e Valdagno, si riporta la denominazione dell'area carsica specifica di appartenenza:

- Gruppo Montuoso: MONTI LESSINI

Sigla V-VT ML

V ML 10: Conca di Recoaro

Limiti (da ovest verso nord): Passo della Lora, Agno di Lora, Recoaro Terme, Passo Xon, Valli del Pasubio, Val Leogra fino a Schio, cresta M. Castrazzano-Scandolara, S. Quirico, Cresta M. Turrigi, cresta fra Cima Marana e M. Zevola, Passo della Lora.

V ML 13: Dorsale Trissino-Castelvecchio

Limiti (da ovest verso nord): Montebello Vicentino, Val Chiampo, Passo della Scagina, margine settentrionale cresta Campodavanti-Cima Marana, cresta M. Turrigi, S. Quirico, Valle dell'Agno fino a Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino.

V ML 14: Area Faedo-Mucchione

Limiti (da ovest verso nord): S. Quirico, cresta del M. Castrazzano-Scandolara, Schio, margine nordorientale area collinare per S. Vito di Leguzzano-Malo, Priabona, Valle del T. Poscola, Cereda, Valle dell'Agno fino a Valdagno-S. Quirico.

- Gruppo Montuoso: GRUPPO D. CAREGA-PICCOLE DOLOMITI-PASUBIO

Sigla V-VT MP

V MP 02: Novegno-Tretto-Summano

Limiti (da est verso nord): Piovene Rocchette, Val d'Astico fino ad Arsiero, Val Posina fino a Posina, Passo di Xomo, Val Leogra per Valli del Pasubio-Schio, margine meridionale area montana fino a Piovene Rocchette.

Si richiamano di seguito le direttive per le aree carsiche riportate all'art. 14 delle Norme del PTCP:

1. *Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e nella tav. 3 "Sistema ambientale".*
2. *I Comuni, in sede di pianificazione, dettagliano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio.*
3. *I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione e valorizzazione.*

Nella tav. 2 – carta delle Invarianti il PAT individua le "evidenze del carsismo – grotte", richiamando all'art. 26 delle NT la disciplina del PTCP.

Il PATI ha individuato le seguenti invarianti di natura geologica, idrogeologica ed idraulica:

- *Grotte, Sassaie, Pareti colonnari, Doline.*

Si veda l'istruttoria per gli aspetti geologici allegata al presente parere.

Aree di emergenza per la Protezione Civile (art. 15 Norme)

Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che, qualora l'attuazione delle strategie del PATI preveda in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee.

Il Settore Protezione Civile della Provincia ha inviato il proprio parere prot. 37077 del 01/06/2015, che si allega al presente, e di cui i Comuni terranno conto ai fini dell'approvazione del PATI in sede di Conferenza di Servizi.

4. SISTEMA AGROFORESTALE

[rif: tav. 3, 5; Norme titolo III]

Aree Rurali

Il PTCP recepisce la suddivisione del territorio rurale effettuata dal PTRC distinguendo le seguenti quattro categorie di aree agricole:

- a. Aree di agricoltura periurbana;
- b. Aree agropolitane;
- c. Aree ad elevata utilizzazione agricola;
- d. Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa;

Il territorio del PATI è interessato dalle classificazioni "Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa" e "aree ad elevata utilizzazione agricola".

Si rinvia alle considerazioni contenute al capitolo "aspetti agro-ambientali" del presente parere.

Zone agricole di particolare pregio

Il PTCP segnala la presenza all'interno del territorio comunale di prati stabili.

All'art. 41 le norme del PATI prevedono che "Il PI, per le zone agricole di particolare pregio, ai sensi delle direttive dell'art. 55 del PTCP, individua i sistemi di prati stabili e specifica, ai

fini della loro tutela, adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi e all'avanzamento delle aree boscate".

5. PREVENZIONE INQUINAMENTO

[rif: Norme titolo IV]

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche, cui il PI dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PATI.

Direttive per le aree di ricarica della falda

Relativamente alle aree di ricarica della falda, ai sensi dell'art. 29 delle Norme del PTCP, *Tali zone dovranno essere cartografate a livello comunale, nell'ambito degli studi geologici ed idrogeologici di settore o di altri strumenti necessari per la redazione del PAT/PATI.*

In tali aree, ai sensi dello stesso art. 29 del PTCP, *dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi; è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti inerti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010. Queste aree non sono compatibili con la concessione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010. Deve essere evitata la localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi degli artt. 6 e/o 8 DLGS 334/99 e s.m.i.) per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. I Comuni possono prevedere ulteriori norme di tutela.*

Gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza. I sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente.

La trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.

Il PATI ha provveduto alla perimetrazione dell'area di ricarica della falda, richiamando le direttive del PTCP all'art. 24 delle NTA.

Si dà atto che la perimetrazione effettuata dai comuni integra le informazioni presenti nel quadro conoscitivo del PTCP con quelle derivanti dallo studio effettuato dagli uffici provinciali, trasmesso ai comuni con nota prot. n. 84192 del 21/11/2013.

Geotermia

Visto l'art. 29.5 delle Norme del PTCP relativamente agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, si richiama il "regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

6. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

[rif: tav. 2; Norme titolo V]

È presente nel territorio comunale di Valdagno un'azienda che rientra nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 smi.

La disciplina è definita all'art. 25 delle Nt e il tematismo riportato nella tav. 1.

7. VINCOLI

(rif: tav. 1; Norme titolo VI)

I vincoli riportati nella tav. 1 del PTCP risultano dettagliati nella tav. 1 del PATI. Sono riportati inoltre ulteriori elementi generatori di vincolo - fasce di rispetto (viabilità, elettrodotti, cimiteri...).

Si dà atto che in merito a quanto riportato in tav. 1, le NTA del PATI adottato, all'art. 5 specificano che *"La mancata o inesatta indicazione di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge, non esime dalla rigorosa applicazione sugli stessi della disciplina di cui ai successivi articoli. Analogamente, ambiti o immobili erroneamente inseriti in regime di vincolo, qualora con apposita ricognizione e relazione motivata ne sia rilevata l'errata inclusione, non sono soggetti all'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché desunti dal quadro conoscitivo di enti sovraordinati. I Comuni procederanno alla comunicazione di tali discrasie agli Enti sovraordinati al fine dell'aggiornamento dei relativi strumenti"*.

In merito alla individuazione dei vincoli da parte dei Comuni si richiama quanto contenuto nelle Norme del PTCP (art. 34):

a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.

b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.

Si prende atto che in tav. 1 sono state riportate le fasce di rispetto cimiteriale come da PRG vigente. Il PI provvederà alla effettiva definizione della fascia di cui all'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

Si ricorda in ogni caso che l'edificabilità nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale è disciplinata dall'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

Si richiama la nota prot. 56939 del 06/08/2013 con cui la Provincia ha trasmesso il parere legale relativo alle fasce di rispetto cimiteriali, e si evidenzia che il vincolo della zona di rispetto cimiteriale non è un vincolo che deriva dal PAT/PRG ma opera ope legis, e prevale sulle indicazioni dello strumento urbanistico, ove difformi.

La sua eventuale indicazione grafica negli strumenti urbanistici non ha carattere costitutivo ma semplicemente ricognitivo, sicché la sua mancata indicazione nel PATI non comporta l'inesistenza del vincolo bensì che la sua estensione sia esattamente quella dei 200m dalla mura di cinta cimiteriale, così come stabilito dall'art 338 RD 1265/34.

Ad ogni buon conto, considerato che la mura di cinta cimiteriale cui si riferisce la norma è quella esistente nel 2002, si demanda al PI di procedere alla sua ricognizione grafica con scala di maggior dettaglio.

Si dà atto che in tav. 1 il PATI riporta il tematismo "agrocenturiato romano" derivante dal PTCP (rif. tav. 5, art. 41 Norme), prevedendo apposita disciplina all'art. 7 delle NTA.

Rete Natura 2000

Il Comune di Schio è interessato dal sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti vicentine.

I Comuni hanno proposto ha elaborato la "Valutazione di Incidenza Ambientale" ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006.

Ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009 la Commissione regionale VAS si esprime anche sulla VINCA, pertanto si demanda al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.

Piani d'Area

I Comuni di Schio e Valdagno non sono interessati da Piani di Area.

8. RISORSE NATURALI

[rif: tav. 3; Norme titolo VII]

Ambiti naturalistici di livello regionale (rif: art. 19 PTRC; TAV. 1.2 PTCP)

Ampia parte del territorio dei Comuni di Schio e Valdagno è interessata da Ambiti naturalistici di livello regionale di cui al PTRC 1991, ai sensi del quale (art. 19) "*Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico*".

Il comune di Schio è interessato inoltre da un "Ambito per l'istituzione di Parchi" di cui al PTRC 1992 richiamato dalla tav. 1 del PTCP.

Entrambi i tematismi trovano riscontro nella tav. 1 del PATI, con riferimento normativo all'art. 9 delle NTA.

Risorgive

Il PTCP non segnala la presenza di risorgive nel territorio dei Comuni di Schio e Valdagno.

9. CORRIDOI ECOLOGICI

[rif: tav. 3; Norme titolo VIII]

Rete ecologica provinciale:

Elementi della rete ecologica provinciale individuati nel territorio comunale:

- Area nucleo - nodo della Rete, in corrispondenza del SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti vicentine
- buffer zone
- stepping stone
- corridoi ecologici principali
- corridoi ecologici regionali di cui al PTRC adottato.

Si dà atto che il PATI costruisce la rete ecologica locale sulla base della rete provinciale, avvalendosi della possibilità di rivederne il disegno relativamente al corridoio ecologico a confine tra i due comuni, ai sensi dell'art. 36 delle Norme del PTCP.

Rilevata la discontinuità grafica di rappresentazione a confine tra i due comuni del PATI, si rinvia alle considerazioni contenute nell'istruttoria relativa agli aspetti agronomici.

10. BENI CULTURALI

[rif: tav. 1, 5; Norme titolo IX]

Centri Storici

Estratto dall'art. 12 delle NTA del PATI:

1. *Il PATI ha individuato come centri storici gli agglomerati insediativi che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree che sono ad esso funzionalmente collegate.*

2. *L'individuazione tiene conto:*

- delle direttive espresse dal PTRC;
 - delle indicazioni del PTCP, che cataloga i centri storici come "di notevole importanza", "di grande interesse", "di medio interesse";
 - delle scelte progettuali già operate con i PRG approvati nel rispetto della pianificazione di livello superiore, le quali si fondavano sulle indicazioni dell'Atlante dei centri storici regionali di cui alla LR 80/80;
 - della necessità di tutelare il sistema del patrimonio industriale storico dell'Altovicentino, edifici ed infrastrutture pertinenti, per quanto attiene al territorio dei due Comuni.
3. Il PATI, a seguito di propria ricognizione, riconferma i centri storici dei PRG vigenti, che risultano così classificati e perimetrati nelle Carte 1 e 2:
- centri storici maggiori;
 - centri storici minori;
 - centri storici legati al sistema del patrimonio industriale (archeologia industriale città sociale, quartiere operaio, complessi residenziali, complessi ex produttivi, ...).
4. Alcuni dei centri storici individuati dall'Atlante regionale e dal PTCP sono piccoli insediamenti di antica origine, indicati come contrade e nuclei rurali nei PRG vigenti e che, per la loro specificità, sono come tali confermati e denominati centri rurali storici. Il PATI stabilisce il riconoscimento, per ognuno di essi, del nucleo storico da tutelare e valorizzare con le stesse cautele previste per i centri storici e con le precisazioni di cui al successivo art. 30. Nella Carta 2 sono riportati anche altri centri rurali storici, derivanti dall'individuazione del PRG e/o frutto della ricognizione del PATI, ai quali si applica analoga metodologia di intervento relativamente alla valorizzazione del nucleo storico.

In merito alla rappresentazione dei Centri Storici nelle tavole del PATI, con nota del dirigente del Settore Urbanistica della Provincia n. 22007 del 25/03/2014 è stato richiesto ai Comuni di attenersi a quanto contenuto nell'atto di indirizzo LR 11/2004 art. 50, 1° comma, lettera a) - sezione seconda. **Si chiede al proposito ai Comuni di dare riscontro in merito all'avvenuto adeguamento.**

Ville Venete di Interesse provinciale

Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45	<u>Schio:</u> - Villa Zocca, De Pretto - Villa Boschetti - Villa Capra - Villa Folco, Papesso - Villa Rossi - Villa Pizzolato-Pancera, Marzotto Spa, Pirelli spa <u>Valdagno:</u> - Villa Cengia, Gajanigo, Bevilacqua, Barbieri - Villa Valle, Orsini, Marzotto
Ville Venete di particolare interesse provinciale (allegato A), artt. 45, 46	<u>Schio:</u> - VI 505 Villa Dal Ferro, Canneti, Barettoni a Giavenale di Schio - parte del contesto figurativo di villa Thiene, Leder ubicata nella confinante località Garziere di Santorso <u>Valdagno:</u> /
Ville del Palladio (allegato B), artt. 45, 46, 47	/

Il Territorio del PATI è interessato da due contesti figurativi di Ville di particolare interesse provinciale ricadenti nel territorio del Comune di Schio:

- il contesto figurativo relativo alla scamozziana Villa Dal Ferro, Barettoni in frazione Giavenale;
- parte del contesto figurativo di villa Thiene, Leder ubicata nella confinante località Garziere di Santorso.

Le altre ville di interesse provinciale sono le seguenti:

in Comune di Schio

- Villa Boschetti
- Villa Capra
- Villa Folco, Papesso
- Villa Rossi
- Villa Zocche, De Pretto
- Villa Pizzolato-Pancierera, Marzotto, Pirelli

in Comune di Valdagno

- Villa Bevilacqua, Cengia, Gaianigo, Barbieri
- Villa Valle, Orsini, Marzotto

Il PATI recepisce la perimetrazione dei contesti figurativi delle ville venete di particolare interesse provinciale, individuandoli quali *Invarianti di natura storico-monumentale*, e non vi introduce nuove previsioni di espansioni insediative.

All'interno del contesto figurativo di villa Thiene, Leder, ai confini con il territorio di Santorso, il PATI riporta due indicazioni di urbanizzazione programmata "P - Produttive" relative a previsioni di espansione del vigente PRG.

All'art. 46 il PTCP stabilisce che aree di nuova edificazione diverse dalla edificabilità in zona agricola all'interno dei contesti figurativi, *potranno essere attuate solo ove già previste dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti prima della data di adozione del PTCP*.

Lo stesso art. 46 stabilisce che *in ogni caso gli interventi di nuova edificazione dovranno essere riconsiderati* e in particolare - per quanto di interesse nel caso specifico - per le destinazioni non residenziali *dovrà essere previsto lo studio di soluzioni planivolumetriche orientate alla riduzione dell'impatto visivo degli edifici, anche con accorgimenti progettuali relativi ad una congrua ubicazione dei manufatti e all'utilizzo di opere di mitigazione o schermatura*.

In virtù dell'art. 33 delle NTA del PATI, che specifica che il PI potrà *riequilibrare le densità edilizie, modificare i parametri edificatori, rivedere perimetri, indici, volumi, indicazioni progettuali e obiettivi pubblici* e dell'art. 14 che, richiamando le direttive dell'art. 46 del PTCP, stabilisce che il PI garantisce *la corretta integrazione degli interventi edilizi, individuando modalità operative che potranno essere puntualmente disciplinate anche tramite specifica schedatura*, si ritiene la disciplina definita dal PATI compatibile con il PTCP.

In generale, la disciplina dei contesti figurativi del PATI, concordata tra gli uffici comunali e provinciali prima dell'adozione del piano, definisce un quadro sostanzialmente coerente con gli obiettivi di tutela del PTCP.

Per le ville di interesse provinciale, si dà atto che il PATI non prevede l'individuazione di contesti figurativi, in quanto inserite prevalentemente in contesti urbani.

Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza

Ambiti di Paesaggio PTRC	11 – Piccole Dolomiti 14 - Prealpi Vicentine 23 - Alta Pianura Vicentina
--------------------------	--

In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, i comuni ricadono negli ambiti di Paesaggio n. 11 – Piccole Dolomiti, 14 - Prealpi Vicentine, 23 - Alta Pianura Vicentina.

L'allegato D alle Norme del PTCP, Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza, sulla base degli ambiti paesaggistici dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.

Per tali ambiti valgono gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell'allegato D.

Si richiama la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013, con riferimento nello specifico al "Documento per la pianificazione paesaggistica", che risulta implementato rispetto all'adozione del 2009.

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di Valdagno:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	- <i>Ex Filanda Via Cesare Battisti</i> - <i>Case operaie stab. Marzotto ss. 246</i> - <i>Stabilimento Marzotto via Largo Margherita</i>
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	- <i>Frequentazione antropica dalla fine del neolitico agli inizi dell'età del bronzo in località Rive di Novale.</i>
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	/
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	<i>Museo Civico "D.Dal Lago" – museo naturalistico</i>
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	<i>Stazione di Valdagno</i>

Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	38, <i>Ex Casa del Fascio, 1930-</i> 39, <i>Villa Serena e il Parco</i> 40, <i>Casa Verde</i> 41, <i>Casa di campagna con osservatorio, 1964-1965, S. Ortolani</i> 42, <i>Poggio Miravalle, 1920-1925, F. Bonfanti</i> 43, <i>Lanifi cio Marzotto, 1926-1927, F. Bonfanti</i> 44, <i>Villaggio Marzotto, 1927, F. Bonfanti</i> 45, <i>Sistema: Industrie</i> 45.01, <i>Lanifi cio Marzotto, 1929-1930</i> 46, <i>Villa padronale per Gaetano Marzotto, 1938, F. Bonfanti</i> 47, <i>Sistema: Città Sociale</i> 47.01, <i>Quartiere "Alla Favorita", 1929-1935, F. Bonfanti</i> 47.02, <i>Ingressi alla Villa "Alla Favorita", 1930-1935, F. Bonfanti</i> 47.03, <i>Gruppo di Ville per dirigenti Marzotto, G. Valconi</i> 47.04, <i>Cinema Teatro "Impero" ora "Rivoli, 1934-1936, F. Bonfanti</i> 47.05, <i>Ex Circolo Impiegati, 1936, F. Bonfanti</i> 47.06, <i>Casa del Dopolavoro, 1932-1935, F. Bonfanti</i> 47.07, <i>Piscina Coperta, 1932-1935, F. Bonfanti</i> 47.08, <i>Scuola Musica, 1932, F. Bonfanti</i> 47.09, <i>Chiesa di San Gaetano, 1932, F. Bonfanti</i> 47.10, <i>Scuola Materna, 1935, F. Bonfanti</i> 47.11, <i>Casa di Riposo, 1933, F. Bonfanti</i> 47.12, <i>Scuola Elementare "A. Manzoni", 1935, F. Bonfanti, G. Zardini</i> 47.13, <i>Ex Casa del Balilla ora Liceo Classico "G.G. Trissino", 1937, F. Bonfanti</i> 47.14, <i>Quartiere operaio, 1938, F. Bonfanti</i> 47.15, <i>Ospedale San Lorenzo, 1927, F. Bonfanti</i> 47.16, <i>Casa della Giovane Italia ora Scuola Media "G.B. Garbin", 1937, F. Bonfanti</i> 47.17, <i>Istituto Tecnico Industriale "V.E. Marzotto", 1938, G. Valconi, Zaupa</i> 47.18, <i>Stadio Mussolini ora Stadio dei Fiori, 1930, F. Bonfanti, G. Zardini</i> 47.19, <i>Tennis Club ex Maneggio Coperto, 1935, F. Bonfanti</i> 47.20, <i>Ex Caserma dei Carabinieri "G. SoldÀ", 1936, G. Valconi</i>
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	Parco "La Favorita" Parco Villa Marzotto Parco Villa Serena Giardino Casa Carlotta Giardino Casa Gajanigo Parco Villa Valle Marzotto Chiesetta di S. Maria di Panisacco Contrada Miotti Contrada Cengiati di Novale Ponte napoleonico loc. Campotamaso

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di Schio:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Operaie Lanificio Cazzola</i> - <i>Centralina elettrica loc. Poleo</i> - <i>Complesso Lanificio Cazzola Via Paolo Lioj</i> - <i>Fabbrica Suppi loc. Poleo</i> - <i>Falegnameria ditta Facci loc. Poleo</i> - <i>Falegnameria Dalla Vecchia (pontecanale) via Ponte Canale</i> - <i>Fabbrica Pinze Bonati ex le Fabrichete loc. Contrà Bonati</i> - <i>Falegnameria loc. Contrada Molin</i> - <i>Mulino denominato Mulin de Bogoto loc. Contrà Bagotti</i> - <i>Opifici denominati Cason loc. Contrà Pinzele</i> - <i>Opificio denominato Cason fra Contrà Pinzele e Saccardi</i> - <i>Opificio denominato Cason loc. Contrà Magliaretto</i> - <i>Opificio denominato Cason loc. Contrà Rotolon</i> - <i>Opificio denominato Cason loc. Contrà Saccardi</i> - <i>Opificio denominato le Fabriche loc. Masena</i> - <i>Segheria Munaretti loc. Munaretti</i> - <i>Mulino Ongato loc. Magrè</i>
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	<i>Resti di insediamento abitativo, produttivo e culturale dell'età del ferro con tracce di frequentazione romana il località Magrè e al Cimitero nuovo.</i>
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	<i>Parte a sud del territorio comunale</i>
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	<i>2 ambiti di intervento del progetto "Grande Guerra"</i>
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	<i>Ecomuseo dell'archeologia industriale - museo storico</i>
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	/
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>34, Ex Cassa rurale ed artigiana Monte Magrè, 1982-1987, G. Valle, Studio Valle Associati</i> - <i>35, Istituti IPSIA "G.B. Garbin"</i> - <i>36, Banca Unicredit</i> - <i>37, Hotel Nuovo Miramonti</i>
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Parco Villa Conte Bettello</i> - <i>Giardino Jacquard</i> - <i>Parco Comunale Della Valletta</i> - <i>Forte Enna</i>

Le Norme del PTCP (art. 43) stabiliscono che *i Comuni, in sede di pianificazione, adottano misure volte alla conservazione e valorizzazione, al recupero e all'eventuale riuso, purché compatibile, degli immobili appartenenti a tale categoria.*

Si dà atto che le NTA del PATI, in particolare all'art. 10, richiamano le tutele dei piani sovraordinati (PTCP e PTRC) relativamente ai beni sopra elencati, indicati quali invariati nella tav. 2 del PATI.

Il PI dovrà dare attuazione alle direttive di cui al titolo IX delle Norme del PTCP, per quanto di sua competenza, per quanto non già disciplinato dal PATI.

Sistema dei grandi alberi

L'allegato C alle Norme del PTCP "Sistema dei Grandi Alberi" segnala la presenza Comune di Valdagno:

- 92 FAGGIO località CROCE DI POPI
- 101 CASTAGNO località BARCHETTO
- 103 CASTAGNO località GIANI
- 175 PLATANO IBRIDO località VILLA VALLE - C.SO ITALIA

Comune di Schio:

36 TASSODIO località PONTE DELLA GOGNA
98 FAGGIO ROSSO località TOMBON - SAN MARTINO
191 SOFORA località VIALE TRENTO E TRIESTE, ANG. VIA CIMATORI
198 IPOCASTANO località VIALE PETITTI DI RORETO
218 FRASSINO MAGGIORE località CERBARO

Il PATI definisce specifiche direttive di tutela (art. 18 NTA) indicando i grandi alberi quali invariante di natura paesaggistica (tav. 2).

Si dà atto che successivamente all'adozione del PATI, a seguito di approfondimenti (si veda nota prot. n. 3812 del 06/02/2015, acquisita al protocollo provinciale al n. 8760 del 09/02/2015), i Comuni hanno rilevato la non sussistenza degli esemplari arborei nn. 36 e 98 in Comune di Schio, e pertanto provvederanno all'aggiornamento della tabella contenuta all'art. 18 delle NTA.

11. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE

[rif: tav. 4; Norme titolo X]

Il PTCP stabilisce all'art. 61 delle Norme che al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e mantenere l'identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, presenti nel territorio e meritevoli di salvaguardia, i Comuni devono prevedere in sede di PAT/PATI:

- a. *la densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati;*
- b. *il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi;*
- c. *la definizione qualitativa degli spazi pubblici;*
- d. *la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.*

Inoltre, ai sensi dell'art. 61 delle Norme del PTCP, nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

- a. *individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;*
- b. *nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;*
- c. *attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;*
- d. *localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;*
- e. *previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;*
- f. *il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e*

valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.

- g. *previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.*

Al proposito si chiede di inserire un riferimento alle direttive di cui all'art. 61 del PTCP all'art. 34 delle NTA del PATI (Si veda il capitolo "Ulteriori considerazioni e valutazioni - Norme Tecniche" del presente parere).

Il sistema della mobilità

Relativamente alle previsioni infrastrutturali che interessano la viabilità provinciale, si specifica che le fasi attuative della progettazione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Provinciale.

Rilavato che il PATI non riporta alcuni assi ciclabili di progetto strategici individuati dal PTCP vigente, si chiede di integrare gli elaborati grafici (tav. 4) inserendo i tracciati al fine di garantire la compatibilità con il piano provinciale.

Si richiama la Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n. 1 del 08/01/2013 con la quale è stato approvato il piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili, dando atto che all'art. 45 delle NTA il PATI stabilisce che *Il PI recepisce i tracciati previsti nei piani specifici (PTCP, Piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili, IPA, ...), mettendoli reciprocamente a sistema in modo da individuare i percorsi in funzione delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi di carattere generale contenuti nei piani stessi.*

Sentito il Settore LLPP della Provincia, si chiede di evidenziare nella tav. 4 con apposita grafia anche il tracciato in sotterraneo della SP 143 Tunnel Schio/Valdagno in comune di Schio.

Si vedano le integrazioni normative proposte per gli artt. 44 e 45 delle NTA al capitolo "Ulteriori considerazioni e valutazioni - Norme Tecniche" del presente parere.

12. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO

[rif: tav. 4; Norme titolo XI]

Insedimenti produttivi

Si evidenzia che le aree produttive ampliabili sovracomunali che si sviluppano tra i territori di Cornedo Vicentino e Valdagno e tra Schio e Santorso sono individuate dal PTCP quali piattaforme produttive di rango regionale, in coerenza con il PTRC adottato. Per tali ambiti valgono le direttive di cui all'art. 73 delle Norme del PTCP, che definiscono i sistemi produttivi di rango regionale quali ambiti caratterizzati da un'elevata complessità e specializzazione, che rivestono un ruolo strategico per l'economia del Veneto e si pongono, nel quadro complessivo di una elevata sostenibilità ambientale, come risorsa per il futuro da utilizzare per dare competitività all'intero sistema.

Per tali sistemi produttivi le finalità sono la valorizzazione e l'accrescimento delle potenzialità economiche degli stessi, anche attraverso la razionalizzazione dei processi produttivi, l'integrazione funzionale delle attività e la riqualificazione ambientale.

Si segnalano in particolare le seguenti direttive del piano provinciale (art. 73):

Nei territori sopraindicati i Comuni promuovono azioni volte:

- a. *a migliorare la dotazione di servizi e reti tecnologiche, in particolare favorendo la diffusione di reti informatiche ad alta velocità, utilizzando sinergicamente tecnologie wireless e reti a banda larga;*

- b. a promuovere la costituzione di centri specifici di formazione a sostegno di alcune specializzazioni locali;*
 - c. alla riorganizzazione del sistema infrastrutturale per la valorizzazione delle eccellenze produttive;*
- (...)

I Comuni individuano azioni finalizzate ad uno sviluppo coordinato della pianificazione e programmazione territoriale a livello intercomunale in cui coinvolgere oltre ai maggiori poli, anche i comuni contermini con i seguenti obiettivi:

- a. valorizzare l'identità industriale dell'ambito per diffondere i processi di sviluppo e le loro proiezioni nel contesto globale, ad esempio individuando la Fabbrica Alta di Schio e le Fabbriche Marzotto a Valdagno, come "contenitori" per promuovere e diffondere la cultura produttiva contemporanea;*
 - b. la localizzazione di servizi al sistema produttivo di rango sovralocale caratterizzante la PoliCittà dell'Alto Vicentino dovrà essere oggetto di una pianificazione intercomunale;*
 - c. il tema della mobilità dovrà essere oggetto di una pianificazione intercomunale, con la finalità specifica del potenziamento del trasporto pubblico;*
 - d. migliorare la dotazione di servizi e reti tecnologiche, in particolare favorendo la diffusione di reti informatiche ad alta velocità, utilizzando sinergicamente tecnologie wireless e reti a banda larga;*
- potenziare tutti i servizi telematici per l'industria, l'artigianato ed il sistema produttivo in genere.*

Tra le "Strategie e obiettivi dell'Altovicentino come unico sistema territoriale" contenute nel PATI (cap. 4 della relazione di progetto,) si rileva il seguente:

Puntare su un'economia di conoscenza

La presenza della cultura industriale diffusa del settore manifatturiero dell'Altovicentino si esprime attraverso molteplici testimonianze della protoindustria, del patrimonio architettonico e di archeologia industriale; in particolare le eccellenze produttive, del sistema tessile e della moda, costituiscono riferimento per lo specifico know-how produttivo, oltre che per i processi e le competenze innovative in atto.

Una considerevole parte delle attività sviluppatasi nel nostro territorio, lungo l'arco di molti decenni, viene oggi annoverata nei cosiddetti settori maturi, che non si limitano al settore tessile e che hanno raggiunto competenze di livello paradigmatico.

Non solo per i settori già radicati ma anche per quelli nuovi (il cui sviluppo va tenacemente perseguito, a partire dal tema energia e dal tema materiali), va posto l'obiettivo di farli rientrare in una economia basata sulla conoscenza, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro.

Sorge conseguentemente l'esigenza di una forte coniugazione - almeno a scala alto vicentina - tra le politiche rivolte alle aree industriali ed ai loro servizi di supporto e le politiche relative all'istruzione, alla ricerca, alla qualità urbana e del paesaggio. Un'efficace e duratura strategia di rilancio economico deve mettere a frutto le conoscenze di un territorio per raggiungere obiettivi di valore e sostenibilità tali da rendere il prodotto realmente competitivo favorendo al contempo una buona qualità della vita.

In merito alla citata esigenza di coniugazione tra le politiche rivolte alle aree industriali ed ai loro servizi di supporto e le politiche relative all'istruzione e alla ricerca, si dà atto che all'art. 32 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza, per l'ambito *Formazione e sistema scolastico*, il PATI stabilisce che *a partire dalle competenze del mondo produttivo locale e per rafforzare il legame esistente fra scuola e lavoro, il PI individua altresì adeguati spazi atti ad ospitare esperienze formative di livello universitario, promuovendo il territorio come contenitore di processi innovativi.*

Si dà atto inoltre che (Art. 51 - *Innovazione e sostenibilità delle attività produttive* - delle NT), compatibilmente con le direttive del piano provinciale (art. 73, comma 4), *il PATI riconosce nella costante innovazione delle attività (produttive, di commercializzazione, ricerca e terziario avanzato), la principale condizione di sostenibilità per lo sviluppo locale. L'adesione ai principi del Bilancio Ambientale Positivo e delle migliori tecnologie disponibili non comportanti costi eccessivi diviene, pertanto, requisito necessario per l'insediamento, l'ampliamento e/o trasferimento di attività produttive. Il PATI favorisce altresì il potenziamento e il nuovo insediamento di attività che producono e/o utilizzano energia derivata da fonti rinnovabili.*

Le Direttive per il PI definite dall'art. 51 al proposito stabiliscono che:

Al fine di favorire il rinnovamento del processo produttivo, il PI in applicazione dei principi di cui sopra, può disciplinare l'insediamento delle diverse tipologie produttive compatibili con le caratteristiche della zona e che dimostrano la sostenibilità della gestione di impresa dal punto di vista ambientale.

In particolare favorisce:

- *il potenziamento e il consolidamento del sistema produttivo locale con particolare attenzione ai settori di eccellenza;*
- *la riduzione delle interferenze con il sistema residenziale promuovendo l'applicazione di misure compensative e di mitigazione ambientale e paesaggistica, nonché l'innovazione tecnologica dei processi produttivi; utilizzando anche monitoraggi che misurano gli effetti delle azioni per ridurre l'inquinamento prodotto da rumori, polveri, ecc.;*
- *una migliore qualità architettonica ed una maggiore efficienza energetica anche con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi e ricorso a fonti energetiche rinnovabili;*
- *il risanamento delle aree produttive mediante l'adeguamento delle reti tecnologiche, l'integrazione della dotazione dei servizi, la riqualificazione sistematica degli spazi pubblici;*
- *investimenti privati finalizzati ad aumentare la quantità di energia derivante da fonti rinnovabili da destinare al settore produttivo, anche con il riconoscimento di crediti edilizi per chi mette a disposizione immobili utili alla collocazione degli impianti.*

Di seguito si riportano le superfici dei PRG vigenti non attuate e confermate dal PATI:

Schio:	TOTALE mq per il PATI	132.524
Valdagno:	TOTALE mq per il PATI	25.000

Si dà atto che entrambi i Comuni hanno scelto di non incrementare con il PATI la superficie produttiva rispetto al residuo di PRG.

Come specificato nella Relazione di Progetto e sintetica del PATI, è previsto un incremento produttivo di 5000 mq in comune di Valdagno che riguarda la destinazione commerciale di alcune aree che rientrano fra i Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale collocate fuori dal consolidato produttivo.

Si dà altresì atto che il PATI (rif. Art. 37 - Aree di riqualificazione e riconversione industriale/artigianale) individua le aree di riqualificazione e riconversione, che *comprendono porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per i quali, a causa della loro collocazione in prossimità di zone prevalentemente residenziali, o per le caratteristiche proprie del complesso produttivo, è da favorirsi la riqualificazione e/o il trasferimento nel rispetto delle direttive di cui all'art. 71 del PTCP. Il PATI individua la seguente area con tali caratteristiche.*

Valdagno: stabilimento ex Valdol, per la sola porzione ad Est del Torrente è possibile la riconversione dell'area in residenziale e/o in altre destinazioni ad essa compatibili, previo accordo ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004 con l'amministrazione comunale.

Commercio

In conformità al disposto della LR 50/2012 e smi i Comuni del PATI, con proprio atto amministrativo, hanno approvato uno specifico Atto di Indirizzo, che riporta il perimetro del Centro Urbano, e detta i criteri finalizzati alla localizzazione delle strutture di vendita medio grandi (1.500 - 2.500 mq) e grandi (oltre 2.500). Tali Atti di Indirizzo sono recepiti dal PATI, in esecuzione dell'art. 4 comma 3, della LR 50/2012, come modificata dalla LR 32/2013 ed in conformità alla LR 11/2004, art 13 comma 1 lettera j, che stabilisce che il PATI "detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate". Gli Atti di Indirizzo sono riportati in allegato alla Relazione Progettuale e Sintetica.

Turismo

Le strategie definite dal PATI per il sistema del turismo riguardano principalmente azioni connesse alla valorizzazione paesaggistica, ambientale e produttiva del territorio agricolo. All'Art. 41 - *Aree agricole* delle NTA il PATI definisce le seguenti direttive generali per il PI: *programmare le attività connesse all'agricoltura in funzione anche dello sviluppo turistico leggero del territorio:*

- *attività agrituristiche e didattico-ricreative (fattorie didattiche, anche in rapporto con il mondo della scuola);*
- *vendita diretta dei prodotti in azienda;*
- *incentivazione delle attività sportive adatte al territorio collinare e a quello di pianura e compatibili con l'uso agricolo del suolo;*
- *individuazione di itinerari naturalistici attrezzati;*

Ancora, all'art. 18 *Invarianti di natura paesaggistica*, il PATI riconosce alla campagna fluviale un ruolo di connessione, da valorizzare utilizzandone le potenzialità turistico-ricettive, nel rispetto del paesaggio di pianura e delle valenze naturalistiche della stessa, pertanto il PI:

- *favorisce le attività didattico-ricreative attinenti in particolare al sistema naturalistico e alle risorse del patrimonio industriale;*
- *ricomprende la campagna fluviale nel sistema delle aree verdi connesse all'asta dell'Agno, con il fine di valorizzarne l'immagine e la fruizione;*
- *ne migliora il sistema di relazioni con il contesto, ad esempio inserendo adeguatamente la pista ciclabile intercomunale Chiampo-Arzigano-Recoaro in funzione di uno sviluppo turistico leggero, anche consentendo l'organizzazione di aree di sosta attrezzate.*

13. PIANIFICAZIONE COORDINATA

[rif: tav. 4; Norme titolo XIII]

I comuni di Schio e Valdagno ricadono nell'ambito complesso per la formazione di PATI tematici di cui all'art. 88 delle Norme del PTCP denominato "La policittà dell'alto vicentino con le centralità di Valdagno, Schio, Thiene" e disciplinato dall'art. 92.

14. PAT SEMPLIFICATI

[rif: tav. 4; Norme titolo XIV]

I comuni di Schio e Valdagno non rientrano nell'elenco di comuni che possono redigere il PAT in forma semplificata ai sensi dell'art. 95 delle Norme del PTCP.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

DIMENSIONAMENTO

I Comuni di Schio e Valdagno, entrambi superiori a 25.000 abitanti, sono tenuti all'adempimento di quanto previsto dall'art. 39 della LR 11/2004 in merito alla previsione di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 29 delle NTA del PATI stabilisce che *È demandata al PI l'individuazione della quota da riservare per edilizia residenziale pubblica nel rispetto delle quantità stabilite dall'art. 39 della LR 11/2004. (...) Il PATI, ai sensi dell'art. 39 della LR 11/2004, riserva il 20% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa ad interventi di edilizia residenziale pubblica, che il PI assegna all'interno delle zone residenziali di espansione.*

Si dà atto altresì che l'art. 46 - Applicazione della perequazione urbanistica - delle NTA del PATI prevede che *La perequazione, in aggiunta al 50% del vantaggio economico di cui sopra, può prevedere la realizzazione, da parte del privato, di una quota di edilizia residenziale pubblica non superiore al 20% del volume attribuito, da assegnare agli aventi diritto individuati secondo criteri stabiliti dall'amministrazione comunale.*

INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004 e all'art. 61 delle Norme del PTCP, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale si ritiene necessario ribadire che le indicazioni contenute nella Tavola n. 4 del PATI non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che sono demandate al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.

Si dà atto che correttamente l'art. 34 delle NT del PAT stabilisce che:

2. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli (la cui definizione è demandata al PI) e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

Ai sensi degli atti di indirizzo, art. 50, 1° comma, lett. a) - sezione seconda, le aree di urbanizzazione consolidata sono *"Aree caratterizzate da insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione in cui sono ancora possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili con la diretta applicazione delle Norme di attuazione e del Regolamento Edilizio. (...) Note: si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata."*

I Comuni sono chiamati a verificare la rispondenza della rappresentazione dell'urbanizzazione consolidata in tav. 4 a quanto definito dagli atti di indirizzo regionali.

In ogni caso, si fa presente che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI e in tal senso non può costituire o comportare in alcun modo il conseguimento di diritti edificatori.

EDIFICAZIONE DIFFUSA

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PATI, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Norme di flessibilità

L'Art. 3 - Livelli di pianificazione - della LR 11/04, al comma 3 stabilisce che "Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso".

Al proposito si riportano le seguenti considerazioni.

DISCIPLINA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vanno riportate in cartografia (TAV. 4) con apposito simbolo le eventuali attività che siano già state assoggettate a procedura di SUAP.

ASPETTI AGROAMBIENTALI

Ai fini dell'istruttoria del PATI in oggetto, per quanto attiene alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale e forestale, si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici dei territori dei Comuni di Schio e Valdagno, nella Relazione sul Settore Rurale ed Ambientale redatta dal Professionista incaricato sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.

Tali analisi sono in relazione con i seguenti elaborati cartografici:

- Carta dell'uso del suolo;
- Carta della classificazione agronomica dei suoli;

- Carta della Superficie Agricola Utilizzata;
- Carta delle unità di paesaggio;
- Carta della qualità ecosistemica;
- Carta del sistema degli elementi ambientali;
- Carta della localizzazione delle principali aziende agricole ed allevamenti;
- Carta delle colture di pregio e delle aree boscate;
- Carta dell'integrità agricolo-produttiva;
- Carta delle indicazioni progettuali: vincoli, fragilità ed invariati;
- Carta delle indicazioni progettuali: trasformabilità e rete ecologica;

Si illustrano di seguito alcune considerazioni in merito al PATI in oggetto.

SUOLO-SOTTOSUOLO

Copertura suolo agricolo

SCHIO: il territorio comprende ambiti di pianura, bassa ed alta collina, montagna. Numerosi sono i corsi d'acqua. Le colture prevalenti in pianura sono quelle a mais e prato stabile. Complessivamente, dopo i prati, la coltura agraria più presente è il vigneto seguito dalle colture floro-vivaistiche. Il bosco occupa quasi il 45% dell'intera superficie comunale.

VALDAGNO: il territorio è tipicamente collinare. Numerosi sono i corsi d'acqua permanenti. Le colture prevalenti sono il prato stabile ed il prato-pascolo. Spesso presente l'orto attorno alle abitazioni, viti e seminativi limitati. Le aree boscate occupano più della metà del territorio extra urbano (con boschi cedui e fustaie).

In ambedue i comuni ci sono territori gravati da uso civico.

Numerosi sono gli episodi di incendio, i più recenti possono comportare situazioni di vincolo, di seguito si elencano:

SCHIO

ANNO	LOCALITÀ	SUPERFICIE interessata	VINCOLO
30/03/2012	Paladini Poleo		VD+VE+VRi+VPC
24/01/2012	Zaffonati		VD+VE+VRi+VPC
21/04/2011	Enna - Cason	Bosco	VD+VE+VRi+VPC
14/04/2009	Cerbaro - Santa Caterina	Altro	VD+VE+VRi+VPC
16/03/2009	Prà Minore - Summano	Pascolo	VD+VE+VPC
15/03/2009	Zaffonati - Contrà Zorzi	Bosco	VD+VE+VPC
16/02/2009	Cerbaro	Bosco + Altro	VD+VE+VPC
04/04/2008	Zaffonati	Bosco	VD+VE+VPC
31/01/2008	Zanei	Bosco + Altro	VD+VE+VPC
21/02/2007	Cerbaro	Bosco + Altro	VD+VE+VPC
22/02/2003	Cerbaro	Bosco + Altro	VD

VALDAGNO

ANNO	LOCALITÀ	SUPERFICIE interessata	VINCOLO
20/08/2012	Priara		VD+VE+VRi+VPC
30/03/2012	Crestani		VD+VE+VRi+VPC
22/03/2012	Pieri		VD+VE+VRi+VPC
09/03/2012	Campotomaso - Cimi		VD+VE+VRi+VPC
30/09/2011	Castiglieri - Sabbionare	Bosco	VD+VE+VRi+VPC

17/07/2008	Tra Contrà Boscati e Tovo	Altro	VD+VE+VPC
04/06/2005	Gaiarsa	Bosco	VD+VE+VPC

VD: le zone boscate ed i pascoli interessati dal fuoco non possono avere una destinazione diversa per almeno **15** anni.

VE: nei suoli di cui sopra, è vietata per **10** anni l'edificazione di insediamenti civili ed attività produttive.

VRi: nei suoli di cui sopra, è vietata per **5** anni l'attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche.

VPC: nelle zone boscate percorse dal fuoco sono vietati per **10** anni il pascolo e la caccia.

Gli episodi sono evidenziati in Tav. 1, nel ricordare l'aggiornamento di tale dato, sarebbe più opportuno rappresentare con un file univoco, nel QC, tutti gli episodi intercorsi e le relative informazioni di base. Per quanto riguarda la normativa si rimanda al capitolo relativo alle Norme Tecniche.

Classificazione agronomica dei suoli

SCHIO: nella fascia montana e subalpina i suoli, appartenenti alla classe V, sono calcarei, interessati da fenomeni carsici e prevalentemente coperti da boschi e prato-pascoli. Nella fascia collinare, i suoli sono calcarei con scheletro abbondante e buon drenaggio, appartengono alla classe III, coltivati a prato e pascolo o alla IV classe se prevalentemente boscati. La zona centrale, pianeggiante, è per la maggior parte urbanizzata, coltivata a prati, seminativi e vivai, generalmente di classe II. Nel territorio non sono presenti terreni di classe I.

VALDAGNO: alcune aree di fondovalle, con pendenze tra il 5 ed il 10% sono prevalentemente adibite a prati, prato-pascolo e piccoli seminativi (classe I e II). Le aree di III classe (pendenza tra il 15 ed il 30%) sono diffuse in tutto il territorio. I terreni con pendenza del 30-60% e >60% rientrano nelle classi IV e V in prevalenza nell'area nord-occidentale del comune. Esse costituiscono più di un terzo del territorio comunale e sono occupate da boschi.

Sistema idraulico minore ed irrigazione

Nei territori comunali sono presenti numerosi corsi d'acqua, anche sottoposti a vincolo paesaggistico.

In proposito, si rileva che avrebbe potuto completare la conoscenza sul tema la redazione di uno specifico elaborato grafico che individuasse la rete idraulica minore e quella irrigua, nonché i relativi manufatti.

BIODIVERSITÀ

Reti ecologiche

SCHIO: l'area nucleo è data dal SIC "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine", caratterizzata da creste, pareti rocciose, canaloni, pascoli rocciosi e faggete. Presenti foreste subalpine, piccola torbiera. L'area è un esteso complesso forestale intervallato da formazioni erbacee ed arbusteti d'alta quota. Le aree di connessione naturalistica sono a confine dell'area nucleo, comprendono sostanzialmente aree boscate e aree umide. I corridoi ecologici principali corrispondono ai corsi d'acqua maggiori mentre l'idrografia minore ai corridoi ecologici secondari.

VALDAGNO: i corridoi ecologici sono generalmente costituiti dai corsi d'acqua maggiori e minori.

La Relazione è carente per quanto riguarda la trattazione della biodiversità animale e vegetale riscontrabile nel territorio.

Si chiede di ricondurre la Tavola 4 di progetto a quanto rappresentato nelle tavole dello studio agronomico, come richiesto nel precedente parere ed al fine della coerenza del Quadro Conoscitivo.

Tale rappresentazione permetterà la continuità della rete ecologica tra i confini dei due comuni del Pati.

PAESAGGIO

Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo

SCHIO: gli elementi riscontrati che caratterizzano il territorio aperto riguardano gli elementi lineari vegetali (siepi, filari, etc.) e la viabilità minore (capezzagne, sentieri, etc.); il reticolo idrografico e manufatti; gli elementi detrattori (cave).

Il territorio comunale viene diviso in tre macro aree: area collinare di Monte Magrè, area di pianura di Ca' Trenta/Giavenale, area di montagna di Tretto e Monte Novegno.

Il territorio è stato suddiviso in 8 diverse unità di paesaggio:

1- Ambito di montagna del Novegno e di Monte Giove

2- Il Tretto ed il sistema delle contrade

3- Paesaggio periurbano

4- Ambito della città consolidata

5- Ambito boscato e naturale di Monte Magrè

6- Versante aperto di Monte Magrè

7- La campagna di Giavenale

8- Ambito della zona industriale.

VALDAGNO: il territorio viene suddiviso in tre macro aree – area boschiva a nord del territorio comunale; territorio aperto sinistra Agno; territorio aperto destra Agno.

Il territorio comprende diverse tipologie di siepi e filari, numerosi esemplari arborei e la viabilità minore (strade silvo-pastorali, sentieri e percorsi).

Il territorio è stato suddiviso in 5 diverse unità di paesaggio:

1- Ambito della Città residenziale ed industriale

2- Nucleo residenziale minore San Quirico

3- Versante orientale

4- Ambito dei grandi boschi

5- Versante occidentale

La carta delle unità di paesaggio riporta gli elementi detrattori, ambientali e paesaggistici.

Nel territorio comunale di Schio sono presenti n.5 grandi alberi mentre in quello di Valdagno n.4.

Si evidenzia che gli ambiti (di pregio ambientale e/o paesaggistico) individuati nelle tavole di progetto non sono chiaramente identificabili. Si chiede di precisare nelle tavole la numerazione/denominazione di tali ambiti.

ECONOMIA E SOCIETÀ – AGRICOLTURA

Superficie agricola utilizzata

La Tavola della Superficie Agricola Utilizzata rappresenta graficamente l'utilizzazione agricola del territorio. Di seguito si riassumono i calcoli per la determinazione del limite quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile:

SCHIO:

STC: 65.852.700 mq

SAU: 22.227.247,18 mq

Superficie boscata: 28.582.900 mq (collina)

SAU/STC: 33,75 coeff.: 0,65%

$22.227.247,18 + 9,5\% (28.582.900) = 24.942.622,7$ mq

$24.942.622,7 \times 0,65\% = 162.127,05$ mq (**16,21 Ha**) **Superficie Agricola Trasformabile**

$162.127,05$ mq (16,21 Ha) + 10%: $178.339,75$ mq (**17,83 Ha**) **Superficie Agricola Trasformabile**

VALDAGNO:

STC: 50.065.000 mq

SAU: 15.055.312,22 mq

Superficie boscata: 26.111.800 mq (montagna)

SAU/STC: 30% coeff.: 1,3%

$15.055.312,23 + 3,8\% (26.111.800) = 16.047.560,63$ mq

$16.047.560,63 \times 1,3\% = 208.618,3$ mq (**20,86 Ha**) **Superficie Agricola Trasformabile**

$208.618,3$ mq (20,86 Ha) + 10%: $229.480,10$ mq (**22,94 Ha**) **Superficie Agricola Trasformabile**

L'art. 28 delle NTA del PATI riporta le modalità di calcolo per l'ottenimento del limite quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile complessivo dell'aumento fino al 10%.

Elementi produttivi strutturali

SCHIO: Il territorio presenta una notevole realtà agricola con 227 aziende agricole di cui però sono un quinto di esse risulta vitale. L'orientamento produttivo è quello zootecnico (circa 39 aziende) seguito in misura minore da quello vivaistico, cerealicolo e frutticolo. Elemento caratterizzante è la presenza dell'orto familiare. La tavola 1 riporta i "potenziali" allevamenti zootecnici intensivi con le relative fasce di rispetto. Si chiede di prendere in considerazione anche gli allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini.

Nel territorio sono presenti aziende agrituristiche, aziende con vendita diretta, fattorie didattiche, aziende che si occupano di valorizzazione dei prodotti locali. Sono inoltre presenti n. 3 malghe di cui 1 privata e due pubbliche presso il Monte Novegno.

VALDAGNO: Il territorio presenta una realtà agricola di circa 150 aziende agricole che è fortemente frammentata e localizzata prevalentemente in alcune zone del territorio. L'orientamento produttivo è quello zootecnico (circa 19 aziende) seguito dal settore foraggero ed il frutticolo/vitivinicolo. Elemento caratterizzante è la presenza dell'orto familiare.

La tavola 1 riporta i "potenziali" allevamenti zootecnici intensivi con le relative fasce di rispetto. Si chiede di prendere in considerazione anche gli allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini.

Nel territorio sono presenti n. 2 aziende agrituristiche, n. 2 aziende con cantina che effettuano vendita diretta, n. 1 fattoria didattica ed una malga privata in loc. Monte Marana.

Una porzione del territorio (versante centro occidentale) ha ottenuto la denominazione De.Co. per la patata di Monte Faldo.

I territori sono vocati per le seguenti produzioni DOP: Soppressa; Provolone; Asiago; Grana Padano.

Si prende atto che non sono state individuate particolari forme di tutela nelle NTA.

I territori comunali del Pati non ricadono in area vulnerabile da inquinamento da nitrati di origine agricola.

Si chiede di prestare attenzione agli ambiti di edificazione diffusa che ricadono in prossimità degli allevamenti zootecnici. Si ricorda che all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, si chiede pertanto di verificare la presenza di centri aziendali all'interno di tali ambiti e delle fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi anche di comuni contermini.

I territori del Pati sono interessati dalle "aree di agricoltura mista a naturalità diffusa" e dalle "aree ad elevata utilizzazione agricola" come riportato nelle tavole del PTCP. Si riscontra, nello studio agronomico, la riduzione di tali aree rispetto a quelle rappresentate dal PTCP.

Non si comprende perché ridurre tali perimetri, anche in relazione all'effettivo uso del suolo, soprattutto in considerazione che nelle tavole progettuali tali aree non sono state nemmeno

classificate invariati di natura agricolo-produttivo. A tale riguardo si rimanda al capitolo relativo alle Norme Tecniche.

Si prende atto della scelta strategica in riferimento al "Parco agricolo" per il territorio di Schio e della "Campagna fluviale" per quello di Valdagno.

Si chiede di apportare le modifiche agli artt. 10, 11, 20, 43 delle Norme Tecniche riportate al capitolo "Ulteriori considerazioni e valutazioni - Norme Tecniche" del presente parere.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

AREE A STANDARD

La dotazione delle aree a servizi del PAT è definita dall'art. 37 della LR 11/2004. Nella tav. 4 vanno individuate le sole aree a servizi "F" già in proprietà o in uso dei Comuni. Eventuali previsioni di nuove aree o ampliamenti delle esistenti vanno individuate con puntuale simbologia secondo quanto prevedono gli atti di indirizzo regionali, DGR n. 3178/2004 e s.m.i., senza alcun perimetro, altrimenti la rappresentazione potrebbe rendere conformativa la previsione del PAT, identificando impropriamente delle aree da assoggettare a procedure espropriative.

PIANIFICAZIONE SUPERIORE

Per quanto concerne la compatibilità con il PTCP si demanda alle considerazioni sopra riportate.

In merito alla compatibilità con la pianificazione territoriale regionale si dà atto che il PATI richiama per i vari aspetti i contenuti del PTRC vigente nonché del nuovo PTRC (adozione DGR n. 427 in data 10.4.2013).

AREE A STANDARD

La dotazione delle aree a servizi del PATI è definita dall'art. 37 della LR 11/2004. Nella tav. 4 del PATI vanno individuate le sole aree a servizi "F" già in proprietà o in uso dei Comuni. Eventuali previsioni di nuove aree o ampliamenti delle esistenti, andranno individuate con puntuale simbologia secondo quanto prevedono gli atti di indirizzo regionali, DGR n. 3178/2004 e s.m.i., senza alcun perimetro, altrimenti la rappresentazione potrebbe rendere conformativa la previsione del PATI, identificando impropriamente delle aree da assoggettare a procedure espropriative.

NORME TECNICHE

Si rileva inoltre la necessità di introdurre alle Norme Tecniche del PATI le seguenti integrazioni/modifiche relative ad adeguamenti normativi per garantire il rispetto della legislazione vigente, a errori tecnici o a precisazioni migliorative della disciplina di piano, finalizzate principalmente a:

- coordinare i contenuti normativi interni allo strumento urbanistico;
- coordinare i contenuti normativi dello strumento urbanistico con la legislazione vigente e con la pianificazione di livello superiore;
- evidenziare il contenuto non conformativo del PATI, riconducendo le azioni e gli aspetti di tipo operativo al Piano degli Interventi.

(~~barrato~~ testo stralciato, **neretto** testo aggiunto)

Art. 8 - Vincolo idrogeologico e forestale

Aggiungere alle direttive il seguente comma:

"Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. In sede di formazione del PI dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso".

Aggiungere alle Prescrizioni il seguente comma:

"Il PI provvederà a verificare le zone di vincolo idrogeologico – forestale integrando le previsioni del PATI sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio. Tale aggiornamento e verifica andrà effettuata facendo riferimento alla documentazione allegata agli atti amministrativi di imposizione del vincolo emanati nel corso del tempo ai sensi del RD 3267/1923 e della LR 52/78 smi, conservati questi presso gli archivi del Servizio Forestale Regionale di Vicenza".

Art. 10 – Elementi generatori di fasce di rispetto - Allevamenti zootecnici

Si chiede di modificare il comma 35 come segue:

35. ~~Gli interventi ammessi sugli allevamenti zootecnici sono comunque subordinati al rispetto delle norme in materia, comprese le distanze minime reciproche fissate dalla DGRV 3178/2004.~~

Art. 11 – Altri elementi generatori di vincolo: aree con procedura di bonifica, cave e miniere, aree interessate da incendi, impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico - Aree interessate da incendi

Si chiede di stralciare il comma 9.

~~9. Per dette aree va verificata l'effettiva assoggettabilità alle condizioni di cui all'art. 10 della L 353/2000, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo predisponendo, per le aree boschive e pascolive, apposito catasto.~~

Si chiede di aggiungere la parola "**Direttive**" all'inizio del comma 10

Si chiede di aggiungere la parola "**Prescrizioni**" all'inizio del comma 11.

Art. 20 – Invarianti di natura agronomico produttiva

Si chiede di modificare i commi 1 e 4 come segue:

1. ~~Il PATI non ha individuato, nella Carta 2, **invarianti di natura agricolo produttiva** aree da tutelare per la loro valenza agronomico produttiva; tuttavia nella Carta 4 sono individuate aree agricole miste ed aree prevalentemente agricole, caratterizzate dalla contemporanea presenza di aziende agricole vitali e sistemazioni idraulico-agrarie.~~

(...omissis...)

~~4. In caso di individuazione di invarianti agronomico produttive il PI deve tenere conto dei seguenti indirizzi: Il PI, nell'individuazione delle aree di cui al comma 3, terrà conto dei seguenti indirizzi:~~

(...omissis...)

Art. 33 Aree di trasformazione già previste dai PRG vigenti e confermate (urbanizzazione già programmata)

Aggiungere al primo comma le seguenti parole:

"rispetto alle quali il PI potrà motivatamente scostarsi, essendo le stesse finalizzate a suggerire al PI possibili soluzioni e/o azioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti, il cui carattere operativo è di competenza del PI".

Art. 34 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso

Si chiede di modificare il comma 5 come segue:

5. Nella definizione urbanistica delle zone di espansione, il PI fa riferimento alle direttive di cui all'art. 61 del PTCP e adotta criteri progettuali tesi alla migliore qualità urbana come ad esempio:
(...omissis...)

Art. 43 - Trasformazione e recupero di manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo

Si chiede di modificare i commi 6 e 7 come segue:

6. Per gli annessi rustici di cui al presente articolo, compresi quelli con vincolo di destinazione d'uso vincolati ai sensi delle norme regionali, l'eventuale annullamento del vincolo può essere concesso a seguito di specifica schedatura che, confermando la sussistenza delle condizioni sopra richiamate determina la variazione urbanistica.

Art. 44 - Infrastrutture della mobilità

Aggiungere al primo comma le seguenti parole:

I tracciati di strade e piste ciclabili di progetto indicati in tav. 4 hanno carattere strategico. La definizione avverrà in sede di PI secondo il grado di progettazione dell'infrastruttura.

Art. 45 - Piste ciclopedonali, ippovie e sentieri

Aggiungere alle direttive il seguente comma:

- Non costituiscono variante al PATI le integrazioni o modifiche ai tracciati delle piste ciclopedonali riportate in tav. 4.

Art. 50 - Rete ecologica locale

Si chiede di modificare il comma 11 come segue:

11. Il PI completa e meglio precisa la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete e ispirandosi a principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione, salvaguardia ambientale e crescita economica (...).

OSSERVAZIONI

Come stabilito all'art. 15 della L.R. 11/2004, la valutazione delle osservazioni sarà eseguita nell'ambito della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciperanno gli enti interessati e, qualora si riscontri un consenso in sede di conferenza, il piano si intenderà approvato, salvo ratifica da parte della Giunta Provinciale e pubblicazione del Piano sul BUR.

Con nota prot. n. 3812 del 06/02/2015, acquisita al protocollo provinciale al n. 8760 del 09/02/2015, il Comune di Valdagno, capofila del PATI, ha inviato copia delle osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni, comunicando che *le Osservazioni presentate al PATI ed ai contributi conoscitivi e valutativi di cui alla VAS sono state complessivamente n. 106 e precisamente entro il 23/06/2014 n. 52 a Schio e n. 35 a Valdagno, alle quali sono da aggiungere, perchè pervenute oltre i termini, altre 18*

osservazioni a Schio e n. 1 a Valdagno. Di queste quelle ambientali sono complessivamente n. 23 così suddivise tra i due Comuni:

- n. 8 riguardante il Comune di Schio di cui n. 4 riferite alla proposta di Rapporto Ambientale e n. 4 attinenti a questioni ambientali;*
- n. 15 riguardanti il Comune di Valdagno tutte attinenti a questioni ambientali.*

Con la stessa nota prot. n. 3812 del 06/02/2015, i Comuni hanno trasmesso un fascicolo contenente le osservazioni d'ufficio riguardanti "errori cartografici" individuati dagli Uffici di piano comunali, unitamente agli elaborati "Norme Tecniche di Attuazione – sinottica", "Relazione Tecnica – sinottica" e "Relazione di progetto e sintetica – sinottica" contenenti le proposte di modifica.

A seguito di approfondimenti istruttori e incontri tecnici tra gli uffici comunali e provinciali le controdeduzioni sono state modificate e integrate.

Considerato che alcune osservazioni attengono a questioni geologiche, si dà atto che i comuni hanno provveduto a sottoporre le stesse ai geologi incaricati per il PATI, come emerge dalla documentazione agli atti.

Le osservazioni sono quindi sintetizzate di seguito (tabella 1), con le relative proposte di controdeduzione, elaborate sulla base dei criteri definiti dagli uffici provinciali, trasmesso ai comuni della Provincia (prot. n. 66076 del 24/09/2014):

TABELLA 1 – OSSERVAZIONI PERVENUTE AL PATI			
COMUNE DI SCHIO			
n.	Data arrivo Prot. Nominativo	SINTESI	PARERE TECNICO
01S	04/06/2014 30602 Dalla Vecchia Lidia	<p>Si evidenzia che l'individuazione del complesso edilizio denominato "Corte Ballarin" è parziale e ridotta rispetto al vigente PRG.</p> <p>Si chiede di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riportare il complesso comprendendo tutta la Corte Ballarin come da scheda B di PRG; 2. riportare la normativa di intervento già nel PATI; 3. coinvolgere gli aventi diritto preliminarmente e con possibilità di partecipazione alle regole urbanistiche da adottarsi. 	<p>1. Si dà atto dell'errore materiale e si provvede ad aggiornare il contenuto della Carta delle Invarianti e della Carta della Trasformabilità con l'individuazione dell'immobile oggetto di osservazione in base alla Scheda n. 41 degli edifici censiti con scheda B, già individuata nel PRG vigente.</p> <p><u>ACCOGLIBILE</u></p> <p>2. La legge regionale urbanistica n. 11/2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affida al PATI di delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale; - demanda al Piano degli Interventi (PI) di individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità; - stabilisce che il PRG mantiene efficacia fino all'approvazione del primo PATI e che, da tale momento, il PRG vigente, per le parti compatibili col PATI, diventa PI. <p>Per tali motivi risulta non conforme alla normativa vigente riportare per esteso le norme che regolano l'intervento in tali immobili nelle NTA del PATI.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p> <p>3. La normativa urbanistica prevede, per qualsiasi piano e strumento urbanistico e sua variante, adeguate fasi per la pubblicizzazione e la partecipazione dei cittadini, come sta avvenendo col PATI.</p> <p>Rispetto al tema di interesse dell'osservante, quindi, il PI, in coerenza col PATI, potrà modificare il contenuto normativo della Scheda del complesso di Corte Ballarin rispettando, fra l'altro, le specifiche procedure di pubblicizzazione e partecipazione stabilite per legge</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>

02S	04/06/2014 30605 Trentin Corrado	Chiede che il terreno di proprietà diventi interamente edificabile	<p>Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che il PATI non ha ravvisato, in tali terreni, le caratteristiche per includerli nell'<i>ambito di urbanizzazione consolidata</i>. La individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI.</p> <p>Nell'ambito dell'applicazione delle norme di flessibilità definite dal PATI, articolo 4 comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione.</p> <p>La presente richiesta potrà quindi essere valutata in quella sede ed a seguito di ulteriori approfondimenti, fra i quali si citano quelli di tipo geologico ed idrogeologico, ambientale-paesaggistico, morfologico-insediativo e finalizzati ad evitare sfridi ed aree di risulta, per accertarne l'adeguatezza infrastrutturale e dei servizi, e così via, ed a fronte di una proposta di intervento sviluppata su un contesto sufficientemente esteso, che tenga conto dell'intorno e dello sfondo panoramico ed analizzi elementi caratteristici, aspetti salienti, criticità, esigenze, proponendo modalità di valorizzazione, mitigazione, soluzione, miranti anche a dare continuità alle principali letture paesaggistiche e connessioni storiche.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>
-----	--	--	--

03S	04/06/2014 31040 Bortoloso Loris	Richiesta sottoscritta da più residenti della contrada Calesiggi per la realizzazione di un parcheggio in contrada. Si chiede di: 1. individuare la possibilità di realizzare nuovi parcheggi a servizio delle contrade; 2. individuare e realizzare un parcheggio pubblico in località Calesiggi; 3. ampliare l'ambito della contrada Calesiggi per consentirne lo sviluppo.	<p><u>Argomenti 1 e 2</u> la legge regionale urbanistica n. 11/2004: - affida al Piano di Assetto del Territorio (PATI) di delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale; - demanda al Piano degli Interventi (PI) di individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Pertanto il PI potrà valutare la richiesta, compatibilmente con l'art. 31 delle NTA del PATI. Si richiama inoltre il comma 7 dello stesso art. 31, ai sensi del quale negli ambiti di edificazione diffusa "Gli istituti della perequazione e del credito edilizio possono costituire strumenti per incentivare la valorizzazione degli spazi, l'integrazione dei servizi di interesse collettivo e per favorire il recupero dell'architettura minore e delle sue pertinenze". NON ACCOGLIBILE</p> <p><u>Argomento 3</u> Gli obiettivi del PATI di Schio e Valdagno condividono il principio sotteso alla richiesta, che è quello di favorire la residenza come importante elemento per la conservazione e la promozione di un territorio rilevante e complesso. Si rammenta in ogni caso il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità di richieste di lievi scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Si fa presente, infine, che la nuova edificazione residenziale entro gli ambiti di edificazione diffusa sarà eventualmente possibile, secondo la modalità di cui agli artt. 31 e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI, con le procedure ed i criteri che verranno stabiliti dal Piano degli Interventi. Per tali motivi, la richiesta di ampliamento del perimetro dell'edificazione diffusa (punto 3 dell'osservazione), potrà trovare adeguata valutazione in sede di formazione del PI e non alla scala del PATI. NON ACCOGLIBILE</p>
04S	12/06/2014 32407 Marrone Ezio	Si chiede di trasformare un annesso rustico entro il centro rurale storico contrada Rive di Poleo.	La materia è già trattata dal PATI all'art. 43 delle NTA, dove sono esplicitate le direttive per il PI affinché possa individuare le modalità per il riuso degli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo. Si fa presente inoltre che l'edificio oggetto di osservazione è situato all'interno di un ambito di edificazione diffusa. La sua richiesta potrà pertanto trovare adeguata valutazione in sede di PI. NON ACCOGLIBILE

05S	13/06/2014 32981 Zanettin Caterina Zanettin Enrichetta Zanettin Gaetana Laura Zanettin Rosanna	Si chiede di integrare il progetto di miglioramento della qualità urbana e territoriale n. 12 "Ambito alle Quattro Strade", in modo che le NTA del PATI orientino il PI a garantire la realizzazione di tutto il volume esistente compreso quello di eventuali parti in demolizioni senza ricostruzione, con il riconoscimento di un volume di 4.000 mc a fronte della realizzazione di opere di interesse pubblico, e di un ulteriore volume sotto forma di credito edilizio da graduare a fronte delle opere ed interventi di interesse pubblico connessi alla formazione del PUA.	Richiamato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico, si fa presente che l'art. 35 delle NT, relativamente all'ambito n. 12 <i>Alle Quattro Strade</i> , stabilisce che il PI "può apportare modifiche alle caratteristiche dell'ambito per perseguire nel modo più efficace gli obiettivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo dell'area". Per quanto precisato, quanto richiesto con l'osservazione potrà trovare adeguata valutazione in sede di PI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
06S	14/06/2014 32983 Zaltron Bruno Cazzola Biancalisa	Chiede il cambio di destinazione d'uso da annessi agricoli a residenza degli edifici di proprietà e di escludere dall'ambito del contesto figurativo della Villa "Palazzo de Ferro" l'edificio di proprietà, in quanto marginale rispetto ad esso e non in diretta connessione visiva.	Il PATI ha recepito il contesto figurativo di particolare interesse provinciale della Villa Dal Ferro, Canneti, Barettoni a Giavenale del PTCP. In merito alla richiesta di modificare l'estensione del contesto figurativo, definito quale invariante di natura storico monumentale dal PATI, va segnalato che una tale modifica non può essere apportata nella fase procedimentale delle osservazioni e deve necessariamente essere considerata nell'ambito di una variante al PATI, configurandosi quale modifica strutturale del piano e necessitando di approfondimenti e studi specifici a supporto della richiesta. In merito al cambio di destinazione d'uso degli annessi agricoli, si demanda all'art. 43 delle NTA, dove sono esplicitate le relative direttive per il PI, che sarà applicato compatibilmente con la norma definita all'art. 14 per i contesti figurativi. Rammentato che l'art. 14 delle Nt stabilisce che il PI dovrà garantire la corretta integrazione degli interventi edilizi, individuando modalità operative che potranno essere puntualmente disciplinate anche tramite specifica schedatura, si evidenzia che il PI potrà valutare le soluzioni più idonee alla salvaguardia del contesto figurativo, in accordo con il PTCP e a tal proposito, a maggior chiarezza della norma, si propone di integrare l'art. 14 aggiungendo alle direttive per l'edificazione, in conformità delle direttive di cui all'art. 46 commi 4 e 5 delle NTA del PTCP, il seguente punto: - <i>il PI programma e incentiva l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato, prevedendo la demolizione con eventuale ricostruzione o accorpamento in posizione congrua degli edifici o manufatti deturpanti.</i> <u>ACCOGLIBILE PARZIALMENTE</u>

07S	16/06/2014 33325 Dalle Nogare Romano	Si chiede di: 1. correggere il toponimo di una contrada, riportato all'art. 38 delle NTA del PATI; 2. poter abbattere solo la parte di opera incongrua prevista in demolizione secondo i criteri stabiliti dal PATI e non di tutto il fabbricato.	1. Si modifica l'art. 38 delle NTA del PATI correggendo il nome Mazzeghe in Mazzega. <u>ACCOGLIBILE</u> 2. Per quanto attiene alle scelte progettuali connesse al recupero della volumetria, al citato art. 38 comma 3 punto 4, è già previsto che la stessa possa essere recuperata "in sito", demandando al PI le valutazioni connesse a tali possibilità, comprese le idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica. La sua richiesta potrà pertanto trovare adeguata valutazione in sede di PI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
08S	16/06/2014 33327 Calgaro Flavio	Si chiede di ampliare il perimetro della contrada Dalla Vecchia per ricomprendere il sito delle opere incongrue poste nelle vicinanze e di poter abbattere solo la parte di opera incongrua prevista in demolizione secondo i criteri stabiliti dal PATI e non tutto il fabbricato.	L'osservazione propone una modifica dell'ambito di edificazione diffusa che non risponde alle strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possono applicarsi le norme di flessibilità, non prospettandosi come intervento di completamento del tessuto esistente. Il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di parziale ridefinizione degli ambiti di edificazione diffusa, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle NTA, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
09S	19/06/2014 33502 Zanella Giovanni	Si chiede di eliminare la previsione di espansione, in quanto pur avendo in passato manifestato tale aspettativa sono attualmente cambiate le condizioni per la realizzabilità di tale progetto.	La <i>linea preferenziale di sviluppo insediativo</i> (freccia) rappresenta un elemento progettuale strutturale del PATI, la cui attuazione mediante l'individuazione di zone di espansione spetta al PI. La legge regionale urbanistica N. 11/2004 stabilisce che il PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, e che al PI è demandata, fra l'altro, l'organizzazione, la trasformazione e la programmazione di tali interventi. La sua richiesta potrà, pertanto, essere efficacemente valutata in sede di PI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
10S	20/06/2014 33975 Bonato Pierangela	Si chiede di ricomprendere una storica attività commerciale e di pubblico esercizio (si tratta del locale La Tana del Luppolo) lungo via Paraiso, nel limitrofo ambito produttivo anziché in zona agricola.	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, le disposizioni strutturali del PATI come adottato non impediscono i principi sottesi all'osservazione e prevedono già quanto richiesto, infatti il pubblico esercizio è già ricompreso nell'ambito di urbanizzazione consolidata "Attività economiche non integrabili con la residenza". <u>NON ACCOGLIBILE</u>

11S	20/06/2014 33976 Marchioro Gianicola	Si chiede di poter realizzare una seconda residenza in zona agricola in via Ca' Trenta, su un lotto dove già insiste una residenza. Sul mappale esistono alcune tettoie condonate e con destinazione ad accessorio della residenza già esistente, delle quali si chiede la riclassificazione a residenza. Attualmente tale riuso non è possibile nemmeno avvalendosi delle deroghe introdotte dalla LR 14/2009 ("Piano casa") in quanto il lotto ricade entro la fascia di rispetto di 20 metri stabilita per via Ca' Trenta. Per tale obiettivo si propone di: - ricomprendere l'immobile in zona edificabile; - concedere il recupero delle tettoie; - permettere la deroga all'inedificabilità della fascia di rispetto stradale, ad esempio con una schedatura dell'immobile.	Si ribadisce che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio. Vista l'ubicazione dell'immobile ed il contesto in cui si trova (distanza dal limite dell'ambito di urbanizzazione consolidata, riconoscibile appartenenza al paesaggio agricolo ed esistenza, fra consolidato ed immobile oggetto dell'osservazione, di un edificio riconosciuto come significativo dal punto di vista agricolo), non è possibile ricomprenderlo nell'ambito di edificazione consolidata. La fascia di rispetto attribuita a via Ca' Trenta discende dalla normativa statale vigente in materia, per questo, come norma sovraordinata, non può essere superata dalle deroghe introdotte dal cosiddetto "Piano casa", né da norme di livello locale. NON ACCOGLIBILE
12S	20/06/2014 33978 Grazian Augusto	Si chiede di espandere la zona residenziale fino a ricomprendere l'immobile oggetto di osservazione, approfittando della confinante residenza esistente.	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che il PATI non ha ravvisato, in tali terreni, le caratteristiche per includerli nell'ambito di urbanizzazione consolidata. Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. La richiesta non è coerente con le strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità definite dal PATI per l'urbanizzazione consolidata, non prospettandosi come intervento di completamento del tessuto esistente. NON ACCOGLIBILE
13S	20/06/2014 33979 Piccoli Alberto Piccoli Francesca	Si chiede di estendere l'ambito dell'edificazione diffusa individuato a S. Martino, per ricomprendere il mappale in proprietà ed edificare una bifamiliare.	Si evidenzia che l'area oggetto di osservazione risulta già inclusa nell'ambito di edificazione diffusa. Si precisa che le aree incluse negli ambiti di edificazione diffusa non esprimono una propria capacità edificatoria, ma solo una valutazione urbanistica sugli immobili (edifici ed aree scoperte ad essi attinenti) che manifestano l'appartenenza ad ogni specifico ambito, pur con le approssimazioni dettate dalla scala di rappresentazione del PATI. Entro tali ambiti si potrà eventualmente edificare, secondo la modalità di cui agli artt. 31 e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI, con le procedure ed i criteri che verranno stabiliti dal Piano degli Interventi. La richiesta, pertanto, è relativa ai contenuti del Piano degli Interventi e potrà trovare adeguata risposta in quella sede. NON ACCOGLIBILE
14S	20/06/2014 33981 Dall'Amico Laura	Si chiede di poter trasformare un annesso rustico in residenza, considerando che in parte la trasformazione è già avvenuta.	Il PATI descrive tale possibilità all'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione, al quale si rinvia per l'esame degli aspetti essenziali che definiscono la trasformabilità degli annessi rustici in residenza. Nello stesso articolo è demandato al PI di effettuare una ricognizione e di individuare le procedure ed i criteri per la trasformazione richiesta. NON ACCOGLIBILE

15S	20/06/2014 33983 Legambiente Schio	<p>Considerazioni generali: Il PATI ha positivamente avviato sia lo sviluppo di un processo di pianificazione territoriale su basi di coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle categorie professionali, sia una gestione del territorio di tipo intercomunale (animus del PATI stesso): si auspica, per il futuro, un'estensione ad un bacino di almeno 100.000 abitanti, dimensione adeguata per attuare il governo del territorio e delle sue trasformazioni, per innescare economie di scala, per costituire una concreta rete relazionale e di interconnessioni tecnico-amministrative sui temi che concorrono alla qualità della vita. Tali principi vanno perseguiti con azioni finalizzate a superare i conflitti tra le esigenze legate alle attività quotidiane, la manutenzione e l'utilizzo del territorio, il rispetto dell'ambiente, aspetti non sufficientemente approfonditi ed adeguatamente presenti. L'idea che traspare è invece di gestione dello stato attuale senza idee forti per il futuro della comunità con le seguenti contraddizioni.</p> <p>Si chiede di:</p> <p>Sostenibilità ambientale</p> <p>1 - integrare gli elaborati del PATI in modo che alle quantità potenzialmente edificabili, vengano attribuiti i relativi incrementi stimati di CO2 ed individuate le politiche per la sua limitazione nel tempo presunto di 10 anni; capovolgere l'approccio progettuale partendo dalla stima della CO2 attuale, confrontandola con quella attesa fra un decennio (2024), dimensionare la capacità edificatoria del PATI funzionalmente a tale obiettivo, illustrando le politiche di compensazione da attuare; bilanciare l'aumento dell'edificazione e la necessità di riduzione della CO2 ,(considerato che Schio ha aderito al PAES per la riduzione della CO2 entro il 2020), sia attraverso l'adozione del criterio della "classe A" obbligatoria, sia compensando il 10% della CO2 prodotta ad esempio tramite una sua monetizzazione funzionale al rimboschimento di aree pubbliche in città;</p>	<p><u><i>In merito alle considerazioni sulle valutazioni di carattere ambientale e sulle modifiche proposte per il Rapporto Ambientale, si prende atto di quanto riportato dal Comune, considerato che tali aspetti attengono alla procedura di VAS, non di competenza della Provincia. Si demanda pertanto la valutazione della proposta di modifica al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.</i></u></p> <p>Sostenibilità ambientale</p> <p>La sostenibilità del PATI è trattata, oltre che all'interno della Valutazione Ambientale Strategica, anche agli artt. da 50 a 55 delle relative NTA, dove sono contenute le indicazioni per il PI relativamente alle principali componenti oggetto di pressione antropica.</p> <p>1 Per quanto attiene agli aspetti della CO2 , riprendendo quanto citato con l'osservazione, si fa presente che lo strumento meglio indicato per tali misurazioni e bilanci è il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), in quanto prende in esame un insieme di elementi che contribuiscono all'emissione di tale gas e ne prevede le azioni finalizzate alla sua progressiva diminuzione/compensazione. Il controllo del perseguimento degli obiettivi del PAES e del loro raggiungimento potrà essere condiviso coi cittadini trovando adeguate forme di veicolazione dei dati, ad esempio pubblicandoli sul sito internet del Comune.</p> <p>Si ricorda che la legge regionale 11/2004 stabilisce che il PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, mentre il Piano degli Interventi (PI) individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Ad esempio, l'individuazione, il presidio ed il miglioramento delle aree non costruite anche in ambito urbano, come pure della rete ecologica locale, sono iniziative ugualmente volte a contrastare la presenza di CO2 in ambito urbano: sarà il PI a declinarle in modo da assegnare alle stesse la maggiore efficacia possibile anche per il perseguimento di tali obiettivi.</p>
-----	---	--	--

	<p>2 - poiché non c'è stata nessuna riduzione delle capacità edificatorie dell'attuale PRG, chiarire gli elementi di sostenibilità e le relazioni fra legge urbanistica, documenti programmatici e scelte pianificatorie, precisando i volumi attribuiti dal PATI.</p> <p>Mobilità e trasporti 3 - applicare analogo approccio sistemico, estendendolo a PM10, PM2, IPA, BTEX, su aree pubbliche del centro storico, sulle piazze centrali, sulle scuole; 4 - esporre le problematiche concrete (economiche e ambientali) connesse all'estensione della mobilità dolce in centro; poiché la politica di favorire l'uso della bicicletta è correlata alla connessione dei tratti ciclabili, si suggerisce, nel contempo, di focalizzare le finalità contenute nei Piani per la realizzazione della rete ciclabile e di estendere l'attraversamento del centro fino al Duomo prolungando la pista ciclabile che parte dalla Stazione;</p>	<p>2. Per quanto attiene alla capacità edificatoria residenziale sviluppata dal PATI si ricorda qui che, per quanto riguarda Schio, vengono riconfermati 771.317 mc residui dal PRG, e vengono attribuiti mc 196.500 di nuovi volumi. Di questi ultimi si vuole sottolineare che circa un terzo è orientato a progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale (art. 35 NTA PATI), zone già acquisite all'uso urbano che necessitano di importanti riorganizzazioni, circa un decimo a crediti edilizi e compensazioni (art. 47 NTA PATI), prioritariamente finalizzati al miglioramento della qualità dei vari contesti abitati, al ripristino ambientale e paesaggistico del territorio. È inoltre da evidenziare che il volume trattato dal PATI è un monte complessivo presunto definito per uno strumento (PATI) con validità a tempo indeterminato, che viene temporalmente e quantitativamente attuato e stabilito dal PI con le ormai consolidate procedure di Consiglio comunale e di partecipazione dei cittadini.</p> <p>Si demanda al capitolo 2 della Relazione Tecnica, in particolare ai paragrafi da 2.3 - Il dimensionamento a 2.7 - Il dimensionamento per ATO (pagg. 26 e segg.).</p> <p>Mobilità e trasporti Si fa presente che, relativamente alla mobilità, le indicazioni generali per il PI sono contenute all'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione.</p> <p>3. Il monitoraggio degli inquinanti in atmosfera è demandato esclusivamente alle Agenzie Regionali per la Prevenzione e protezione Ambientale (ARPA), mentre le misurazioni effettuate "in proprio", pur evidenziando realtà critiche, forniscono dati non validati.</p> <p>Le azioni per contrastare il superamento della soglia di inquinanti in atmosfera sono già fissate da protocollo ARPA della Regione Veneto, in base al quale ai Comuni spetta di attuare interventi strutturali in termini di mobilità.</p> <p>4. La caratteristica di piano-struttura riconosciuta dalla legge al PATI, gli inibisce analisi di dettaglio come quella richiesta. Relativamente alla mobilità dolce, quindi, in accordo con il Piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili (planning a pag 20 della Relazione di progetto e sintetica), nella Carta della Trasformabilità, il PATI si limita ai tracciati ritenuti strategici (cap. 4.1.2 pagg. 19 e 20 della Relazione di progetto e sintetica). Il PI, che dovrà rapportarsi, fra l'altro, col bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche, rappresenta lo strumento per approfondire e pianificare la manutenzione e l'ampliamento della trama ciclopedonale relativa al sistema insediativo e relazionale, turistico e del tempo libero.</p>
--	--	--

	<p>5 - integrare le analisi del PATI relativamente alla conferma del tracciato della "destra Leogra", su un sito riconosciuto anche come corridoio ecologico; anche se alcuni degli aspetti evidenziati attengono al PI, integrare PATI almeno con le relative indicazioni generali;</p> <p>Aree verdi e Parco agricolo</p> <p>6 - chiarire la possibile ripartizione della Superficie Agricola Trasformabile e della Superficie Agricola Utilizzata nei vari ATO;</p> <p>7 - valutare un approfondimento storico sull'evoluzione delle superfici destinate all'agricoltura, sull'avanzamento del bosco (in pianura, collina);</p> <p>8 - le precedenti analisi potrebbero essere utili anche per lo sviluppo del tema del Parco agricolo, che si chiede di approfondire e rivisitare;</p> <p>9 - esplicitare definizione e ripartizione del verde pubblico, sottolineandone l'assenza al Tretto e a Monte Magrè;</p>	<p>5. La "destra Leogra" è ritenuta un tratto viario imprescindibile per migliorare l'accessibilità non solo carraia ai servizi ed alle funzioni della città, quindi propedeutica alla promozione di qualsiasi politica di riqualificazione del tessuto urbano, delle parti centrali oggi degradate/abbandonate, dei palazzi, degli edifici di culto, dei monumenti e delle aree ad essi afferenti. Il tipo di opera ed i vincoli connessi alla prossimità con il corso d'acqua presentano valutazioni che, in base alla normativa vigente, comportano altresì la partecipazione di Enti e cittadini anche sulle componenti ambientali: la progettazione del tracciato sarà, quindi, il momento migliore per presidiare tali aspetti.</p> <p>Aree verdi e Parco agricolo</p> <p>6. Il calcolo della Superficie Agricola Trasformabile e della Superficie Agricola Utilizzata è stato compiuto ai sensi degli Atti di Indirizzo riferiti alla LR 11/2004, come illustrato al cap. 2 della Relazione Tecnica, in particolare ai paragrafi 2.1 e 2.2, cui si rimanda. Nei citati atti di indirizzo regionali non è prevista una ripartizione della SAU tra ATO.</p> <p>7. Un primo approfondimento, anche storico, sul tema dell'agricoltura era stato compiuto dal Comune sul finire degli anni '80, in prospettiva della variante al PRG ai sensi della LR 24/85 - Edificabilità e tutela delle zone agricole. L'approfondimento è riportato nella pubblicazione G.Franceschetti, T.Tempesta (a cura di) Agricoltura e paesaggio agrario, 1987 Arsenale editrice. Già in quell'occasione era emerso come la porzione ora individuata come ATO - 5 Paesaggio agricolo, costituiva la parte più pregevole ed interessante per l'uso agricolo dei suoli, che da quegli anni si è sempre cercato urbanisticamente di preservare.</p> <p>8. Ulteriori approfondimenti relativi al Parco agricolo sono senz'altro necessari, ma si ritiene non alla scala del PATI, bensì come ulteriori articolazioni e declinazioni multidisciplinari rispetto ai vari aspetti che lo costituiscono.</p> <p>9. L'articolazione dei servizi di maggiore rilevanza riportati nella Carta della trasformabilità è esplicitata all'art. 32 delle NTA del PATI mentre, al livello di dimensionamento, lo stato di fatto e le politiche per il PI sono illustrati al cap. 2 della Relazione Tecnica, in particolare al paragrafo 2.7.3 cui si rimanda. In base ai citati indirizzi, il PI potrà effettuare le opportune scelte anche per Tretto e Monte Magrè;</p>
--	--	--

		<p>10 - approfondire le destinazioni d'uso dell'area ex Lanerossi in centro (polo vitale nello sviluppo della città);</p> <p>11 - approfondire le destinazioni d'uso dell'area ex Lanerossi in zona industriale;</p> <p>12 - aprire un reale e non meramente formale processo partecipativo; far divenire i temi del PATI oggetto di un ampio confronto pubblico, diffondendo informazioni non tecnicistiche e adeguati strumenti di lettura e di intervento.</p>	<p>10. Il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio. Il Progetto di miglioramento della qualità urbana n. 5 delle NTA del PATI richiama in maniera non vincolante per l'area ex Lanerossi in centro le destinazioni definite dal PRG vigente. Riassuntivamente esse comprendono residenziale, direzionale, commerciale (la legge regionale 50/2012, "legge sul commercio" ed il suo Regolamento, prevedono direttamente la possibilità di insediamento anche di grandi strutture di vendita), artigianato compatibile con la residenza, aree e funzioni di interesse collettivo. Si demanda alle successive fasi della pianificazione.</p> <p>11. Si ribadisce che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio. Per gli stabilimenti ex Lanerossi in zona industriale, il Progetto di miglioramento della qualità urbana n. 6 delle NTA del PATI richiama in maniera non vincolante le destinazioni definite dal PRG vigente. Riassuntivamente e subordinatamente alla formazione di un piano attuativo ed alla sottoscrizione della relativa convenzione, esse comprendono il produttivo industriale ed artigianale, il direzionale, il commerciale e gli spazi di interesse collettivo funzionali a tali usi. Si demanda alle successive fasi della pianificazione.</p> <p>12. si prende atto di quanto risposto dal Comune, e si riporta integralmente la controdeduzione proposta: L'intenzione dell'Amministrazione è stata quella di dare spazio ai momenti di comunicazione e condivisione dei contenuti del Documento preliminare e della relativa Relazione ambientale Preliminare, nonché del PATI e della Valutazione Ambientale Strategica.</p> <p>Tale intenzione è peraltro desumibile dalla successiva osservazione n. 50, nella quale viene citato che l'Amministrazione ha organizzato, subito dopo l'adozione del PATI e della VAS, un incontro con alcune Associazioni culturali per la presentazione degli stessi. In quell'occasione era presente Legambiente. Se invece si intendevano altre modalità partecipative, sarebbe stato interessante proporle con un'osservazione al Documento Preliminare e relativa Relazione ambientale Preliminare. Nell'intento di diffondere informazioni per favorire la partecipazione, l'Amministrazione ha inviato alle famiglie scledensi il periodico comune.schio. nel quale sono riportati in modo non tecnicistico i principali contenuti ed obiettivi del PATI.</p> <p>Anche a seguito di indicazioni e proposte dell'osservazione in esame, si ritiene di riformulare gli aspetti da monitorare periodicamente/annualmente proposti con il Rapporto Ambientale.</p> <p><u>ACCOGLIBILE PARZIALMENTE (subordinatamente all'esito positivo della valutazione da parte della Commissione Regionale VAS)</u></p>
--	--	---	--

16S	20/06/2014 33988 Santacatterina Gastone	Considerazioni sulla disciplina urbanistica sviluppata nel passato nel PRG per l'ambito del Tretto. Segnala le problematiche dello spopolamento del Tretto, proponendo alcuni obiettivi per lo sviluppo del territorio.	<p>Gli obiettivi del PATI di Schio e Valdagno condividono il principio sotteso all'osservazione, che è quello di favorire la residenza nelle contrade come importante elemento per la conservazione e la promozione di un territorio rilevante e complesso.</p> <p>Si rammenta che la legge regionale urbanistica N. 11/2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affida al Piano di Assetto del Territorio (PATI) di delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale; - demanda al Piano degli Interventi (PI) di individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. <p>Si fa presente che la nuova edificazione residenziale entro gli <i>ambiti di edificazione diffusa</i> sarà eventualmente possibile, secondo la modalità di cui agli artt. 31 e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI, con le procedure ed i criteri che verranno stabiliti dal Piano degli Interventi.</p> <p>Infine, si dà sinteticamente conto di altri aspetti contenuti nell'osservazione e trattati nel PATI, facendo riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione secondo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attenzione alla conservazione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti le contrade, quali componenti che contribuiscono a definirne riconoscibilità ed identità e l'incentivazione delle forme di residenzialità in contrada sono espresse in particolare: - all'art. 12 commi 4 e 5, mentre al comma 6 sono elencate le azioni che il PI deve sviluppare al fine di raggiungere, fra gli altri, gli obiettivi di valorizzazione del tessuto edilizio ed insediativo e di riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto socio-economico; - all'art. 31; - la riconoscibilità e valorizzazione del territorio per fini turistici sono contenute nell'art. 32 in particolare, ma non solo, al comma 13 "Il PI promuove la diffusione della conoscenza ed il migliore utilizzo delle risorse paesaggistiche, ambientali, storico-culturali, legate alle produzioni tipiche, favorendo sia strutture turistico-ricettive adeguate alle specificità dei temi ed alle peculiarità dei contesti e sia positive ricadute economiche sul territorio."; - il recupero della storia ed identità locali, possibili anche attraverso forme espositive, sono espresse all'art. 32 commi 9, 18 e da 22 a 25 (porte locali alla montagna e porte dell'agricoltura); - l'attenzione all'economia agricola è descritta, fra gli altri, all'art 41 commi 1 2 6 e 7 - la valorizzazione ed implementazione della sentieristica è trattata agli artt. 32 commi 22 e 23, ed all'art. 45; - la viabilità ed i trasporti all'art. 44. <p>Relativamente, infine, alla ricerca di contributi, incentivi e sgravi fiscali a favore dei residenti, si fa presente che tale attività, quantunque non di stretta competenza del PATI, risulta compatibile con le politiche ad esso sottese.</p>
-----	--	---	---

			<p>Per quanto riguarda la proposta di sbocco carraio verso la valle dell'Astico attraverso il Colletto di Velo, una volta approfondita la fattibilità tecnico finanziaria e condivisa con i Comuni interessati, poiché trattasi di programmazione a contenuti anche conformativi e come tali, fra l'altro anche subordinati a precise tempistiche, deve essere oggetto di autonomo iter urbanistico.</p> <p>Per tali motivi, la richiesta dell'osservazione potrà trovare adeguata valutazione in sede di formazione del PI e non alla scala del PATI.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
17S	20/06/2014 33989 Santacatterina Gastone	<p>Le zone di espansione al Tretto sono inadeguate in quanto costose, vincolanti e con alto indice di edificabilità, mentre sono più utili singole abitazioni da realizzare lungo la viabilità esistente, da individuare attorno alle frazioni e alle contrade.</p> <p>Si chiede di riclassificare l'area in proprietà entro la lottizzazione S. Caterina (prossima alla contrada Piazza) da espansione programmata a urbanizzazione consolidata.</p>	<p>Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Pertanto risulta corretta la rappresentazione come "aree di urbanizzazione programmata".</p> <p>Si ribadisce in ogni caso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio.</p> <p>La richiesta di riclassificare l'immobile come <i>ambito di urbanizzazione consolidata</i> non è sorretta da motivazioni urbanistiche sostenibili in quanto ineditato, compreso in un'area di trasformazione già prevista dal PRG vigente ad oggi non attuata e confermata dal PATI e come tale non includibile nemmeno nella limitrofa edificazione diffusa.</p> <p>La precisazione di tali limiti e le scelte relative ai piani attuativi derivanti dalle previsioni di PRG, rientrano comunque nelle competenze che il PATI assegna al Piano degli Interventi (PI), come previsto all'art. 4 comma 8 ed all'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI.</p> <p>La richiesta è pertanto relativa ai contenuti del Piano degli Interventi.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p> <p>Il Comune ha altresì segnalato che nel capitolo 4.6 Strumenti Attuativi della Relazione di Progetto e Sintetica, relativamente al PdL S. Caterina contrà Righela, è stato erroneamente riportato il nome della contrada, che si rettifica in S. Caterina contrà Piazza.</p>

18S	20/06/2014 33991 Dalla Vecchia Nerio Santacatterina Gastone	Si chiede di ampliare il perimetro dell'ambito di edificazione diffusa della contrada Snorche per permettere in futuro un ampliamento dell'abitazione esistente e/o una nuova abitazione per il nucleo familiare.	Gli obiettivi del PATI di Schio e Valdarno condividono il principio sotteso all'osservazione, che è quello di favorire la residenza nelle contrade come importante elemento per la conservazione e la promozione di un territorio rilevante e complesso. Si rammenta in ogni caso il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il PI verificherà l'ammissibilità di richieste di limitati scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Per tali motivi, la richiesta dell'osservazione potrà trovare adeguata valutazione in sede di formazione del PI e non alla scala del PATI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
19S	20/06/2014 33993 Veronese Rosanna Veronese Claudio Santacatterina Gastone	Si chiede di ricomprendere nel tessuto consolidato un'area in via Boldoro, già dotata delle opere di urbanizzazione, affinché i proprietari possano realizzarvi due residenze ed autorimesse per i relativi nuclei familiari.	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". L'area individuata con la presente richiesta è interessata da una linea preferenziale di sviluppo insediativo - urbanizzazione programmata, e come tale rappresenta un elemento progettuale strutturale del PATI, la cui attuazione mediante l'individuazione di zone di espansione spetta al PI. Si precisa, infine, che la legge regionale urbanistica N. 11/2004 stabilisce che il PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, e che al PI è demandata, fra l'altro, l'organizzazione, la trasformazione e la programmazione di tali interventi. La sua richiesta potrà quindi essere più adeguatamente valutata in sede di PI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

20S	20/06/2014 33994 Dalla Fina Attilio Santacatterina Gastone	Si chiede di trasformare la proprietà del richiedente a S. Caterina di Tretto da ambito di espansione già programmata entro la lottizzazione C2.1/23 ad urbanizzazione consolidata, in quanto analoga delimitazione è stata riportata nell'area soggetta a lottizzazione in prossimità a contrà Marzarotti a S. Rocco di Tretto.	La scelta in merito alle modalità di attuazione degli indirizzi del PATI rientra nelle competenze che quest'ultimo assegna al Piano degli Interventi (PI), come previsto all'art. 4 comma 8 ed all'articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI stesso. Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Pertanto risulta corretta l'indicazione di "urbanizzazione programmata" effettuata dal PATI. Si ribadisce in ogni caso che il PATI non definisce destinazioni d'uso o modalità attuative ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio. Il Comune precisa che la lottizzazione prossima a contrada Marzarotti ha sottoscritto la relativa convenzione, per questo è stata ricompresa nell' <i>ambito di urbanizzazione consolidata</i> . <u>NON ACCOGLIBILE</u>
21S	20/06/2014 33996 Calgaro Giulietta Santacatterina Gastone	Si chiede di estendere la perimetrazione dell'edificato diffuso in contrada Ca' Vecchia, al fine di consentire il recupero di un'autorimessa in lamiera, condonata, per usi attinenti alla coltivazione del fondo e per l'eventuale realizzazione di un'unità abitativa a favore dei figli assegnando, per tale ultimo aspetto, eventuali volumi in ampliamento. A supporto della richiesta di estendere il limite dell'edificato diffuso, si fa presente che in tale area sono presenti anche altri fabbricati.	Gli obiettivi del PATI di Schio e Valdagno condividono il principio sotteso all'osservazione, che è quello di favorire la residenza nelle contrade come importante elemento per la conservazione e la promozione di un territorio rilevante e complesso. Si rammenta in ogni caso il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità di richieste di lievi scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Si fa presente che la nuova edificazione residenziale entro gli <i>ambiti di edificazione diffusa</i> sarà eventualmente possibile, secondo la modalità di cui agli artt. 31 e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI, con le procedure ed i criteri che verranno stabiliti dal Piano degli Interventi. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

22S	20/06/2014 33998 Cerbaro Dario Santacatterina Gastone	Si chiede di estendere la perimetrazione dell'edificato diffuso in contrada Ravagni per comprendere l'edificio in proprietà dell'osservante, al fine di consentirne un futuro ampliamento per la realizzazione di un'unità abitativa a favore del figlio.	Gli obiettivi del PATI di Schio e Valdagno condividono il principio sotteso all'osservazione, che è quello di favorire la residenza nelle contrade come importante elemento per la conservazione e la promozione di un territorio rilevante e complesso. Si rammenta in ogni caso il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità di richieste di lievi scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Si fa presente che la nuova edificazione residenziale entro gli <i>ambiti di edificazione diffusa</i> sarà eventualmente possibile, secondo la modalità di cui agli artt. 31 e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI, con le procedure ed i criteri che verranno stabiliti dal Piano degli Interventi. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
23S	20/06/2014 34000 Costa Armando Santacatterina Gastone	Si chiede di estendere la perimetrazione dell'edificato diffuso in contrada Marsilli, al fine di consentire il recupero di un fabbricato agricolo ad unità abitativa con futuro ampliamento, a favore di uno dei figli, il quale andrebbe a risiedere in modo stabile.	Gli obiettivi del PATI di Schio e Valdagno condividono il principio sotteso all'osservazione, che è quello di favorire la residenza nelle contrade come importante elemento per la conservazione e la promozione di un territorio rilevante e complesso. Si rammenta in ogni caso il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità di richieste di lievi scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Si fa presente, infine, che la nuova edificazione residenziale entro gli <i>ambiti di edificazione diffusa</i> sarà eventualmente possibile, secondo le modalità di cui agli artt. 31 e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI, con le procedure ed i criteri che verranno stabiliti dal Piano degli Interventi. Per tali motivi, la richiesta dell'osservazione potrà trovare adeguata valutazione in sede di formazione del PI e non alla scala del PATI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 02/07/2015
 ALLEGATO A

24A S	20/06/2014 34011 Smiderle Adriana Smiderle Giuseppe Bruno Santacatterina Gastone	stralcio dei terreni in proprietà dall'area edificabile produttiva D 4/6 a sud del Braglio verso il Timonchio.	La definizione dell'espansione programmata cui fa riferimento l'osservazione è già coerente con quanto richiesto. NON PERTINENTE <u>NON ACCOGLIBILE</u>
24B S	29/09/2014 51819 ad integrazione della precedente n. 24 A prot. 34011/2014 Smiderle Luigi	Riclassificare ad agricolo l'ambito di proprietà.	L'area individuata con la presente richiesta è interessata da una linea preferenziale di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata, e come tale rappresenta un elemento progettuale strutturale del PATI, cui il PI darà attuazione secondo le valutazioni che gli competono ai sensi della LR 11/04. La legge regionale urbanistica N. 11/2004 stabilisce che il PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, e che al PI è demandata, fra l'altro, l'organizzazione, la trasformazione e la programmazione di tali interventi. La sua richiesta potrà quindi essere efficacemente valutata in sede di PI. Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", il Comune potrà provvedere alla riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
24C S	08/10/2014 54367 ad integrazione della precedente n. 24 A prot. 34011/2014 Smiderle Giuseppe	Modifica di zone territoriali omogenee per lo sviluppo di un PUA produttivo già previsto dal previgente PRG e limitrofo ad una residenza e inserimento di una nuova arteria di viabilità locale.	<i>L'urbanizzazione già programmata dal previgente PRG (individuata con una linea preferenziale di sviluppo insediativo nella Carta della Trasformabilità) rappresenta un elemento progettuale strutturale del PATI, la cui attuazione mediante l'individuazione di zone di espansione spetta al PI.</i> La legge regionale urbanistica N. 11/2004 stabilisce che il PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, e che al PI è demandata, fra l'altro, l'organizzazione, la trasformazione e la programmazione di tali interventi. La sua richiesta potrà quindi essere efficacemente valutata in sede di PI, con particolare attenzione ad evitare problematiche di frammistione fra diverse destinazioni d'uso. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
25S	20/06/2014 34012 Dalla Fina Attilio Santacatterina Gastone	Si chiede di ampliare l'ambito di urbanizzazione consolidata nell'ultimo tratto di via Roma all'imbocco della strada che porta a Monte Magrè.	Il PATI non ha ravvisato in tali terreni le caratteristiche per includerli nell'ambito di edificazione consolidata né nella limitrofa edificazione diffusa. Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la richiesta non è coerente con le strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità definite dal PATI per l'urbanizzazione consolidata, non prospettandosi come intervento di completamento del tessuto esistente. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

26S	20/06/2014 34013 Santacatterina Gastone Santacatterina Marco	<p>Si chiede di ridurre la zona boscata in prossimità dell'albergo ristorante "da Marco" al Cerbaro, in modo da comprendere nell'urbanizzazione consolidata anche le aree esterne di pertinenza ed eventuali futuri ampliamenti. In alternativa ripristinare la zona agricola.</p> <p>Trattasi di area boscata di recente formazione e con essenze non adeguate alla definizione di bosco. Fino a qualche anno fa il terreno era tenuto in parte a pascolo e in parte a prato.</p> <p>La scelta conferma che al Tretto non è stata fatta nessuna previsione e/o possibilità di sviluppo turistico, considerando la zona come residua.</p>	<p>Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli, come specificato all'art. 3 comma 7 delle NTA del PATI. All'art. 5 delle NTA è inoltre precisato che "La mancata o inesatta indicazione di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge, non esime dalla rigorosa applicazione sugli stessi della disciplina di cui ai successivi articoli.</p> <p>Analogamente, ambiti o immobili erroneamente inseriti in regime di vincolo, qualora con apposita ricognizione e relazione motivata ne sia rilevata l'errata inclusione, non sono soggetti all'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché desunti dal quadro conoscitivo di enti sovraordinati. I Comuni procederanno alla comunicazione di tali discrasie agli Enti sovraordinati al fine dell'aggiornamento dei relativi strumenti."</p> <p>Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
-----	---	---	--

27S	20/06/2014 34014 Santacatterina Gastone	Si chiede di: 1.individuare la possibilità di realizzare nuovi parcheggi a servizio delle contrade 2.individuare e realizzare un parcheggio pubblico in contrada Corobolli 3.ampliare l'ambito della contrada Corobolli per consentirne lo sviluppo	<p><u>Argomenti 1 e 2</u></p> <p>la legge regionale urbanistica n. 11/2004: - affida al Piano di Assetto del Territorio (PATI) di delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale; - demanda al Piano degli Interventi (PI) di individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Pertanto il PI potrà valutare la richiesta, compatibilmente con l'art. 31 delle NTA del PATI. Si richiama inoltre il comma 7 dello stesso art. 31, ai sensi del quale negli ambiti di edificazione diffusa "Gli istituti della perequazione e del credito edilizio possono costituire strumenti per incentivare la valorizzazione degli spazi, l'integrazione dei servizi di interesse collettivo e per favorire il recupero dell'architettura minore e delle sue pertinenze".</p> <p><u>Argomento 3</u></p> <p>Gli obiettivi del PATI di Schio e Valdagno condividono il principio sotteso all'osservazione, che è quello di favorire la residenza nelle contrade come importante elemento per la conservazione e la promozione di un territorio rilevante e complesso. Si rammenta in ogni caso il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità di richieste di lievi scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Si fa presente, infine, che la nuova edificazione residenziale entro gli <i>ambiti di edificazione diffusa</i> sarà eventualmente possibile secondo le modalità di cui agli artt. 31 e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI e con le procedure ed i criteri che verranno stabiliti dal Piano degli Interventi. Per tali motivi, la richiesta di ampliamento del perimetro dell'edificato diffuso (punto 3 dell'osservazione), potrà trovare adeguata valutazione in sede di formazione del PI e non alla scala del PATI. <u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
-----	--	--	--

28S	20/06/2014 34016 Santacatterina Gastone	<p>Il PATI non prevede incentivi per il recupero dei fabbricati nelle contrade né agevolazioni per la permanenza delle persone. Si chiede di stabilizzare la noma di cui all'art. 2 della LR 14/2009 "piano casa" per permettere l'ampliamento dei fabbricati esistenti nelle contrade o in zona agricola mediante la realizzazione di una nuova unità abitativa su un lotto situato entro un raggio di 200 m che appartenga al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio.</p>	<p>Gli obiettivi del PATI di Schio e Valdagno condividono il principio espresso nell'osservazione, che è quello di favorire la residenza come importante elemento per la conservazione e la promozione di un territorio rilevante e complesso, purché la residenza si esprima all'interno dell'edificazione diffusa (contrade). Rispetto agli obiettivi di salvaguardia e tutela del territorio e dell'agricoltura, come peraltro richiesto nella precedente osservazione n. 16, ai sensi del vigente PTCP la nuova edificazione residenziale non deve essere realizzata disseminandola lungo gli assi viari, ma va espressa entro il limite dell'edificazione diffusa (contrade) ed è eventualmente possibile secondo le modalità di cui agli artt. 31 e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI e con le procedure ed i criteri che verranno stabiliti dal Piano degli Interventi. Si rammenta in ogni caso il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità di richieste di lievi scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.</p> <p>Per quanto riguarda le forme di agevolazione per la permanenza delle persone nelle contrade, si demanda l'adeguata declinazione delle scelte più opportune a livello di PI.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
29S	20/06/2014 34017 Santacatterina Gastone	<p>Il PATI non prevede incentivi per il recupero dei fabbricati nelle contrade né agevolazioni per la permanenza delle persone. Si chiede di assegnare un credito edilizio pari al volume del fabbricato recuperato a quanti dall'anno 2000 in poi hanno ristrutturato e/o recuperato immobili all'interno delle contrade del Tretto. Tale credito, cedibile a terzi, va realizzato in prossimità della contrada o in altra adiacente, in un raggio massimo di 100 m, è finalizzato a premiare e gratificare coloro che hanno recuperato immobili all'interno delle contrade. Simile politica è applicata con successo a Valdagno.</p>	<p>In base alla normativa vigente, in particolare l'art. 36 della LR 11/2004, la proposta non appare applicabile ad interventi edilizi già compiuti.</p> <p>Per quanto riguarda le forme di agevolazione per la permanenza delle persone nelle contrade, si demanda l'adeguata declinazione delle scelte più opportune a livello di PI.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 02/07/2015
 ALLEGATO A

30S	20/06/2014 34018 Santacatterina Gastone	Il PATI non prevede incentivi per lo sviluppo dell'area del Tretto. Non sono permessi nemmeno i fabbricati rurali a servizio del fondo agricolo. L'avanzamento del bosco va frenato. Si chiede di introdurre una norma che incentivi la realizzazione di strutture a servizio dei fondi agricoli, che permetteranno il mantenimento e lo sfalcio dell'area di riferimento.	Per quanto riguarda gli incentivi per lo sviluppo dell'area del Tretto si rinvia alle controdeduzioni all'osservazione n. 16. Si fa presente che l'edificabilità in funzione dell'attività agricola è disciplinata dall'art. 44 della LR 11/04 e non è esclusa dal PATI come affermato nell'osservazione. Le NTA del PATI, infine, all'art. 42 comma 3, demandano al PI la possibilità di regolamentare la realizzazione di piccole strutture in legno, come previsto dalla LR 11/04. Adeguata elaborazione della richiesta viene pertanto demandata in quella sede. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
31S	20/06/2014 34019 Farinea Marilisa Facci Diano	Considerato che la lottizzazione PdL S. <i>Caterina centro</i> già ora è approvata con la possibilità di realizzarla per stralci funzionali autonomamente convenzionabili, si chiede di prevedere che il PI, con gli opportuni approfondimenti, vista la presenza di alcune opere di urbanizzazione primaria e con l'ottica di favorire gli interventi privati pur rispettando gli interessi generali, possa valutare la possibilità di optare per un intervento diretto pur convenzionato.	La scelta in merito alle modalità di attuazione degli indirizzi del PATI, come la definizione delle volumetrie, rientra nelle competenze che la LR 11/04 assegna al Piano degli Interventi (PI), come previsto all'art. 4 comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI stesso. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

32S	20/06/2014 34020 Santacatterina Antonio	Togliere i vincoli di inedificabilità generati dalla fascia di rispetto stradale prevista dal previgente PRG relativa al tunnel urbano che sottopassa la dorsale collinare in centro città e restituire la capacità edificatoria all'immobile oggetto di osservazione. In alternativa concordare soluzioni di tipo patrimoniale.	<p>Per quanto di competenza del PATI, il tunnel urbano che sottopassa la dorsale collinare in centro città fa parte delle scelte strutturali per completare la gerarchizzazione della viabilità urbana ed organizzare i relativi flussi di traffico nell'ottica del miglioramento delle connessioni, della fluidità e della sicurezza. La fascia di rispetto cui si fa riferimento nell'osservazione non è contenuta nel PATI (non è presente nella tav. 1), ma pertiene alla pianificazione ad esso sotto-ordinata.</p> <p>Il PATI, per sua natura, non individua vincoli preordinati all'esproprio. Si richiama l'art. 3 delle NT, ai sensi del quale "Le indicazioni grafiche contenute negli elaborati prescrittivi non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli. La definizione di tali destinazioni è demandata al PI; tali tavole, pertanto, non comportano acquisizione di diritti edificatori, né possono essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità."</p> <p>Infatti la legge regionale urbanistica n. 11/2004, agli articoli 12 e 48 commi 5 e 5bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affida al PATI di delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale; - demanda al Piano degli Interventi (PI) di individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità; - stabilisce che il PRG mantiene efficacia fino all'approvazione del primo PATI e che, da tale momento, il PRG vigente, per le parti compatibili col PATI, diventa PI. <p>Per quanto sopra esposto, si demanda la specifica trattazione nelle sedi opportune, in quanto l'argomento è estraneo al procedimento di formazione del PATI.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
-----	--	--	--

33S	23/06/2014 33757 Andrea Lodi di IdeA FIMIT sgr	Si chiede di escludere l'area come catastalmente individuata dall'ambito del <i>Progetto di miglioramento della qualità urbana n.1- Terminal Stazione FS</i> , secondo il PUA presentato; di ammettere le destinazioni residenziale, terziaria e commerciale; di assegnare al Piano degli Interventi la possibilità di ammettere per l'area l'intervento edilizio diretto.	<p>Il Comune conferma che i mappali citati sono ricompresi in un Piano di Recupero proposto ai sensi della citata LR 14/2009 ed intende pertanto accogliere la proposta di eliminare l'indicazione grafica di <i>Progetto di miglioramento della qualità urbana</i> dall'area oggetto di osservazione, in forza del Piano di Recupero presentato, nonché per gli obiettivi espressi all'art. 35 delle NTA del PATI per il <i>Terminal Stazione FS</i>, nei quali, al penultimo punto è precisato che l'individuazione cartografica dell'ambito è indicativa e che viene demandato al PI il riconoscimento delle aree ritenute più idonee. Si fa presente che le destinazioni residenziali, commerciali e terziarie sono già possibili secondo quanto stabilito dal vigente PRG e che in ogni caso spetta al PI, dopo motivata valutazione, operare le scelte più efficaci per contemperare il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico con le legittime aspettative edilizie dei privati. Si modifica di conseguenza la <i>Carta della Trasformabilità</i> nell'area interessata dall'osservazione, eliminandovi l'indicazione grafica di <i>Progetto di miglioramento della qualità urbana</i>.</p> <p>Si da atto che rimane all'interno del Progetto di miglioramento della qualità urbana n. 1 l'immobile catastalmente individuato al Foglio 14, mappale n. 2816 in quanto la proprietà non ha sottoscritto il PdR né l'osservazione in esame. In ogni caso, il PI definirà l'ambito come previsto dall'art. 35 delle NTA del PATI.</p> <p><u>ACCOGLIBILE PARZIALMENTE</u></p>
34S	23/06/2014 33897 Dalla Vecchia Emanuele	Si chiede di mantenere, nella contrada S. Rocco, la zona di Interesse Comune già prevista nel vigente PRG, escludendola dall'ambito di Contrada ed inserendola in un ambito di Perequazione.	<p>Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la valutazione sul confermare o meno lo standard citato compete al Piano degli Interventi (PI), al quale è demandata anche la decisione in merito al più adeguato strumento operativo per l'attuazione delle scelte del PATI.</p> <p>L'individuazione di un ambito soggetto ai meccanismi della perequazione è comunque una scelta operativa e come tale attiene al PI.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>

35S	23/06/2014 33898 Dalla Vecchia Emanuele	Si chiede di estendere il limite della contrada Lovati a limitate porzioni a sud della strada, in quanto unici luoghi pianeggianti per la realizzazione di autorimesse e depositi già ammessi dalla normativa vigente per le zone agricole.	Gli obiettivi del PATI di Schio e Valdarno condividono il principio sotteso all'osservazione, che è quello di favorire la residenza nelle contrade come importante elemento per la conservazione e la promozione di un territorio rilevante e complesso. Si rammenta in ogni caso il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità di richieste di lievi scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Si fa presente, infine, che la nuova edificazione residenziale entro gli <i>ambiti di edificazione diffusa</i> sarà eventualmente possibile secondo la modalità di cui agli artt. 31 e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI e con le procedure ed i criteri che verranno stabiliti dal Piano degli Interventi. Per tali motivi, la richiesta dell'osservazione potrà trovare adeguata valutazione in sede di formazione del PI e non alla scala del PATI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
-----	--	---	--

36S	23/06/2014 33900 Strobbe Pietro	Si chiede di eliminare l'ambito di Perequazione n.19 per l'importante valenza storica, ambientale, paesaggistica, sociale che tale ambito riveste.	<p>L'area individuata con la presente richiesta è interessata da una linea preferenziale di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata, e come tale rappresenta un elemento progettuale strutturale del PATI cui il PI darà attuazione secondo le valutazioni che gli competono ai sensi della LR11/04. La legge regionale urbanistica n. 11/2004 stabilisce che il PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, e che al PI è demandata, fra l'altro, l'organizzazione, la trasformazione e la programmazione di tali interventi. Peraltro, l'attenzione agli aspetti ambientali paesaggistici, trova generale riscontro già nelle previsioni del vigente PRG, che limita la collocazione del volume nell'area più prossima all'edificato e conserva a verde inedificato la porzione a ridosso del Livergon.</p> <p>Tali previsioni sono sinteticamente riprese nella <i>Relazione di Progetto e Sintetica</i>, a pag. 31, dov'è riportata una descrizione dei PUA previsti dal PRG. Si evidenzia che Nella <i>Carta della Trasformabilità</i> è inoltre inserito un ambito <i>per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale</i> verso il Livergon, come ulteriore attenzione allo scorcio paesaggistico sul torrente e sulla collina.</p> <p>Si fa presente in ogni caso che la Relazione di progetto e sintetica del PATI, nella quale è stata effettuata una ricognizione di tutte le perequazioni e di tutti i PUA dei PRG vigenti, non ha valore prescrittivo ma ha natura illustrativa, così come definito dall'art. 3 delle NTA del PATI. L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in essa contenute non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata. Con il presente parere si è provveduto in ogni caso a meglio esplicitare tale aspetto, mediante l'integrazione dell'art. 33 (si veda il capitolo "Ulteriori considerazioni – Norme Tecniche" del presente parere).</p> <p>La legge regionale urbanistica N. 11/2004, infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affida al PATI di delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale; - demanda al Piano degli Interventi (PI) di individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità; - stabilisce che il PRG mantiene efficacia fino all'approvazione del primo PATI e che, da tale momento, il PRG vigente, per le parti compatibili col PATI, diventa PI. <p>Per quanto sopra esposto, si demanda la specifica trattazione alla fase successiva del PI.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
-----	---------------------------------------	--	--

37S	23/06/2014 33902 Zerbato Giancarlo	Si chiede di 1. ricomprendere fra i <i>Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale</i> anche l'area dell'ex Cinema Sociale, ora dimessa, per l'importante ruolo del complesso nel tessuto sociale ed ambientale del luogo; 2. effettuare quanto prima una riclassificazione delle categorie di intervento attualmente vigenti adeguandole all'effettivo stato di fatto del complesso, allo scopo di permettere una progettualità non omologata a priori su stilemi antichi, ma aperta ad un moderno opportunamente relazionato al contesto, anche per favorire interventi finalizzati alla valorizzazione della qualità urbanistica ed edilizia anziché al prioritario sfruttamento di posizioni di rendita.	1. i principi sottesi alla proposta risultano coerenti con gli obiettivi strategici del PATI, in particolare con quanto definito all'art. 12 delle NTA. Si ritiene che la richiesta potrà trovare adeguata valutazione in sede di PI. 2. Per quanto riguarda la verifica delle categorie di intervento assegnate in particolare agli edifici storici, si fa presente che la stessa non attiene alla scala del PATI e che sarà valutata al livello di pianificazione operativo (PI). <u>NON ACCOGLIBILE</u>
38S	23/06/2014 34001 Lovato Luigi	Si propone di integrare gli obiettivi di alcuni progetti di miglioramento: <u>1 - Terminal Stazione FS:</u> <u>2 - Via BTG Val Leogra – Scuole Marconi:</u> <u>3 - Affaccio sul Leogra:</u> <u>4 - Area De Lellis:</u> <u>5 - Parco agricolo:</u>	Poiché i contenuti dell'osservazione espressi per i vari progetti di miglioramento sono sostanzialmente già coerenti con gli obiettivi espressi dal PATI per gli stessi, è demandato al PI l'approfondimento definitivo ed il loro migliore inserimento fra gli obiettivi di ogni progetto. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

39S	23/06/2014 34003 Lovato Luigi Aver Teresa Filippi Alessandro Filippi GianBattista Filippi Raffaella	<p>Si chiede:</p> <p>1. L'immobile in proprietà ricompreso entro l'ambito della Perequazione 18/3, a seguito della cessione gratuita al Comune per la realizzazione della Strada Parco, è stato frammentato e sono rimaste in proprietà agli osservanti due distinte porzioni non contigue, una entro la perequazione e l'altra in zona agricola, con forme illogiche e problematico accesso. Chiede di alleggerire la fiscalità comunale sui terreni rimasti e di integrare le indicazioni espresse al capitolo <i>Perequazioni e PUA vigenti della Relazione di Progetto e Sintetica</i>, demandando al PI di apportare le modifiche più opportune. Attribuire al Piano degli Interventi la possibilità di escludere la Perequazione 18/3 dalle aree di espansione di immediato utilizzo, di eliminare volumetrie urbanistiche, di apportare le modifiche più opportune per raggiungere con efficacia gli interessi dei privati.</p> <p>2. A. Togliere dal tessuto consolidato individuato alla contrada Braglio, la parte del lotto di pertinenza della residenza di famiglia non interessata da edifici.</p> <p>B. Modificare la forma e la localizzazione del tessuto consolidato individuato a sud-est della contrada Braglio, ritenendo urbanisticamente più corretto ottenere una fascia di mitigazione ambientale a ridosso della zona produttiva, entro la quale può trovare adeguata risposta anche la riqualificazione viabilistica prevista dal vigente PRG e ripresa dal PATI. Parallelamente, può trovare adeguata collocazione il consolidato residenziale, che diviene conclusivo rispetto alla campagna, e che, con ridotta densità edificatoria, garantisce un ruolo di mediazione fra zona industriale e zona agricola.</p>	<p>1. Si conferma che la definizione degli aspetti fiscali non compete al PATI. L'area individuata con la presente richiesta è interessata da una linea preferenziale di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata, e come tale rappresenta un elemento progettuale strutturale del PATI, la cui attuazione mediante l'individuazione di zone di espansione spetta al PI. La legge regionale urbanistica N. 11/2004 stabilisce che il PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, e che al PI è demandata, fra l'altro, l'organizzazione, la trasformazione e la programmazione di tali interventi. La definizione degli ambiti da assoggettare a perequazione e dei volumi da sviluppare all'interno degli stessi attiene alle fasi successive della pianificazione. L'integrazione della Relazione non appare opportuna, vista la natura illustrativa dell'elaborato citato, come definita dall'art. 3 delle NTA del PATI. L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in essa contenute non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata. Con il presente parere si provvede a meglio esplicitare tale aspetto, mediante l'integrazione dell'art. 33 (si veda il capitolo "Ulteriori considerazioni – Norme Tecniche" del presente parere). La richiesta pertanto è ritenuta in tal senso parzialmente accoglibile, mediante integrazione dell'art. 33 delle Nt. <u>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</u></p> <p>2. A. Poiché l'individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata costituisce una ricognizione urbanistica del contesto esistente, si accoglie e si rettifico il limite dell'<i>ambito di edificazione consolidata</i> allo spigolo nord-ovest della contrada Braglio riportandolo secondo la zona territoriale omogenea di completamento come individuata dal previgente PRG. <u>ACCOGLIBILE</u></p> <p>B. Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio e rammentato il carattere non conformativo delle sue previsioni, si evidenzia che quanto richiesto non rientra tra le strategie del PATI e non risulta condivisibile, in quanto comporta adiacenza di funzioni fra loro non compatibili (residenziale e produttiva) con la possibilità di innesco delle relative controversie. <u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
-----	---	---	--

40S	23/06/2014 34004 Lovato Luigi	<p>I margini fra città costruita ed aree agricole adiacenti assumeranno sempre maggiore significato rispetto alla qualità fisica e percettiva del paesaggio.</p> <p>Anche nelle strade di accesso alla città sono presenti esempi di interventi fuori scala o decontestualizzati.</p> <p>Alcuni vincoli di PRG, di livello locale, inseriti per mitigare gli effetti degli interventi edilizi sul paesaggio in alcuni luoghi ritenuti sensibili, nell'attuazione progettuale rischiano di produrre l'effetto opposto.</p> <p>Si fa riferimento al caso del PdL "Pizzolato Panizzon" a Magrè dove, rispettare un canale visuale di 25 m verso uno sfondo paesaggistico, si è costretti a costruire edifici alti tre livelli fuori terra che limitano la percezione del "primo piano" della quinta paesaggistica, mentre se gli edifici fossero di due livelli, la parziale riduzione del canale visuale verrebbe compensata dalla più diffusa percezione del paesaggio di sfondo.</p> <p>Si chiede di demandare al PI, almeno nei casi di piani attuativi in aree di soglia fra costruito ed agricolo, la valutazione di proposte alternative a quelle derivanti dall'applicazione delle NTA, purché all'insegna della qualità urbanistica ed architettonica dell'intervento, in modo da interpretare i vincoli come strumenti in funzione di buoni esiti progettuali degli spazi privati e pubblici e della valorizzazione paesaggistica del sito nel suo complesso e non come rigidità insuperabili.</p> <p>Viene segnalato che nella <i>Relazione di Progetto e Sintetica</i>, al capitolo 4.6 <i>Perequazioni e PUA vigenti</i>, per la <i>Perequazione n. 22</i> si fa riferimento alla possibilità di accesso da via Paraiso, purché declinato con le aree di trasformazione adiacenti.</p> <p>Per non compromettere accordi già sottoscritti, si chiede di precisare che il collegamento è quello di cui alla "proposta unitaria" (prot. comune di Schio n. 896/2009).</p> <p>Anche se non di stretta pertinenza del PATI, ma in quanto tema correlato, si propone di differenziare la fiscalità degli immobili in funzione dell'effettivo rendimento del bene, a seconda se verrà incluso o meno nel PI.</p>	<p>L'area individuata con la presente richiesta è interessata da una linea preferenziale di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata, e come tale rappresenta un elemento progettuale strutturale del PATI, la cui attuazione mediante l'individuazione di zone di espansione spetta al PI.</p> <p>In ossequio alla normativa vigente in materia, la scelta in merito alle modalità di attuazione degli indirizzi del PATI rientra nelle competenze che quest'ultimo assegna al Piano degli Interventi (PI), come previsto in più punti delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI stesso, in particolare all'art. 4 comma 8.</p> <p>Si demanda al PI ogni valutazione in merito.</p> <p>Si fa presente che la Relazione di progetto e sintetica del PATI, nella quale è stata effettuata una ricognizione di tutte le perequazioni e di tutti i PUA dei PRG vigenti, non ha valore prescrittivo ma ha natura illustrativa, così come definito dall'art. 3 delle NTA del PATI. L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in essa contenute non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata.</p> <p>Con il presente parere si provvede a meglio esplicitare tale aspetto, mediante l'integrazione dell'art. 33 (si veda il capitolo "Ulteriori considerazioni – Norme Tecniche" del presente parere).</p> <p>La richiesta pertanto è ritenuta in tal senso parzialmente accoglibile, mediante integrazione dell'art. 33 delle Nt.</p> <p>La proposta di differenziare la fiscalità degli immobili in funzione dell'effettivo rendimento del bene, a seconda se verrà incluso o meno nel PI, non attiene al procedimento di formazione del PATI.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>
-----	-------------------------------------	---	---

41S	23/06/2014 34005 Lobba Ugo Maria	Si chiede di rendere coerente l'ambito di edificazione diffusa della contrada RUARI come da elaborato di analisi della contrada di cui al piano di recupero vigente di recente approvazione.	La contrada, identificata puntualmente nell' <i>Atlante regionale dei centri storici</i> , non era individuata come tale nel PRG previgente ed è stata caratterizzata come edificazione diffusa nel PATI. Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto l'analisi della coerenza dell'immobile con la contrada era già stata effettuata durante l'iter di formazione del citato PdR, in attuazione della LR 14/2009 ("Piano casa"), modificando di conseguenza la Carta della Trasformabilità. <u>ACCOGLIBILE</u>
42S	23/06/2014 34028 Cavion Vittorino	Si chiede di poter trasformare in residenza un annesso rustico non più funzionale alla conduzione del fondo.	La materia è già trattata dal PATI dove sono esplicitate le direttive per il PI affinché possa individuare le modalità: - all'art. 43 delle NTA, per il riuso degli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo; - all'art. 47 delle NTA, per l'assegnazione di crediti edilizi a fronte di interventi di rigenerazione e riqualificazione. La richiesta potrà pertanto trovare adeguata valutazione in sede di PI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
43S	23/06/2014 34030 Sella Quirino Sella Luisa Sella Paola Sella Renata	Si chiede di escludere dall'ambito della Perequazione 17 il mappale in proprietà, che rappresenta un terreno di pertinenza del fabbricato limitrofo.	Si ribadisce che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio e detta criteri generali ai quali si deve attenere il PI per la pianificazione del territorio. La scelta in merito alle modalità di attuazione degli indirizzi del PATI rientra nelle competenze che quest'ultimo assegna al Piano degli Interventi (PI), come previsto all'art. 4 comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI stesso. La legge regionale urbanistica N. 11/2004: - affida al PATI di delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale; - demanda al Piano degli Interventi (PI) di individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Si rammenta che la Relazione di progetto e sintetica del PATI, nella quale è stata effettuata una ricognizione di tutte le perequazioni e di tutti i PUA dei PRG vigenti, non ha valore prescrittivo ma ha natura illustrativa, così come definito dall'art. 3 delle NTA del PATI. L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in essa contenute non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata. Con il presente parere si provvede a meglio esplicitare tale aspetto, mediante l'integrazione dell'art. 33 (si veda il capitolo "Ulteriori considerazioni – Norme Tecniche" del presente parere). Per quanto sopra esposto, si demanda la specifica trattazione alla fase successiva del PI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

44S	23/06/2014 34032 Carradore Carlo	<p>Le indicazioni riportate nella <i>Relazione di Progetto e Sintetica</i>, al capitolo relativo al <i>Quadro conclusivo e non vincolante</i> dove sono elencati i PUA vigenti, prevedono per la Perequazione 21, la cessione di aree "<i>valutate indispensabili al completamento del verde pubblico già esistente</i>".</p> <p>Chiede di specificare nelle disposizioni del PATI che sarà il PI a definire tale quantificazione e che il <i>quantum</i> sia parametrato alla concreta possibilità edificatoria concessa ed a precedenti determinazioni comunali su aree limitrofe, che di fatto hanno affievolito la necessità di ulteriori aree a standard nella zona.</p>	<p>La quantificazione delle aree "<i>valutate indispensabili al completamento del verde esistente</i>" richiede una serie di valutazioni tale da poter compiutamente avvenire ad una scala di dettaglio più precisa di quella del PATI, ed infatti quanto richiesto è già compreso nelle possibilità di scelta progettuale demandate al PI, come si può desumere dalla <i>Relazione di Progetto e Sintetica</i>, al capitolo 4.6 relativo a <i>Perequazioni e PUA vigenti</i>, relativamente alla <i>Perequazione 21</i>.</p> <p>Si fa presente che la Relazione di progetto e sintetica del PATI, nella quale è stata effettuata una ricognizione di tutte le perequazioni e di tutti i PUA dei PRG vigenti, non ha valore prescrittivo ma ha natura illustrativa, così come definito dall'art. 3 delle NTA del PATI. L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in essa contenute non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo - urbanizzazione programmata. Con il presente parere si provvede a meglio esplicitare tale aspetto, mediante l'integrazione dell'art. 33 (si veda il capitolo "Ulteriori considerazioni - Norme Tecniche" del presente parere).</p> <p>La richiesta pertanto è ritenuta in tal senso parzialmente accoglibile, mediante integrazione dell'art. 33 delle Nt.</p> <p><u>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</u></p>
-----	---	---	---

45S	23/06/2014 34033 Contalbrigo Antonio	Si chiede che almeno i terreni in proprietà che ricadono nel Censuario di Magrè, F VII, ricompresi nella Perequazione 19, vengano riclassificati come zona agricola.	<p>Le linee preferenziali di sviluppo insediativo sono elementi progettuali definiti dal PATI, che detta inoltre le modalità di attuazione alle quali si deve attenere il PI per le scelte di pianificazione del territorio di propria competenza, come previsto all'art. 4 comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI stesso. Il PATI, infatti, non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio.</p> <p>Si rammenta che la Relazione di progetto e sintetica del PATI, nella quale è stata effettuata una ricognizione di tutte le perequazioni e di tutti i PUA dei PRG vigenti, non ha valore prescrittivo ma ha natura illustrativa, così come definito dall'art. 3 delle NTA del PATI. L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in essa contenute non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata.</p> <p>Con il presente parere si provvede a meglio esplicitare tale aspetto, mediante l'integrazione dell'art. 33 (si veda il capitolo "Ulteriori considerazioni – Norme Tecniche" del presente parere).</p> <p>Quanto richiesto attiene, quindi, alle decisioni operative di competenza del PI il quale, con un'analisi di maggior dettaglio sull'immobile e sul contesto, potrà valutarne la più opportuna destinazione.</p> <p>Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", il Comune potrà provvedere alla riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
46S	23/06/2014 34035 Baron Virginia	Si chiede di eliminare dal terreno in proprietà il vincolo di zona F, in quanto recintato ed oggetto di cospicue tasse e spese per la manutenzione.	<p>L'area oggetto di osservazione ricade nell'ATO 1 - <i>Paesaggio urbano</i>, ed è inserita dal PATI, coerentemente con gli atti di indirizzo regionali, nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata. Non vi è indicazione nel PATI della zona F.</p> <p>Il PATI non definisce destinazioni d'uso ma detta criteri generali ai quali si deve attenere il PI per la pianificazione del territorio. Inoltre, la definizione delle aree a servizi di carattere non strategico compete al PI.</p> <p>La scelta in merito alle modalità di attuazione degli indirizzi del PATI, rientra nelle competenze che quest'ultimo assegna al Piano degli Interventi (PI), come previsto all'art. 4 comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI stesso.</p> <p>Quanto richiesto attiene, quindi, alle scelte operative di competenza del PI il quale, con un'analisi di maggior dettaglio sull'immobile e sul contesto, potrà valutarne la più opportuna destinazione, contemperando interessi collettivi ed aspettative dei privati.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>

47S	23/06/2014 34036 Mantese Felice Santacatterina Gastone	Si chiede di far rientrare in ambito di urbanizzazione consolidata la porzione del terreno in proprietà più prossima all'edificato per costruire la casa del figlio.	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Il PI valuterà le possibilità di trasformazione anche in relazione all'indicazione della linea di sviluppo insediativo "urbanizzazione programmata" individuata dal PATI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
48S	23/06/2014 34037 Mantese Felice Santacatterina Gastone	Si chiede di far rientrare il gruppo di fabbricati in contrada Casàre di Giavenale entro l'ambito di centro abitato o edificazione diffusa, per agevolare il recupero degli stessi.	Il PATI non ha ravvisato la sussistenza di caratteristiche per identificare l'ambito quale edificazione diffusa. La possibilità di recupero di fabbricati rurali sarà valutata dal PI in accordo con la vigente normativa. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
49S	23/06/2014 34038 Facci Dario Santacatterina Gastone	Si chiede di eliminare l'area edificabile così come catastalmente individuata, inutilizzabile ai fini edificatori per limiti fisici, di accesso, presenza di vincoli, e per i conseguenti effetti tributari.	Si rammenta il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio. <i>L'ambito di urbanizzazione consolidata</i> costituisce prioritariamente una ricognizione della situazione esistente al momento di adozione del PATI, anche tenendo a base le previsioni di PRG, ai sensi degli atti di indirizzo regionali. La legge regionale urbanistica N. 11/2004 stabilisce che il PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale e che al PI è demandata, fra l'altro, anche l'organizzazione e la trasformazione del territorio e la programmazione di tali interventi. La richiesta, pertanto, potrà essere efficacemente valutata in sede di PI. Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", il Comune potrà provvedere alla riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

50S	23/06/2014 34039 Italia Nostra	<p>È urgente un intervento globale di "ricomposizione urbana" per reintegrare in un sistema organico il complesso delle aree, dei luoghi urbani e degli edifici di valore storico-ambientale attraverso azioni quali:</p> <p>A. realizzazione del tratto alternativo alla SS 46 detto "destra Leogra" da Pievebelvicino a Liviera, che permette l'eliminazione del traffico pesante da via Maraschin; di conseguenza, con altre scelte locali in termini di viabilità e parcheggi, potrebbero essere ricollegati il complesso degli insediamenti protoindustriali in centro -Fabbriche e Quartiere-;</p> <p>B. realizzazione del tunnel urbano che consente l'eliminazione del traffico di attraversamento del centro e della Valletta.</p> <p>A tali opere, previste già dai Piani Regolatori degli anni 1950 e 1970, mai attuate e ora riconfermate anche dal PATI, si auspica venga riservata la priorità e siano oggetto del primo PI in quanto propulsori della riqualificazione del centro città e di interventi urbani "radicali" sia per l'edilizia sia per la mobilità.</p>	<p>Il PATI affronta le problematiche evidenziate nella presente osservazione addivenendo a conclusioni operative sostanzialmente coincidenti con quanto auspicato dalla proponente.</p> <p>Come risulta dalla Carta dei Vincoli, dalla Carta delle Invarianti e dalla Carta della Trasformabilità e dalle NTA, in particolare agli artt. 12, 30, 35, riconosce l'articolato sistema dei centri di antico impianto, differenziandoli rispetto ai caratteri che li contraddistinguono, favorisce azioni di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio edilizio storico ed introduce la possibilità di articolare politiche di riorganizzazione anche per il centro, come risulta ad esempio dagli obiettivi esplicitati nei progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale N. 1 – Terminal stazione FS, N. 2 – Via BTG Val Leogra – Scuole Marconi, N. 3 – Affaccio sul Leogra, n. 5 – Area Lanerossi in centro.</p> <p>Poiché le azioni proposte nell'osservazione (Variante "Destra Leogra" e tunnel urbano) sono compatibili con il PATI adottato, saranno adeguatamente declinate nel Piano degli Interventi, tenendo conto degli impegni economici conseguenti e delle disposizioni di enti sovraordinati.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
51S	23/06/2014 34045 Dalla Riva Luigi Dalla Riva Elena Dalla Riva Giorgio Formilan Maria Teresa Frigo Maria	<p>Si chiede, sentiti i confinanti e le associazioni ambientaliste di settore, di non occludere il corridoio ecologico lungo il Timonchio eliminando la linea preferenziale di sviluppo alla Gramoletta, rimuovendo di conseguenza l'area dall'elenco delle aree di trasformazione di cui al parere di compatibilità idraulica.</p>	<p><i>La linea preferenziale di sviluppo insediativo (freccia) rappresenta un elemento progettuale strutturale del PATI, la cui attuazione mediante l'individuazione di zone di espansione spetta al PI.</i></p> <p>La legge regionale urbanistica N. 11/2004 stabilisce che il PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, e che al PI è demandata, fra l'altro, l'organizzazione, la trasformazione e la programmazione di tali interventi. Quale segno dell'attenzione che merita la zona anche per la presenza del corridoio ecologico sul torrente, nella <i>Carta della Trasformabilità</i>, in prossimità della <i>linea preferenziale di sviluppo</i> collocata alla Gramoletta è stato inserito un <i>ambito per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale proprio</i> verso il Timonchio.</p> <p>La sua richiesta potrà comunque essere efficacemente valutata in sede di PI, nelle cui competenze rientra anche la possibilità di differire nel tempo l'attuazione della <i>linea preferenziale di sviluppo</i>.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>

52S	23/06/2014 34949 Trentin Paolo	Si chiede che le aziende agricole possano realizzare annessi rustici anche entro gli ambiti sottesi dai coni visuali. La specifica azienda, di recente formazione, ha necessità di dotarsi di tali edifici, ubicandoli in modo funzionale anche alla viabilità interna.	Ai sensi dell'art. 18 commi da 27 a 30, il PATI individua i principali coni visuali, demandando al PI sia il recepimento e l'integrazione degli stessi, sia la normativa volta al loro riconoscimento e protezione, sia la disciplina finalizzata alla salvaguardia del quadro panoramico meritevole di valorizzazione e tutela, regolando gli interventi edilizi ma senza escludere a priori la nuova edificazione. NON ACCOGLIBILE
-----	--------------------------------------	---	--

53S	24/06/2014 34041 Sartori Giorgio	Si chiede di: 1.correggere un corso d'acqua erroneamente inserito al posto di una carrareccia; 2.ampliare l'area inserendo l'intera proprietà; 3.rivedere il perimetro di zona boscata.	<p>1) L'errato inserimento del corso d'acqua è stato generato da un'informazione in carta tecnica regionale (CTR) che ne individuava tratti significativi come "impluvio di montagna". Da più precisi approfondimenti, nelle planimetrie catastali "di impianto" il tracciato, in prossimità del sito dell'attuale Villaggio S.Gaetano a Bosco di Tretto, è graficamente descritto come viabilità campestre: si prende atto della precisazione e si modificano le Carte dei Vincoli, delle Invarianti e della Fragilità, togliendo il tratto non riconosciuto dalla CTR. <u>ACCOGLIBILE</u></p> <p>2) Le valutazioni sull'ampliamento dell'ambito del <i>progetto di miglioramento della qualità urbana e territoriale n. 9 Villaggio S.Gaetano a Bosco di Tretto</i>, come pure su un più preciso dettaglio degli obiettivi, sono demandate alla sede del PI, alla cui scala potranno essere effettuati più precisi approfondimenti. Si precisa che il PATI non riporta gli ambiti soggetti a perequazione nella tav. 4, ma riporta linee preferenziali di sviluppo insediativo - urbanizzazione programmata con valore non conformativo cui il PI darà attuazione secondo le valutazioni che gli competono ai sensi della LR 11/04. Si fa presente che la Relazione di progetto e sintetica del PATI, nella quale è stata effettuata una ricognizione di tutte le perequazioni e di tutti i PUA dei PRG vigenti, non ha valore prescrittivo ma ha natura illustrativa, così come definito dall'art. 3 delle NTA del PATI. L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in essa contenute non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo - urbanizzazione programmata. <u>NON ACCOGLIBILE</u></p> <p>3) Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli, come specificato all'art. 3 comma 7 delle NTA del PATI. All'art. 5 delle NTA è inoltre precisato che "La mancata o inesatta indicazione di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge, non esime dalla rigorosa applicazione sugli stessi della disciplina di cui ai successivi articoli. Analogamente, ambiti o immobili erroneamente inseriti in regime di vincolo, qualora con apposita ricognizione e relazione motivata ne sia rilevata l'errata inclusione, non sono soggetti all'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché desunti dal quadro conoscitivo di enti sovraordinati. I Comuni procederanno alla comunicazione di tali discrasie agli Enti sovraordinati al fine dell'aggiornamento dei relativi strumenti." Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. <u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
-----	--	--	---

54S	24/06/2014 34043 Panizzon Fabio Pesavento Rosa	Si chiede di riclassificare un'area agricola localizzata a confine con Marano destinandola a parcheggio pubblico a servizio dell'attività produttiva adiacente, ubicata a Marano.	Il terreno di cui si chiede la riclassificazione ricade nell'ATO n. 5 - Paesaggio agricolo, un'estesa area di pianura a marcata vocazione agricola per la quale gli operatori del settore chiedono la tutela, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e del variegato paesaggio agrario, limitando la trasformazione dei fondi in attività improprie. La prevalente lettura della funzione agricola del contesto, rafforzata dalla regolarità del limite dell'edificato produttivo localizzato nel limitrofo comune di Marano, hanno escluso la possibilità di assegnare a tali terreni una destinazione a standard a parcheggio pubblico di tipo strategico. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
55S	24/06/2014 34047 Panizzon Fabio	Si chiede che (si riporta il testo dell'osservazione) <i>"Le aree oggetto di richiesta di trasformabilità sono ubicate in un contesto compreso nel tessuto consolidato di Località Giavenale di Schio, oggetto anche recentemente di notevoli mutazioni urbanistiche. L'area in parola è stata oggetto di una richiesta, negli anni scorsi, di utilizzazione con una suddivisione in vari lotti cosa che poi non si è concretizzata per varie vicissitudini"</i> .	Il PATI non ha ravvisato in tali terreni le caratteristiche per includerli nell'ambito di urbanizzazione consolidata. Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la richiesta non è coerente con le strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità definite dal PATI per l'urbanizzazione consolidata, non prospettandosi come intervento di completamento del tessuto esistente. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
56S	24/06/2014 34048 Pesavento Rosa	Si chiede di ricomprendere nel tessuto consolidato un'area agricola a Cà Trenta.	Il terreno di cui si chiede la riclassificazione ricade nell'ATO n. 5 - Paesaggio agricolo, un'estesa area di pianura a marcata vocazione agricola per la quale gli operatori del settore chiedono la tutela, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e del variegato paesaggio agrario, limitando la trasformazione dei fondi in attività improprie. Il PATI non ha ravvisato in tali terreni le caratteristiche per includerli nell'ambito di urbanizzazione consolidata, né per localizzarvi nuove linee di espansione in quanto ha prevalso la lettura della funzione agricola del contesto, rafforzata dalla regolarità del limite del costruito. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

57S	24/06/2014 34050 Panizzon Fabio	Si chiede di ricomprendere nel tessuto consolidato una porzione di terreno ora agricolo in località Proe di Sopra, per completare un insediamento preesistente.	<p>Il PATI non ha ravvisato in tali terreni, che rientrano nell'ambito del Parco agricolo, le caratteristiche per includerli nell'urbanizzazione consolidata.</p> <p>La precisazione di limiti di quest'ultima rientra, comunque, nelle competenze che il PATI assegna al Piano degli Interventi (PI), come previsto agli artt. 4 comma 8, e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI stesso.</p> <p>La presente richiesta potrà trovare adeguata valutazione in quella sede ed a seguito di ulteriori approfondimenti (fra i quali si citano quelli di tipo geologico, paesaggistico, morfologico-insediativo e finalizzati ad evitare sfridi ed aree di risulta, per accertarne l'adeguatezza infrastrutturale e dei servizi, e così via), ed a fronte di una proposta di intervento sviluppata su un contesto sufficientemente esteso, che tenga conto dell'intorno e dello sfondo panoramico analizzandone elementi caratteristici, aspetti salienti, criticità, esigenze e prospettando modalità di valorizzazione, mitigazione, soluzione, miranti anche a dare continuità alle principali letture paesaggistiche.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
58S	24/06/2014 34051 Lobba Ugo Maria	Si chiede di far rientrare in ambito di urbanizzazione consolidata un mappale oggetto di ampliamento del fabbricato limitrofo ai sensi della LR 14/209 "Piano Casa", nel PATI sotteso ad una linea di sviluppo insediativo.	<p>Tali modifiche possono rientrare fra quelle che il PATI assegna al Piano degli Interventi (PI), come previsto agli artt. 4 comma 8, e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI stesso.</p> <p>La Carta della Trasformabilità, nell'individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, effettua una ricognizione urbanistica del contesto esistente. Nel caso specifico trattasi di applicazione delle possibilità edilizie connesse alla 14/2009 con provvedimento PC/0002/2012, ormai completato, come risulta dalla documentazione agli atti del comune di Schio.</p> <p>Si accoglie, pertanto, la richiesta e si modifica di conseguenza il limite dell'urbanizzazione consolidata, includendo esclusivamente la porzione interessata dallo specifico progetto edilizio, in quanto il caso in esame è assimilabile ad un errore materiale, come dimostra la sotto riportata documentazione e si modifica la Carta della Trasformabilità in quanto trattasi di ricognizione urbanistica del contesto esistente.</p> <p><u>ACCOGLIBILE</u></p>

59S	24/06/2014 34180 Rosso Dante	<p>1. Considera limitatissimo il tasso di attuabilità delle Perequazioni definite dal PRG, determinato dal conferimento dell'edilizia convenzionata sommato al contributo perequativo, e propone di integrare l'art. 33.3 delle NT inserendo, dopo: "<i>modificare parametri edificatori, rivedere perimetri, indici, volumi, indicazioni progettuali</i>" le parole "<i>quote di edilizia residenziale pubblica in rapporto alla dimensione dell'intervento urbanistico</i>";</p> <p>2. per quanto riguarda le procedure in corso per la formazione di PUA e relativamente alle criticità evidenziate in sede di esame di compatibilità idraulica, che tali criticità siano riconosciute all'interno della programmazione comunale, al fine di permettere la conclusione dell'iter di PUA.</p>	<p>1. Ribadito che le indicazioni contenute nella Relazione di progetto relative agli ambiti soggetti a PUA del Prg non sono vincolanti, si ritiene accoglibile l'osservazione, volta a meglio precisare i contenuti della norma. <u>ACCOGLIBILE</u></p> <p>2. Il PATI tratta la gestione delle acque meteoriche a seguito di impermeabilizzazione dei suoli in particolare all'art. 49 delle relative NTA. Le modalità tecnico costruttive per la regimazione e gestione di tali acque attengono alla pianificazione subordinata al PATI, (Piano degli Interventi, Piani Attuativi, progettazione degli interventi edilizi), sono disciplinate dalla specifica normativa in materia e la loro valutazione è di competenza di Enti sovraordinati rispetto al Comune. <u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
60S	24/06/2014 34181 Cortiana Gina	Si chiede di ricomprendere nell'urbanizzazione consolidata l'intero lotto di pertinenza del fabbricato residenziale, ubicato in centro a Poleo.	Porzione del lotto di pertinenza del fabbricato residenziale è stata erroneamente ricompresa nei servizi di interesse comune di maggiore rilevanza; Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto dell'errore materiale in quanto il PATI attua una ricognizione urbanistica del contesto esistente e si accoglie l'osservazione includendo l'intero lotto di pertinenza nell'ambito di urbanizzazione consolidata. Si modifica di conseguenza la Carta della Trasformabilità. <u>ACCOGLIBILE</u>
61S	24/06/2014 34182 De Pretto Diego	Si chiede di rettificare l'individuazione di un'area a standard a verde a Monte Magrè, adeguandola ai limiti catastali di proprietà, dove insiste un fabbricato residenziale.	Porzione del lotto di pertinenza del fabbricato residenziale è stata erroneamente ricompresa nei servizi di interesse comune di maggiore rilevanza. Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, e quantunque l'esatta delimitazione possa essere effettuata anche dal PI, poiché si tratta di un'area che il PATI individua fra quelle strategiche, si prende atto dell'errore materiale in quanto il PATI attua una ricognizione urbanistica del contesto esistente, si accoglie l'osservazione e si modifica di conseguenza la Carta della Trasformabilità riclassificando la piccola porzione in proprietà in ambito di urbanizzazione consolidata. Si modifica di conseguenza la Carta della Trasformabilità. <u>ACCOGLIBILE</u>

62S	24/06/2014 34184 Zocca Brunella	Si chiede di favorire la trasformazione d'uso di un fabbricato da ricettivo a direzionale (<i>ex albergo ristorante "da Beppino"</i>), permettendo la monetizzazione dei parcheggi vista la vicinanza di un parcheggio pubblico di dimensioni considerevoli, o la compensazione di eventuali carenze di standard.	Il PATI demanda al PI lo sviluppo di tale materia, come desumibile, fra l'altro, all'art. 30 delle proprie NTA. In quella sede la richiesta potrà trovare adeguato approfondimento. NON PERTINENTE <u>NON ACCOGLIBILE</u>
63S	25/06/2014 34577 Marchioro Maddalena	Si chiede, in riferimento alla trasformazione di annessi rustici in residenza di cui all'art. 43 delle NTA del PATI, un sopralluogo in sede di formazione del Piano degli Interventi.	Si prende atto della richiesta di sopralluogo, che si rimette, come altri eventuali approfondimenti richiesti, alle valutazioni della successiva fase di redazione del PI, in quanto si tratta di tematica di non diretta competenza del PATI. NON PERTINENTE <u>NON ACCOGLIBILE</u>
64S	25/06/2014 34585 Dall'Alba Bruno	A fronte della cessione di terreni per la realizzazione del progetto di variante SS46 a Liviera, anziché un indennizzo economico si chiede di recuperare adeguata capacità edificatoria da realizzare nell'adiacente area di proprietà a ridosso dell'edificato esistente.	Osservazione relativa a tema di non diretta competenza del PATI. La scelta è condizionata dall'attivazione della procedura di esproprio. In quella sede potranno essere valutate le opzioni più vantaggiose per le parti coinvolte. L'istituto del credito edilizio è comunque regolato dall'art. 47 delle NTA del PATI, dove sono contenuti i criteri generali che dovrà sviluppare il PI per la sua quantificazione, attribuzione e per l'accordo da stipulare con i privati interessati. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
65S	25/06/2014 35332 Munari Riccardo	L'osservante chiede di stralciare: - le previsioni di edilizia convenzionata all'interno dell'ambito di Perequazione 11/4, o corrispondente area di urbanizzazione programmata residenziale del PATI: - l'art. 46 comma 6 delle NTA del PATI. In base ai costi di urbanizzazione ed agli attuali valori di mercato di terreni simili, è ribadita la necessità di rivedere profondamente la perequazione 11.	L'area individuata con la presente richiesta è interessata da una linea preferenziale di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata e come tale rappresenta un elemento progettuale strutturale del PATI cui il PI darà attuazione secondo le valutazioni che gli competono ai sensi della LR 11/04. La legge regionale urbanistica N. 11/2004 stabilisce che il PATI delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, e che al PI è demandata, fra l'altro, l'organizzazione, la trasformazione e la programmazione di tali interventi. Si conferma, pertanto, l'art. 46 comma 6 delle NTA del PATI e, per quanto riguarda lo stralcio dell'edilizia convenzionata dalla citata perequazione, si fa presente che tale decisione attiene a strumenti urbanistici sotto ordinati al PATI. Si fa presente che la Relazione di progetto e sintetica del PATI, nella quale è stata effettuata una ricognizione di tutte le perequazioni e di tutti i PUA dei PRG vigenti, non ha valore prescrittivo ma ha natura illustrativa, così come definito dall'art. 3 delle NTA del PATI. L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in essa contenute non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata. La sua richiesta potrà quindi essere valutata in sede di PI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

66S	07/07/2014 36766 Mirko Volpe per C.S. Azienda S.r.l.	Si chiede di modificare l'art. 40 comma 3 delle NTA del PATI come segue: <i>"Il PI localizza l'insediamento di medio grandi e grandi strutture di vendita nelle aree già individuate come idonee alla localizzazione di tali strutture nei Piani Regolatori di Schio e Valdagno e/o negli apparati normativi degli stessi, con riferimento alle singole zone territoriali omogenee. Tali localizzazioni, se conformi agli atti di indirizzo di cui al presente comma¹ ed oggetto di specifici obiettivi ed indirizzi per le azioni di riqualificazione e le misure di tutela, sono immediatamente vigenti in attuazione del comma 5 bis dell'art. 48 della LR 23/aprile 2004, n. 11, a seguito dell'approvazione del PAT. Il PI individua ulteriori localizzazioni di tali strutture in esito ad accordi ai sensi dell'art. 6 della LR 23/aprile 2004, n. 11, finalizzati al generale obiettivo dell'equilibrio territoriale e/o all'applicazione dell'istituto della Perequazione."</i>	Si conferma la normativa di cui all'art. 40 delle NTA del PATI. In ottemperanza alla LR 50/2012 come modificata dalla LR 32/2013 e al relativo Regolamento, l'insediamento delle medio grandi e grandi strutture di vendita è attribuito al PI, il quale, come previsto dallo stesso art. 40 delle NTA del PATI, dovrà far riferimento agli specifici Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale approvati, per Schio, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 88/2013 del 16.12.2013. Essi contengono, per i luoghi dove è stato ritenuto necessario, indirizzi e criteri principali per un adeguato sviluppo delle aree rispetto al contesto, finalizzati all'equilibrio territoriale. <u>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</u>
67S	09/07/2014 37312 Perizzolo Anna Soc. Zenith S.r.l.	Si chiede di escludere l'immobile oggetto di osservazione, come catastalmente individuato, dall'ambito della Perequazione 6.	Si dà atto che gli elaborati del PATI escludono già l'area oggetto di osservazione dal Progetto di miglioramento della qualità urbana n. 1, Terminal Stazione FS, in forza della Disciplina comunale per l'applicazione della LR 14/2009 e del relativo Permesso di costruire già rilasciato. Si fa inoltre presente che nel Progetto relativo al Terminal Stazione FS, riportato all'art. 35 delle NTA del PATI, al penultimo punto è precisato che l'individuazione cartografica dell'ambito è indicativa e che viene demandato al PI il riconoscimento delle aree ritenute più idonee. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

68S	11/07/2014 38188 Luigi Tressi	Si chiede di approfondire gli aspetti connessi ad un immobile classificato come non idoneo dal PATI ma che nel PRG non rientra nel terreno "pessimo".	<p>L'area di interesse dell'osservante è compresa all'interno di un più vasto ambito classificato, nella carta idrogeologica, "a deflusso difficoltoso". Tale situazione, confermata anche da un semplice esame della topografia locale che evidenzia la depressione dell'area stesa, non è tale da giustificare la non idoneità ma comporta una classificazione di idoneità condizionata e la definizione delle relative prescrizioni da adottare per l'intero ambito.</p> <p>Per quanto riguarda le classi e la relativa disciplina stabilita all'art. 22 delle NTA del PATI, sentito il tecnico geologo incaricato, è stata attribuita la classe "17 - <i>Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia, con caratteristiche geologiche e geotecniche variabili</i>" alla maggior parte dell'ambito, mentre la limitata porzione verso nord, già individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) fra quelle di attenzione, è stata individuata nella classe "14 - <i>Zone di attenzione PAI (art. 5 NTA) - Porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è stata ancora associata alcuna classe di pericolosità (dissesti geologici di PTCP)</i>".</p> <p>Con l'approfondimento, il geologo ha ritenuto di riesaminare una piccola zona "idonea a condizione" limitrofa a quella in esame, collocata a sud est del territorio di Schio, fra il torrente Rostone e l'insediamento industriale. Tale piccola zona, nella Carta delle Fragilità adottata, era individuata in classe "5 - <i>Materiali della copertura detritica prevalentemente granulari. Materiali per accumulo detritico di falda</i>".</p> <p>A seguito dell'analisi di maggior dettaglio del contesto, ha valutato di identificarla nella classe 17. È stata inoltre compiuta una verifica sull'intero territorio comunale per trovare altre possibili incoerenze, che ha dato esito negativo.</p> <p>Di conseguenza a quanto sopra esposto, va aggiornata la <i>Carta delle Fragilità</i>. <u>ACCOGLIBILE</u></p>
69S	14/07/2014 38333 Antoniazzi Stefania FontanAtelier S.r.l.	Si chiede di inserire una nuova <i>linea di futura espansione</i> Giavenale.	<p>L'osservazione propone una modifica strutturale che non risponde alle strategie del PATI adottato, il quale non ha contemplato espansioni per l'edificato di Giavenale.</p> <p>L'area per la quale si propone l'inserimento di una nuova linea preferenziale di sviluppo ricade all'interno del parco agricolo, all'interno del contesto figurativo della villa veneta di interesse provinciale Villa Dal Ferro, è quasi completamente libera da edificazione, ha dimensioni adeguate ad un uso agricolo, confina con un ambito di urbanizzazione consolidata dal margine netto e ben definito. La proposta non risulta inoltre compatibile con la disciplina di tutela del contesto figurativo della villa Dal Ferro recepita dal PTCP. <u>NON ACCOGLIBILE</u></p>

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 02/07/2015
ALLEGATO A

70S	18/07/2014 39745 Marta Lelio	Si chiede di riclassificare un'area situata a Poleo da agricola a parcheggio.	<p>Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, e che la definizione delle aree a servizi di carattere non strategico compete al PI, Il PATI non ha ravvisato in tali terreni le caratteristiche per includerli nell'ambito di urbanizzazione consolidata. La precisazione dei limiti dell'urbanizzazione consolidata rientra comunque nelle competenze che il PATI assegna al Piano degli Interventi (PI), come previsto agli artt. 4 comma 8 e 32 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.</p> <p>Necessità di limitate estensioni funzionali alle zone residenziali ed alle attività ad esse compatibili, pertanto, attengono alle scelte operative di competenza del PI il quale, con un'analisi di maggior dettaglio sull'immobile e sul contesto, potrà valutarne la più opportuna destinazione, ponderando interessi pubblici e motivazioni che sottendono la richiesta, e sulla base di idonea documentazione tecnico-esplicativa.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
-----	------------------------------------	---	--

COMUNE DI VALDAGNO			
n.	Data arrivo Prot. Nominativo	SINTESI	PARERE TECNICO
01V	26/05/2014 14785 Rossato Claudia	Si chiede l'ampliamento della zona E4.1 per edificare una nuova abitazione.	Conformemente agli atti di indirizzo regionali, Nella tav. 4 del PATI sono riportati i perimetri degli ambiti dell'edificazione diffusa derivanti dal PRG vigente (zone E4 ed E4.1). Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico, si evidenzia che nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il PI verificherà l'ammissibilità di richieste di limitati scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
02V	27/05/2014 14907 Maselli Benedetto Maselli Patrizia Bicego Gianfranco Diquigiovanni Vittoria	Viene chiesta l'espansione a margine del consolidato per realizzare alcune unità residenziali a scopo familiare.	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Il PATI non contempla tra le sue strategie l'espansione richiesta dall'osservante, non prevedendo linee preferenziali di sviluppo insediativo nell'ambito indicato. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI; tali rimarginature potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area, alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

03V	06/06/2014 15816 Bertoldi Bruno Faccio Gabriella	Si chiede che parte dell'area tra due edifici esistenti di proprietà venga ricompresa nella vicina area edificabile con eliminazione vincolo di area non idonea ai fini edificatori.	<p>Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata".</p> <p>Il PATI non contempla tra le sue strategie l'espansione richiesta dall'osservante, non prevedendo linee preferenziali di sviluppo insediativo nell'ambito indicato. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI; tali rimarginature potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area, alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.</p> <p>L'Area di interesse, nello specifico, è interessata da una piccola frana, ed è compresa in un contesto geomorfologico, che si sviluppa a monte in direzione sud-est, caratterizzato da una superficie dissestata da "creep" (PATI Carta Geomorfologica c05 03 01b). La Relazione Geologica allegata alla richiesta "è datata" (gennaio 2003); essa evidenzia comunque condizioni generali di instabilità del versante. Uno Studio Geologico applicato più dettagliato con verifiche di stabilità del versante interessato potrebbe consentire l'eventuale revisione del vincolo. Allo stato attuale, la modifica della compatibilità geologica ai fini urbanistici risulta non accoglibile.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
-----	---	--	--

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 02/07/2015
 ALLEGATO A

04V	12/06/2014 16334 Bicego Maria Cristina	Si chiede lo stralcio dell'area di proprietà dalla zona industriale (PIP Osti) mediante l'eliminazione del simbolo urbanizzazione programmata produttiva riportandola alla destinazione agricola.	Si premette che ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", il Comune potrà provvedere alla riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che l'area proposta dal PRG vigente era finalizzata a consolidare il comparto produttivo storico della zona Osti. Si rileva, tuttavia, che negli ultimi anni le zone produttive esistenti hanno subito fenomeni di flessione e di potenziale riconversione. Per questo il PATI, sulla base delle richieste specifiche dei proprietari, ha ritenuto di non confermare l'espansione a sud del "PIP" denominato "Osti", mantenendo la parte a nord quale possibile area di sviluppo produttivo, per la cui attuazione si rimanda al Piano degli Interventi (PI). <u>NON ACCOGLIBILE</u>
05V	12/06/2014 16335 Bicego Gianpaolo	Si chiede lo stralcio dell'area di proprietà dalla zona industriale (PIP Osti) mediante l'eliminazione del simbolo urbanizzazione programmata produttiva riportandola alla destinazione agricola.	Si premette che ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", il Comune potrà provvedere alla riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che l'area proposta dal PRG vigente era finalizzata a consolidare il comparto produttivo storico della zona Osti. Si rileva, tuttavia, che negli ultimi anni le zone produttive esistenti hanno subito fenomeni di flessione e di potenziale riconversione. Per questo il PATI, sulla base delle richieste specifiche dei proprietari, ha ritenuto di non confermare l'espansione a sud del "PIP" denominato "Osti", mantenendo la parte a nord quale possibile area di sviluppo produttivo, per la cui attuazione si rimanda al Piano degli Interventi (PI). <u>NON ACCOGLIBILE</u>

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 02/07/2015
 ALLEGATO A

06V	12/06/2014 16336 Pucci Francesco	Si chiede lo stralcio dell'area di proprietà dalla zona industriale (PIP Osti) mediante l'eliminazione del simbolo urbanizzazione programmata produttiva riportandola alla destinazione agricola.	Si premette che ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", il Comune potrà provvedere alla riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che L'area proposta dal PRG vigente era finalizzata a consolidare il comparto produttivo storico della zona Osti. Si rileva, tuttavia, che negli ultimi anni le zone produttive esistenti hanno subito fenomeni di flessione e di potenziale riconversione. Per questo il PATI, sulla base delle richieste specifiche dei proprietari, ha ritenuto di non confermare l'espansione a sud del "PIP" denominato "Osti", mantenendo la parte a nord quale possibile area di sviluppo produttivo, per la cui attuazione si rimanda al Piano degli Interventi (PI). <u>NON ACCOGLIBILE</u>
07V	18/06/2014 17050 Cazzola Gabriella	Si chiede la modifica del tracciato del corridoio ecologico alla luce della morfologia e dello stato dei luoghi.	Il corridoio ecologico di cui trattasi deriva dalle indicazioni del PTRC adottato nel 2009. Il Piano degli Interventi (PI), completerà la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete ecologica ispirandosi al principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione e salvaguardia ambientale, promuovendo azioni di studio per l'approfondimento e la conoscenza della rete ecologica che possano comportare anche adeguamenti o modifiche sulla base del reale stato dei luoghi, senza che questo interrompa o deteriori le funzioni di permeabilità ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici. La richiesta potrà essere valutata in sede PI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

08V	19/06/2014 17297 Dal Chele Patrizia	Si chiede che l'area individuata possa diventare edificabile ad uso residenziale con bassa volumetria e h max 2 piani fuori terra.	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Il PATI non contempla tra le sue strategie l'espansione richiesta dall'osservante, non prevedendo linee preferenziali di sviluppo insediativo nell'ambito indicato. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI; tali rimarginature potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area, alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
09V	19/06/2014 17298 Dal Chele Maria Antonella	Si chiede che l'area individuata possa diventare edificabile ad uso residenziale con bassa volumetria e altezza massima 2 piani fuori terra.	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Il PATI non contempla tra le sue strategie l'espansione richiesta dall'osservante, non prevedendo linee preferenziali di sviluppo insediativo nell'ambito indicato. La richiesta non è coerente con le strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità definite dal PATI per l'urbanizzazione consolidata, non prospettandosi come intervento di completamento del tessuto esistente. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

10V	20/06/2014 17373 Bergamin Diego	Si chiede che il terreno di proprietà possa rientrare nel perimetro degli ambiti di edificazione diffusa in quanto delimitato a valle da una strada privata ed a monte dalla contrada Bergamini di Sotto.	Conformemente agli atti di indirizzo regionali, Nella tav. 4 del PATI sono riportati i perimetri degli ambiti dell'edificazione diffusa derivanti dal PRG vigente (zone E4 ed E4.1). Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico, si evidenzia che nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il PI verificherà l'ammissibilità di richieste di limitati scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
11V	20/06/2014 17374 Randon Donata	Si chiede l'eliminazione dell'area edificabile dai terreni di proprietà con ripristino dell'area agricola.	Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico, si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI. Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", il Comune potrà provvedere alla riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 02/07/2015
 ALLEGATO A

12V	20/06/2014 17423 Sella Stefania	Si chiede la modifica del perimetro dell'area non idonea allineandola a quella posta a monte del torrente Rio. Inoltre si domanda l'aggiunta di una linea preferenziale di sviluppo ad uso residenziale .	Per la definizione degli ambiti di edificazione diffusa, in accordo con gli atti di indirizzo regionali, Nella tav 4 PATI sono riportati i perimetri derivanti dal PRG vigente (zone E4 ed E4.1), per la cui modifica, le norme tecniche del PATI, all'art. 31, consentono limitate variazioni in sede di progettazione del Piano degli Interventi (PI), fatto salvo il dimensionamento e le verifiche di effettiva edificabilità dell'area (geologiche, paesaggistiche, ambientali, ecc.). Il PATI, per il territorio di Valdagno, non prevede all'esterno dell'edificazione diffusa, linee preferenziali di sviluppo insediativo, in accordo con la LR 11/04 e relativi atti di indirizzo. L' estensione dell' Area non Idonea è dettata dall'inserimento di una adeguata fascia di rispetto legata alle criticità di dissesto idrogeologico connesse alla presenza, caratteristiche ed andamento dell' "orlo di scarpata di erosione fluviale" (PATI Carta Geomorfologica c05 03 01a) posto su entrambi i lati del corso del T.te Rio . Allo stato attuale, la modifica della compatibilità geologica ai fini urbanistici risulta non accoglibile. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
13V	20/06/2014 17424 Mazzaretto Luca Vittorio	Si chiede venga inserita una linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale all'interno del centro storico legato al sistema del patrimonio industriale.	Il PATI non può prevedere linee di sviluppo nei centri storici in quanto negli stessi vanno conservare le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche che li contraddistinguono. In ogni caso, non è prevista dagli atti di indirizzo regionali l'inserimento di linee preferenziali di sviluppo insediativo all'interno dell'urbanizzazione consolidata. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
14V	20/06/2014 17426 Montagna Loretta	Si chiede il cambio di destinazione d'uso in residenziale dell'annesso agricolo di proprietà in quanto non più funzionale all'attività del fondo per cui era stato costruito.	Osservazione relativa a temi (destinazione d'uso) che devono essere affrontati da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. Il PATI demanda al Piano degli Interventi (PI) l'individuazione degli edifici non più funzionali all'attività agricola e le modalità per il loro riuso. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 02/07/2015
ALLEGATO A

15V	23/06/2014 17474 Cracco Maria Agnese	Si chiede l'ampliamento del consolidato in modo che il terreno di proprietà possa rientrare nei lotti di fascia (ampliamento di frangia) per la costruzione di un edificio monofamigliare di tipo residenziale.	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Il PATI non contempla tra le sue strategie l'espansione richiesta dall'osservante, non prevedendo linee preferenziali di sviluppo insediativo nell'ambito indicato. La richiesta non è coerente con le strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità definite dal PATI per l'urbanizzazione consolidata, non prospettandosi come intervento di completamento del tessuto esistente. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
-----	---	---	---

16V	23/06/2014 17475 Pasetti Giuseppe Vincenzo	Si chiede che l'area individuata possa diventare edificabile ad uso residenziale con bassa volumetria ed inoltre che venga eliminata la zona di attenzione geologica.	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI; tali rimarginature potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area, alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. Per quanto riguarda la zona di attenzione geologica, si evidenzia che proviene dal Piano di stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Brenta Bacchiglione, approvato con DPCM 21/11/2013. Tale piano, all'art. 5, definisce come zone di attenzione le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto in cui non e' ancora stata associata alcune classe di pericolosità. L'Amministrazione di Valdagno ha già attivato, con l'Autorità di Bacino, la procedura di riclassificazione e/o cancellazione di tali aree, sulla base di quanto prescritto dall'art. 6 delle NTA del PAI. Procedura da attuarsi con il PI sulla base di quanto prescritto dall'art. 23 delle NTA del PATI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
17V	23/06/2014 17476 Crocco Bruno	Chiede venga eliminata la zona di attenzione geologica in quanto non sussistono dissesti o pericolosità.	Si evidenzia che la zona di attenzione geologica proviene dal Piano di stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Brenta Bacchiglione PAI approvato con DPCM 21/11/2013. Tale piano, all'art. 5, definisce come zone di attenzione le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto in cui non è ancora stata associata alcune classe di pericolosità. L'Amministrazione di Valdagno ha già attivato, con l'Autorità di Bacino, la procedura di riclassificazione e/o cancellazione di tali aree, sulla base di quanto prescritto dall'art. 6 delle NTA del PAI. Procedura indipendente dall'iter del PATI. <u>NON PERTINENTE</u> <u>NON ACCOGLIBILE</u>

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 02/07/2015
 ALLEGATO A

18V	23/06/2014 17493 Bergamin Davide	Si chiede la riduzione dell'area classificata "non idonea" lungo il torrente Marogno in località Dede da 20 mt a 10 mt.	<p>Il limite di 20 mt dell'area non idonea ai fini edificatori sul torrente Marogno è il risultato di quanto indicato nelle analisi geologiche costituenti il quadro conoscitivo del PATI.</p> <p>Il corso d'acqua T.te Marogno, nel tratto richiesto, presenta un alveo, in alcuni punti, con recente tendenza all'approfondimento (PATI Carta Geomorfologica c05 03 01a). Esso ricade in parte, nel tratto a sud-est di C.da Dede all'interno del perimetro di una Area di frana di Scorrimento (PATI Carta Geomorfologica c05 03 01b). Allo stato attuale, la richiesta di modifica della compatibilità geologica ai fini urbanistici risulta non accoglibile. <u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
19V	23/06/2014 17494 Centomo Claudia	Si chiede di declassare l'area di proprietà da "area non idonea" in "area idonea a condizione" e la creazione di una nuova sottoclasse specifica per le fasce di rispetto e la caduta massi.	<p>La classificazione della compatibilità geologica ai fini urbanistici è il risultato di quanto indicato nelle analisi geologiche costituenti il quadro conoscitivo del PATI. Inoltre non si ritiene di inserire una sottoclasse solo per uno o pochi specifici casi.</p> <p>Il corso d'acqua T.te Marogno, nel tratto richiesto, presenta un alveo, in alcuni punti, con recente tendenza all'approfondimento (PATI Carta Geomorfologica c05 03 01a). A monte dell'area inserita e proposta nell'osservazione, precisamente a nord-est e a sud sud-est, si sviluppano due superfici, a forma di versante a compluvio, con delicate condizioni geostrutturali e di equilibrio geoidromorfologico; l'area non idonea di rispetto dell'asta torrentizia si amplia collegandosi in continuità rispettivamente con le due superfici non idonee sopraindicate. Allo stato attuale, pertanto, la richiesta di modifica della compatibilità geologica ai fini urbanistici risulta non accoglibile. <u>NON ACCOGLIBILE</u></p>

20V	23/06/2014 17498 Perin Paolo	Si chiede sul terreno di proprietà l'eliminazione del dissesto idrogeologico "area caduta massi" e l'ampliamento della zona residenziale.	<p>Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI; tali rimarginature potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area, alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.</p> <p>Il Dissesto Idrogeologico - Area Soggetta a Caduta Massi di per sé non ha comportato l'inserimento e la classificazione di Area non Idonea; esso/a ha e/o riveste essenzialmente una valenza "di attenzione", legata, in questo caso, ad un aspetto di tipo geologico-strutturale, che di vincolo. La perimetrazione del dissesto idrogeologico rimane confermata. <u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
-----	------------------------------------	---	--

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 02/07/2015
 ALLEGATO A

21V	23/06/2014 17499 Perin Paolo	Si chiede l'eliminazione totale dell'area boscata presente sul mappale di proprietà.	<p>Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli, come specificato all'art. 3 comma 7 delle NTA del PATI. All'art. 5 delle NTA è inoltre precisato che "La mancata o inesatta indicazione di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge, non esime dalla rigorosa applicazione sugli stessi della disciplina di cui ai successivi articoli. Analogamente, ambiti o immobili erroneamente inseriti in regime di vincolo, qualora con apposita ricognizione e relazione motivata ne sia rilevata l'errata inclusione, non sono soggetti all'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché desunti dal quadro conoscitivo di enti sovraordinati. I Comuni procederanno alla comunicazione di tali discrasie agli Enti sovraordinati al fine dell'aggiornamento dei relativi strumenti."</p> <p>Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>
22V	23/06/2014 17500 Rausse Paola Maria	Si chiede per il terreno di proprietà il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale.	<p>Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI; tali rimarginature potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area, alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.</p> <p><u>NON ACCOGLIBILE</u></p>

23V	23/06/2014 17525 Filotto Emilio	Considerato che l'area di proprietà presenta poche alberature e viene regolarmente sfalciata, si chiede di eliminare la delimitazione di area boscata modificandone il perimetro .	Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli, come specificato all'art. 3 comma 7 delle NTA del PATI. All'art. 5 delle NTA è inoltre precisato che "La mancata o inesatta indicazione di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge, non esime dalla rigorosa applicazione sugli stessi della disciplina di cui ai successivi articoli. Analogamente, ambiti o immobili erroneamente inseriti in regime di vincolo, qualora con apposita ricognizione e relazione motivata ne sia rilevata l'errata inclusione, non sono soggetti all'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché desunti dal quadro conoscitivo di enti sovraordinati. I Comuni procederanno alla comunicazione di tali discrasie agli Enti sovraordinati al fine dell'aggiornamento dei relativi strumenti." Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
-----	---------------------------------------	--	--

24V	23/06/2014 17530 Delegazione Geometri Valle Agnò	Si chiede una revisione delle aree non idonee ai fini urbanistici presenti all'interno della tavola "Carta delle Fragilità", limitandole nella loro estensione a quanto previsto in normativa, onde evitare un'eccessiva penalizzazione del territorio valdagnese. Come diverse applicazioni del vincolo lungo corsi d'acqua con similari caratteristiche, sia all'interno dello stesso comune, sia fra il Comune di Schio ed il Comune di Valdagno	L'osservazione non è supportata da analisi tecnico-scientifiche tali da rivedere le analisi del PATI. Per la corretta valutazione delle Aree non Idonee, si sottolinea che la loro perimetrazione ed estensione molto spesso partono da una valutazione, non di un singolo, ma coordinata di più fattori caratterizzanti e penalizzanti che concorrono alla definizione delle stesse; a tale riguardo si riporta sinteticamente un quadro dell'insieme di fattori che di volta in volta sono stati considerati: <ul style="list-style-type: none"> - fenomeni franosi recenti o in atto e relative fasce di rispetto (indicativamente 20 m dalle nicchie di frana e 10 m dai corpi di frana); - condizioni di diffuso dissesto idrogeologico: movimenti gravitativi superficiali (creep) accentuati ed estesi, talora non ben definibili; venute d'acqua diffuse; - elevata instabilità potenziale per condizioni morfologiche, litologico-strutturali ed idrogeologiche sfavorevoli, anche in funzione della risposta sismica: pareti subverticali e versanti fortemente acclivi, orli di scarpata e cambi evidenti di pendenza (fascia di rispetto mediamente di 20 m,); - cigli fluviali (naturali o artificiali) ed orli dei terrazzi alluvionali (fascia di rispetto di 20 m a cavallo del ciglio, ridotta localmente in presenza di opere di difesa e condizioni morfologiche favorevoli); - assi di compluvi (fascia di rispetto di 40 o di 20 m a cavallo dell'asse, in relazione alla consistenza del corso d'acqua e del suo bacino idrografico, nonché alla presenza di opere di difesa fluviale). <u>NON ACCOGLIBILE</u>
-----	--	---	---

25V	23/06/2014 17532 Ongaro Lorena	Chiedono per i terreni di proprietà il cambio di destinazione d'uso da agricola E2b in residenziale.	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI; tali rimarginature potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area, alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
26V	23/06/2014 17533 Maule Avellino	Si chiede il cambio di destinazione d'uso da agricola E1.TA e spazi verdi da conservare a residenziale per la costruzione di una abitazione ad uso familiare.	Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico, si evidenzia che nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 4 e 31 delle NTA, il PI verificherà l'ammissibilità di richieste di limitati scostamenti del perimetro dell'edificazione diffusa in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
27V	23/06/2014 17535 Tiso Eleonora Albina	Si chiede il cambio di destinazione d'uso dei terreni di proprietà da agricola E2b in residenziale per la costruzione di abitazioni per le proprie famiglie.	Il PATI definisce, all'interno delle ATO ed in forma ideogrammatica, la nuova espansione urbana tramite linee preferenziali di sviluppo insediativo con valore non conformativo. La futura destinazione urbanistica dei suoli e delimitazione sarà da attuarsi con piano attuativo (PUA) in sede di piano degli interventi (PI). La richiesta potrà essere valutata solo in tali ambiti. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

28V	23/06/2014 17536 Fioraso Livio	Viene chiesto il cambio di destinazione del terreno di proprietà, da agricolo E2b in residenziale così da permettere la costruzione di abitazioni per i propri figli.	Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la richiesta non è coerente con le strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità definite dal PATI per l'urbanizzazione consolidata, non prospettandosi come intervento di completamento del tessuto esistente. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
29V	23/06/2014 17537 Dalla Libera Umberto	Si chiede la rivisitazione di gran parte delle aree classificate come "aree non idonee".	L'osservazione non è supportata da analisi tecnico-scientifiche tali da rivedere le analisi del PATI. Per la corretta valutazione delle Aree non Idonee, si sottolinea che la loro perimetrazione ed estensione molto spesso parte da una valutazione, non di un singolo, ma coordinata di più fattori caratterizzanti e penalizzanti che concorrono alla definizione delle stesse; a tale riguardo si riporta sinteticamente un quadro dell'insieme di fattori che di volta in volta sono stati considerati: <ul style="list-style-type: none"> - fenomeni franosi recenti o in atto e relative fasce di rispetto (indicativamente 20 m dalle nicchie di frana e 10 m dai corpi di frana); - condizioni di diffuso dissesto idrogeologico: movimenti gravitativi superficiali (creep) accentuati ed estesi, talora non ben definibili; venute d'acqua diffuse; - elevata instabilità potenziale per condizioni morfologiche, litologico-strutturali ed idrogeologiche sfavorevoli, anche in funzione della risposta sismica: pareti subverticali e versanti fortemente acclivi, orli di scarpata e cambi evidenti di pendenza (fascia di rispetto mediamente di 20 m,); - cigli fluviali (naturali o artificiali) ed orli dei terrazzi alluvionali (fascia di rispetto di 20 m a cavallo del ciglio, ridotta localmente in presenza di opere di difesa e condizioni morfologiche favorevoli); - assi di compluvi (fascia di rispetto di 40 o di 20 m a cavallo dell'asse, in relazione alla consistenza del corso d'acqua e del suo bacino idrografico, nonché alla presenza di opere di difesa fluviale); <u>NON ACCOGLIBILE</u>

30V	23/06/2014 17538 Dalla Libera Umberto	Si chiede che il mappale di proprietà venga declassato da area non idonea ad area idonea a condizione ai fini urbanistici così da permettere di costruire una nuova abitazione ad una distanza di mt 10 dal torrente Valgrossa e non dagli attuali mt 20 rispettando la delimitazione dell'area non idonea.	L'osservazione risulta non accoglibile sulla base dell'attuale stato dei luoghi e viste le valutazioni geologiche all'osservazione. L'andamento del limite dell'Area non Idonea, che incide sul lotto di pertinenza posto sulla destra idrografica del T.te Valgrossa, è stato determinato da una serie di fattori concorrenti e penalizzanti, considerati nel loro insieme in un contesto ambientale più ampio comprendente lo stesso lotto ed esteso a monte di esso, quali la topografia e morfologia dell'area, le condizioni geomorfologiche in particolare legate alla presenza di conii alluvionali, idrologiche per la presenza poco a monte di due incisioni torrentizie laterali, tributarie dell'asta principale Valgrossa. Allo stato attuale, la richiesta di modifica della compatibilità geologica ai fini urbanistici risulta non accoglibile. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
31V	23/06/2014 17539 Dalla Libera Umberto	Si chiede che il mappale di proprietà venga declassato da area non idonea ad area idonea a condizione ai fini urbanistici.	L'osservazione risulta non accoglibile sulla base dell'attuale stato dei luoghi e viste le valutazioni geologiche all'osservazione. L'Area non Idonea, in cui ricade il lotto di pertinenza, è stata determinata da una serie di fattori concorrenti e penalizzanti, considerati nel loro insieme in un contesto ambientale più ampio comprendente lo stesso lotto ed esteso a monte e a valle di esso. Il lotto ricade in un contesto di Forme di Versante dovute alla Gravità, più precisamente sul limite cartografico di un Area Franosa (PATI Carta Geomorfologica c05 03 01b), in prossimità di un Orlo di Scarpata Ripida Influenzata dalla Struttura (PATI Carta Geomorfologica c05 03 01a), all'interno di una Area Soggetta a Caduta Massi. Allo stato attuale, la richiesta di modifica della compatibilità geologica ai fini urbanistici risulta non accoglibile. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
32V	23/06/2014 17540 Preto Stefano	Chiede che il mappale di sua proprietà venga declassato da area non idonea ad area idonea a condizione.	L'osservazione risulta non accoglibile sulla base dell'attuale stato dei luoghi e viste le valutazioni geologiche all'osservazione Allo stato di fatto presente al momento della redazione della Cartografia del Quadro Conoscitivo e della Compatibilità Geologica, non risultano realizzati i Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza della Parete Rocciosa che incide sull'area di pertinenza, ad esclusione della chiodatura di un diedro roccioso . I suddetti lavori erano previsti specificatamente come Intervento di Bonifica-Sistemazione-Messa in Sicurezza della Parete Rocciosa, nello STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO redatto (luglio 2005 dr.geol L.Vitale) ai sensi dell'art.126 NTA PRG – D.M. 11.03.1988 per la Fattibilità ai Fini Edificatori per il Progetto di Costruzione di Annesso Rustico (Studio Gigli) . Allo stato attuale, la richiesta di modifica della compatibilità geologica ai fini urbanistici risulta non accoglibile. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 01 del 02/07/2015
 ALLEGATO A

33V	23/06/2014 17549 Fochesato Luigi	Si chiede per i terreni di proprietà rientranti per la maggior parte all'interno delle perequazioni nn. 22 e 23 in cambio di destinazione d'uso da residenziale in agricola.	Si rammenta il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico. Nella tav. 4 del PATI la nuova edificazione derivante dal PRG vigente si esprime solo con linee preferenziali di sviluppo, definite di "urbanizzazione programmata", la cui corretta definizione avverrà con il piano degli interventi (PI). Pertanto la richiesta di ridefinire gli ambiti delle perequazioni 22 e 23 potrà essere valutata solamente in sede di PI. Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", il Comune potrà provvedere alla riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
34V	23/06/2014 17597 Ceolato Ugo Antonio	Chiede che il mappale di sua proprietà venga declassato da area non idonea.	L'osservazione risulta non accoglibile sulla base dell'attuale stato dei luoghi e viste le valutazioni geologiche all'osservazione Si ritiene opportuno mantenere il limite minimo di ml.10, dall'asse del corso d'acqua, dell'Area non Idonea in considerazione delle scadenti caratteristiche geologico tecniche del sottosuolo (Rocce Tenere a prevalente Attrito Interno, Vulcanoclastiti con coltri argillose di copertura), presenza di superfici dissestate da Creep e di cedimenti stradali per dissesto gravitativo in prossimità dell'area di pertinenza. Allo stato attuale, la richiesta di modifica della compatibilità geologica ai fini urbanistici risulta non accoglibile. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
35V	23/06/2014 17598 Visonà Mauro Renato Visonà Maria Cristina	Si chiede che l'edificio di proprietà venga escluso dal perimetro del centro storico ed inserito insieme con i terreni di proprietà (ricadenti in zona a verde privato nel prg vigente) nell'ambito di urbanizzazione consolidata.	L'edificio fa parte del tessuto antico di Valdagno ed è correttamente collocato all'interno del centro storico, come nel vigente PRG. Per quanto riguarda invece l'eventuale ricomprensione dell'area di pertinenza dello stesso (ricadente in zona a verde privato nel PRG vigente) nel consolidato si evidenzia che le norme tecniche del PATI consentono, in sede di progettazione del piano degli interventi (PI), limitate variazioni dei perimetri, fatto salvo il dimensionamento e le verifiche di effettiva edificabilità dell'area (geologiche, paesaggistiche, ambientali, ecc.). La richiesta può essere valutata in sede di PI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>
36V	12/09/2014 25806 Maurizio Mariano Martini (Impianti Agno)	Si chiede che sull'area di urbanizzazione consolidata per le attività economiche in prossimità della centralina dei marchesini, tra l'abitato di San Quirico e la contrada Marchesini, venga inserita una fascia di riqualificazione e mitigazione ambientale così da favorire una ricomposizione morfologica e paesaggistica dell'area finalizzata ad una migliore valorizzazione pubblica.	In sede di progettazione delle nuove trasformazioni urbanistiche, coerentemente con gli obiettivi del PATI il piano degli interventi (PI) può prevedere ulteriori fasce di mitigazione ed interventi di riqualificazione (art. 39 comma 3) tali da garantire una migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale, dettagliando i contenuti e articolando gli interventi. Pertanto la richiesta potrà essere valutata in sede di redazione del PI. <u>NON ACCOGLIBILE</u>

Con la stessa nota prot. n. 3812 del 06/02/2015, i Comuni hanno trasmesso un fascicolo contenente le osservazioni d'ufficio riguardanti errori materiali individuati dagli Uffici di piano comunali. Di seguito (tabella 2) si riporta quanto segnalato dai comuni e relativo parere.

TABELLA 2 – OSSERVAZIONI D'UFFICIO DEGLI UFFICI DI PIANO COMUNALI PROPOSTE DI MODIFICA AGLI ELABORATI GRAFICI		
COMUNE DI VALDAGNO		
n.	DESCRIZIONE	PARERE TECNICO
<i>Uff</i> 01V	Nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" adottata, erroneamente alcune strade vicinali sono state classificate come comunali. Pertanto, fuori dai centri abitati, viene ridotta la fascia di rispetto stradale per le strade vicinali, portandola a mt 10.00 rispetto a quanto indicato per le strade comunali la cui dimensione è di mt. 20.	Rammentato che la rappresentazione di vincoli e fasce di rispetto in tav. 1 ha carattere ricognitivo e non esaustivo, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.
<i>Uff</i> 02V	Nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", rispetto a quanto adottato, si recepisce quanto indicato nell'allegato "A" della DGRV 1496 del 31.07.2012 dove vengono dichiarati irrilevanti o parzialmente irrilevanti, ai sensi del D.Lgs 42/2004, i corsi d'acqua di alcuni comuni. Nello specifico, per quanto riguarda il Torrente Val Grossa, viene ridotto il vincolo paesaggistico dalla sua origine a confine con il Comune di Altissimo e per la parte che corre, sempre a confine, tra i comuni di Brogliano e Valdagno.	Rammentato che la rappresentazione di vincoli e fasce di rispetto in tav. 1 ha carattere ricognitivo e non esaustivo, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.
<i>Uff</i> 03V	Nella "Carta della Trasformabilità" adottata, l'ambito di urbanizzazione consolidata residenziale non riporta correttamente l'area afferente la Perequazione n.8 "Val Rossia", per la parte posta a sud di via Val Rossia. Viene ampliato tale ambito comprendendola.	Rammentato che la rappresentazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI e in tal senso non può costituire o comportare in alcun modo il conseguimento di diritti edificatori, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.
COMUNE DI SCHIO		
n.	DESCRIZIONE	PARERE TECNICO
<i>Uff</i> 01S	L'ambito di interesse culturale nell'area del Caolino nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale non riporta l'esatto ambito come da declaratoria della Sovrintendenza. Viene pertanto spostato e corretto il perimetro dell'ambito di interesse culturale afferente al Caolino.	Si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta, subordinatamente ad un'integrazione della documentazione a supporto della richiesta ai fini della conferenza di servizi.
<i>Uff</i> 02S	Le aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs.42/2004) boschivo nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale riporta le "Zone boscate" del PRG vigente anziché quello contenuto nel Quadro Conoscitivo Regionale. Viene corretto e riportato il vincolo paesaggistico "Aree boscate" come da Carta Forestale Regionale.	Rammentato che la rappresentazione di vincoli e fasce di rispetto in tav. 1 ha carattere ricognitivo e non esaustivo, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.

Uff 03S	Le "Area idonea a condizione n.18" a seguito di ulteriori approfondimenti sono state ricompresa in altre sottoclassi geologiche. Viene eliminata dalla Carta delle Fragilità adottata la sottoclasse n.18 e in accordo con il geologo incaricato ad effettuare l'indagine geologica del piano, l'ambito del cantiere minerario Rivelle viene individuato come "Area non idonea" ai fini urbanistici.	Per coerenza tra Q.C. e Progetto gli approfondimenti che hanno portato alla modifica della Carta delle Fragilità devono comportare anche la modifica di una o più delle tavole geologiche del quadro conoscitivo ed eventualmente la relazione geologica. Si precisa che la presenza di attività estrattive in atto, estinte o dismesse, non è, di per se, motivo di non idoneità. Considerato che nelle NTA adottate sono elencate 17 sottoclassi, l'eliminazione della sottoclasse 18 dalla carta delle fragilità appare doverosa. <u>Ai fini della conferenza di servizi il Comune dovrà produrre la documentazione necessaria a verificare l'opportunità di apportare la modifica alla carta delle fragilità.</u>
Uff 04S	Le "Area idonea a condizione n.18" a seguito di ulteriori approfondimenti sono state ricompresa in altre sottoclassi geologiche. Viene eliminata dalla Carta delle Fragilità adottata la sottoclasse n.18 e in accordo con il geologo incaricato ad effettuare l'indagine geologica del piano, l'ambito del cantiere minerario Valle dell'Orco viene individuato come "Area non idonea" ai fini urbanistici.	La piccola concessione mineraria "Valle dell'Orco" è e resta in area non idonea per motivi inerenti la costituzione geologica del territorio. Si informa che, presso i competenti uffici regionali, è in corso l'estinzione di tale concessione. Considerato che nelle NTA adottate sono elencate 17 sottoclassi, l'eliminazione della sottoclasse 18 dalla carta delle fragilità appare doverosa. <u>Si concorda con la modifica proposta.</u>
Uff 05S	Le aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs.42/2004) boschivo nella Carta delle Fragilità adottata riportale "Zone boscate" del PRG Vigente anziché quello contenuto nel Quadro Conoscitivo Regionale. Viene corretto e riportato il vincolo paesaggistico "Aree boscate" come Da Carta Forestale Regionale.	Rammentato che la rappresentazione di vincoli e fasce di rispetto in tav. 1 ha carattere ricognitivo e non esaustivo, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.
Uff 06S	L'area per servizi di interesse comune nella Carta della Trasformabilità adottata comprende una fascia di circa 8 metri oggetto di procedura di alienazione. Viene scorporata dalla zona F verde tale porzione e accorpata all'ambito di urbanizzazione consolidata.	Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.
Uff 07S	L'area per servizi di interesse comune del Campus di Schio nella Carta della Trasformabilità adottata comprende porzione dalle abitazione Residenziale di confine. Viene pertanto scorporata dalla zona F del Campus una porzione di area come da recinzione esistente che separa l'area del Campus dalle abitazioni residenziali confinanti e accorpata all'ambito di urbanizzazione consolidata.	Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.
Uff 08S	Viene accorpato all'ambito di urbanizzazione consolidata residenziale la ZTOB/50 del PRG vigente che nella Carta della Trasformabilità adottata è stata accorpata alla Zona F per interesse comune.	Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.
Uff 09S	L'area F verde nella Carta della Trasformabilità adottata non riporta la nuova conformazione urbanistica in seguito alla realizzazione della perequazione 15. Viene scorporata dalla zona F verde una porzione di area e accorpata all'ambito di urbanizzazione consolidata.	Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.

<i>Uff</i> 10S	La porta della montagna collocata orientativamente in corrispondenza della seda CAI di Schio viene individuata nella Carta della Trasformabilità adottata come "Porta locale della montagna" anziché "Porta della montagna come ad art.92 del PTCP". Viene pertanto applicata la grafia idonea.	Si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.
<i>Uff</i> 11S	Entro la zona produttiva, individuata come "Ambito di urbanizzazione consolidata per attività economiche non integrabili con la residenza", nella Carta della Trasformabilità adottata non è stata evidenziata l'area corrispondente alle cabine di smistamento delle linee elettriche dedicate all'alta tensione. Per qualità del servizio e dimensione, si ritiene di riportare tale area come "Area di interesse comune di maggior rilevanza" viene pertanto stralciata dall'ambito di urbanizzazione consolidata per attività economiche non integrabili con la residenza l'area di interesse comune corrispondente alla ZTO Fd/71 del vigente PRG classificandola come zona "F".	Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.
<i>Uff</i> 12S	L'ambito di urbanizzazione consolidata residenziale nella Carta della Trasformabilità non recepisce una porzione di proprietà comunale data in concessione d'uso a privati per la realizzazione di un canale scolmatore da loro costruito e manutentato, con finitura superficiale a verde privato. Viene scorporata dalla zona F verde di proprietà comunale una porzione di area pari all'ingombro del canale scolmatore e dell'area per la sua manutenzione e accorpata all'ambito di urbanizzazione consolidata limitrofa.	Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.
<i>Uff</i> 13S	Nella scala di visualizzazione di stampa della Carta della Trasformabilità adottata, l'oggetto informatico associato all'area di connessione naturalistica (campitura verde chiaro a cerchi pieni) è stato per errore materiale collocato ad un livello inferiore rispetto ad altri temi progettuali. Viene riportata la corretta visualizzazione di stampa degli oggetti informatici.	Si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.

Rispetto a quanto adottato, i Comuni propongono inoltre di effettuare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, alla Relazione di Progetto e Sintetica e alla Relazione Tecnica, descritte all'interno di elaborati sinottici consegnati con la stessa nota prot. n. 3812 del 06/02/2015 (agli atti).

In merito alle proposte di modifica alla Relazione di Progetto e Sintetica e alla Relazione Tecnica, si prende atto delle modifiche proposte, riferite ad aggiornamenti e correzioni che non incidono sui contenuti del piano.

In merito alle proposte di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione, si ritiene di concordare limitatamente alle modifiche relative ad adeguamenti normativi per garantire il rispetto della legislazione vigente, a errori tecnici o a precisazioni migliorative della disciplina di piano, nel rispetto dei seguenti criteri:

- coordinare i contenuti normativi interni allo strumento urbanistico;
- coordinare i contenuti normativi dello strumento urbanistico con la legislazione vigente e con la pianificazione di livello superiore;
- evidenziare il contenuto non conformativo del PATI, riconducendo le azioni e gli aspetti di tipo operativo al Piano degli Interventi.

La tabella 3 che segue riporta il parere tecnico in merito alle proposte di modifica presentate dai comuni:

TABELLA 3 – OSSERVAZIONI D’UFFICIO DEGLI UFFICI DI PIANO COMUNALI PROPOSTE DI MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		
n.	DESCRIZIONE	PARERE PROVINCIA
Nt 01	art. 4 – aggiornamento Rif. Normativo e commi 1 e 8	Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.
Nt 02	art. 6 – aggiornamento elenco immobili interesse culturale	Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.
Nt 03	art. 7 – aggiornamento elenco immobili rischio archeologico	Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.
Nt 04	art. 9 – aggiornamento Rif. Normativo e comma 7	Si prende atto e si <u>demanda la valutazione della proposta di modifica al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.</u>
Nt 05	art. 12 – comma 6	Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.
Nt 06	art. 14 – cambia numero progressivo commi dopo il n. 2	Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.
Nt 07	art. 16 – aggiornamento elenco parchi-giardini storico-monumentali	Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.
Nt 08	art. 17 – comma 6 – adeguamento normativo	Si prende atto e si concorda con la modifica proposta ad esclusione delle parole “stabilendo la disciplina per eventuali ampliamenti fino ad 800 mc”, in quanto l’edificabilità sarà disciplinata dal PI nel rispetto della LR 11/2004.
Nt 09	art. 18 – comma 21 aggiornamento elenco esemplari arborei da PTCP	Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.
Nt 10	art. 22 – comma 8, comma 22 e comma 28 (geositi)	Si veda l’istruttoria geologica, allegato A al presente parere.
Nt 11	art. 23 – comma 30	Si veda l’istruttoria geologica, allegato A al presente parere.
Nt 12	art. 31 – comma 1 e comma 11	Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.
Nt 13	art. 32 – commi 18, 22 e 24	Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.
Nt 14	art. 35 – commi 1, 2, 3	- Si prende atto dell’errore materiale e si concorda con la modifica proposta per il comma 1. - Si prende atto della modifica al comma 2, anche in relazione all’accoglimento parziale dell’osservazione 33S. - Non si concorda con la modifica al comma 3 in quanto l’individuazione di “aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale” è compito del PAT/PATI ai sensi dell’art. 13 comma 1, lett. c) della LR 11/2004.
Nt 15	art. 37 – comma 3	Si concorda parzialmente con la modifica proposta e si propone la seguente riscrittura del comma 3: 3. Il PI, nel rispetto del precedente comma 1 e in generale delle disposizioni del PATI, effettua la ricognizione delle eventuali attività da delocalizzare e definisce le modalità di trasformazione di ogni singola area. Si precisa che l’individuazione di “ <i>ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione</i> ” è compito del PAT/PATI ai sensi dell’art. 13 comma 1, lett. c) della LR 11/2004, così come è compito del PAT/PATI individuare le aree da riconvertire ai sensi dell’art. 71 del PTCP.
Nt 16	art. 41 – comma 7 punto 2, comma 14	Si prende atto della proposta e si concorda con la modifica, volta a meglio precisare i contenuti della norma.
Nt 17	art. 43 – comma 7	Si prende atto dell’errore materiale e si concorda con la modifica proposta.
Nt 18	art. 46 – comma 6 punto 8	Si concorda con la modifica proposta, volta a meglio precisare i contenuti della norma.
Nt 19	art. 47 – comma 1 punto 3	Si concorda con la modifica proposta, volta a meglio precisare i contenuti della norma.
Nt 20	art. 49 – aggiornamento denominazione Uffici Regionali	Si prende atto che le modifiche riguardano l’aggiornamento dei riferimenti ai pareri relativi alla compatibilità idraulica.

Nt 21	art. 52 – comma 9	Si concorda con la modifica proposta, volta a meglio precisare i contenuti della norma.
Nt 22	art. 55 – aggiornamento normativo, comma 2 e comma 7	Si prende atto e <u>si demanda la valutazione della proposta di modifica al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.</u>

Per le modifiche alle Norme Tecniche derivanti dall'accoglimento di osservazioni si demanda alle valutazioni contenute nella tabella 1 del presente parere.

CONCLUSIONI

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la LR 11/04 smi;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 708 del 02.05.2012;

Vista

la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;

la tutela delle invariati di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, istituito con deliberazione del commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale, n. 186 del 12/06/2012 di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Schio e Valdagno, con le precisazioni come sopra espresse e subordinatamente:

- all'adeguamento al parere della Commissione VAS, reso ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009;
- ad eventuali modifiche agli elaborati derivanti dall'adeguamento al Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo.

Ai fini dell'approvazione in conferenza di servizi i comuni dovranno consegnare gli elaborati adeguati comprensivi del quadro conoscitivo così come validato dalla competente struttura regionale.

Si raccomanda ai Comuni di predisporre per la Conferenza di Servizi un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri pervenuti al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione ("Relazione di adeguamento").

Si ricorda che ai sensi degli atti di indirizzo LR 11/2004, art. 50, comma 1 lett. a), dopo l'approvazione del PATI i Comuni sono tenuti alla redazione finale del supporto contenente il quadro conoscitivo integrato con le eventuali modifiche introdotte dal voto di approvazione, inviandone copia alla Direzione Urbanistica della Regione.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AL TERRITORIO

SETTORE URBANISTICA

Contrà San Marco 30, 36100 VICENZA - Tel. 0444/908467 - Partita I.V.A.: 00496080243 - Codice Fiscale: 00496080243
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Vicenza, 11/06/2015

Oggetto: Istruttoria geologico-tecnica per le procedure di approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale PATI dei Comuni di Schio e Valdagno

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

- 1 L'istruttoria preliminare redatta in data 21/03/2014;
- 2 La relazione geologica e le carte geolitologiche, Idrogeologica e geomorfologica costituenti il quadro conoscitivo del PATI per gli aspetti geologici ed idrogeologici.
- 3 Le norme tecniche di attuazione, le carte dei vincoli, delle invariati, delle fragilità e della trasformabilità del PATI adottato il 09/04/2014.

ISTRUTTORIA

4 Quadro conoscitivo

Nella sottostante tabella si pone a confronto quanto richiesto/osservato nell'istruttoria preliminare con quanto osservato nelle tavole adottate.

Rif.	Istruttoria preliminare del 21/03/2014	PAT adottato	Positivo P Negativo N
4 a)	Si chiede di garantire uniformità grafica delle carte tematiche indicate al soprastante punto 2.	Le tavole che rappresentano i territori dei due comuni hanno aspetto grafico nettamente diverso per tonalità dei colori e per leggibilità della base cartografica.	N
	Le carte geolitologiche presentano litologie diverse in corrispondenza del confine tra i due comuni.	Tali errori sono stati corretti.	P
	Si invitano i professionisti a confrontarsi per giungere ad un'uniformità interpretativa dei tematismi geologici ed idrogeologici.	Tale uniformità, raggiunta per gli aspetti litologici, non sembra esserci per quelli idrogeologici e geomorfologici, per i quali sono state fatte scelte autonome quali quella (discutibile) di riportare la soggiacenza della falda freatica >10m nel territorio montano e collinare del Comune di Schio o di rappresentare le morfologie gravitative in tavola separata da quelle fluviali e strutturali nel territorio del Comune di Valdagno.	N
4 b)	Le tavole geomorfologiche non riportano i fenomeni di debris flow (trasporto di massa), che risultano invece abbondantemente presenti nelle tavole della fragilità.	Non vi è stato alcun aggiornamento. Sebbene, nella carta delle fragilità, la tipologia di dissesto sia stata sostituita con "area di cono alluvionale", essa non trova corrispettivo nella tavola geomorfologica del Comune di Valdagno. Paradossalmente, per il Comune di Schio si verifica il fenomeno opposto: i coni alluvionali presenti nella carta geomorfologica non sono riportati nella carta delle fragilità.	N
4 c)	Le tavole idrogeologiche del Comune di Schio non riportano le aree esondabili presenti nel PTCP. La relazione geologica non contiene alcuna valida motivazione relativa alla mancanza di tali aree esondabili. Tutto ciò è in contrasto con l'articolo 10 delle norme di attuazione del PTCP.	Le tavole sono state aggiornate.	P

Per quanto concerne le relazioni geologiche e le cartografie tematiche si osserva quanto segue:

- le carte geomorfologiche non concordano con le perimetrazioni IFFI (inventario dei fenomeni franosi in Italia) in entrambe i Comuni e nelle relazioni geologiche non vi è traccia di questi dati;
- non è dato sapere se i dati IFFI non siano stati presi in considerazione o se vi sia una valutazione nel merito che ha portato a modificare/eliminare tali dati.
- nel Comune di Schio la carta idrogeologica estende la campitura della soggiacenza della falda freatica anche ai territori collinari e montani. Tale scelta appare discutibile in quanto:
 - 1 anche ammesso (per ipotesi) che il substrato roccioso offra per permeabilità continuità alla falda, il dato appare comunque insignificante per chi vive od opera ad altitudini maggiori di decine o centinaia di metri;
 - 2 L'ipotesi di cui sopra non è verificabile e non è nota la profondità del basamento cristallino che tuttavia emerge non molto più a Nord ed a Ovest.

Si propone pertanto di limitare la campitura al territorio di pianura.


Si osserva infine che il file *c0503011_CartaGeomorfologia.shp*, presente nel data base del quadro conoscitivo contiene, in realtà, i soli elementi area della carta geomorfologica del Comune di Schio più un solo elemento del Comune di Valdagno riferito ad una frana in località Campo Tamaso. Le necessarie verifiche istruttorie sono potute avvenire previa integrazione da parte del Comune di Valdagno tramite messaggio di posta elettronica protocollato n. 38906 il 09/06/2015. La banca dati del quadro conoscitivo dovrà essere opportunamente aggiornata.

5 Progetto


Carta dei vincoli e della pianificazione

a) PAI-Pericolosità geologica – zone di attenzione


Nel territorio del Comune di Schio non sono state prese in considerazione le perimetrazioni dei fenomeni franosi IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia) inseriti nelle tavole del PAI riguardanti la pericolosità geologica e costituenti zona di attenzione. In tali aree vanno rispettate le prescrizioni degli artt. 5 ed 8 delle norme di attuazione del PAI e pertanto la carta dei vincoli e della pianificazione va adeguata. Le tavole nella pagina e nella successiva illustrano la situazione.




PAI-pericolosità geologica-SCHIO tav 4/4.
In rosso: dissesto franoso delimitato IFFI – ZONE DI ATTENZIONE




PATI Schio-Valdagno adottato. Carta dei vincoli e della pianificazione
La stesa porzione di territorio non riporta le zone di attenzione




PAI-pericolosità geologica-SCHIO tav 1/4.
In rosso: dissesto franoso delimitato IFFI – ZONE DI ATTENZIONE



PATI Schio-Valdagno adottato. Carta dei vincoli e della pianificazione
La stesa porzione di territorio non riporta le zone di attenzione



PAI-pericolosità geologica-SCHIO tav 4/4.
In rosso: dissesto franoso delimitato IFFI – ZONE DI ATTENZIONE



PATI Schio-Valdagno adottato. Carta dei vincoli e della pianificazione
La stesa porzione di territorio non riporta le zone di attenzione

b) PAI-Pericolosità geologica – Aggiornamento ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione.

Nel Territorio del Comune di Valdagno, in data 12/03/2014 Il Segretario dell'Autorità di bacino competente per territorio ha emesso il decreto n.16 con il quale:

- elimina la classificazione e la perimetrazione di pericolosità P4 molto elevata per l'area numero 0240009700 situata in località Visonà;
- Introduce i seguenti nuovi perimetri con relative classificazioni:


0240009700A con pericolosità P1 moderata;

0240009700B con pericolosità P3 elevata;

0240009700C con pericolosità P1 media;

02401533100M come zona di attenzione.

Nelle immagini sottostanti, sono messe a confronto la tavola del PAI con la carta di vincoli del PATI. Da tale confronto emerge la necessità di un adeguamento della carta dei vincoli.



PAI-pericolosità geologica-VALDAGNO tav 2/3.
Località Visonà – come da Decreto Segretariale n.16 del 12/03/2014



PATI Schio-Valdagno adottato. Località Visonà. È presente l'area P4 eliminata dal PAI, mancano le nuove perimetrazioni.

La carta dei vincoli e della pianificazione territoriale dovrà essere opportunamente aggiornata

Carta delle invarianti

- c) Le invarianti geologiche considerate sono grotte, doline e pareti di basalto colonnare. Si invita a fare ordine nella legenda raggruppando le due forme carsiche (grotte e doline) e distinguendole dai basalti colonnari, così diversi per origine, morfologia e caratteristiche chimico-fisiche.
- d) Per quanto riguarda le grotte si osserva che, mentre per Schio si riscontra una precisa corrispondenza di dati tra PTCP e PATI con l'indicazione di alcune grotte in più rispetto a quelle individuate dal quadro conoscitivo del PTCP, per Valdagno non vi è coincidenza di dati e il numero di grotte è nettamente inferiore. Poiché i dati del PTCP provengono dalla Regione del Veneto che fornisce i dati territoriali anche per i PAT ed i PATI, si chiede al Comune di Valdagno di verificare l'origine dei propri dati (file b0201013_GeologiaP.shp della carta delle invarianti) ed eseguire le eventuali correzioni alla banca dati ed alla tavola.

Carta delle fragilità

Premesso che tutte le zone di attenzione del PAI, anche quelle non ancora riportate nella carta dei vincoli ed eventualmente non prese in esame come dissesto nel QC, sono in aree classificate non idonee o idonee a condizione, va valutato se, riconsiderato ed aggiornato il Quadro Conoscitivo, anche con riferimento ai mancati aggiornamenti rispetto alla precedente istruttoria (punto 4), per le aree idonee a condizione cambiano i fattori condizionanti e le relative prescrizioni o se, in qualche caso, esse possono divenire non idonee. Si richiama quanto già detto circa i coni alluvionali (rif. 4C in tabella punto 4)

Carta della Trasformabilità

Le linee preferenziali di sviluppo si orientano in aree idonee o idonee a condizione, tra queste ultime, quattro linee di urbanizzazione programmata residenziale ricadono in aree esondabili.

Norme di attuazione

Al di là di qualche saltuario ed errato riferimento normativo, la trattazione della tematica idrogeologica (PAI e, conseguentemente, PTCP) è del tutto assente nel capitolo relativo ai vincoli. Tale errore è confermato dal fatto che l'articolo di riferimento riportato sulla carta dei vincoli è il 23, articolo che riguarda la fragilità e non i vincoli. Si propone pertanto l'introduzione di un nuovo articolo:

Art. N Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI) - approvato con DPCM 21 novembre 2013.

Rif. Normativo: D.Lgs 152/2006

Rif. Cartografia: N. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale.

Contenuto

- 1 L'Autorità di Bacino dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione ha redatto il PAI che comprende, nel bacino del Fiume Brenta – Bacchiglione, il territorio del presente PATI. Il PAI individua nel territorio di competenza dell'Autorità pericolosità geologiche, idrauliche e da valanga.
- 2 All'interno dei confini del PATI il PAI individua aree caratterizzate da pericolosità geologica moderata P1, media P2, elevata P3 e molto elevata P4. Sono inoltre presenti zone di attenzione geologica, per le quali il grado di pericolosità non è stato ancora definito.
- 3 In tali aree e zone devono essere rispettate le specifiche norme di attuazione del PAI

Il numero attribuito al nuovo articolo fa da riferimento nella legenda della carta dei vincoli al posto del n.23.

Si Propongono infine le seguenti modifiche:

Art.10 -Elementi generatori di fasce di rispetto – corsi d'acqua – risorse idriche – Correggere riferimento al PAI:il PAI non è adottato e non si adotta ne si approva con delibera. Il PAI è in vigore con DPCM 21 novembre 2013.

Art.21 – la corretta dicitura della tavola delle invarianti “pareti di basalto colonnare”, abbreviata, nella norma, in pareti colonnari si riduce ad ossimoro. Si propone di riportare la dicitura corretta o di abbreviare in “basalti colonnari”.

Art.22 – Rif. Normativi – come per art. 10

Art.22 comma 8 - dovrà essere così modificato (~~testo~~ eliminati , **testo** aggiunto):

Il PI **potrà definir con maggior dettaglio** ~~definerà in maniera specifica~~ le **specifiche** condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole **aree zone**.

Art.22 comma 21 – fattore condizionante 15 – gli interventi compensativi proposti vanno eliminati perché insignificanti e sostituiti dai seguenti:

- realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità idrogeologica e/o idraulica, da definirsi sulla base di uno studio idrogeologico-idraulico specifico;
- In queste aree la realizzazione di strutture interrato è condizionata ad una relazione geologica, idrogeologica ed idraulica che deve verificarne la fattibilità in relazione alle condizioni di pericolosità/rischio.

Art.22 comma 21 – fattore condizionante 16 – l'intervento compensativo proposto va eliminato perché errato e così sostituito:

- In tali aree sono consentiti solo gli interventi compatibili con quanto disposto dagli artt. 8 e 10 delle norme di attuazione del PAI;
- Altri interventi saranno possibili previa positivo aggiornamento del PAI a conclusione delle procedure previste dall'art. 6 delle norme di attuazione del PAI.

Art.22 comma 28 - dovrà essere così modificato (~~testo~~ eliminati , **testo** aggiunto):

Prescrizioni e vincoli

28 Fino all'**approvazione del PI**, considerata la scala di redazione del PATI e la necessità di un approfondimento

di dettaglio, lungo il margine della classe “non idonea” per una fascia di penetrazione non superiore a 20 m, è possibile la nuova edificazione purché preceduta da indagini geologiche, geotecniche ed idrogeologiche riferite all’area interessata dall’intervento e a un adeguato intorno geomorfologico, comprovanti che l’area ricade in terreno classificato almeno “idoneo a condizione”, con precisazione delle specifiche condizioni che eventualmente rendono ammissibile l’intervento. Qualora l’area ricada in terreno “non idoneo”, se ne conferma l’inedificabilità.

Art.22 – va aggiunto il seguente comma:

Direttive per il PI

nn. In fase di formazione del PI, sulla base di approfondimenti dell’indagine geologica ad una scala di maggior dettaglio, sarà possibile aggiornare e ridefinire con motivati scostamenti i perimetri delle aree “non idonee”, “idonee a condizione” e “idonee” e delle “aree soggette a dissesto idrogeologico” senza che ciò costituisca variante al PATI.

CONCLUSIONI

Con riferimento al punto 4 (quadro conoscitivo) ed alla tabella di comparazione con l’istruttoria preliminare, si chiede, come minimo, di riportare con omogeneità e coerenza i coni alluvionali nelle carte geomorfologiche dei due comuni così come nelle carte delle fragilità (coerenza tra quadro conoscitivo e progetto – rif. 4b tabella).

Va inoltre considerato quanto detto, sempre al punto 4, relativamente alle perimetrazioni IFFI, al rapporto che esse hanno col quadro conoscitivo ed alle ripercussioni possibili sulla tavola delle fragilità ed, in particolare, sulle aree “a condizione”. Va infine corretta la carta idrogeologica di Schio come proposto ed eseguite le verifiche nonché apportate le modifiche alle tavole di progetto ed alle norme attuative come illustrato al punto.5

Si allega come parte integrante la presente istruttoria, la documentazione relativa ad osservazioni e controdeduzioni.

dott. geol. Marco Manferrari





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AL TERRITORIO
SETTORE URBANISTICA

Contrà San Marco 30, 36100 VICENZA - Tel. 0444/908467 - Partita I.V.A.: 00496080243 - Codice Fiscale: 00496080243
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Piano di assetto territoriale intercomunale PATI dei Comuni di Schio e Valdagno adottato il 9/04/2014.
Fase di approvazione - Verifica delle osservazioni al PATI e confronto con le controdeduzioni predisposte dai Comuni.
Aspetti Geologici.

Con riferimento agli elaborati prodotti nel dicembre 2014 dai Comuni di Valdagno e Schio e alla documentazione prodotta dagli osservanti, si trasmette la seguente tabella di sintesi per le osservazioni contenenti aspetti geologici.

Comune di Valdagno

N. Ossercazione	Comune Sintesi proposta di controdeduzione	Provincia parere aspetti geologici
03V	Non accoglibile	Conforme al Comune
12V	Non accoglibile	Conforme al Comune
16V	Non accoglibile	Conforme al Comune
17V	Non accoglibile	Conforme al Comune - nel merito, si ricorda che il PAI è stato approvato con DPCM 21/11/2013 e non si tratta più di un piano adottato, come nella proposta controdeduzione.
18V	Non accoglibile	Conforme al Comune
19V	Non accoglibile	Conforme al Comune
20V	Non accoglibile	Conforme al Comune
24V e 29V	Non accoglibile	L'osservazione appare generica e non basata su analisi tecnico-scientifiche paragonabili a quelle che hanno portato alla redazione del PATI. Per la corretta valutazione delle Aree non Idonee, si sottolinea che la loro perimetrazione ed estensione molto spesso parte da una valutazione, non di un singolo, ma coordinata di più fattori caratterizzanti e penalizzanti che concorrono alla definizione delle stesse; a tale riguardo si riporta sinteticamente un quadro dell'insieme di fattori che di volta in volta sono stati considerati: - fenomeni franosi recenti o in atto e relative fasce di rispetto (indicativamente 20 m dalle nicchie di frana e 10 m dai corpi di frana); - condizioni di diffuso dissesto idrogeologico: movimenti gravitativi superficiali (creep) accentuati ed

		<p>estesi, talora non ben definibili; venute d'acqua diffuse;</p> <p>- elevata instabilità potenziale per condizioni morfologiche, litologico-strutturali ed idrogeologiche sfavorevoli, anche in funzione della risposta sismica: pareti subverticali e versanti fortemente acclivi, orli di scarpata e cambi evidenti di pendenza (fascia di rispetto mediamente di 20 m.);</p> <p>- cigli fluviali (naturali o artificiali) ed orli dei terrazzi alluvionali (fascia di rispetto di 20 m a cavallo del ciglio, ridotta localmente in presenza di opere di difesa e condizioni morfologiche favorevoli);</p> <p>- assi di compluvi (fascia di rispetto di 40 o di 20 m a cavallo dell'asse, in relazione alla consistenza del corso d'acqua e del suo bacino idrografico, nonché alla presenza di opere di difesa fluviale);</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>
30V	Non accoglibile	Conforme al Comune
31V	Non accoglibile	Conforme al Comune
32V	Non accoglibile	Conforme al Comune
34V	Non accoglibile	Conforme al Comune

Comune di Schio

N. Ossercazione	Comune	Provincia
	Sintesi proposta di controdeduzione	parere aspetti geologici
03S - oss. ufficio		<p>Per coerenza tra Q.C. e Progetto gli approfondimenti che hanno portato alla modifica della Carta delle Fragilità devono comportare anche la modifica di una o più delle tavole geologiche del quadro conoscitivo ed eventualmente, la relazione geologica. Si precisa che la presenza di attività estrattive in atto, estinte o dismesse, non è, di per se, motivo di non idoneità.</p> <p><u>Il comune di Schio, pertanto, può:</u></p> <p><u>a)-non dare seguito alla propria osservazione;</u></p> <p><u>b)-introdurre i dati di approfondimento geologico nel quadro conoscitivo (tavole e relazione geologica) e conseguentemente, modificare la carta delle fragilità come da osservazione.</u></p>
04S- oss. ufficio		<p>La piccola concessione mineraria "Valle dell'Orco" è e resta in area non idonea per motivi inerenti la costituzione geologica del territorio. Si informa che, presso i competenti uffici regionali, è in corso l'estinzione di tale concessione.</p> <p>Considerato che nelle NTA adottate sono elencate 17 sottoclassi, l'eliminazione della sottoclasse 18 dalla carta delle fragilità appare doverosa.</p> <p>Conforme al comune</p>
68S	Accoglibile	L'area di interesse dell'osservante è compresa all'interno

		di un più vasto ambito classificato, nella carta idrogeologica, "a deflusso difficoltoso". Tale situazione, confermata anche da un semplice esame della topografia locale che evidenzia la depressione dell'area stesa, non è tale da giustificare la non idoneità ma comporta una classificazione di idoneità condizionata e la definizione delle relative prescrizioni da adottare per l'intero ambito. Accoglibile
--	--	---

Modifiche alle norme tecniche adottate proposte con le osservazioni d'ufficio trasmesse in data 09/02/2015 prot 8760.

Modifica proposta	Parere (testo eliminato, testo aggiunto, ulteriore modifica)
Art22	
<p>8. Il PI, nell'effettuare la ricognizione delle aree di compatibilità geologica ai fini urbanistici, potrà adeguare e/o modificare i perimetri delle stesse sulla base del reale stato dei luoghi ed in relazione a studi di maggior dettaglio; questi ultimi, inoltre, il PI definirà, definiranno in maniera specifica eventuali ulteriori le condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole aree di compatibilità geologica zone.</p>	<p>Si esprime parere contrario riproponendo la modifica riportata in istruttoria:</p> <p>Il PI potrà definir con maggior dettaglio definirà in maniera specifica le specifiche condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole aree zone.</p> <p>Nella formulazione presentata dai Comuni si sottointende che il PAT sia basato su dati irreali e che il PI possa perciò ridisegnare la compatibilità geologica, cosa di per se assurda e non coerente con lo spirito e la lettera della legge 11/2004.</p>
<p>Aree non idonee 22. Sono aree caratterizzate da un elevato grado di criticità e sono: - aree classificate a pericolosità P3 e P4 dal PAI; le zone in dissesto gravitativo; - le scarpate e le pareti rocciose ad elevata pendenza interessate da fenomeni di distacco e caduta massi; - gli argini dei corsi d'acqua; le testate ed i fianchi delle incisioni vallive soggette a fenomeni erosivi; - i cigli delle scarpate potenzialmente soggetti a fenomeni erosivi; - le aree ad elevato dissesto idrogeologico ed idraulico. Inoltre, aree di frana, impluvi naturali soggetti a marcata erosione, grotte, sassaie, pareti colonnari, aree soggette a caduta massi, a dolina e aree a distanza minore di 10 m dal piede degli argini dei corsi d'acqua principali (RD 523/1904).</p>	<p>Si esprime parere favorevole a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sia verificata ed eventualmente corretta la classificazione delle citate invaianti come non idonee nella carta delle fragilità. 2) sia cambiata la dicitura "pareti colonnari" come da istruttoria (Art.21).
<p>Prescrizioni e vincoli 28. Per la salvaguardia di grotte, sassaie, pareti colonnari, doline, che rientrano fra le Invarianti di natura geologica, si reinvia a quanto prescritto al precedente art. 21.</p>	<p>Parere favorevole come successivo al comma 28 modificato in istruttoria che qui si ripropone:</p> <p>Prescrizioni e vincoli 28 Fino all'approvazione del PI, considerata la scala di redazione del PATI e la necessità di un</p>

	<p>approfondimento di dettaglio, lungo il margine della classe “non idonea” per una fascia di penetrazione non superiore a 20 m, è possibile la nuova edificazione purché preceduta da indagini geologiche, geotecniche ed idrogeologiche riferite all’area interessata dall’intervento e a un adeguato intorno geomorfologico, comprovanti che l’area ricade in terreno classificato almeno “idoneo a condizione”, con precisazione delle specifiche condizioni che eventualmente rendono ammissibile l’intervento. Qualora l’area ricada in terreno “non idoneo”, se ne conferma l’inedificabilità.</p> <p>Per la salvaguardia di grotte, sassaie, basalti colonnari, doline, che rientrano fra le Invarianti di natura geologica, si reinvia a quanto prescritto al precedente art. 21.</p>
--	--

Dott. geol. Marco Manferrari





PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA- Tel. 0444/908111 Partita I.V.A. 00496080243 - C.F.00496080243

Servizio Protezione Civile:: Palazzo Nievo - Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA -

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. N. 37077

(da citare nella risposta)

Vicenza, 01/06/2015

Al Dirigente Settore Urbanistica
arch. Roberto Bavaresco
Sede

OGGETTO: PATI ex LR 11/2004 comuni Schio-Valdagno, parere richiesto per commissione tecnica di approvazione interna VTPU, vs mail del 19/05/15;

In relazione al parere richiesto in oggetto sulla bozza del PATI ex LR 11/2004 dei comuni Schio-Valdagno, si evidenzia che tale parere è da ritenersi indicativo in quanto il piano urbanistico è suscettibile di ulteriori modifiche fino al completamento dell'iter di approvazione definitiva.

Pertanto si richiama l'attenzione sugli aspetti in materia di pianificazione e prevenzione dell'emergenza ai fini della protezione civile, da recepire per una corretta pianificazione territoriale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. A tal proposito si premette che l'inquadramento normativo in materia di pianificazione di emergenza ai fini della protezione civile prevede le seguenti prescrizioni:

- A. Legge regionale n. 11/2001 art. 108: *Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.*
- B. Legge N. 225 24/02/1992 (così come modificata dalla Legge N. 100 del 12 luglio 2012)
ART. 3. COMMA 6 Attività e compiti di protezione civile: *I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*

Emerge quindi che una delle condizioni da rispettare per la redazione ed approvazione del PAT nonché dei PI e PUA, è che essi risultino coordinati e coerenti con il relativo Piano Comunale di Emergenza e quindi abbiamo un univoco quadro conoscitivo del territorio.

Quindi occorre verificare la coerenza dello strumento di pianificazione urbanistica comunale P. R. C. con il Piano di Protezione Civile, in particolare in relazione agli scenari di rischio individuati (Idraulico, Geologico, Sismico, Chimico Industriale, ecc.), per i quali dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

1. Aree di Emergenza Piano di Emergenza:

Tali Aree di Attesa e Ricovero della popolazione nonché quelle di Ammassamento dei soccorritori, non dovranno essere interessate da interventi di trasformazione urbanistica che

ne pregiudicano la fruibilità ed accessibilità. Deve essere inoltre garantita la loro accessibilità e fruibilità in ogni condizione per far fronte alle emergenze.

Per tali aree qualora interessate da interventi di trasformazione, il Comune dovrà preventivamente individuare aree con caratteristiche simili, al fine di garantire la piena operatività del piano di protezione civile, come previsto dall'art. 15 delle norme del PTCP e quindi procedere alla relativa modifica del Piano di Emergenza.

2. Per lo **scenario di rischio idraulico e/o geologico** esiste una mappatura su scala provinciale riportata nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP approvati, che individua le aree a **rischio idraulico e/o geologico** nel territorio comunale, afferenti alla rete idrografica afferente il bacino dei fiumi *Agno e Leogra-Timonchio*.

In ogni caso il territorio risulta inserito nelle mappe della pericolosità idraulica, geologica e da valanga del vigente **Piano di Assetto Idrogeologico PAI** afferenti al Bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione, con aree a pericolosità P1-P2-P3.

A tal proposito si ricorda che è intervenuta una **variante al PAI** e corrispondenti misure di salvaguardia (*Comitato Istituzionale del 09.11.2012 G.U. n.280 del 30.11.2012*), in conseguenza della quale, sono state quindi inserite nel PAI e classificate come **“zone di attenzione”**, nuove aree per la valutazione degli scenari di pericolosità e/o rischio idraulico e geologica, ciò anche a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010.

Si ricorda infatti che tali **“zone di attenzione” del PAI**, riportate sia nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP come aree classificate a Rischio Idraulico R1, **rimangono tuttora un elemento vincolante di analisi**, in quanto l'Autorità di Bacino ha precisando che l'eventuale stralcio delle stesse **“zone di attenzione”** è ai soli fini della cartografia del PAI, e che quindi le stesse rimangono nei piani urbanistici di livello provinciale (PTCP) e comunale (PRC) essendo un elemento vincolante di analisi in ordine a tali condizioni di rischio idraulico.

Inoltre con l'entrata in vigore del Dlgs 49/2010 che recepisce la **“Direttiva Alluvioni”** n. 2007/60/CE che prevede l'elaborazione del **Piano di Gestione delle Alluvioni**, sono state quindi elaborate le **nuove mappe del rischio idraulico** con tempo di ritorno di **TR 30-100-300 anni** le relative nuove mappe per lo scenario di allagamento e di rischio idraulico, già pubblicate dall'autorità di bacino del Distretto Idrografico Alpi Orientali sul sito <http://www.alpiorientali.it>, tutto ciò quale ulteriore elemento di analisi per lo scenario di rischio idraulico.

Prescrizione: *Sul territorio sono presenti condizioni di pericolosità e rischio idraulico:*

*Schio interessato dal sistema idraulico dei fiumi **Timonchio, Leogra** afferenti al bacino idrografico del fiume **Bacchiglione** con numerose e vaste aree classificate dal Piano Provinciale di emergenza e dal PTCP a rischio idraulico R1 della rete idraulica secondaria.*

*Valdagno interessato dal sistema idraulico del fiume **Agno** afferenti al bacino imbrifero del fiume **Agno-Guà** con aree classificate dal Piano Provinciale di emergenza e dal PTCP a rischio idraulico R1 della rete idraulica secondaria.*

Si ritiene pertanto necessario che per queste aree il PAT e/o PI siano corredati da una specifica valutazione ed analisi del condizioni di rischio e pericolosità idraulica, come normato dagli articoli 9 e 10 del PTCP, al fine di accertare l'idoneità o meno della trasformazione urbanistica in modo da verificare le effettive condizioni di rischio in primis in termini di valutazione dell'esposizione delle persone e degli insediamenti, nonchè quindi verificando le idonee misure di prevenzione e protezione anche ai fini della gestione dell'emergenza.

- a. **Aree classificate a pericolosità geologica dal PAI** le numerose frane devono essere analizzate ai fini del relativo scenario di rischio, anche per il verificarsi di **“fenomeni di colate di trasporto solido”**, che come noto hanno già colpito versanti montani simili come nel caso di Velo d'Astico con l'evento alluvionale del 21/07/2014, che peraltro ha interessato anche il territorio del comune di Schio con fenomeni di allagamento ed esondazione della rete idraulica. Tali fenomeni come già accaduto per aree analoghe per orografia come Velo d'astico, possono quindi determinare modifiche al sistema idraulico dei versanti montani tali per cui si generano delle condizioni permanenti di rischio idraulico e geologico, esponendo quindi le aree urbanizzate a tali condizioni di rischio. Tutto ciò deve essere quindi valutato opportunamente nella corrispondente tavola delle fragilità del PATI con la perimetrazione delle aree idonee alla trasformazione urbanistica, in modo da non aumentare l'esposizione e quindi il livello di rischio, nonché per prevedere le relative misure di prevenzione e protezione sia ai fini dell'incolumità delle persone e sicurezza degli insediamenti, che la corretta gestione dell'emergenza.

Prescrizione: *Pertanto occorre quindi verificare la congruenza tra la classificazione delle aree valutate idonee ai fini della trasformazione urbanistica, come riportata nella carta delle fragilità del PAT, e gli elementi di pericolosità e rischio idraulico-geologico e da valanghe evidenziati nel Piano di Assetto Idrogeologico nonché dalle nuove mappe del rischio idraulico pubblicate con il Piano di gestione delle alluvioni, nel Piano di emergenza Provinciale ed in particolare dal Piano comunale di Emergenza nonché dal PTCP.*

Si ritiene pertanto necessario che per queste aree il PATI siano corredati da una specifica valutazione ed analisi delle condizioni di pericolosità e rischio, al fine di accertare l'idoneità o meno della trasformazione urbanistica di tali aree nonché di tutti gli altri elementi di fragilità individuati nella relativa carta delle fragilità.

3. **Piano Comunale di Emergenza:**

Si raccomanda al **Comune di verificare la congruenza** con le informazioni contenute nel **P.A.T e P.I.** al fine di avere un **quadro conoscitivo territoriale unico**, per una corretta valutazione degli scenari di rischio anche ai fini della gestione dell'emergenza, nonché delle idonee misure di prevenzione e protezione.

I **Piani di Emergenza Comunali** risultano redatti in modo autonomo dai due comuni di Schio e Valdagno, e risultano validati rispetto al Piano di Emergenza Provinciale sulla base degli scenari di rischio e dati elaborati rispettivamente nell'anno 2011 e 2010.

Prescrizione: *E' evidente che stante il tempo trascorso (anni 2010-2011) il Piano di Emergenza dei rispettivi comuni dovrà quindi essere **aggiornato**, tenendo conto della base della banca dati territoriale relativa a tutti gli scenari di rischio presenti, e di conseguenza anche i **PAT e PI dovranno essere a loro volta adeguati** recependo così le relative prescrizioni in materia di protezione civile (cfr art. 3 L. 225/1992 e s.m.i.).*

In particolare si segnala che il piano di emergenza deve essere redatto sulla base di un univoco quadro conoscitivo territoriale con quello del PRC, con idonee cartografie dei relativi scenari di rischio presenti, tenendo conto di tutti gli scenari di rischio presenti nel territorio anche a seguito di nuovi e recenti eventi calamitosi.

4. Per il **Rischio Industriale** occorre verificare la presenza di aziende a rischio di incidente rilevante, e quindi *dovrà essere valutata l'interazione, sia in termini di scenario di rischio ai fini della gestione dell'emergenza, che in relazione alle trasformazioni urbanistiche analizzate nel rapporto ambientale della VAS.*

5. Per il **rischio sismico** (OPCM 3274/2003–DGRV 3645/2003) si raccomanda l'individuazione e classificazione della **vulnerabilità dei relativi edifici strategici art. 2 c.3 OPCM 3274/2003**, anche ai fini delle procedure di gestione delle modalità operative di soccorso compreso la corretta individuazione delle relative aree di emergenza riportate dal piano di emergenza comunale.

Si ricorda che per una corretta valutazione del rischio sismico occorre che i piani urbanistici siano corredati da studi di **microzonazione sismica** del territorio, per la scelta dei luoghi idonei dove costruire e degli interventi sull'edilizia privata in modo così da recepire la nuova mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale introdotta con OPCM 3519/2006, ed accertare quindi la loro idoneità secondo le linee guida regionali di cui alla DGR n. 1572 del 3/09/2013.

In particolare si evidenzia che a tal scopo come previsto dall'OPCM 4007/12 i piani di emergenza comunali devono essere accompagnati dall'**analisi** delle **Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)** dell'insediamento urbano che a seguito dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

L'analisi delle CLE comporta:

a) *l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;*

b) *l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;*

c) *l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.*

Tutto ciò quindi non può prescindere dal piano regolatore comunale PRC, ed in particolare richiede ad esempio la valutazione di quanto previsto dall'**art. 11 NT del PTCP**, con l'individuazione nelle Norme Tecniche del PAT-PI di "*opportune fasce di rispetto degli edifici dalle strade*", ciò al fine di garantire la transitabilità delle vie d'accesso ed evacuazione per i soccorsi in caso di emergenza nonché per la sicurezza delle medesime aree di emergenza.

Ne consegue che anche il piano di emergenza comunale deve essere aggiornato sulla base dello studio di microzonazione sismica, riportando in particolare l'analisi delle Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

6. **La Vas del PATI** deve prendere in considerazione l'analisi delle possibili interazioni con il Piano Provinciale di Emergenza e naturalmente con il Piano Comunale di Emergenza, in modo così da analizzare le possibili interazioni ed effetti, in particolare ai fini della gestione dell'emergenza.

Tutto ciò in conformità al Dlgs 152/2006 circa i contenuti del rapporto ambientale cfr. allegato VI "*a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*"

Concludendo si evidenzia che il presente parere tiene conto degli aspetti di ns competenza più rilevanti che sono emersi dalla disamina della sola documentazione messa a disposizione dal settore urbanistica. Tuttavia altri elementi di valutazione potrebbero emergere sulla base delle informazioni ed aspetti acquisiti a seguito di specifici approfondimenti ed analisi delle relazioni istruttorie elaborate per l'approvazione del piano urbanistico elaborate dai rispettivi uffici, nonché a

seguito di specifici incontri tecnici in modo così da poter fare una disamina completa.


Si allega estratto cartografia per lo scenario di rischio idraulico del territorio comunale.


Distinti saluti.

Vicenza li 29/05/2015.


Il dirigente

ing. Maria Pia Ferretti





Schio Carta rischio idraulico PTCP Aree Rischio Idraulico R1 Piano provinciale di emergenza



Valdagno Carta rischio idraulico PTCP Aree Rischio Idraulico R1 Torrente Agno Piano provinciale di emergenza



PARERE MOTIVATO
n. 136 del 27 Ottobre 2015

OGGETTO: COMUNI DI SCHIO E VALDAGNO (VI)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Valdagno quale capofila del PATI col Comune di Schio, con nota n. 12685 del 6.05.14, assunta al prot. reg. al n.207874 del 13.05.14 ha addotto la seguente documentazione:
- DCC congiunta dei due comuni n.40 del 9.04.14 di adozione del PATI;
 - Copia BURV n.45 del 24.04.14;
 - NTA;
 - Sintesi non tecnica;
 - Rapporto Ambientale;
 - Relazione di progetto e sintetica;
 - Relazione tecnica;
 - Carta della salvaguardia rispetto al PRG vigente;
 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;



- Carta della trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- VincA.

A seguito della richiesta di integrazioni n.276042 del 27.06.14, il comune di Valdagno adduceva con nota n.11/01 del 14.07.14, acquisita al prot. reg. al n.304221 del 16.07.14, la seguente documentazione:

- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante la richiesta di espressione di parere agli enti competenti in materia ambientale, di come si è tenuto conto dei pareri stessi, che gli elaborati cartografici del piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio e che è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Parere n.52092 del 22.05.14 dell'ARPAV di Vicenza;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Giornale di Vicenza" del 18.05.14;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Corriere del Veneto" del 18.05.14;
- DGC n.95 del 12.07.11 di adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- Accordo di pianificazione sottoscritto il 31.08.11;
- Relazione conclusiva degli esiti della concertazione e relativi documenti;
- DGC n. 166 del 29.12.11 di conclusione della fase partecipativa sul Documento Preliminare;
- Copia del BURV n.45 del 24.04.14;
- Avviso di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Successivamente con nota n.2421 del 26.01.15, assunta al prot. reg. al n.39201 del 29.01.15, il Comune di Valdagno adduceva:

- Dichiarazione del responsabile del procedimento con cui viene sottolineato che le osservazioni al PAT sono state 106 delle quali n.23 di carattere ambientale;
- Elaborato sulle osservazioni e controdeduzioni al PATI;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Carta della trasformabilità;
- Carta delle emergenze, criticità ed opportunità;
- Rapporto Ambientale;
- Carta dell'inquadramento generale delle osservazioni.

Con ulteriore nota n.24399 del 10.08.15, assunta al prot. reg. al n.332797 del 13.08.15, il Comune adduceva la Valutazione di Incidenza.

Il Comune di Valdagno ha trasmesso la proposta di Rapporto Ambientale Preliminare alla competente Commissione Regionale per la VAS, che si è espressa con Parere n. 36 del 6 giugno 2011, con indirizzi e prescrizioni che dovevano essere ottemperati in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.



VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 1 del 27 ottobre 2015, esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 27 ottobre 2015, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Settore Pianificazione Ambientale della suddetta struttura (VInCA),

Dal' esame del rapporto ambientale emergono i seguenti elementi:

DISEGNO DI PIANO

I due comuni confinanti di Schio e Valdagno sono ubicati nel settore nord occidentale della Provincia di Vicenza, dove sono delimitati da un anfiteatro collinare e prealpino d'intensa suggestione paesaggistica, naturalistica e storica che si sviluppa ad ovest con le propaggini orientali dei Monti Lessini e delle Piccole Dolomiti e a nord con il Monte Pasubio. Da tali alture si originano le due valli, praticamente parallele, che ospitano, in tutto o in parte, i due comuni: la Valle dell'Agno, ad ovest e al cui fondovalle giace Valdagno (circa 260 m s.l.m.), e la Val Leogra, ad est e al cui sbocco sorge Schio (circa 210 m s.l.m.); entrambe le valli si presentano molto strette e con versanti ripidi coperti da boschi a monte delle due città, mentre a valle si allargano e la Valle dell'Agno prosegue fino all'Alta Pianura Veronese, mentre la Val Leogra sfocia nell'ampia Alta Pianura Vicentina. Le due valli sono separate da una dorsale collinare che funge, localmente, da confine amministrativo fra i due comuni e sulla quale, attraverso il Passo dello Zovo (quota 631 m s.l.m.), avveniva il principale collegamento stradale fra le due città, fino alla realizzazione nel 1998 della galleria stradale detta traforo dello Zovo, che ha permesso una via di comunicazione molto più rapida fra due delle più importanti città dell'alto vicentino. Schio e Valdagno sono, infatti, tra i più vasti comuni della Provincia di Vicenza (con una superficie complessiva di 117,20 kmq) ed anche fra i più popolosi, essendo collocati, rispettivamente, al terzo e al quarto posto nella classifica provinciale per popolazione residente (al 01.01.2013 Vicenza conta, infatti, 113.639 abitanti residenti, Bassano del Grappa 43.127 abitanti residenti, Schio 39.223 abitanti residenti, Valdagno 26.653 abitanti residenti - fonte: <http://demo.istat.it>). Oltre ad essere fra loro confinanti, entrambi i comuni confinano con Monte di Malo e Torrebelficino; Schio confina, inoltre, a nord con Posina e Velo d'Astico, ad est con Santorso, Zanè, Marano Vicentino e San Vito di Leguzzano e ad ovest con Valli del Pasubio, mentre Valdagno confina a nord con Recoaro Terme, ad est con Cornedo Vicentino, a sud con Brogliano e ad ovest con Altissimo e Crespadoro. Sulla società e sull'economia delle due città, poste nella fascia di transizione fra la montagna e la pianura, ha sempre molto pesato l'estensione dell'ambiente collinare-montano che ha reso difficile la coltivazione del suolo e ostacolato i commerci. In compenso i monti hanno fornito acque limpide, lana e minerali che hanno dato origine ad un ben radicato artigianato su cui sono poi cresciute le rinomate fabbriche industriali. È la disponibilità idrica, infatti, che ha consentito a Schio e Valdagno di divenire due realtà industriali di prim'ordine, soprattutto nel settore laniero e tessile, fin dai tempi della rivoluzione industriale. Da quella prima industrializzazione, che ha sostituito a poco a poco la vocazione agricola delle due aree, si arriva alla situazione odierna che si materializza in circa 1.500 piccole e medie imprese che operano nel campo della meccanica, del tessile, della moda, del trattamento di materiali plastici e della chimica.

La forte spinta industriale delle due città ha prevalso anche su una certa marginalità rispetto alle principali vie di comunicazione che sono, comunque, state rafforzate nel tempo ed i cui vettori principali sono rivolti al collegamento con le vie dell'alta pianura veneta. Schio è raggiungibile tramite la Strada Provinciale 46 del Pasubio (che parte dalla periferia nord ovest di Vicenza e risale verso nord toccando i comuni di Costabissara, Isola Vicentina e Malo) oppure tramite l'Autostrada A31 (detta Valdastico, che parte da Longare-Montegalbella, passando per Vicenza e terminando a Piovene Rocchette) uscendo al casello Thiene-Schio; la città è, inoltre, collegata al capoluogo ed ai comuni limitrofi anche per mezzo della linea ferroviaria Vicenza - Schio e di una linea di trasporto pubblico extraurbana su gomma. Valdagno è raggiungibile tramite la Strada Provinciale 246 Recoaro (che si snoda lungo la Valle dell'Agno a partire da Montecchio Maggiore fino a Valli del Pasubio) ed è collegata con i comuni di vallata e con Vicenza tramite una linea di trasporto



pubblico extraurbana su gomma gestita dalle Ferrovie Tramvie Vicentine. Le due città sono direttamente collegate dalla Strada Provinciale 134 Tunnel Schio Valdagno, con un percorso complessivo di 11 km attraverso il traforo dello Zovo (inaugurato nel 1999 e lungo 4.800 m), che ha superato gli storici collegamenti attraverso il Passo dello Zovo (16 km fra Schio e Valdagno) o della Variante Priabonese (26 km fra L'imbocco Schio e Valdagno), con le premesse per un distretto industriale comune. L'antica cultura rurale dei due territori è viva e ben testimoniata dalle molte contrade sparse sulle pendici dei rilievi (le contrà) e dai segni delle antiche pratiche agricole – appezzamenti di forma regolare, prati stabili, filari di viti maritate posti parallelamente alle linee di livello, terrazzamenti con muretti a secco, seminativi compatibili con l'altitudine e l'esposizione, ecc. Le contrade ed i centri frazionali sono, quindi, numerosi e diffusi: ufficialmente a Schio sono presenti le frazioni di Liviera, Cà Trenta, Giavenale, Magrè, Monte Magrè, Piane, Poleo, Sacro Cuore, Santa Croce, Santa Trinità, Tretto e a Valdagno sono presenti le frazioni di Campotamaso, Castelvecchio, Cerealto, Massignani, Piana, San Quirico.

Ai sensi dell'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI, il territorio comunale è suddiviso nei seguenti sei Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), ove sono attivabili politiche convergenti di governo del territorio, sulla base di valutazioni di carattere morfologico, paesaggistico ed insediativo.

- ATO n. 1 "Paesaggio urbano", a prevalente destinazione residenziale;
- ATO n. 2 "Paesaggio produttivo", a prevalente destinazione produttiva / commerciale / direzionale;
- ATO n. 3 "Paesaggio collinare", a prevalente destinazione agricola collinare / residenziale;
- ATO n. 4 "Paesaggio montano", a prevalente destinazione agricola montano / residenziale;
- ATO n. 5 "Paesaggio agricolo", a prevalente destinazione agricola di pianura / residenziale;
- ATO n. 6 "Paesaggio di connessione tra sistemi", a prevalente destinazione agricola misto pedecollinare / residenziale.

Per ciascun ATO, il PATI ha individuato i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di valorizzazione ed ha stabilito, inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, per la riqualificazione e riconversione, le invarianti e fragilità, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

Il PATI determina all'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto del seguente fabbisogno futuro decennale (al netto delle potenzialità edificatorie residue del previgente PRG). Con riferimento alle potenzialità edificatorie del PRG vigente si precisa che nel dimensionamento sono riportati solo i volumi delle previsioni del PRG non attuate e riconfermate dal PATI. Il PATI è stato dimensionato prendendo in considerazione gli obiettivi espressi nel documento preliminare, i dati della demografia, della consistenza del patrimonio immobiliare e della produzione edilizia, le direttive della nuova legge urbanistica e dei relativi atti di indirizzo. Obiettivo principale è quello di utilizzare il minor territorio possibile contenendo la riduzione di SAU, oltre alla partecipazione dei privati alla costruzione della città pubblica, attraverso l'istituto della perequazione urbanistica e con accordi di pianificazione. Le quantità complessivamente stabilite dal PATI nelle tabelle che seguono, ripartisce le nuove capacità edificatorie assegnate a ciascun ATO alle rispettive zone territoriali omogenee di espansione, secondo le seguenti destinazioni d'uso:

- Residenziale (R): comprendente la funzione residenziale e quelle con essa compatibili (commerciale, direzionale, artigianale e di servizio);
- Produttivo (P): comprende le funzioni non residenziali (produttive, commerciali, direzionali) in contesti specializzati;



□ Servizi (S): comprende le superfici da destinare a servizi pubblici o di uso pubblico. Accertato che la dotazione esistente e prevista dal previgente PRG è adeguata al conseguimento degli obiettivi del PATI, ogni variazione deve essere compensata preferibilmente nell'ambito del medesimo ATO.

Il dimensionamento residenziale del PATI porta ad una nuova capacità edificatoria complessiva fra i due comuni di 387.000 mc, che, rapportata al valore di 250 mc per abitante teorico, corrisponde ad un valore di 1.548 nuovi abitanti teorici. Le previsioni dei previgenti PRG non attuate e confermate dal PATI ammontano ad un valore complessivo fra i due comuni di 1.131.906 mc (circa 4.527 abitanti teorici residui). Al soddisfacimento della domanda di abitazioni dovuta alla crescita del numero di famiglie, concorre, oltre che il PATI, anche tutta la volumetria già prevista dal PRG vigente, non ancora attuata e che si ritiene di confermare con il PATI, attraverso l'individuazione di ZTO di espansione C2, ZTO di espansione PER in attuazione all'istituto della perequazione, ambiti di recupero nel centro storico e nel territorio sparso, ambiti di espansione intorno alle contrade con volumetria da assegnare E4.1 (solo di Valdagno).

Il PATI, oltre al residuo del PRG vigente, individua i seguenti tipi di trasformazione relativamente ai quali effettua la stima dei volumi da assegnare in sede di PI.

□ linee di nuova espansione: caratterizzate dal cambio di destinazione da agricola a zona con potenzialità edificatorie di tipo residenziale o produttivo, e che quindi comportano il consumo di SAU.

□ istituti del credito edilizio e della compensazione; il consumo di SAU è valutato dal PI che effettua il bilancio delle eventuali acquisizioni o sottrazioni; □ ambiti di riqualificazione e progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale: trattasi di ambiti già compromessi e che non comportano il consumo di superficie agricola utilizzata (SAU);

□ possibili integrazioni al tessuto consolidato e all'edificazione diffusa; il consumo di SAU è valutato dal PI;

□ ambiti relativi alla sottoscrizione di possibili Accordi di pianificazione siglati tra Comune e Privati, che sono rappresentati anche all'interno della "Tavola 4 Carta della trasformabilità".

Il PATI, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, riconfermando i criteri già applicati col previgente PRG, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico. Il dimensionamento degli standard è effettuato tenendo presente gli abitanti insediati e gli abitanti insediabili. Per gli abitanti insediati si è preso il valore dei residenti al 28 febbraio 2014 (39.214 residenti a Schio e 26.593 residenti a Valdagno). Il PATI, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, riconfermando i criteri già applicati col previgente PRG, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso; il calcolo degli standard è effettuato con la prescrizione della legge regionale n. 11/2004, che prevede un minimo di 30 mq/abitante. In particolare a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare rispetto alle potenzialità volumetriche espresse dal PRG (calcolato col rapporto di 250mc/ab), è già garantita la dotazione minima di 30 mq/ab, che il PATI conferma. Per gli ulteriori abitanti teorici aggiuntivi (calcolato col rapporto di 250mc/ab), in analogia con lo stato di fatto e con le politiche del PRG previgente, deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 30 mq/ab (31.000 per Schio e 18.180,00 mq per Valdagno). Il PI, rispetto alla dotazione minima di 30 mq/ab, stabilisce la quantità da riservare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le varie tipologie (istruzione, attrezzature di interesse comune e religioso, verde e impianti sportivi, parcheggi) fermo restando i valori minimi previsti dal DM 1444/68. L'attuazione delle linee preferenziali di sviluppo previste dal PATI, sarà accompagnata anche da nuove aree a servizi, andando così a migliorare sensibilmente la dotazione attuale che già soddisfa i requisiti minimi.

Il PATI ha individuato la rete della viabilità esistente e di progetto di livello territoriale organizzandola per perseguire gli obiettivi strategici relativi ai collegamenti territoriali ed intercomunali, all'interscambio ferro-gomma fra sistemi territoriali di trasporto collettivo, alla fluidificazione del traffico a livello locale, al potenziamento della mobilità pedonale e ciclabile, alla



valorizzazione della sicurezza, dell'identità e della vivibilità dei quartieri. Le infrastrutture di maggior rilevanza di progetto derivano da previsioni dei PRG dei due Comuni e sono:

la Variante alla SP46 detta "Destra Leogra" nel Comune di Schio, per la quale è da aggiornare il Progetto Preliminare ed elaborare lo Studio di Impatto Ambientale, anche se, attualmente, l'intervento è congelato per questioni di finanziamento;

□ il grande svincolo rotatorio (Ippodromo) nel Comune di Schio, al momento risulta elaborato il solo Progetto Definitivo nel 2006 ad opera dell'Amministrazione Comunale;

□ la Tangenziale Ovest nel Comune di Valdagno: l'opera, di grande impegno economico e tutta interna alla logica comunale, prevede un lungo tunnel (il cui andamento planimetrico è peraltro assolutamente piano) che collega il tratto della SS.246 a nord della città con l'arteria che la serve ad ovest; nella logica di una sistemazione di lungo periodo si tratta indubbiamente di un completamento auspicabile che consentirebbe a tutte le parti della città che si trovano a ovest di viale Trento di recarsi a nord senza attraversare la città, con beneficio delle aree centrali e degli utenti; al momento non è stata fatta alcuna progettazione. Il PATI individua altresì alcuni nodi della rete della viabilità locale da migliorare e riqualificare. Il PI, anche sulla scorta delle indicazioni del piano generale del traffico urbano:

□ recepisce il progetto del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), favorendo la complementarità fra il trasporto su gomma e quello su ferro e dotando la stazione di Schio di adeguate infrastrutture scambiatrici come nodo intermodale della mobilità locale.

□ individua nuovi tratti viari di collegamento con altri sistemi territoriali, utilizzando anche le opportunità offerte dall'asse viario della pedemontana; □ valuta le modalità e le opportunità per potenziare il collegamento fra i due Comuni con riferimento sia al trasporto pubblico, sia al tunnel Schio-Valdagno;

□ individua ed eventualmente caratterizza i tratti stradali, anche extra-urbani, che necessitano di specifici progetti di riqualificazione, dettando anche criteri per la trasformazione;

□ mette a sistema il collegamento tra i principali poli attrattori fra i due Comuni (i Campus, centri socio sanitari, sportivi, servizi alle zone produttive, attività ricettive, ...);

□ completa lo schema viario con i tratti necessari per alleggerire il centro urbano o altre parti del territorio dal traffico di attraversamento e/o congestionamento;

□ promuove il completamento della rete ciclopedonale di interesse turistico sia sovracomunale che locale, individuando modalità per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere;

□ valorizza i centri urbani ed i quartieri promuovendo zone a traffico limitato, parcheggi, isole ambientali e misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico (barriere antirumore, fasce di mitigazione,...);

□ detta principi affinché tutte le zone di espansione siano sviluppate secondo i criteri delle isole ambientali; □ favorisce, nella progettazione della viabilità locale, adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale (acqua, suolo, rete ecologica...)

□ recepisce i contenuti dell'art. 8 comma 1 del DPR 142/2004 in merito agli obblighi relativi agli interventi entro le fasce di rispetto acustico. Il PATI riporta i principali percorsi ciclopedonali, le ippovie e i sentieri di carattere territoriale, nonché gli itinerari di collegamento ritenuti strategici per il sistema insediativo, turistico-ricettivo e del tempo libero. La ricognizione interessa anche i tratti di progetto. Il PI può precisare ed integrare la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il bike-sharing, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto. Il PI recepisce i tracciati previsti nei piani specifici, promuove il completamento della rete ciclopedonale di interesse turistico sia sovracomunale che locale e può indicare soluzioni circa:

i materiali di costituzione dei percorsi;

il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;

la componente vegetale di affiancamento (filari, siepi, fasce boscate, ecc.);



la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
la costituzione di ambiti di sosta;
la messa in sicurezza dei tracciati e delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di progetto;
la modalità per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere.
Il tracciato impone un vincolo di protezione dai nuovi interventi che ne possano compromettere la continuità.

CRITICITA' AMBIENTALI

Un passaggio decisivo del processo di VAS del formulando PATI di Schio e Valdagno è l'elaborazione della Mappa della criticità del territorio e della comunità. Dopo avere effettuato l'analisi di dettaglio del contesto territoriale e ambientale dei due comuni (cfr. Capitolo 3), tale fase rappresenta la restituzione di sintesi dello stato attuale, conclusiva della fase analitica del territorio e dell'ambiente e propedeutica alla fase di impostazione della valutazione del piano. Sintesi che viene espressa attraverso le criticità, le emergenze, le opportunità e le minacce riscontrate e condivise, per quanto è stato possibile fare al momento di elaborazione del presente rapporto, con i soggetti interessati al procedimento di pianificazione. Per i fini che qui interessano, occorre chiarire il concetto di criticità. Nell'accezione scientifica il termine rappresenta il verificarsi di un evento con intensità prossima o addirittura superiore al valore soglia caratteristico per quel determinato fenomeno, valore soglia che separa il campo dello stato normale da quello critico appunto. Nel campo dell'analisi ambientale (che ricordiamo nel suo complesso si riferisce all'ambiente propriamente detto, ma anche agli aspetti sociali, economici e della vivibilità) il termine è connotato generalmente di un significato negativo e il valore soglia separa il campo della sostenibilità da quello della insostenibilità: sono esempi di criticità ambientali a questo riguardo l'attingimento di acque sotterranee oltre la capacità di ricarica dell'acquifero (in questo caso il valore soglia è di tipo naturale), il superamento del valore limite giornaliero della concentrazione di PM10 nell'aria (con valore soglia definito dalla specifica norma di settore), la presenza di elementi detrattori del paesaggio (il valore soglia è la percezione), ecc. Si può quindi intendere che per criticità si rappresentano gli scostamenti (in negativo) dalla norma o dagli andamenti o dalle condizioni cui è ragionevolmente possibile aspirare in relazione al contesto. Entro lo sterminato universo delle possibili criticità, quelle su cui si vuole qui portare l'attenzione sono evidentemente quelle che possono essere in qualche modo pertinenti a uno strumento quale è il PATI, quindi attinenti a quel tipo di piano, cioè un piano che ha a che fare con il territorio e con la produzione di città, e a quel livello di piano, cioè un piano che si proietta spazialmente nell'orizzonte cittadino/metropolitano e temporalmente nel termine medio/lungo. Trattandosi di un piano che regola l'uso e la tutela del territorio, il PATI si rivela per la risoluzione delle criticità uno strumento molto potente, ma che non è e non può essere l'unico; l'avvicinamento alla sostenibilità attraverso il superamento delle criticità deve essere perseguito in maniera integrata con gli altri strumenti di pianificazione settoriale (il Piano Urbano del Traffico, il Piano di risanamento acustico, il Piano delle attività estrattive, il Piano di Tutela delle acque, ecc.). Le criticità che la VAS consegna al PATI non sono quindi tutte quelle del territorio dei due comuni, ma quelle che possono essere affrontate in maniera adeguata con lo strumento oggetto della presente valutazione. Proprio per le caratteristiche di tale piano, che non conforma l'uso del suolo, accanto alle criticità, la VAS individua anche le emergenze del territorio (in positivo), che ne rappresentano le peculiarità, le vulnerabilità e gli elementi di identificazione ambientale e territoriale che al momento attuale non si rivelano in uno stato critico ma che, se non opportunamente tutelate e valorizzate, possono divenire elementi di criticità. Non ci dobbiamo infatti dimenticare che l'Italia è (era?) soprattutto il Bel Paese e che dobbiamo agire affinché lo rimanga anche nel futuro. Viene inoltre dato rilievo alle opportunità, intese come elementi progettuali, azioni e politiche urbanistiche che lo strumento di pianificazione mette in gioco per il miglioramento della qualità territoriale e alle minacce, che rappresentano i potenziali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi. Esse possono essere prese a riferimento per le possibili evoluzioni future del contesto ambientale e territoriale e



prefigurano la valutazione del piano. La Mappa delle criticità, delle emergenze e delle opportunità, a valle della propedeutica fase di analisi, rappresenta la visione di sintesi delle problematiche territoriali dei Comuni di Schio e Valdagno e della loro comunità, che la VAS consegna al PATI con l'obiettivo di porle al centro del processo di costruzione del piano a fianco delle eventuali idonee strategie di piano correttive; l'identificazione e la rappresentazione delle criticità con cui il piano si misura è fondamentale inoltre all'impostazione del suo monitoraggio e della sua valutazione ex-post. La dizione "mappa delle criticità" è ovviamente figurata, nel senso che molte delle criticità individuate non sono rappresentabili cartograficamente, ma solo in forma verbale o numerica. Si pensi al concetto di "consumo dell'organismo urbano". Essa diviene quindi composta da due prodotti, integrati e/o complementari fra loro per meglio caratterizzare lo stato attuale del territorio sul quale il piano programma le proprie strategie, politiche e azioni:

enunciazione delle principali criticità, emergenze, opportunità del territorio e della sua comunità, esplicitate a sintesi conclusiva della fase di analisi del contesto territoriale e ambientale e della fase di analisi della preliminare documentazione del PATI stesso;

□ l'elaborazione di una cartografia tematica che consenta di individuare territorialmente le problematiche enunciate.

Il quadro ambientale e territoriale di sintesi

L'analisi delle caratteristiche del territorio e della comunità scledensi e valdagnesi attraverso le diverse fonti consente di individuare i temi critici e le emergenze che sono state ritenute pertinenti allo strumento di pianificazione oggetto di valutazione, un piano urbanistico di livello comunale. Occorre innanzitutto rilevare che all'inizio di questo percorso di pianificazione congiunta si sono evidenziate alcune difficoltà nel reperimento dei dati conoscitivi dell'ambiente e del territorio dei due comuni, in particolare sotto il profilo informatico, che si sono risolte nel corso del tempo grazie alla costante collaborazione degli Uffici di Piano dei due Comuni, strutture interne alle due amministrazioni istituite allo scopo di procedere alla "costruzione" del PATI. La disponibilità e la bontà dei dati si è inoltre evidenziata diversificata fra i due Comuni, in quanto il Comune di Schio, avendo ottenuto e mantenuto la Certificazione Emas II, dispone di banche dati ambientali straordinariamente esaurenti per un'amministrazione comunale, sia sotto il profilo dei contenuti che delle serie storiche. I due territori sono accomunati dall'esigua disponibilità di territori pianeggianti, l'alta pianura vicentina per Schio ed il fondovalle dell'Agno per Valdagno, dove gli spazi sono contesi fra le varie funzioni urbane, anche in maniera critica. La ricca disponibilità di risorse idriche superficiali ha storicamente consentito l'insediamento di opifici e attività industriali che, nel passato, hanno raggiunto livelli tali da condizionare lo sviluppo urbano delle due città (con la realizzazione, ad esempio, de "Il Palazzon" a Schio e della "Città sociale" a Valdagno). Il florido passato del territorio si apprezza anche nel ricco patrimonio storico monumentale con diversi esempi di Ville Venete, edifici storici e siti di archeologia industriale. Le due cittadine nel tempo hanno promosso e mantenuto una ricca offerta di servizi pubblici e sociali, che è forte intenzione delle due amministrazioni portare avanti. Il ricco ed articolato reticolo idrografico determina situazioni di criticità idraulica, confermate anche negli approfondimenti geologici condotti per la redazione del Quadro Conoscitivo del PATI, in particolare al fondovalle dell'Agno e nella porzione orientale del territorio pianeggiante di Schio. I due centri abitati capoluogo sono in uno stato di sofferenza per la mobilità veicolare, in particolare si registrano episodi di congestione, oltre che nel centro storico (soprattutto per i parcheggi), lungo le principali viabilità di accesso, in particolare a Valdagno, e di collegamento con il corridoio infrastrutturale pedemontano; le amministrazioni stanno lavorando per organizzare al meglio le funzioni delle infrastrutture viabilistiche. Al traffico veicolare sono, quindi, imputabili anche gli episodi di inquinamento dell'aria che si registrano soprattutto nella concentrazione delle polveri sottili PM10, oltre che essere la principale fonte di inquinamento acustico in ambiente urbano. Sul fronte degli inquinamenti fisici, occorre inoltre ricordare la presenza di una fitta rete di elettrodotti nella campagna agricola di Schio, la presenza di emissioni anomale di gas Radon dal sottosuolo e la vicinanza, con ripercussioni sull'inquinamento luminoso, agli Osservatori Astronomici professionali di Asiago e non professionali di Busa Novegno e di Marana di Crespadoro. I territori dei due Comuni contano la



presenza di sorgenti puntuali di potenziale elevato impatto ambientale, come il termovalorizzatore ed il depuratore, entrambi in località Ca' Capretta del Comune di Schio, un'azienda a rischio di incidente rilevante nel Comune di Valdagno, oltre che diversi allevamenti zootecnici. Le porzioni di pianura si elevano rapidamente a colline e montagne, quest'ultime segnate anche dalle vicende storiche della Grande Guerra, che incorniciano i due territori fra i Monti Lessini e l'Altopiano di Asiago. Paesaggi rurali collinari, dove i fondi coltivati si alternano a macchie boschive che divengono predominanti con l'altitudine, in cui le contrade assumono una rilevanza significativa (trattasi di circa 90 nel Comune di Schio e 200 nel Comune di Valdagno) ed il cui spopolamento o meglio ricambio generazionale e occupazionale sta determinando l'abbandono della cura e coltura del territorio locale, oltre che l'insorgere di nuovi fabbisogni di servizi.

Le porzioni del territorio montuoso presentano punte di alta valenza naturalistica che hanno determinato l'inserimento di 1.030 ettari del territorio scledense nel SIC/ZPS IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentini", ma presentano anche una certa propensione al dissesto idrogeologico. La conformazione geologica delle colline e delle montagne è alla base delle diverse aree di pericolosità geologica censite dagli strumenti di pianificazione settoriale (PAI Brenta – Bacchiglione) ed ora dalla Tavola 3 Carta delle Fragilità del PATI stesso.

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

A sostegno della fase di valutazione del piano viene proposta una metodologia di analisi e valutazione quali-quantitativa degli effetti derivanti da tutte le azioni di piano sulle diverse componenti della sostenibilità ambientale, con particolare evidenza alle criticità ed emergenze riscontrate nel territorio e nella comunità di Schio e Valdagno con la fase di analisi e sintesi dello stato attuale. Analogamente al PATI, la VAS si confronta con gli Ambiti Territoriali Omogenei o ATO, con un passaggio di scala che consente di affiancare alla valutazione strategica complessiva l'approccio territoriale con l'obiettivo di effettuare una verifica, per ambiti, delle politiche, strategie, azioni che il piano intende perseguire per il superamento delle criticità riscontrate. Tale fase è condotta con l'ausilio di una matrice di analisi, elaborata una per ciascun ambito territoriale omogeneo, che consente di verificare in maniera compiuta quanto e come l'impostazione delle strategie, delle politiche e delle azioni della proposta di PATI Schio-Valdagno (riportate nelle righe) tenga conto e risponda alle criticità e alle emergenze del territorio (riportate nelle colonne) sul quale svolge la propria azione. I contenuti fondamentali del PATI analizzati nella matrice di analisi sono derivanti dalla lettura dei vari documenti ed elaborati del piano e dal confronto con gli estensori della proposta stessa; in particolare si è dato risalto agli obiettivi e al dimensionamento (in termini di abitanti teorici) espressi dal piano per il singolo ATO ed ai contenuti della Tavola 4 - Carta della Trasformabilità quale rappresentazione delle azioni strategiche del piano.

ATO n. 1 "Paesaggio urbano"

Rappresenta l'ambito cittadino, urbanizzato e strutturato, dei Comuni di Schio e Valdagno. In tale paesaggio sono ricompresi i centri storici maggiori, alcuni centri minori, le preesistenze del patrimonio industriale storico e gli ampliamenti residenziali recenti. Sono ricomprese anche parti di territorio non urbanizzato strettamente funzionali al completamento delle aree verdi urbane ed i corridoi ecologici principali dei corsi d'acqua Leogra a Schio e Rio e Agno a Valdagno. Le strutture urbanistiche che insistono nei due territori comunali hanno caratteri distinti, in conseguenza del dialogo che esse instaurano con la diversa morfologia del territorio di ciascuna di esse e con l'interpretazione delle risorse in essi presenti; così, mentre l'ATO n. 1 nel territorio di Schio è un ambito unico posto allo sbocco delle valli Leogra, Gogna, Timonchio nell'alta pianura vicentina, l'ATO n. 1 nel territorio di Valdagno è un ambito "a macchia di leopardo" distinto nel maggiore ATO n. 1.1 in corrispondenza dell'abitato di Valdagno sul fondovalle intercollinare del fiume Agno, nell'ATO n. 1.2 in corrispondenza della località Nori sulle pendici collinari del versante in sinistra idraulica dell'Agno, nell'ATO n. 1.3 in corrispondenza del tronco inferiore delle valli Garzaro e Spazzavara prossimo al fondovalle in destra idraulica dell'Agno e nell'ATO n. 1.4 in corrispondenza della popolosa Frazione Piana sul versante collinare in destra idraulica dell'Agno. Il



tessuto urbano presenta, tuttavia, un carattere comune da attribuire, prevalentemente, alla cultura industriale, forte e di lungo periodo, che caratterizza entrambe le comunità di Schio e Valdagno. Allo stesso modo le due strutture insediative hanno conosciuto e conoscono tuttora, nella loro storia evolutiva, una forte componente di progetto che guida le scelte insediative. La pianificazione dello sviluppo urbano e territoriale ha proposto, in altri termini, a partire dall'800, una serie di progetti che hanno orientato un ordinato e ragionato assetto sia delle strutture dedicate al lavoro, sia delle residenze, sia, infine,

della distribuzione dei "luoghi centrali" e delle strutture di servizio, dando forma alle strutture insediative attuali. Il risultato è che, nei due sistemi, il paesaggio urbano si può descrivere con pochi tratti significativi. Per l'ATO n. 1, il PATI Schio - Valdagno persegue l'obiettivo principale di migliorare la qualità dell'insediamento attraverso:

- il potenziamento ed il completamento dei servizi e la valorizzazione degli spazi pubblici;
- la promozione dei luoghi centrali-identitari;
- la qualità dei quartieri anche con la creazione di percorsi in sicurezza, la riduzione del traffico di attraversamento nelle aree centrali e nelle aree residenziali e il miglioramento della viabilità e dei collegamenti;

- il rafforzamento del ruolo residenziale, privilegiando azioni di completamento del tessuto urbano consolidato e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Prevalentemente a completamento delle frange urbane, nell'ATO n. 1 prendono forma la maggior parte delle previsioni urbanistiche di tipo insediativo residenziale, rilevato che del dimensionamento residenziale complessivo del PATI Schio - Valdagno pari a 1.518.906 mc, il 77 % è programmato in questo ambito. Delle previsioni residenziali per l'ATO n. 1, pari a complessivi 1.173.812 mc, la maggior parte sono derivanti dai previgenti PRG (1.006.812 mc) ed una minore parte è di nuova programmazione (167.000 mc). Largamente inferiori sono le previsioni di tipo produttivo / commerciale / direzionale (per lo più ereditate dai PRG) e lo sviluppo insediativo per servizi di interesse comune; il PATI prevede la tutela delle aree verdi esistenti e strutturate, oltre che la programmazione di aree verdi da strutturare e, nel solo Comune di Valdagno, la presenza di una grande e medio grande struttura di vendita ai sensi della L.R. n. 50/2012. Estese porzioni dell'ATO n. 1 sono destinate a progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale. A servizio delle città è la programmazione delle infrastrutture di maggior rilevanza di progetto (Variante alla SP46 detta Destra Leogra per Schio e Tangenziale ovest per Valdagno, anche in questo caso completamente derivanti dai PRG) e delle nuove piste ciclabili. La "densa" struttura urbanistica attuale e di piano viene riflessa nella matrice di analisi e valutazione delle azioni previste dal PATI per l'ATO n. 1 nella Carta della Trasformabilità, in cui gli elementi ed i caratteri naturalistici assumono, ovviamente, un ruolo secondario. L'aumento del carico insediativo programmato dal PATI (in totale 4.695 abitanti teorici) comporterà, se non opportunamente mitigati e/o compensati, effetti negativi diversificati quali la sottrazione di suolo, l'aumento dell'impermeabilizzazione, l'aumento dei consumi idrici ed energetici, della produzione di reflui e rifiuti urbani, della domanda di mobilità e delle sue emissioni acustiche ed atmosferiche (pressioni, peraltro, già esercitate allo stato attuale dall'ambiente urbano). Su molti di questi temi il PATI interviene già con le idonee misure correttive, fra cui ricordiamo la valutazione della compatibilità idraulica, la disciplina per la sostenibilità di cui agli artt. 50+55 delle NTA del PATI, le politiche di perequazione, l'allestimento del progetto della rete ecologica locale, ecc. La manovra insediativa costituirà però il meccanismo di innesco della riqualificazione urbana, del miglioramento dell'offerta dei servizi, degli spazi verdi e delle dotazioni territoriali. Il bilancio di sostenibilità complessivo per l'ATO n. 1 è comunque pari a 3 e, quindi, nella scala di valutazione individuata, risulta moderatamente sostenibile, per effetto soprattutto delle corpose ed articolate misure relative al Paesaggio e Patrimonio Culturale e Architettonico e agli Aspetti Socio - Economici. Per quanto concerne la "Qualità dell'aria" le valutazioni effettuate evidenziano quanto sia difficile coniugare direttamente le politiche urbanistiche al miglioramento dello stato di tale componente ambientale (che si rileva critico, già, allo stato attuale in ambiente urbano), perché su di essa si può agire prevalentemente in maniera indiretta e con una pluralità di azioni (non solo urbanistiche) che sono generalmente oggetto della



specifico pianificazione settoriale; ne sono evidenza le prevalenti celle bianche compilate nelle prime tre colonne della matrice. Gli effetti indiretti di maggior peso positivo sono legati alle politiche di tutela e valorizzazione degli spazi aperti (aree verdi e corridoi ecologici), alla previsione di interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale e alla programmazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile (piste ciclabili e ippovie). Gli effetti negativi, e questa volta per lo più diretti, riguardano invece il potenziale aumento delle sorgenti emissive conseguenti la realizzazione dei nuovi tratti stradali (con emissioni in atmosfera lineari), delle nuove aree produttive (con emissioni in atmosfera puntuali) e conseguenti, più in generale, l'aumento del carico antropico (con emissioni in atmosfera diffuse). Sulle nuove viabilità, incerti sono stati valutati gli effetti del riordino dei flussi di traffico per separare

la componente di attraversamento nei centri abitati, la cui attuazione consentirebbe di allontanare le sorgenti emissive legate alla mobilità stradale dai ricettori sensibili rappresentati in generale dai tessuti insediati residenziali. Di queste nuove infrastrutture per la mobilità (tangenziale ovest di Valdagno e destra Leogra a Schio, quest'ultima con la previsione di interventi di mitigazione ambientale) occorre rilevare che deve ancora essere accertata completamente la fattibilità da parte delle amministrazioni comunali. Molti degli effetti sono, invece, segnalati come incerti, perché attualmente le modalità attuative non sono esplicitabili. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è, non a caso, pari a 0.

Per quanto riguarda la componente ambientale "Acqua", distinta nelle sue tre declinazioni di acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato, più significative le "possibilità di manovra" dirette dello strumento di pianificazione urbanistica (le celle della matrice nelle colonne di competenza sono "più colorate"). Il ricco reticolo idrografico, maggiore e minore, che interessa entrambi i territori comunali in ambiente urbano e che, allo stato attuale, è largamente artificializzato dalla densa urbanizzazione, è positivamente preso in considerazione dal PATI nella sua interezza, sia a livello ricognitivo attuale (come evidenziato dalla definizione del sistema delle invariati e del sistema delle fragilità) che progettuale (come evidenziato dalla proposizione dei corridoi ecologici fluviali principali e secondari); la sua presenza determina potenziali criticità idrauliche. Potenziali effetti diretti negativi sono legati invece alla programmazione della nuova viabilità in fregio al Leogra e alla previsione di nuovi insediamenti produttivi e residenziali, che possono comportare una più estesa modifica del reticolo idrografico minore e minuto. Più sfumate le politiche urbanistiche riguardanti le acque sotterranee, dove gli effetti sono stati valutati con un peso generalmente di valore inferiore. Il sistema delle politiche di tutela e valorizzazione degli spazi aperti risultano positivamente e direttamente incidenti sulla salvaguardia della vulnerabilità idrogeologica intrinseca degli acquiferi, per contro la programmazione dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi con il loro carico di superfici impermeabilizzate (seppur mitigate dall'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui alle disposizioni regionali) rappresenta un fattore di interferenza diretto e negativo. Sul fronte del ciclo idrico integrato, la pressione del carico insediativo attuale e programmato dal PATI comporterà, se non opportunamente mitigati e/o compensati, effetti negativi quali l'aumento dei consumi idrici e della produzione di reflui. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, anche in questo caso il punteggio raggiunto è pari a 0.

Le aree dell'ATO n. 1 sono storicamente quasi del tutto urbanizzate, tanto da determinare la quasi completa obliterazione dell'originaria conformazione geologica e geomorfologica dei luoghi e ciò determina la pressione sulla potenziale contaminazione della matrice ambientale "Suolo e Sottosuolo". Gli effetti diretti e negativi di bassa e media magnitudo sono, quindi, legati all'aumento ulteriore del consumo di suolo (in corrispondenza delle frange urbane) e del rischio di contaminazione; per questo e per contro, si è data rilevanza positiva alla programmazione di misure di tutela degli spazi aperti residui e di eliminazione delle opere incongrue. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 0.

Come già evidenziato, l'ATO n. 1 risulta ampiamente urbanizzato e la "Biodiversità" è, conseguentemente, scarsa. Anche in questo caso, gli spazi aperti residui, le aree verdi, i corridoi ecologici fluviali, la campagna fluviale di Valdagno e le frange urbane intonse di Schio, sono oggetto di decise politiche di tutela (come evidenziato dalla definizione del sistema dei vincoli, delle



invarianti e del sistema delle fragilità), oltre che di valorizzazione con la programmazione della rete ecologica. Tali spazi aperti (soprattutto il corridoio ecologico del Leogra) sono, per contro, contesi dallo sviluppo urbano insediativo ed infrastrutturale; moderatamente o leggermente negativi sono, quindi, gli effetti diretti conseguenti la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità (che rappresentano la formazione di nuove barriere fisiche) e di insediamenti residenziali, produttivi e di aree e attrezzature pubbliche (che comportano la sottrazione di aree). Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 3.

Per quanto riguarda la componente ambientale "Paesaggio e Patrimonio Culturale e Architettonico", molte e rilevanti le aree di pertinenza con le strategie, gli obiettivi e le azioni programmate dal PATI, che portano alla definizione di diversi effetti positivi prevalentemente diretti e ad alta magnitudo. La realizzazione delle viabilità di progetto rappresenta un potenziale effetto diretto e moderatamente negativo sulle varie componenti del paesaggio, a cui va comunque affiancato l'indubbio beneficio per i centri storici dei capoluoghi che potranno essere ulteriormente sgravati dal traffico di attraversamento.

Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 9 e cioè molto sostenibile, grazie ovviamente alla specifica programmazione di politiche di tutela e valorizzazione di carattere ambientale e paesaggistico.

La colonna "Inquinamenti fisici" comprende le componenti del "Rumore", delle "Radiazioni non ionizzanti", delle "Radiazioni ionizzanti" e dell'"Inquinamento luminoso". Tutte queste componenti possono costituire al contempo bersaglio dei potenziali effetti conseguenti l'attuazione delle previsioni di piano ed elemento di condizionamento per le trasformazioni del territorio, di tipo insediativo residenziale e di aree e attrezzature pubbliche in particolare. Per quanto riguarda il rumore, la commistione delle funzioni urbane presenti sul territorio può portare alla potenziale presenza di salti di classe acustica, anche se la qualificazione dei tessuti insediativi esistenti (oltre che le misure messe in campo dagli specifici strumenti settoriali come il Piano di classificazione acustica ed il Piano di risanamento acustico) potrà essere l'occasione per risolvere al meglio le eventuali criticità presenti o residue. Anche la manovra insediativa con il suo conseguente aumento di carico antropico è valutata mediante l'individuazione di effetti diretti, negativi ma con bassi valori di magnitudo, in quanto può far aumentare il numero della popolazione esposta all'inquinamento acustico dovuto alla viabilità o ai comparti industriali. Un discorso a parte merita la previsione delle nuove viabilità, il cui effetto diretto è quello di realizzare una nuova sorgente di inquinamento acustico, anche se finalizzata allo sgravio del traffico di attraversamento in ambito urbano con conseguente beneficio sul clima acustico; a tal proposito gli studi che accompagneranno la predisposizione di tali nuove viabilità potranno essere definitivamente dirimenti; il PATI accompagna i nuovi tracciati con fasce di riqualificazione e mitigazione ambientale. In tema di elettromagnetismo, i monitoraggi eseguiti da ARPAV evidenziano l'assenza di criticità in ambiente urbano in rapporto alla presenza degli impianti per la telefonia mobile; si rileva, invece, la presenza di un elettrodotto nel centro abitato di Valdagno all'altezza di via Novegno che potrebbe costituire potenziale fonte di inquinamento elettromagnetico per gli insediamenti esistenti o di piano. La presenza di ambiti con emissioni di gas radon dal suolo deve tenere alta l'attenzione sulle semplici misure tecnico edilizie da adottare per contrastare l'esposizione in ambiente domestico / professionale; da ciò risulta l'individuazione di effetti diretti, negativi ma con bassi valori di magnitudo segnalati nella matrice di analisi e valutazione. Le città di Schio e di Valdagno rientrano nell'ambito della fascia di rispetto dell'Osservatorio Astronomico professionale di Asiago, oltre che in quelle di osservatori non professionali; l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel PATI può originare un aumento dell'inquinamento luminoso per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, di insegne luminose e di illuminazione in aree private; tali impianti, oltre alle misure programmate dagli specifici piani di settore (PICIL - Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso), dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalla L.R. n. 17/2009 in merito alla dispersione nella volta celeste. Gli effetti valutati sono complessivamente incerti in quanto demandati alle modalità attuative. Nel



complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a - 1 e cioè leggermente insostenibile a causa della pressione presente in ambiente urbano.

L'insieme degli "Aspetti Socio - Economici" racchiude una pluralità di componenti, ognuna delle quali rappresentata dalle criticità ed emergenze peculiari del territorio dei due comuni e riguardanti: la salute umana, i rifiuti urbani, l'economia, la mobilità, gli aspetti sociali e attrezzature per servizi. Gli obiettivi e le azioni programmate dal PATI sono particolarmente efficaci nei confronti del complesso degli aspetti socio - economici, la cui attuazione non può che determinare effetti positivi, come è evidenziato nella matrice. Direttamente positivi sono gli effetti su alcune emergenze locali, come la presenza di luoghi di attrazione per la fruizione turistica e cittadina, la presenza di numerose sedi di servizi sanitari e formativi. Sul fronte della salute umana, nella contrada Osti nel Comune di Valdagno, il PATI individua un'opera incongrua (capannoni avicoli dismessi), per la quale è necessario programmare azioni volte alla sua eliminazione e/o mitigazione e, pertanto, è stato inserito l'effetto positivo diretto ad alta magnitudo nella colonna di competenza. In tema di rifiuti urbani, la crescita di popolazione programmata dal PATI è indubbio che porterà ad aumentare il quantitativo dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei due territori comunali; per tale motivo la promozione di misure per la sostenibilità ambientale dovrà essere l'occasione per garantirne una corretta gestione in linea con le attuali ottime performance. Il settore dell'economia che è maggiormente coinvolto dalle previsioni urbanistiche per l'ATO n. 1 è senza dubbio quello commerciale e turistico culturale; da ciò dipende l'individuazione dei diversi effetti diretti, positivi con medio e alto valore.

Generalmente diretti, positivi con valori medi o alti anche gli effetti degli obiettivi e azioni di carattere infrastrutturale sulla componente "Mobilità" degli aspetti socio - economici, ovviamente. La promozione della mobilità sostenibile trova particolare riferimento:

- nelle politiche infrastrutturali per il riordino dei flussi di traffico finalizzato a ridurre il traffico di attraversamento nei centri abitati capoluogo;
- nell'allestimento di una rete di percorsi ciclabili in grado di connettere il tessuto urbano con il sistema ambientale e quello dei servizi.

Anche nel caso degli "Aspetti sociali e attrezzature per servizi" diversificate sono le azioni promosse dal PATI che rendono gli effetti diretti, positivi e ad alto valore di magnitudo. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 7 e cioè moderatamente sostenibile.

ATO n. 2 "Paesaggio produttivo"

Comprende le aree destinate prevalentemente agli insediamenti produttivi, ivi compresi gli insediamenti commerciali medio/grandi e direzionali; inglobate dal progressivo sviluppo, sono presenti aree isolate ad urbanizzazione consolidata di tipo residenziale con relativi servizi. Lo sviluppo industriale recente dei due territori si è affermato, in luogo della "grande fabbrica" della stagione fordista, con una organizzazione molto diversificata dal punto di vista settoriale e dimensionale, cosa che per sua stessa natura alimenta un rapporto complesso ed articolato con il territorio. Le realtà produttive dei due comuni, inoltre, si differenziano perché hanno interpretato in modo funzionale la quantità e i caratteri del territorio disponibile: ampio, ben organizzato, logisticamente integrato e ancora disponibile a Schio (che consente di programmare un ambito unico posto sulla pianura orientale del territorio comunale), mentre a Valdagno la maggiore zona industriale posta a sud dell'abitato capoluogo (ATO n. 2.1), costretta in uno stretto fondo-valle, pur ben localizzata e organizzata, ha un'estensione limitata e una capacità insediativa quasi del tutto esaurita; altre aree produttive sono poste sullo stretto terrazzo alluvionale in destra Agno a nord della città (ATO n. 2.2) e in località Osti nella valle del torrente Grangaro (ATO n. 2.3). L'obiettivo principale del PATI è la riqualificazione del paesaggio produttivo promuovendo la cura degli spazi pubblici e del patrimonio edilizio esistente, consentendo anche una generale flessibilità e evoluzione delle destinazioni d'uso. Il quadro di riferimento generale per gli interventi in questi ambiti è l'attuazione del Bilancio Ambientale Positivo anche per la riqualificazione e mitigazione degli impatti ambientali o paesaggistici. Il dimensionamento specificamente produttivo dell'ATO n.



2 deriva completamente dalle previsioni dei due PRG non attuate e confermate dal PATI per un valore complessivo di 81.296 mq di ST; è, inoltre, prevista una quota residenziale complessiva di 37.370 mc (a cui corrispondono 149 abitanti teorici). Sono, inoltre, localizzate quattro grandi e medio grandi strutture di vendita e assi commerciali ai sensi della L.R. n. 50/2012, è prevista la tutela dei corridoi ecologici fluviali principali (Timonchio e Agno) e secondari, delle aree verdi esistenti e strutturate, oltre che la programmazione di aree verdi da strutturare. Estese porzioni dell'ATO n. 2 sono destinate a progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale. Nell'ATO n. 2 di Schio sono presenti il termovalorizzatore ed il depuratore, entrambi in località Ca' Capretta, mentre nell'ATO n. 2.1 di Valdagno, alla data di adozione del PATI, è presente un'azienda a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 334/1999. L'analisi della matrice di analisi e valutazione delle azioni previste dal PATI per l'ATO n. 2 nella Carta della Trasformabilità sottolinea che, essendo il comparto produttivo nei territori dei due comuni, già allo stato attuale, quasi del tutto attuato, le pressioni sul sistema ambientale e territoriale sono già esercitate allo stato attuale. Gli effetti negativi dell'aumento del carico insediativo programmato dal PATI sono di definizione più "sfumata" rispetto a quelli dell'ATO n. 1, perché non è ipotizzabile individuare il tipo di industria e/o attività che si insedierà nei nuovi comparti produttivi; trattandosi comunque di insediamenti con potenziali sorgenti di immissione di sostanze pericolose nell'ambiente (emissioni in atmosfera, reflui produttivi, rifiuti, ecc.), a favore di sicurezza, la magnitudo è stata considerata generalmente più alta. Il bilancio di sostenibilità complessivo per l'ATO n. 2 è comunque pari a 2 e, quindi, nella scala di valutazione individuata, risulta leggermente sostenibile, per effetto soprattutto delle corpose ed articolate misure relative al Paesaggio e Patrimonio Culturale e Architettonico e agli Aspetti Socio - Economici; molto incerti o leggermente negativi gli effetti sulle rimanenti componenti ambientali.

Per quanto concerne la "Qualità dell'aria", gli effetti negativi diretti di maggior peso si riscontrano in un potenziale aumento delle emissioni in atmosfera (sia di provenienza produttiva che da traffico indotto dalle attività produttive, artigianali e commerciali), che hanno, peraltro, dei ricettori prossimi individuabili nelle aree residenziali minori inglobate nell'ambito. Del resto la presenza delle aree produttive strutturate, separate dal maggiore tessuto residenziale delle due città, consente di ridurre l'esposizione diretta complessiva dei centri abitati principali. Gli effetti indiretti di maggior peso positivo sono legati alle politiche di tutela e valorizzazione degli spazi aperti (aree verdi e corridoi ecologici) e alla programmazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile (piste ciclabili). Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a - 2 leggermente insostenibile.

Per quanto riguarda la componente ambientale "Acqua", si evidenziano, innanzitutto, i potenziali effetti negativi di media intensità in rapporto al potenziale aumento del rischio di contaminazione sia delle acque superficiali che delle vulnerabili acque sotterranee, in contesti territoriali dove sono, peraltro, segnalate aree di criticità idraulica. Le misure di tutela e valorizzazione dei residui spazi aperti presenti nell'ATO n. 2, si riflette positivamente, ancorché in maniera indiretta, sul ricco reticolo idrografico, maggiore (Timonchio e Agno) e minore, anche se largamente artificializzato dalla densa urbanizzazione. Sul fronte del ciclo idrico integrato, la pressione del carico insediativo attuale e programmato dal PATI comporterà, se non opportunamente mitigati e/o compensati, effetti negativi quali l'aumento dei consumi idrici e della produzione di reflui. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, anche in questo caso il punteggio raggiunto è pari a - 1 leggermente insostenibile. Come nell'ATO n. 1, le aree dell'ATO n. 2 sono quasi del tutto intensamente urbanizzate, tanto da determinare la quasi completa obliterazione dell'originaria conformazione geologica e geomorfologica dei luoghi e ciò determina la pressione sulla potenziale contaminazione della matrice ambientale "Suolo e Sottosuolo". Gli effetti diretti e negativi di bassa e media magnitudo sono, quindi, legati alla presenza e programmazione di attività a potenziale elevato impatto sul suolo, peraltro, in aree soggette a dissesto geologico, che determina l'aumento ulteriore del consumo di suolo e del rischio di contaminazione; per questo e per contro, si è data rilevanza positiva di alta magnitudo alla programmazione di misure di tutela degli spazi aperti residui. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 0.



Come già evidenziato, l'ATO n. 2 prende a riferimento dei contesti territoriali del Comune di Schio e di Valdagno caratterizzati da una intensa urbanizzazione, in cui gli elementi ed i caratteri naturalistici assumono, ovviamente, un ruolo secondario e la "Biodiversità" è, conseguentemente, scarsa. Anche in questo caso, gli spazi aperti residui, le aree verdi, i corridoi ecologici fluviali, sono oggetto di decise politiche di tutela (come evidenziato dalla definizione del sistema dei vincoli, delle invariabili e del sistema delle fragilità), oltre che di valorizzazione con la programmazione della rete ecologica. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 4.

Per quanto riguarda la componente ambientale "Paesaggio e Patrimonio Culturale e Architettonico", gli effetti positivi prevalentemente diretti e a media magnitudo sono legati alla ricerca di tutela e valorizzazione degli episodi di emergenza paesaggistica e del patrimonio culturale ed architettonico compresi in tale ambito (corridoi ecologici fluviali, contesto figurativo di Villa Thiene Leder alle Garziere di Santorso, le zone di interesse archeologico di Campo Romano, ecc.). Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 5 e cioè mediamente sostenibile.

Quasi tutti negativi i potenziali effetti, con magnitudo di medio e basso grado, degli "Inquinamenti fisici".

Per quanto riguarda il rumore, gli effetti negativi diretti di maggior peso si riscontrano in un potenziale aumento delle emissioni acustiche (sia di provenienza produttiva che da traffico indotto dalle attività produttive, artigianali e commerciali), che hanno, peraltro, dei ricettori prossimi individuabili nelle aree residenziali minori inglobate nell'ambito che può portare alla potenziale presenza di salti di classe acustica. In tema di elettromagnetismo, si rileva la presenza di due elettrodotti nell'ATO n. 2 di Schio che potrebbe costituire potenziale fonte di inquinamento elettromagnetico per gli insediamenti esistenti o di piano. Per quanto riguarda la presenza di ambiti con emissioni di gas radon dal suolo e delle fasce di rispetto degli osservatori astronomici, si rinvia a quanto espresso per l'ATO n. 1. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a - 2 e cioè leggermente insostenibile a causa della pressione presente in ambiente produttivo.

Ovviamente positivi, gli indici degli "Aspetti Socio - Economici", ad eccezione di quelli della salute umana in rapporto alla localizzazione, attuale o di piano, di insediamenti residenziali in un ambito a potenziale elevato impatto per la presenza di impianti ad elevato rischio ambientale. Il settore dell'economia che è maggiormente coinvolto dalle previsioni urbanistiche per l'ATO n. 2 è senza dubbio quello produttivo e commerciale; da ciò dipende l'individuazione dei diversi effetti diretti, positivi con medio e alto valore.

Generalmente diretti, positivi con valori medi o alti anche gli effetti degli obiettivi e azioni di carattere infrastrutturale sulla componente "Mobilità" degli aspetti socio - economici. La promozione della mobilità sostenibile trova particolare riferimento:

- nelle politiche infrastrutturali per il riordino e la fluidificazione dei flussi di traffico finalizzate a ridurre la congestione dell'ambito;
- nell'allestimento di una rete di percorsi ciclabili in grado di connettere il tessuto urbano con il sistema ambientale e quello dei servizi.

Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 6 e cioè moderatamente sostenibile.

ATO n. 3 "Paesaggio collinare", ATO n. 4 "Paesaggio montano" e ATO n. 6 "Paesaggio di connessione tra sistemi".

Pur avendo elaborato le specifiche e singole matrici di analisi e valutazione degli ATO n. 3, n. 4 e n. 6, la sintesi valutativa viene proposta unitamente fra i tre diversi ambiti, in ragione delle simili peculiarità ambientali e territoriali e dell'omogenea azione di PATI. Negli ATO n. 3 "Paesaggio collinare" e ATO n. 4 "Paesaggio montano" sono compresi gli insediamenti, gli spazi rurali e le risorse naturalistiche rispettivamente di collina e di montagna, fra cui la presenza di isole ad elevata naturalità e l'area nucleo della rete ecologica (SIC/ZPS IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine"). Le contrade (circa 90 nel Comune di Schio e 200 a Valdagno)



rappresentano esempi tipici di antichi insediamenti organizzati con spazi ed attrezzature comuni, strutturati con una propria economia legata alla coltivazione, all'allevamento, al manifatturiero ed allo sfruttamento delle risorse naturali (minerali, pietre, acqua,...). Le contrade sono in larga misura ancora abitate, restano significative evidenze delle tradizioni, delle forme di organizzazione degli insediamenti, delle consuetudini della popolazione, e risultano indispensabile presidio, inoltre, dello spazio rurale e aperto che, nelle due realtà di Schio e Valdagno, mostra ancora una cura ed una manutenzione non comune in area veneta. L'ATO n. 3 è l'ambito che accomuna fisicamente il territorio dei due Comuni di Schio (ATO n. 3) e Valdagno (ATO n. 3.2) a cavallo della dorsale collinare che separa la Valle dell'Agno ad ovest dalla bassa Valle del Leogra ad est; sul culmine di tale dorsale collinare si sviluppa uno dei corridoi principali individuati dal PTCP; nel territorio di Valdagno l'ambito comprende anche la porzione del versante collinare in destra idrografica dell'Agno (ATO n. 3.1). Esso è caratterizzato dall'alternarsi dei prati e pascoli alle coperture boschive.

L'ATO n. 4 si sviluppa nelle porzioni settentrionali del territorio di Valdagno (dove è distinta, per l'interposizione del risicato fondovalle dell'Agno, in ATO n. 4.1 in destra idrografica dell'Agno e in ATO n. 4.2 in sinistra idrografica) e nelle porzioni settentrionali del Comune di Schio; gli insediamenti, radi o del tutto assenti sulla culminazione del Monte Novegno, lasciano il posto alle prevalenti aree boscate o ai prati aridi delle cime più elevate. Il PATI assume come obiettivo la valorizzazione e la tutela degli elementi ambientali e paesaggistici che connotano il territorio (boschi, valli, terrazzamenti, alberate, viabilità secondaria e sentieri di collegamento, crinali e con visuali), ponendo attenzione alle problematiche idrogeologiche (dissesti, frane, reticolo idrografico...), principale fragilità del territorio collinare. Sul tema del sistema insediativo si persegue l'obiettivo di dare risposta alle esigenze degli abitanti delle contrade, promuovendo il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio e garantendo la flessibilità negli interventi, anche a garanzia del presidio del territorio. Fanno parte integrante delle politiche di riqualificazione e conservazione del patrimonio storico, paesaggistico ed etnografico: la valorizzazione e tutela degli elementi storici minori (capitelli, forni, sorgenti, fontane, sentieri), l'eliminazione degli elementi di degrado (anche attraverso i meccanismi del credito edilizio) e l'incentivazione alla fruizione, anche di tipo turistico-ricreativa, collegata alle peculiarità ambientali e alla filiera enogastronomia. La vastità del territorio sotteso agli ambiti ATO n. 3 e ATO n. 4 consente la programmazione delle previsioni urbanistiche di tipo insediativo residenziale per un valore, rispettivamente, di 86.783 mc (corrispondente a 347 nuovi abitanti teorici e al 6% del dimensionamento complessivo residenziale) e di 90.640 mc (corrispondente a 362 nuovi abitanti teorici e al 6% del dimensionamento complessivo residenziale), in parte derivanti dai previgenti PRG. Nel solo Comune di Valdagno, il PATI prevede una quota di 1.000 mq di ST di dimensionamento produttivo nell'ATO n. 4.

L'ATO n. 6 è presente esclusivamente nel territorio comunale di Schio. Esso comprende le fasce territoriali in fregio al sistema urbano della città e interposte fra esso e le aree collinari poste a ovest (ATO n. 3), quelle montane poste a nord (ATO n. 4) e, infine, le aree interessate dagli insediamenti industriali (ATO n. 2). In tale ambito si riconosce la presenza di un'apprezzabile naturalità nonostante i processi di antropizzazione avvenuti soprattutto negli ultimi 50 anni. Tale ambito ricalca quasi interamente l'andamento di uno dei corridoi principali individuati dal PTCP che abbraccia ad arco la fascia pedemontana a nord di Schio per scendere nell'alta pianura vicentina lungo il corso del Timonchio.

Obiettivo del PATI è la tutela degli spazi interposti fra sistemi diversi, anche con il fine di definire la forma delle linee di frangia dell'edificato e il contenimento della espansione delle strutture urbane, mentre dal punto di vista naturalistico costituisce un ulteriore importante elemento di connessione ecologica in grado di sostenere gli spostamenti della fauna anche attraverso gli ambiti urbani. Le azioni per quest'area tendono a mantenere e parzialmente riorganizzare l'attuale equilibrio che contribuisce allo sviluppo armonico dei sistemi urbani e alla valorizzazione dell'ambiente montano e del Sito di Interesse Comunitario.



Il PATI programma una capacità edificatoria ad uso esclusivamente residenziale pari a 48.172 mc, corrispondente a 193 nuovi abitanti teorici e al 5% del dimensionamento complessivo residenziale. Dall'esame delle tre diverse matrici di analisi e valutazione si evidenzia, a colpo d'occhio, il valore dell'individuazione e degli obiettivi ambientali costitutivi di tali ambiti che fanno perno sulla valorizzazione delle risorse naturalistiche. Per quanto concerne la "Qualità dell'aria", prevalenti sono gli effetti indiretti di maggior peso positivo legati alle politiche di tutela e valorizzazione degli ampi spazi aperti riguardanti il sistema ambientale nella sua complessità e l'implementazione della funzionalità ecologica e della biodiversità, la cui attuazione consente di "congelare", se non ridurre, i fattori emissivi delle aree urbane densamente antropizzate e confermare in particolare la presenza di aree di cattura della CO₂; le aree oggetto di tale tutela e valorizzazione costituiscono le aree di compensazione delle sorgenti emissive imputabili alla presenza delle infrastrutture per la mobilità stradale e alla presenza degli insediamenti residenziali e produttivi negli ATO n. 1 e n. 2. Effetti negativi di piccola entità sono dovuti al fatto che nell'ATO n. 4 nel Comune di Schio sono presenti due piccole zone produttive in località Cerbaro al confine con il SIC/ZPS IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" e che nell'ATO n. 3 e n. 6 si sviluppano alcune modeste porzioni della viabilità principale attuale e di progetto. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 7, moderatamente sostenibile, nell'ATO 3, pari a 5, moderatamente sostenibile, nell'ATO 4 e pari 3, moderatamente sostenibile, nell'ATO 6.

Per quanto riguarda la componente ambientale "Acqua", gli elementi di evidenza che connotano il ricco reticolo idrografico, che nelle ATO n. 3, n. 4 e n. 6 presenta i migliori caratteri di naturalità, presentano sempre indici complessivi positivi da bassa ad alta magnitudo; solo le aree urbanizzate esistenti o di piano, oltre che le infrastrutture di progetto (la variante alla SP46 detta Destra Leogra nel suo tracciato di piano ha un attraversamento del Leogra in corrispondenza dell'ATO n. 6) manifestano potenziali effetti negativi di bassa e media intensità. Il sistema delle politiche di tutela e valorizzazione degli spazi aperti risultano positivamente e direttamente incidenti sulla salvaguardia della vulnerabilità idrogeologica intrinseca degli acquiferi e sulla qualità delle acque sotterranee, anche se per contro la programmazione dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi e delle nuove viabilità con il loro carico di superfici impermeabilizzate (seppur mitigate dall'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui alle disposizioni regionali) rappresenta un fattore di interferenza diretto e negativo. La presenza di aree insediate ed insediabili in un territorio scarsamente infrastrutturato esercita un effetto incerto sul ciclo idrico integrato, che diviene talora leggermente insostenibile se legato ad aree produttive, esistenti o di piano. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 3, moderatamente sostenibile, nell'ATO 3, pari a 3, moderatamente sostenibile, nell'ATO 4 e pari 2, moderatamente sostenibile, nell'ATO 6.

Nella componente ambientale "Suolo e Sottosuolo", grande rilevanza si è data alla programmazione di misure di tutela delle peculiarità geomorfologiche locali e della localizzazione delle opere incongrue; l'intero territorio pedecollinare, collinare e montano è, però, contrassegnato da aree a pericolosità geologica e aree geologicamente non compatibili o compatibili a condizione che impongono un attento ed oculato sviluppo del territorio, la cui attuazione determina, peraltro, la sottrazione di suolo pregiato. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 5, moderatamente sostenibile, nell'ATO 3, pari a 2, leggermente sostenibile, nell'ATO 4 e pari 1, leggermente sostenibile, nell'ATO 6. Gli ambiti ATO n. 3, n. 4 e n. 6 sono quelli in cui le risorse naturalistiche sono più presenti e più importanti e, quindi, gli effetti positivi di maggior rilevanza si raggiungono per la programmazione delle misure di tutela, conservazione e valorizzazione della componente "Biodiversità", con effetti diretti e positivi di alta magnitudo; la presenza del SIC/ZPS IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" è, al contempo, un elemento di elevata emergenza ma anche di elevata fragilità e, perciò, sono stati valutati cautelarmente incerti o leggermente negativi gli effetti di alcune programmazioni del PATI nell'ATO n. 4. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 8, molto sostenibile, nell'ATO 3, pari a 5, moderatamente sostenibile, nell'ATO 4 e pari 7, moderatamente sostenibile, nell'ATO 6.



Le stesse considerazioni valgono anche per la componente ambientale "Paesaggio e Patrimonio Culturale e Architettonico", dove la programmazione è rivolta alla tutela e valorizzazione degli elementi del paesaggio naturale. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 8, molto sostenibile, nell'ATO 3, pari a 7, moderatamente sostenibile, nell'ATO 4 e pari 6, moderatamente sostenibile, nell'ATO 6.

Nelle colonne degli "Inquinamenti fisici", pur rilevando una bassa densità di interazione fra le azioni del PATI e lo stato dell'ambiente e del territorio (cioè pochi incroci), in considerazione della sensibilità dei luoghi, qualsiasi "disturbo" antropico è potenziale sorgente di effetti negativi e da ciò derivano i potenziali effetti negativi delle previsioni di PATI, con magnitudo generalmente di basso grado. Per quanto riguarda il rumore, gli effetti negativi diretti sono collegati alla presenza di infrastrutture esistenti o di piano nell'ATO n. 3 e n. 6, mentre in tema di elettromagnetismo, si rileva la presenza di due elettrodotti nell'ATO n. 3.2 di Valdagno che potrebbe costituire potenziale fonte di inquinamento elettromagnetico per gli insediamenti esistenti o di piano. Per quanto riguarda la presenza di ambiti con emissioni di gas radon dal suolo e delle fasce di rispetto degli osservatori astronomici, si rinvia a quanto espresso per l'ATO n. 1. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 1, leggermente sostenibile, nell'ATO 3, pari a - 2, leggermente insostenibile, nell'ATO 4 e pari - 1, leggermente insostenibile, nell'ATO 6. Molto positivi, gli indici degli "Aspetti Socio - Economici", che nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 8, molto sostenibile, nell'ATO 3, pari a 8, molto sostenibile, nell'ATO 4 e pari 6, moderatamente sostenibile, nell'ATO 6.

ATO n. 5 "Paesaggio agricolo"

Tale tipologia di ATO è presente solo nel Comune di Schio e comprende gli insediamenti sparsi, gli spazi rurali e le risorse naturalistiche del territorio agricolo di pianura a sud e ad est della città, ancora prevalentemente assegnati alla attività agricolo-produttiva. Nell'effettuare la ricognizione dello stato di fatto delle aree agricole, è stato individuato l'ambito scledense del Parco Agricolo, un'area a vocazione agricola collocata a ridosso della città. Esso descrive un elemento di un più ampio sistema, di interesse intercomunale, sorto su impulso degli operatori agricoli locali e da regolamentare con l'obiettivo di favorire il consolidamento della portata territoriale del progetto. L'ambito è contrassegnato dalla presenza di centri abitati frazionali (Cà Trenta, Liviera, Giavenale, ...) o insediamenti diffusi o sparsi e Ville Venete (fra cui Villa dal Ferro Barettoni a Giavenale con il relativo contesto figurativo), immersi nel territorio agricolo prevalentemente destinato alla coltura del seminativo; sono presenti il corridoio principale individuato dal PTCP lungo il Timonchio, il corridoio fluviale principale lungo il Leogra ed il corridoio fluviale secondario lungo il Livergon. Il PATI assume come obiettivo la tutela e la salvaguardia del territorio aperto di pianura e degli elementi di pregio ambientale e paesaggistico (reticolo idrografico, filari alberati, organizzazione agraria, ...) con particolare attenzione alla valenza, anche ecologica, delle acque e dei sistemi vallivi collegati. La salvaguardia di questo territorio impone anche interventi di rimozione e/o mascheramento di fabbricati incongrui rispetto al contesto ambientale e paesaggistico. Il PATI sostiene, inoltre, la riqualificazione del territorio agricolo e della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutelando e valorizzando le aziende agricole, e favorendo la promozione del territorio anche con attività turistico-ricettive ai sensi della normativa vigente. La salvaguardia organica va perseguita anche con la istituzione di forme organizzative dedicate fra le quali rientra il "parco agricolo". Il PATI programma una capacità edificatoria ad uso esclusivamente residenziale pari a 82.129 mc, corrispondente a 329 nuovi abitanti teorici e al 5% del dimensionamento complessivo residenziale. Per quanto concerne la "Qualità dell'aria", come per le ATO n. 3, n. 4 e n. 6 anche se con minore intensità, la programmazione delle politiche di tutela e valorizzazione degli spazi aperti consente di evidenziare la presenza di effetti indiretti positivi o molto positivi, costituendo tali spazi le aree di compensazione delle sorgenti emmissive imputabili alla presenza delle infrastrutture per la mobilità stradale e alla presenza degli insediamenti residenziali e produttivi negli ATO n. 1 e n. 2. Effetti negativi di piccola entità sono dovuti al fatto che nell'ATO n. 5 sono presenti piccole zone produttive lungo il Leogra e alcune modeste porzioni



della viabilità principale attuale e di progetto. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 1 e cioè leggermente sostenibile.

Per quanto riguarda la componente ambientale "Acqua", gli elementi di evidenza che connotano il ricco reticolo idrografico presentano sempre indici complessivi positivi da bassa ad alta magnitudo; solo le aree urbanizzate esistenti o di piano, oltre che le infrastrutture di progetto manifestano potenziali effetti negativi di bassa e media intensità. Il sistema delle politiche di tutela e valorizzazione degli spazi aperti risultano positivamente e direttamente incidenti sulla salvaguardia della vulnerabilità idrogeologica intrinseca degli acquiferi e sulla qualità delle acque sotterranee, anche se per contro la programmazione dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi e delle nuove viabilità con il loro carico di superfici impermeabilizzate (seppur mitigate dall'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui alle disposizioni regionali) rappresenta un fattore di interferenza diretto e negativo. La presenza di aree insediate ed insediabili in un territorio non del tutto infrastrutturato esercita un effetto incerto sul ciclo idrico integrato, che diviene talora leggermente insostenibile se legato ad aree produttive, esistenti o di piano. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 2, moderatamente sostenibile.

In riferimento alla componente ambientale "Suolo e Sottosuolo", occorre rilevare, innanzitutto, che nell'ATO n. 5 sono presenti gli unici ed estesi lembi intonsi di territorio agricolo di pianura del Comune di Schio; perciò, le misure per preservarne l'integrità, in maniera diretta o indiretta sono state valutate molto positivamente; per contro le previsioni insediative del PATI possono comportare l'effetto diretto e negativo di aumentare il potenziale consumo di suolo raro e pregiato. Previsioni insediative che devono, peraltro, fare i conti con la presenza di aree geologicamente non compatibili o compatibili a condizione. Positivi anche gli effetti di localizzazione delle opere incongrue. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 3, moderatamente sostenibile.

In tema di "Biodiversità", negli ambiti rurali si sviluppano, generalmente, processi di banalizzazione delle risorse naturalistiche e, quindi, la tutela degli elementi della rete ecologica assumono un rilievo fortemente positivo con effetti diretti e positivi di alta magnitudo. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 5, moderatamente sostenibile.

Le stesse considerazioni sono rafforzate per la componente ambientale "Paesaggio e Patrimonio Culturale e Architettonico", dove, accanto alla programmazione della tutela e valorizzazione degli elementi del paesaggio naturale, si aggiunge quella del paesaggio e del patrimonio culturale ed architettonico. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 8, molto sostenibile.

Nelle colonne degli "Inquinamenti fisici", per quanto riguarda il rumore, gli effetti negativi diretti sono collegati alla presenza di infrastrutture esistenti o di piano, mentre in tema di elettromagnetismo, si rileva la presenza di numerosi elettrodotti che potrebbero costituire potenziale fonte di inquinamento elettromagnetico per gli insediamenti esistenti o di piano. Per quanto riguarda la presenza di ambiti con emissioni di gas radon dal suolo e delle fasce di rispetto degli osservatori astronomici, si rinvia a quanto espresso per l'ATO n. 1. Nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a - 1, leggermente insostenibile. Molto positivi, gli indici degli "Aspetti Socio - Economici", che nel complesso del bilancio della sostenibilità, il punteggio raggiunto è pari a 5, moderatamente sostenibile.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza, istruttoria tecnica 128/2015, che propone all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole della Valutazione di Incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune Intercormunale dei Comuni SCHIO e VALDAGNO (VI), con le prescrizioni di seguito riportate:

"RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può



- essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02.01 - Fabbriche", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
 3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 43, 46, 47, 48, 51, 52 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
 4. che, al di fuori delle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 5. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a



- funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
6. che ciascun Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 53 e separatamente agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 43, 46, 47, 48, 51, 52 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato."

OSSERVAZIONI AL PAT

Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile Comunale del Procedimento, sono pervenute complessivamente n. 106 osservazioni delle quali n.23 di carattere ambientale: 6S, 15S, 36S, 40S, 50S, 51S, 52S, 53S, 3V, 7V, 12V, 18V, 19V, 20V, 21V, 23V, 24V, 29V, 30V, 31V, 32V, 34V, 36V. Si propone di prendere atto del parere del Valutatore in merito alle osservazioni sopra elencate, così come riportato nell'Elaborato sulle osservazioni e controdeduzioni al PATI, trasmesso dal Comune di Valdagno, con nota n.2421 del 26.01.15, agli atti.

La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria relazione istruttoria, dalla quale emerge che:

la valutazione ambientale del PATI del Comune di Schio e del Comune di Valdagno, attraverso la definizione del quadro ambientale e territoriale di riferimento, il monitoraggio del processo di pianificazione, la valutazione della proposta di piano, congiuntamente alla definizione delle misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio, evidenziano i seguenti aspetti salienti ai fini del giudizio sulla sua sostenibilità.

Innanzitutto si tratta di un piano che ha saputo tenere conto dello stato del proprio territorio e del proprio ambiente, essendo fondato su un solido apparato conoscitivo ed avendo definito le necessarie misure di vincolo, tutela, salvaguardia, valorizzazione; a questo riguardo la stessa L.R. n. 11/2004 e s.m.i. si rileva molto efficace, in quanto l'elaborazione della Tavola 4 Carta della Trasformabilità a valle dell'elaborazione della Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, della Tavola 2 Carta delle invarianti e della Tavola 3 Carta delle fragilità, consente la costruzione di uno scenario di sviluppo coerente con lo stato del proprio territorio. Una proposta di piano che ha saputo anche tenere conto della propria comunità, avendo coniugato la necessaria



attività per la concertazione sul Documento Preliminare del PATI con la consultazione dei soggetti portatori di interesse ambientale per la condivisione della Relazione Ambientale della VAS.

Questo ci dice l'analisi di coerenza che di fatto ha "convalidato" la processualità del percorso. Ripartendo dal tetraedro sostenibilità / vivibilità, "Le dimensioni della sostenibilità" del presente Rapporto Ambientale e che articola la sostenibilità secondo quattro aspetti, l'economico, l'ambientale, il sociale, la vivibilità, l'applicazione dell'analisi e della valutazione quali-quantitativa degli effetti derivanti da tutte le azioni di piano sulle diverse componenti della sostenibilità tramite il supporto della matrice, consente di giungere alle ulteriori seguenti conclusioni generali.

Il Bilancio di Sostenibilità complessivo che deriva dall'implementazione della matrice di analisi e valutazione consente di affermare che la proposta di PATI in esame è sostenibile, raggiungendo un valore positivo pari a 6 (corrispondente al significato di "moderatamente sostenibile" nella scala assegnata). Ciò consente ulteriormente di affermare che le strategie, gli obiettivi, le politiche e le azioni sono ben fondate ed integrate fra i vari aspetti e obiettivi della sostenibilità.

Riaggregando le diverse componenti della sostenibilità della matrice di analisi e valutazione dei potenziali effetti del PATI Schio - Valdagno secondo i quattro aspetti della sostenibilità, si ottiene la seguente visione integrata:

il punto di vista economico rappresenta la città come il luogo della produzione, del consumo, della distribuzione, dell'innovazione; la proposta di PATI Schio - Valdagno assegna un ruolo rilevante a tale aspetto, essendo un obiettivo sul quale sviluppare strategie, e la sua valorizzazione determina il valore di sostenibilità pari a 5;

il punto di vista ambientale rappresenta la città come consumatrice di risorse e produttrice di rifiuti; lo sviluppo e la crescita urbana ha le sue maggiori contropartite sull'ambiente e questo è visibile anche nel minor valore di sostenibilità raggiunto che risulta pari a 3;

il punto di vista sociale rappresenta la città come luogo di integrazione, ma anche necessariamente di conflitti e di negoziazione intorno alla distribuzione di risorse, di servizi, di occasioni; il PATI è sicuramente l'occasione per programmare anche processi organici di crescita e inclusione sociale, di tutela della salute; il valore di sostenibilità assegnato è pari a 9;

il punto di vista della vivibilità è quello che rappresenta la città come il luogo della vita quotidiana, della fruizione, del tempo libero; fronteggiare le carenze infrastrutturali della mobilità nel proprio territorio è una delle maggiori scommesse della proposta di PATI, il cui valore di sostenibilità raggiunto è pari a 8.

Il Rapporto Ambientale del PATI ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

Va comunque evidenziata la mancanza nel RA della valutazione delle azioni e degli effetti relativamente ad eventuali ulteriori individuazioni di aree, non previste nella carta delle Trasformabilità, - vedi direttive per il PI delle NTA -: per i "Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale" di cui all'art. 35 delle NTA e per le "Aree di riqualificazione e riconversione industriale/artigianale" di cui all'art. 37 delle NTA.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.



RITENUTO

che dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di SCHIO e VALDAGNO (VI), a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PATI dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PATI e con il recepimento, nei termini sopra evidenziati, delle osservazioni. Inoltre gli articoli delle NTA, rispettivamente n. 35 "Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale" e n. 37 "Aree di riqualificazione e riconversione industriale/artigianale", dovranno essere integrati prevedendo che le eventuali ulteriori individuazioni di aree, non previste nella carta delle Trasformabilità, siano sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti dei piani stessi.
2. ¹ che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02.01 - Fabbriche", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 43, 46, 47, 48, 51, 52 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. che, al di fuori delle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi",



"12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

5.che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

6.che ciascun Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 53 e separatamente agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 43, 46, 47, 48, 51, 52 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

7.che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

8.di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

9.di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato."



Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3 Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

4.1 PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PATI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

5.1 Piani comunale di zonizzazione acustica dovranno essere redatti in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

6. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di pagine 25



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **128** DEL **22 DIC. 2015**

OGGETTO: Comuni di Valdagno e Schio (VI)
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale(PATI). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo.
DGR n. 3958/2006, DGR n. 1922/2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n.11 del 2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PATI dei Comuni di Valdagno e Schio, secondo la procedura disposta dalla DGR n. 1922 del 28.10.2013.

Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, l.r. n. 11/2004, per consentire l'approvazione del PATI in oggetto.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA

Vista la nota del 8 maggio 2014 n. 12916 con la quale il Comune capofila di Valdagno (VI) ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali contenenti il quadro conoscitivo del Piano di assetto del territorio intercomunale, come previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, articolo 13, comma 3, lettera d).

Vista la nota del 13 febbraio 2015 n. 11/001 e la nota del 18 novembre 2015 n. 11/001, con la quale il citato Comune ha trasmesso alla Regione integrazioni al suddetto quadro conoscitivo.

Ritenuto che:

- l'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004 n.11, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, della legge regionale n.11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, della medesima legge regionale, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeriche dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- l'art. 11 bis della legge regionale n. 11/2004 stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
- la DGR 3 ottobre 2004 n. 3178, ha disposto le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT/PATI. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR n.3811 del 2009;
- la DGR n. 3609 del 2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio (ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014) anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;

Mod. A - originale

- la DGR 12 dicembre 2006 n. 3958 ha attivato le “procedure di verifica degli archivi digitali” affidando alla Sezione Urbanistica, l’incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeriche e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- la DGR 9 dicembre 2009 n. 3811, Allegato A, Capitolo 3, stabilisce l’obbligo per i Comuni di trasmettere alla Sezione Urbanistica il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT/PATI;
- la DGR 28 ottobre 2013 n. 1922 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell’art. 14, comma 7, della legge regionale n.11 del 2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all’indice di qualità (IQ);
- la stessa DGR n. 1922 del 2013 ha affidato alla Sezione Urbanistica il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n.11 del 2004;
- il decreto della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55 dà attuazione alla citata DGR n.1922 del 2013 e definisce le procedure di verifica ed i parametri di validazione come descritti nell’Allegato A contenente <<Procedure di verifica e parametri di valutazione del quadro conoscitivo>>.

Considerato che:

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PATI dei Comuni di Valdagno e Schio, seguendo le procedure di verifica definite nell’Allegato “A” del citato decreto dirigenziale n.55 del 4 giugno 2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Sezione Urbanistica, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PATI, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.

Considerata di conseguenza l’opportunità di rilevare l’accettabilità del quadro conoscitivo del PATI in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastevole per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR n.1922/2013 e del decreto dirigenziale n. 55/2014.

Considerata, infine, la necessità per i Comuni che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto “parte del sistema informativo comunale”, così come definito dall’art. 10 della legge regionale n. 11/2004.

Considerato inoltre l’obbligo di aggiornamento dei metadati in applicazione del Decreto interministeriale del 10 novembre 2011 recante le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso.

Visti i seguenti documenti:

- legge regionale 23 aprile 2004 n.11 recante norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
- DGR 8 ottobre 2004 n. 3178 contenente gli atti di indirizzo ai sensi dell’art.50 della l.r. n. 11 del 2004;
- DGR 22 novembre 2005 n. 3609 “Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, l.r. n. 1/1997)”;
- DGR 3 ottobre 2006 n. 3090 “Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell’art. 15, l.r. n. 11/2004”;
- DGR 12 dicembre 2006 n. 3958 “Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all’art. 11, comma 1, L.R. n. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all’art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004”;
- DGR 9 dicembre 2009 n. 3811 “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50, l.r. n. 11/2004, approvati con DGR n. 3178/2004. Integrazione della lett. a): ‘Specifiche tecniche.....dei comuni’; Integrazione della lett. f): ‘Contenuti essenziali.....degli Interventi’ ”;

- DGR 28 ottobre 2013 n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.";
- Decreto del Dirigente della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55 "Adeguamento delle procedure di verifica degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI); art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004; DGR n. 3958/2006; DGR n. 1922/2013";

DECRETA

1. di accertare che il Comune capofila di Valdagno (VI) ha trasmesso gli archivi digitali del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004 n.11, articolo 13, comma 3, lettera d) e che tali archivi digitali presentano i caratteri della sufficienza ai sensi della predetta legge regionale, articolo 11, comma 2, e articolo 14, comma 3, lettera d);
2. di trasmettere il presente decreto al Comune di Valdagno e alla Provincia di Vicenza;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Arch. Vincenzo Fabris

IL DIRIGENTE VICARIO
Arch. Ignazio OPERTI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ignazio Operti", written over the printed name.



Schio Valdagno

PATI

Elaborato



Scala



Elaborato di Sintesi delle integrazioni e delle modifiche apportate agli elaborati

Relazione di adeguamento



Comune di Schio

Sindaco
Valter Orsi

Dirigente
Ing. Andrea Crocioni

Progettista
Arch. Farida Cavedon

Ufficio di Piano
Dott. Urb. Francesco Scaramuzza
Geom. Ivan Martini
Arch. Marco Vezzali




Comune di Valdagno

Sindaco
Dott. Giancarlo Acerbi

Dirigente e Progettista
Arch. Maurizio Dal Cengio

Ufficio di Piano
Arch. Giorgio De Antoni
Arch. Bibiana Schiano di Cola
Dott.ssa Francesca Dal Medico
Geom. Mirco Selmo

Coordinatore e Coprogettista
Arch. Bruno Dolcetta



Provincia di Vicenza

Dipartimento Territorio e Ambiente

Dirigente
Arch. Roberto J. Bavaresco

Consulenti esterni

Analisi geologiche
Dott. Bernardino Zavagnin
Dott. Lanfranco Vitale

Analisi agro-ambientali e VInCA
Dott.ssa Lisanna Peserico
di LANDLAB studio associato

Valutazione Ambientale Strategica
Arch. Ugo Baldini
Dott.ssa Nicoletta Toffaletti
di CAIRE Urbanistica srl

Studio di Compatibilità Idraulica
Dott. Roberto Cavazzana
Dott. Pietro Semenza
di M6 Engineering srl

Dott. Sergio Cocco
di IPROS ingegneria
ambientale srl

Studi socio economici
Dott. Luca Romano
di LAN srl

Consulenza informatica
Atlante srl

Studio Luca Zanella Ingegnere (UD)

Dicembre 2015



CITTA' DI VALDAGNO



COMUNE DI SCHIO

RELAZIONE DI ADEGUAMENTO

La presente relazione di adeguamento, strutturata in più allegati per la complessità dei temi trattati e per i molteplici elaborati interessati, riporta le modifiche effettuate al PATI dei Comuni di Schio e Valdagno a seguito di quanto indicato:

- nel Parere Favorevole di Approvazione espresso dal Comitato Tecnico Intersettoriale della Provincia di Vicenza, avvenuto in data 02.07.2015 con prot. n. 4500, ai sensi degli artt. 15 e 16 della LR 11/2004, come rettificato dalla Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) in data 02.07.2015 con prot. n. 45004;
- nel Parere Positivo di Approvazione del Rapporto Ambientale ai sensi della DGRV n. 791/2009 da parte della Commissione Regionale VAS n. 136 del 27.10.2015 e pubblicato con avviso in data 11.11.2015 prot.n. 459313;

Recepito il Decreto di Validazione del Quadro Conoscitivo del PATI n. 128 del 22.12.2015, che non ha comportato alcuna modifica al PATI presentando gli archivi digitali del Quadro Conoscitivo i caratteri della sufficienza ai sensi della LR 11/2004, art. 11 comma 2 e art. 14, comma 3 lettera d).

La seguente relazione di adeguamento risulta così costituita:

- dall'allegato "A", che riporta, in versione tabellare, la sintesi delle richieste di modifica contenute nelle Parere di Approvazione del PATI da parte della VTPU provinciale, la sintesi delle modifiche apportate dagli Uffici di Piano dei rispettivi Comuni ed i conseguenti elaborati del PATI interessati;
- dall'allegato "B", che riporta in versione sinottica le modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione del PATI;
- dall'allegato "C", che riporta la spiegazione delle modifiche apportate agli elaborati geologici tecnici costituenti il Quadro Conoscitivo per quanto riguarda il territorio del Comune di Valdagno ed eseguite dal geologo dott. Lanfranco Vitale a seguito dell'istruttoria geologica allegata al parere di approvazione del PATI;
- dall'allegato "D", che riporta la spiegazione delle modifiche apportate agli elaborati geologici tecnici costituenti il Quadro Conoscitivo per quanto riguarda il territorio del Comune di Schio ed eseguite dal geologo dott. Bernardino Zavagnin a seguito dell'istruttoria geologica allegata al parere di approvazione del PATI;
- dall'allegato "E", che riporta la spiegazione delle modifiche apportate agli elaborati agronomici costituenti il Quadro Conoscitivo per quanto riguarda i territori dei Comuni di Schio e Valdagno ed eseguite dal dott.ssa agronoma Lisanna Peserico a seguito dell'istruttoria sugli aspetti agroambientali allegati al parere di approvazione del PATI;
- dall'allegato "F", che riporta l'ambito di interesse culturale dell'area "Ex Caolino del Tretto" in comune di Schio, emesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Verifica compatibilità con il PTCP Fragilità	14	Compatibilità idraulica	In merito alla valutazione di compatibilità idraulica si richiama integralmente e si fa proprio il parere: - del Direttore del Dipartimento Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – sezione di Vicenza, prot. 143300 del 03/04/2014, che recepisce i pareri - del Servizio Forestale prot. n. 140561 del 02/04/2014 e - del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, prot. n. 4313 del 25/03/2014.	I pareri in questione sono stati recepiti all'art. 49 comma 11 delle NTA del PATI già in fase di adozione. In ogni caso è stato integrato il comma 11 con riferimento all'obbligo di preventivo parere di competenza per gli interventi entro la fascia di rispetto idraulico demaniale di cui al parere prot. 143300 del 03/04/2014.	NTA art. 49 Comma 11	ConfSer
Verifica compatibilità con il PTCP Fragilità	14	Piano delle Acque	Si richiama l'art. 10 del PTCP e la variante con valenza paesaggistica del PTRC, adottata con DGRV n. 427/2013, dove all'art. 20 si stabilisce che i Comuni in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali provvedono alla elaborazione del Piano delle Acque.	Il richiamo agli articoli in questione è stato recepito già in fase di adozione nelle NTA del PATI all'art. 24 e all'art. 49 comma 4	nessuno	PI
Verifica compatibilità con il PTCP Fragilità	15 – 16	Aree carsiche	Si richiama quanto indicato per le Aree Carsiche all'art. 14 delle NTA del PTCP,	Si recepisce quanto indicato all'art. 14 comma 2 del PTCP, integrando l'art. 21 delle NTA del PATI. Si recepiscono nella Carta delle Invarianti aggiornando di conseguenza la legenda come denominazioni e sigle riportate nel parere dell'istruttoria geologica.	NTA art 21 Tav. 2_1a Tav. 2_1b Tav.2_2 Tav. 2 legenda	ConfSer
Verifica compatibilità con il PTCP Prevenzione inquinamenti	17	Prevenzione inquinamento	Si richiamano le direttive contenute nel titolo IV delle NTA del PTCP relative a: inquinamento acustico, emissioni luminose, campi elettromagnetici, radon, risorsa acqua, aria, suolo, cui il PI dovrà attuare tramite appositi studi di valutazione ed analisi.	Quanto ricordato è già contenuto negli articoli: - 53 comma 4 (inquinamento luminoso) - 54 comma 4 (radon) - 55 comma 6 (inquinamento acustico, emissioni luminose, campi elettromagnetici, radon, risorse aria acqua suolo ed energetiche) delle NTA del PATI.	nessuno	PI

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Verifica compatibilità con il PTCP Prevenzione inquinamenti	17	Area di ricarica della falda	Si richiamano le direttive di cui all'art. 29 del PTCP in cui in tali aree dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica e di industrie a rischio di incidente Rilevante. I Comuni possono prevedere ulteriori norme di tutela.	<p>Quanto ricordato è già contenuto nell'art. 24 comma 5 delle NTA del PATI.</p> <p>- Si propone di aggiornare i riferimenti normativi come segue: DPR 18.04.1994 n. 420; DLgs 08.03.2006 n. 139; DLgs 17.08.1999 n. 334, artt. 6 e 8 come modificato dal DLgs 21.09.2005 n. 328; DLgs 26.06.2015 n. 105;</p> <p>- a fronte della procedura di dichiarazione di RIR, che avviene senza "partecipazione" del Comune e non è fissa, ma dipende dalla quantità di prodotti pericolosi stoccati dalla ditta, si propone di dare mandato al PI affinché trovi applicazione, per quanto di competenza, la limitazione all'insediamento di nuove RIR nella fascia di ricarica della falda individuata dal PTCP.</p> <p>Di conseguenza, all'art. 26 viene aggiunto il nuovo comma: 4 bis. <i>Ai sensi dell'art. 29 comma 3 lett. b. delle NTA del PTCP, nella zona di ricarica della falda, deve essere evitata la localizzazione di Industrie a Rischio di Incidente Rilevante. In sede di PI verrà individuata adeguata modalità per dare riscontro di tale limitazione.</i></p>	NTA art. 26	ConfSer
Verifica compatibilità con il PTCP Vincoli	18	Vincoli paesaggistici	I Comuni individuano, utilizzando la CTRN a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli.	Quanto previsto all'art. 34 del PTCP in merito all'individuazione dei vincoli ad una scala di maggior dettaglio è stato adempiuto dal PATI già in fase di adozione, compresa la precisa delimitazione dei vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2002 art. 142; la delimitazione riportata nel PATI tiene conto della zonizzazione urbanistica vigente all'entrata in vigore della L. 431/1985.	nessuno	ConfSer
Verifica compatibilità con il PTCP Corridoi ecologici	19	Corridoio ecologico	In relazione al corridoio ecologico a confine dei due Comuni che collega le aree nucleo presenti, si rileva una discontinuità di rappresentazione grafica. Si chiede di ricondurre la Tav. 4 di progetto a quanto rappresentato nelle tavole dello studio agronomico.	La discontinuità grafica indicata è presente nelle tavola 4_1b. Pertanto si provvede a modificare il corridoio ecologico interrompendolo in corrispondenza dell'area nucleo.	Tav. 4_1b	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Verifica compatibilità con il PTCP Beni culturali	20	Centri storici	In merito alla rappresentazione dei Centri Storici nelle tavole del PATI, con nota del dirigente del Settore Urbanistica della Provincia n. 22007 del 25.03.2014, è stato richiesto ai Comuni di attenersi a quanto contenuto nell'atto di indirizzo della LR. 11/2004 art. 50, 1° comma, lettera a). Si chiede a proposito ai Comuni di dare riscontro in merito all'avvenuto adeguamento. <i>"In Tav. 1 vanno riportati i perimetri dei centri storici già definiti ai sensi della Lr 80/80 ovvero quelli derivanti dall'Atlante Regionale dei Centri Storici. Le indicazioni puntuali vanno stralciate, ad eccezione di quelle indicanti la classificazione effettuata dal PTCP. Appare opportuno che il tematismo "centri Rurali Storici", laddove non riconducibile alla LR 80/1980 ovvero all'Atlante Regionale dei Centri Storici, vada riportato solo in tav. 4"</i>	Quanto ricordato è già stato recepito ed adeguato in fase di adozione del PATI nei seguenti temi: - sono riportati come punti i centri storici da PTCP e quelli derivanti dalla LR 80/80 per motivi di scala di rappresentazione; - sono stati rappresentati i perimetri dei centri storici maggiori e minori derivanti dalla LR 80/80 come modificati dai PRG ai sensi della stessa legge; - i centri rurali storici sono stati eliminati nella Tavola 1 e riportati in Tavola 2 e in Tavola 4 per le motivazioni di cui all'art.12 comma 4 delle NTA del PATI. Tuttavia si propone a chiarimento la modifica della legenda della tavola1 come segue: - Altri centri storici individuati dall'atlante dei centri storici del Veneto (LR 80/1980); - Centri storici derivanti dalla LR 80/1980 e già modificati dal PRG da pianificazione Comunale approvata nel rispetto della pianificazione di livello superiore. ai sensi della stessa legge.	Tav. 1 legenda	ConfSer
Verifica compatibilità con il PTCP Beni culturali	24	Elementi di pregio paesaggistico	Si da atto che le NTA del PATI, in particolare all'art. 10, richiamano le tutele dei piani sovraordinati (PTCP e PTRC) relativamente ai beni sopra elencati, indicati quali invarianti nella tav. 2 del PATI.	Si rileva il seguente errore: "Si da atto che le NTA del PATI, in particolare all'art. 10 all'art. 18 richiamano le tutele dei piani sovraordinati (PTCP e PTRC) relativamente ai beni sopra elencati, indicati quali invarianti nella tav. 2 del PATI."	nessuno	ConfSer
Verifica compatibilità con il PTCP Beni culturali	25	Sistema dei grandi alberi	Successivamente all'adozione del PATI, il Comune di Schio ha rilevato la non sussistenza degli esemplari arborei n. 36 e 98 pertanto si richiede l'aggiornamento della tabella contenuta all'art. 18 delle NTA del PATI.	Si provvede ad adeguare la tabella contenuta all'art. 18 delle NTA del PATI e a eliminare in Tav. 2_1a e Tav. 2_1b i corrispondenti simboli che li individuavano.	NTA art. 18 Tav. 2_1a Tav. 2_1b	ConfSer
Verifica compatibilità con il PTCP Sistema infrastrutturale	26	Sistema infrastrutturale	In riferimento al Sistema infrastrutturale e delle reti di comunicazione del PTCP si chiede di inserire nelle NTA di PATI (art. 34) un riferimento alle direttive di cui all'art. 61 del PTCP	Si provvede ad adeguare come proposta nel capitolo "Ulteriori considerazioni" della VTPU	NTA art. 34	ConfSer
Verifica compatibilità con il PTCP Sistema infrastrutturale	26	Il sistema della mobilità	Si rileva che il PATI non riporta alcuni assi ciclabili di progetto strategici individuati dal PTCP vigente, si chiede di integrare gli elaborati grafici (TAV. 4) inserendo tali tracciati al fine di garantire la compatibilità con il piano provinciale.	Si provvede ad inserire i tracciati del PTCP in tavola 4 nella voce di legenda "Piste ciclabili di maggior rilevanza (esistenti/ di progetto)".	Tav. 4_1a Tav. 4_1b Tav. 4_2	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Verifica compatibilità con il PTCP Sistema infrastrutturale	26	Il sistema della mobilità	Sentito il Settore LLPP della Provincia, si chiede di evidenziare nella tav. 4 con apposita grafia anche il tracciato in sotterraneo della SP 143 Tunnel Schio/Valdagno in comune di Schio.	Si provvede ad adeguare il tracciato del tunnel Schio Valdagno sulla base di quanto indicato in CTRN, compreso il tratto di collegamento del casello con la viabilità urbana scledense.	Tav. 4_1b	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	31	Urbanizzazione consolidata	I Comuni sono chiamati a verificare la rispondenza della rappresentazione dell'urbanizzazione consolidata in tav. 4 a quanto definito dagli atti di indirizzo regionali.	Come già dichiarato con nota prot. 19676 del 15/07/2014 alla Regione Veneto, Dipartimento Territorio Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VincA NUUV) avente ad oggetto "PATI Schio Valdagno – Integrazioni tecnico amministrative alla proposta di rapporto ambientale della VAS", si conferma la rispondenza della rappresentazione dell'urbanizzazione consolidata in Tav. 4 a quanto definito dagli atti di indirizzo regionali.	nessuno	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	31	Disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive	Vanno riportate in cartografia , con apposito simbolo, le eventuali attività che siano già state assoggettate a procedura di SUAP.	Si provvede ad adeguare quanto richiesto in Tav. 4 inserendo in cartografia ed in legenda il nuovo tematismo "Attività assoggettata a procedura di SUAP".	Tav. 4_1b Tav. 4 legenda	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	33	Aree percorse da incendio	Nel ricordare l'aggiornamento degli episodi di incendio evidenziati in Tav. 1, sarebbe più opportuno rappresentare con un file univoco nel QC tutti gli episodi intercorsi e le relative informazioni di base, dove i più recenti possono comportare situazioni di vincolo, come indicati nelle tabelle a pag. 32 delle prescrizioni.	Si aggiorna il QC come da proposta. Si segnala che l'episodio di incendio denominato: - Comune di Schio 15/03/2009, va rinominato come segue: "Zaffonati – Contrà Zerzi Zovi"	QC	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	33	Sistema idraulico minore ed irrigazione	Nei territori del PATI sono presenti numerosi corsi d'acqua. In proposito si rileva che avrebbe potuto completare la conoscenza sul tema la redazione di uno specifico elaborato grafico che individuasse la rete idraulica minore e quella irrigua, nonché i relativi manufatti.	Per l'individuazione della rete idrografica minore e di quella irrigua si rimanda alla redazione del "Piano delle Acque" come indicato all'art. 10 del PTCP e all'art. 24 delle NTA del PATI, la cui redazione sarà da attuarsi con il PI.	nessuno	PI
Ulteriori considerazioni e valutazioni	33	Biodiversità	La relazione agronomica è carente per quanto riguarda la trattazione della biodiversità animale e vegetale. Si chiede di ricondurre la Tav. 4 di progetto a quanto rappresentato nelle tavole dello studio agronomico ...	Per la trattazione della biodiversità, i contenuti sono stati successivamente approfonditi nello studio della VINCA a cui si rinvia. L'adeguamento grafico avviene nella Tav. 4_1b come descritto al precedente punto relativo a pag. 19 del parere.	Tav. 4_1b	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	34	Paesaggio	Si evidenzia che gli ambiti (di pregio ambientale e/o paesaggistico) individuati nelle tavole di progetto non sono chiaramente identificabili. Si chiede di precisare nelle tavole la numerazione/denominazione di tali ambiti	Si provvede ad adeguare quanto richiesto in Tav. 2. inserendo i toponimi in legenda numerandoli progressivamente ed identificandoli con la sigla P-An/S o P-An/V a seconda che riguardino il territorio di Schio o di Valdagno.	Tav. 2_1a Tav. 2_1b Tav. 2_2 Tav. 2 legenda	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Ulteriori considerazioni e valutazioni	35	Elementi produttivi strutturali	La tavola 1 riporta i potenziali allevamenti zootecnici intensivi con le relative fasce di rispetto. Si chiede di prendere in considerazione anche gli allevamenti zootecnici intensivi dei comuni contermini	Dall'approfondimento effettuato non risultano allevamenti zootecnici intensivi nei comuni contermini che generano fasce di rispetto nel territorio del PATI. In ogni caso a chiarimento delle modalità di ricognizione degli allevamenti zootecnici intensivi fuori Comune, si integra il comma 34 dell'art. 10 delle NTA del PATI come segue: 34. Il PI effettua l'aggiornamento della ricognizione degli allevamenti ivi compresi quelli intensivi fuori Comune la cui fascia di rispetto interessa il territorio del PATI , riportandone le risultanze nel quadro conoscitivo del PATI, senza che ciò comporti variante allo stesso. Vedi nota dell'agronomo prot. n. 37614 del 30.11.2015	NTA art. 10 Comma 34	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	35	Elementi produttivi strutturali	Prestare attenzione agli ambiti di edificazione diffusa che ricadono in prossimità degli allevamenti zootecnici. Verificare la presenza di centri aziendali all'interno di tali ambiti.	La Tav. 1 riporta le fasce di rispetto dei potenziali allevamenti zootecnici intensivi. Tali fasce di rispetto ricadono anche all'interno degli ambiti di edificazione diffusa. Nella Tav. 1 non sono riportati i centri aziendali ma solo allevamenti zootecnici potenzialmente intensivi, che in alcuni casi ricadono all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, generando le fasce di rispetto di cui sopra. In ogni caso, come esplicitato all'art. 31 comma 12 delle NTA, l'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi	nessuno	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	35	Elementi produttivi strutturali	I territori del PATI sono interessati dalle "aree di agricoltura mista a naturalità diffusa" e delle "aree ad elevata utilizzazione agricola". Si riscontra nello studi agronomico la riduzione di tali aree rispetto a quelle individuate dal PTCP. Non si comprende la loro riduzione, anche in relazione all'effettivo uso del suolo e la non individuazione nelle tavole delle invarianti.	L'indagine agronomica, oltre all'effettivo utilizzo del suolo (come da rilievo), ha considerato anche la vocazione agricola dei terreni e la presenza di aziende agricole. Sono state escluse le aree a diretto contatto con il consolidato e le parti boscate. La delimitazione ha tenuto inoltre presente gli elementi che di per sè costituiscono limite fisico, come curve di livello, sentieri esistenti, strade ed idrografia minore. Pertanto la delimitazione puntuale delle aree rispetto all'individuazione del PTCP ha permesso di orientare più efficacemente la pianificazione secondo le direttive del PTCP stesso, individuandoli come elementi progettuali della Tav. 4 anziché come invarianti. Vedi nota dell'agronomo prot. n. 37614 del 30.11.2015	nessuno	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Ulteriori considerazioni e valutazioni	36	Aree a Standard	Nella tavola 4 del PATI vanno individuate le sole aree a servizi "F" già in proprietà o in uso dei Comuni.	<p>Nella Tav. 4 sono riportate le aree a servizi "F" di maggior rilevanza, già in proprietà o in uso dei Comuni o di enti che svolgono servizi pubblici o di interesse collettivo.</p> <p>Per quanto riguarda il Comune di Schio, a seguito di tale verifica, confermando la localizzazione delle aree come adottate, sono state introdotte alcune "Linee preferenziali di sviluppo insediativo" per evidenziare le possibilità di incremento di tali servizi di interesse comune, in sostituzione della grafia areale. Con queste modifiche non si individuano nuove possibilità di sviluppo dei servizi di interesse comune rispetto al piano adottato, in quanto le nuove linee di sviluppo ora inserite vanno a sostituire la grafia areale indicata nella Tav. 4 adottata.</p> <p>Per quanto riguarda il Comune di Valdagno, a seguito di tale verifica, si è introdotta una nuova linea preferenziale di sviluppo insediativo come servizi di interesse comune tra il cimitero e la chiesa in località Castelvecchio, in sostituzione della grafia areale</p>	Tav. 4_1a Tav. 4_1b Tav. 4_2	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	37	Norme Tecniche	<p>Si chiede di modificare l'art. 8 come segue:</p> <p>aggiungere alle direttive il seguente comma: <i>"Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. In sede di formazione del PI dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso".</i></p> <p>aggiungere alle Prescrizioni il seguente comma: <i>"Il PI provvederà a verificare le zone di vincolo idrogeologico – forestale integrando le previsioni del PATI sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio. Tale aggiornamento e verifica andrà effettuata facendo riferimento alla documentazione allegata agli atti amministrativi di imposizione del vincolo emanati nel corso del tempo ai sensi del RD 3267/1923 e della LR 52/78 s.m.i, conservati questi presso gli archivi del Servizio Forestale Regionale di Vicenza"</i></p>	Si provvede ad adeguare l'art. 8 come proposto.	NTA art. 8	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Ulteriori considerazioni e valutazioni	37	Norme Tecniche	Si chiede di modificare l'art. 10 comma 35 come segue: <i>35. Gli interventi ammessi sugli allevamenti zootecnici sono comunque subordinati al rispetto delle norme in materia, comprese le distanze minime reciproche fissate dalla DGRV 3178/2004.</i>	Si provvede ad adeguare l'art. 10 come proposto.	NTA art. 10	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	37	Norme Tecniche	Si chiede di stralciare il comma 9 dell'art. 11. 9. Per dette aree va verificata l'effettiva assoggettabilità alle condizioni di cui all'art. 10 della L.353/2000, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo predisponendo, per le aree boschive e pascolive, apposito catasto. Si chiede di aggiungere la parola "Direttive" all'inizio del comma 10. Si chiede di aggiungere la parola "Prescrizioni" all'inizio del comma 11.	Si provvede a stralciare il comma 9 come da richiesta, tuttavia si adegua il comma 11 con il richiamo anche alle "procedure" di cui all'art. 10 della L.353/200. Con riferimento all'inserimento della parola "Direttive" all'inizio del comma 10, si precisa che lo stesso già è ricompreso nelle "Direttive per il PI". Viene inserita la parola "Prescrizioni" come da richiesta.	NTA art. 11	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	37	Norme Tecniche	Si chiede di modificare i commi 1 e 4 dell'art. 20 come segue: <i>1. Il PATI non ha individuato, nella Carta 2, invarianti di natura agricolo produttiva aree da tutelare per la loro valenza agronomico-produttiva; tuttavia nella Carta 4 sono individuate aree agricole miste ed aree prevalentemente agricole, caratterizzate dalla contemporanea presenza di aziende agricole vitali e sistemazioni idraulico-agrarie. (...omissis...)</i> <i>4. In caso di individuazione di invarianti agronomico produttive il PI deve tenere conto dei seguenti indirizzi Il PI, nell'individuazione delle aree di cui al comma 3, terrà conto dei seguenti indirizzi: (...omissis...)</i>	Si provvede ad adeguare l'art. 20 come proposto. Vedi nota pag. 35	NTA art. 20	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	38	Norme Tecniche	Si chiede di aggiungere al primo comma dell'art. 33 le seguenti parole: "rispetto alle quali il PI potrà motivatamente scostarsi, essendo le stesse finalizzate a suggerire al PI possibili soluzioni e/o azioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti, il cui carattere operativo è di competenza del PI".	Si provvede ad adeguare l'art. 33 come proposto.	NTA art. 33	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	38	Norme Tecniche	Si chiede di modificare il comma 5 dell'art. 34 come segue: <i>5. Nella definizione urbanistica delle zone di espansione, il PI fa riferimento alle direttive di cui all'art. 61 del PTCP e adotta criteri progettuali tesi alla migliore qualità urbana come ad esempio: (...omissis...)</i>	Si provvede ad adeguare l'art. 34 come proposto.	NTA art. 34	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Ulteriori considerazioni e valutazioni	38	Norme Tecniche	Si chiede di modificare il comma 6 dell'art. 43 come segue: <i>6. Per gli annessi rustici di cui al presente articolo, compresi quelli con vincolo di destinazione d'uso vincolati ai sensi delle norme regionali, l'eventuale annullamento del vincolo può essere concesso a seguito di specifica schedatura che, confermando la sussistenza delle condizioni sopra richiamate determina la variazione urbanistica.</i>	A seguito ulteriore approfondimento con gli Uffici Provinciali in data 17/11/2015, si è optato per una formulazione con un riferimento più chiaro possibile rispetto al vincolo notarile di destinazione d'uso richiesto dalle LLRR 58/78 e 24/85, che può estinguersi solo alle condizioni stabilite per legge (... 10 anni e comunque fino al cambio di ZTO stabilito dal PRG). Di conseguenza il comma 6 dell'art 43 viene così modificato: <i>6. Per gli annessi rustici di cui al presente articolo, compresi quelli con vincolo notarile di destinazione d'uso ai sensi delle norme regionali, l'eventuale annullamento del vincolo può essere concesso a seguito di specifica schedatura che, confermando la sussistenza delle condizioni sopra richiamate determina la variazione urbanistica.</i> Il comma 7 non necessita di modifiche in quanto tratta altro argomento.	NTA art. 43	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	38	Norme Tecniche	Si chiede di aggiungere al primo comma dell'art. 44 le seguenti parole: <i>I tracciati di strade e piste ciclabili di progetto indicati in tav. 4 hanno carattere strategico. La definizione avverrà in sede di PI secondo il grado di progettazione dell'infrastruttura.</i>	Si provvede ad adeguare l'art. 44 come proposto.	NTA art. 44	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	38	Norme Tecniche	Si chiede di aggiungere alle direttive dell'art. 45 il seguente comma: <i>- Non costituiscono variante al PATI le integrazioni o modifiche ai tracciati delle piste ciclopedonali riportate in tav. 4.</i>	Si provvede ad adeguare l'art. 45 come proposto.	NTA art. 45	ConfSer
Ulteriori considerazioni e valutazioni	38	Norme Tecniche	Si chiede di modificare il comma 11 dell'art. 50 come segue: <i>11. Il PI completa e meglio precisa la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete e ispirandosi a principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione, salvaguardia ambientale e crescita economica (...).</i>	Si provvede ad adeguare l'art. 50 come proposto.	NTA art. 50	ConfSer
Osservazioni	40	01s	punto 1) Individuare l'immobile come da scheda n. 41 degli edifici censiti con scheda "B" del PRG	Si provvede ad adeguare la Tav. 2_1a individuando correttamente l'edificio censito dalla scheda n. 41 delle schede "B" del PRG.	Tav. 2_1a	ConfSer
Osservazioni	43	06s	Si propone di integrare l'art. 14 aggiungendo alle direttive per l'edificazione, in conformità delle direttive di cui all'art. 46 commi 4 e 5 delle NTA del PTCP, il seguente punto: <i>- il PI programma e incentiva l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato, prevedendo la demolizione con eventuale ricostruzione o accorpamento in posizione congrua degli edifici o manufatti deturpanti.</i>	Si provvede ad adeguare l'art. 14 come proposto.	NTA art. 14	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni	44	07s	punto 1) si modifica l'art. 38 delle NTA del PATI correggendo il nome Mazzeghe in Mazzega.	Si provvede ad adeguare l'art. 38 come proposto.	NTA art. 38	ConfSer
Osservazioni		15s	In merito alle considerazioni sulle valutazioni di carattere ambientale e sulle modifiche proposte per il Rapporto Ambientale, attenersi al Parere VAS.	Il parere VAS conferma i contenuti ambientali della controdeduzione formulata dal Comune e quindi le relative integrazioni alla tabella degli indicatori per il monitoraggio del PATI. Il <u>Rapporto Ambientale</u> adottato viene aggiornato di conseguenza e la tabella è riportata al <u>cap. 8.4 – Programma di Monitoraggio</u> (pag. 184 e segg.) .	Rapporto Ambientale, cap. 8.4	ConfSer
Osservazioni	61	33s	Si intende accogliere la proposta di eliminare l'indicazione grafica di <i>Progetto di miglioramento della qualità urbana</i> dall'area oggetto di osservazione, in forza del Piano di Recupero presentato, nonché per gli obiettivi espressi all'art. 35 delle NTA del PATI per il <i>Terminal Stazione FS</i> , nei quali, al penultimo punto è precisato che l'individuazione cartografica dell'ambito è indicativa e che viene demandato al PI il riconoscimento delle aree ritenute più idonee.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4 come proposto; vengono tolti dal perimetro del "Progetto di miglioramento della qualità urbana e territoriale n. 1 - Terminal Stazione FS" i terreni catastalmente individuati alla Sezione di Schio (A), Foglio 14 Mappali n. 1073, 2817 e 3117.	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni	65	39s	Punto 1) L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in esso contenute relative all'individuazione delle aree di trasformazione non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata. Con il presente parere si è provveduto in ogni caso a meglio esplicitare tale aspetto, mediante l'integrazione dell'art. 33 (si veda il capitolo "Ulteriori considerazioni – Norme Tecniche" del parere.) Punto 2) Poiché l'individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata costituisce una ricognizione urbanistica del contesto esistente, si accoglie e si rettifica il limite dell' <i>ambito di edificazione consolidata</i> allo spigolo nord-ovest della contrada Braglio riportandolo secondo la zona territoriale omogenea di completamento come individuata dal previgente PRG.	Si provvede ad adeguare l'art. 33 come proposto al capitolo "Ulteriori considerazioni – Norme Tecniche" del parere, e ad adeguare l'ambito di edificazione consolidata come proposto.	NTA art. 33 Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni	66	40s	L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in essa contenute non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata. Con il presente parere si provvede a meglio esplicitare tale aspetto, mediante l'integrazione dell'art. 33 (si veda il capitolo "Ulteriori considerazioni – Norme Tecniche" del parere).	Si provvede ad adeguare l'art. 33 come proposto.	NTA art. 33	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni	67	41s	La contrada, identificata puntualmente nell' <i>Atlante regionale dei centri storici</i> , non era individuata come tale nel PRG previgente ed è stata caratterizzata come edificazione diffusa nel PATI. Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto l'analisi della coerenza dell'immobile con la contrada era già stata effettuata durante l'iter di formazione del citato PdR, in attuazione della LR 14/2009 ("Piano casa"), modificando di conseguenza la Carta della Trasformabilità.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4 come proposto.	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni	68	44s	L'art. 33 delle NTA specifica che le indicazioni in essa contenute non sono vincolanti, a conferma della competenza del PI in merito alla attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo – urbanizzazione programmata. Con il presente parere si provvede a meglio esplicitare tale aspetto, mediante l'integrazione dell'art. 33 (si veda il capitolo "Ulteriori considerazioni – Norme Tecniche" del parere).	Si provvede ad adeguare l'art. 33 come proposto.	NTA art. 33	ConfSer
Osservazioni	73	53s	Punto 1) l'errato inserimento del corso d'acqua è stato generato da un'informazione in carta tecnica regionale (CTR) che ne individuava tratti significativi come "impluvio di montagna". Da più precisi approfondimenti, nelle planimetrie catastali "di impianto" il tracciato, in prossimità del sito dell'attuale Villaggio S.Gaetano a Bosco di Tretto, è graficamente descritto come viabilità campestre: si prende atto della precisazione e si modificano le Carte dei Vincoli, delle Invarianti e della Fragilità, togliendo il tratto non riconosciuto dalla CTR.	Si provvede ad adeguare la Tav. 1 – 2 – 3 come proposto e di conseguenza si aggiornano le seguenti classi del Quadro Conoscitivo adottato: - "b0105041_Idrografia"; - "b0105042_IdrografiaL"; - "b0106012_VincoliAggL"; - "b0303011_Tutela".	Tav. 1_1a Tav. 2_1a Tav. 3_1a	ConfSer
Osservazioni	75	58s	Si chiede di modificare di conseguenza il limite dell'urbanizzazione consolidata, includendo esclusivamente la porzione interessata dallo specifico progetto edilizio, in quanto il caso in esame è assimilabile ad un errore materiale, come dimostra la sotto riportata documentazione e si modifica la Carta della Trasformabilità in quanto trattasi di ricognizione urbanistica del contesto esistente.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4_1a come proposto.	Tav. 4_1a	ConfSer
Osservazioni	76	59s	Punto 1) propone di integrare l'art. 33.3 delle NT inserendo, dopo: " <i>modificare parametri edificatori, rivedere perimetri, indici, volumi, indicazioni progettuali</i> " le parole " <i>quote di edilizia residenziale pubblica in rapporto alla dimensione dell'intervento urbanistico</i> ";	Si provvede ad adeguare l'art. 33 comma 3 come proposto.	NTA art. 33	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni	76	60s	Si prende atto dell'errore materiale in quanto il PATI attua una ricognizione urbanistica del contesto esistente e si accoglie l'osservazione includendo l'intero lotto di pertinenza nell'ambito di urbanizzazione consolidata.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4 come proposto.	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni	76	61s	Si accoglie l'osservazione e si modifica di conseguenza la Carta della Trasformabilità riclassificando la piccola porzione in proprietà in ambito di urbanizzazione consolidata.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4 come proposto.	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni	78	66s	Si conferma la normativa di cui all'art. 40 delle NTA del PATI. In ottemperanza alla LR 50/2012 come modificata dalla LR 32/2013 e al relativo Regolamento, l'insediamento delle medio grandi e grandi strutture di vendita è attribuito al PI, il quale, come previsto dallo stesso art. 40 delle NTA del PATI, dovrà far riferimento agli specifici Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale approvati, per Schio, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 88/2013 del 16.12.2013. Essi contengono, per i luoghi dove è stato ritenuto necessario, indirizzi e criteri principali per un adeguato sviluppo delle aree rispetto al contesto, finalizzati all'equilibrio territoriale.	Si dà atto che il parere sintetico è confermato in "NON ACCOGLIBILE", adeguando di conseguenza il testo contenuto nella VTPU della Provincia.	Fascicolo "Osservazioni e controdeduzioni al PATI" Casella "Controdeduzione in sede di Conferenza dei Servizi"	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni	79	68s	<p>L'area di interesse dell'osservante (...) comporta una classificazione di idoneità condizionata e la definizione delle relative prescrizioni da adottare per l'intero ambito.</p> <p>Per quanto riguarda le classi e la relativa disciplina stabilita all'art. 22 delle NTA del PATI, sentito il tecnico geologo incaricato, è stata attribuita la classe "17 - <i>Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia, con caratteristiche geologiche e geotecniche variabili</i>" alla maggior parte dell'ambito, mentre la limitata porzione verso nord, già individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) fra quelle di attenzione, è stata individuata nella classe "14 - <i>Zone di attenzione PAI (art. 5 NTA) – Porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è stata ancora associata alcuna classe di pericolosità (dissesti geologici di PTCP)</i>".</p> <p>Con l'approfondimento, il geologo ha ritenuto di riesaminare una piccola zona "idonea a condizione" limitrofa a quella in esame, collocata a sud est del territorio di Schio, fra il torrente Rostone e l'insediamento industriale. Tale piccola zona, nella Carta delle Fragilità adottata, era individuata in classe "5 - <i>Materiali della copertura detritica prevalentemente granulari. Materiali per accumulo detritico di falda</i>". A seguito dell'analisi di maggior dettaglio del contesto, ha valutato di identificarla nella classe 17. È stata inoltre compiuta una verifica sull'intero territorio comunale per trovare altre possibili incoerenze, che ha dato esito negativo.</p>	Si provvede ad adeguare la Tav. 3 come proposto.	Tav. 3_1a Tav. 3_1b	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	99	uff_01v	<p>Nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" adottata, erroneamente alcune strade vicinali sono state classificate come comunali. Pertanto, fuori dai centri abitati, viene ridotta la fascia di rispetto stradale portandola a 10 mt.</p> <p>Rammentato che la rappresentazione di vincoli e fasce di rispetto in tav. 1 ha carattere ricognitivo e non esaustivo, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.</p>	Si provvede a ridurre in Tav. 1 la fascia di rispetto stradale delle strade vicinali fuori dai centri abitati, portandola a mt. 10.	Tav. 1_2	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni d'ufficio	99	uff_02v	Nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", rispetto a quanto adottato, si recepisce quanto indicato nell'allegato "A" della DGRV 1496/2012 dove vengono dichiarati irrilevanti o parzialmente irrilevanti, ai sensi del D.Lgs 42/2004, i corsi d'acqua di alcuni comuni. Rammentato che la rappresentazione di vincoli e fasce di rispetto in tav. 1 ha carattere ricognitivo e non esaustivo, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.	Si provvede a ridurre in Tav. 1 il vincolo paesaggistico del Torrente Val Grossa, dalla sua origine a confine con il Comune di Altissimo e per la parte che corre, sempre a confine, tra i comuni di Brogliano e Valdagno.	Tav. 1_2	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	99	uff_03v	Nella "Carta della Trasformabilità" adottata, l'ambito di urbanizzazione consolidata residenziale non riporta correttamente l'area afferente la Perequazione n.8 "Val Rossia", per la parte posta a sud di Via Val Rossia. Rammentando che la rappresentazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI e in tal senso non può costituire o comportare in alcun modo il conseguimento di diritti edificatori, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.	Si provvede a riportare in Tav. 4 la Perequazione n. 8 "Val Rossia" correttamente all'interno dell'ambito di urbanizzazione consolidata residenziale.	Tav. 4_2	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	99	uff_01s	Si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta, subordinatamente ad un'integrazione della documentazione a supporto della richiesta ai fini della conferenza di servizi.	Si provvede ad adeguare la Tav. 1_1a. Viene spostato e corretto il perimetro dell'ambito di interesse culturale afferente al Caolino. Si integra con adeguata documentazione pervenuta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con prot. n. 58785 del 16 ottobre 2013.	Tav. 1_1a	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	99	uff_02s	Rammentato che la rappresentazione di vincoli e fasce di rispetto in tav. 1 ha carattere ricognitivo e non esaustivo, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.	Si provvede ad adeguare la Tav. 1 e la Tav. 2. Viene corretto e riportato il vincolo paesaggistico "Aree boscate" come da Carta Forestale Regionale.	Tav. 1_1a Tav. 1_1b Tav. 3_1a Tav. 3_1b	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni d'ufficio	100	uff_03s	<p>Per coerenza tra Q.C. e Progetto gli approfondimenti che hanno portato alla modifica della Carta delle Fragilità devono comportare anche la modifica di una o più delle tavole geologiche del quadro conoscitivo ed eventualmente la relazione geologica. Si precisa che la presenza di attività estrattive in atto, estinte o dismesse, non è, di per sé, motivo di non idoneità. Considerato che nelle NTA adottate sono elencate 17 sottoclassi, l'eliminazione della sottoclasse 18 dalla carta delle fragilità appare doverosa.</p> <p>Ai fini della conferenza di servizi il Comune dovrà produrre la documentazione necessaria a verificare l'opportunità di apportare la modifica alla carta delle fragilità.</p> <p>Il Secondo Supplemento di istruttoria geologico-tecnica provinciale, giunto al protocollo del Comune di Schio al n. 1908/2016, considera ingiustificata, per l'ambito del cantiere minerario Rivelle, la classificazione dell'area come "non idonea" ai fini edificatori.</p>	<p>Viene eliminata dalla Carta delle Fragilità adottata la sottoclasse n. 18 e in accordo con il geologo incaricato ad effettuare l'indagine geologica del piano l'ambito del cantiere minerario Rivelle viene accorpato alla limitrofa sottozona a "a condizione" n. 11. Di conseguenza gli "Interventi compensativi" della "Sottoclasse n. 11" della tabella dell'articolo 22, comma 21 delle NTA del PATI, vengono integrati aggiungendo alla fine il seguente alinea:</p> <p>- Per l'area dell'ex cantiere minerario Rivelle valgono anche gli interventi compensativi relativi alla sottoclasse n.4, inoltre, fino alla positiva conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale con conseguente riconsegna della miniera all'amministrazione (R.D. 1443/1927) sono consentiti soli interventi ammessi nelle aree non idonee.</p>	<p>Tav. 3_1a Tav. 3_1b NTA art. 22, comma 21</p>	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	100	uff_04s	<p>La piccola concessione mineraria "Valle dell'Orco" è e resta in area non idonea per motivi inerenti la costituzione geologica del territorio. Si informa che, presso i competenti uffici regionali, è in corso l'estinzione di tale concessione. Considerato che nelle NTA adottate sono elencate 17 sottoclassi, l'eliminazione della sottoclasse 18 dalla carta delle fragilità appare doverosa.</p>	<p>Si provvede ad adeguare la Tav. 3. Viene eliminata dalla Carta delle Fragilità adottata la sottoclasse n.18 e in accordo con il geologo incaricato ad effettuare l'indagine geologica del piano, l'ambito del cantiere minerario Valle dell'Orco viene individuato come "Area non idonea" ai fini urbanistici.</p>	<p>Tav. 3_1a</p>	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	100	uff_05s	<p>Rammentato che la rappresentazione di vincoli e fasce di rispetto in tav. 1 ha carattere ricognitivo e non esaustivo, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.</p>	<p>Si provvede ad adeguare la Tav. 3. Viene corretto e riportato il vincolo paesaggistico "Aree boscate" come Da Carta Forestale Regionale.</p>	<p>Tav. 3_1a Tav. 3_1b</p>	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	100	uff_06s	<p>L'area per servizi di interesse comune nella Carta della Trasformabilità adottata comprende una fascia di circa 8 metri oggetto di procedura di alienazione (Pizzeria La Botte).</p> <p>Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.</p>	<p>Si provvede ad adeguare l'area per servizi di interesse comune nella Carta della Trasformabilità. Viene scorporata dalla zona F verde tale porzione e accorpata all'ambito di urbanizzazione consolidata.</p>	<p>Tav. 4_1a Tav. 4_1b</p>	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni d'ufficio	100	uff_07s	L'area per servizi di interesse comune del Campus di Schio nella Carta della Trasformabilità adottata comprende porzione dalle abitazione Residenziale di confine. Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4. Viene scorporata dalla zona F del Campus una porzione di area come da recinzione esistente che separa l'area del Campus dalle abitazioni residenziali confinanti e accorpata all'ambito di urbanizzazione consolidata.	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	100	uff_08s	Accorpare al consolidato la ZTO B/50 del PRG vigente. Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4. Viene accorpato all'ambito di urbanizzazione consolidata residenziale la ZTOB/50 del PRG vigente.	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	100	uff_09s	L'area F verde nella Carta della Trasformabilità adottata non riporta la nuova conformazione urbanistica in seguito alla realizzazione della perequazione 15. Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4. Viene scorporata dalla zona F verde una porzione di area e accorpata all'ambito di urbanizzazione consolidata.	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	101	uff_10s	La porta della montagna collocata orientativamente in corrispondenza della seda CAI di Schio viene individuata nella Carta della Trasformabilità adottata come "Porta locale della montagna" anziché "Porta della montagna come ad art.92 del PTCP". Si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4. Viene applicata la grafia idonea alla "Porta della montagna come ad art.92 del PTCP".	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	101	uff_11s	Entro la zona produttiva, individuata come "Ambito di urbanizzazione consolidata per attività economiche non integrabili con la residenza", nella Carta della Trasformabilità adottata non è stata evidenziata l'area corrispondente alle cabine di smistamento delle linee elettriche dedicate all'alta tensione. Inserire zona F al posto del consolidato produttivo (area ENEL) come da attuale ZTO Fb/71 di PRG	Si provvede ad adeguare la Tav. 4. Viene stralciata dall'ambito di urbanizzazione consolidata per attività economiche non integrabili con la residenza l'area di interesse comune corrispondente alla ZTO Fd/71 del vigente PRG classificandola come zona "F".	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni d'ufficio	101	uff_12s	L'ambito di urbanizzazione consolidata residenziale nella Carta della Trasformabilità non recepisce una porzione di proprietà comunale data in concessione d'uso a privati per la realizzazione di un canale scolmatore da loro costruito e mantenuto, con finitura superficiale a verde privato. Rammentato il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, che non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4. Viene scorporata dalla zona F verde di proprietà comunale una porzione di area pari all'ingombro del canale scolmatore e dell'area per la sua manutenzione e accorpata all'ambito di urbanizzazione consolidata limitrofa.	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	101	uff_13s	Nella scala di visualizzazione di stampa della Carta della Trasformabilità adottata, l'oggetto informatico associato all'area di connessione naturalistica (campitura verde chiaro a cerchi pieni) è stato per errore materiale collocato ad un livello inferiore rispetto ad altri temi progettuali. Si prende atto di quanto segnalato dal Comune e si concorda con la modifica proposta.	Si provvede ad adeguare la Tav. 4. Viene riportata la corretta visualizzazione di stampa degli oggetti informatici.	Tav. 4_1a Tav. 4_1b	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	s.n.	Schio – errore materiale riscontrato il 02/12/2015	Si segnala che, a seguito di verifica dei contenuti della “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, è stato riscontrato di aver erroneamente riportato come esistente nella cartografia adottata l'intero tracciato della viabilità di progetto denominata “Destra Leogra” nel tratto da Liviera a Pievebelvicino e la corrispondente fascia di rispetto. Si chiede di adeguare la “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del Comune di Schio togliendo quindi il tracciato di progetto e la relativa fascia di rispetto.	Si provvede ad adeguare la Tav. 1 del Comune di Schio togliendo il tracciato in progetto della “Destra Leogra” con la rispettiva fascia di rispetto. A seguito di tale verifica è stato aggiornato anche il perimetro di Centro Abitato. Le classi del Quadro Conoscitivo che vengono sostituite sono le seguenti: - “b0105021_FasceRispetto”; - “b0105031_Viabilita”; - “b0105051_CentriAbitati”; - “c0107050_CentriAbitati”.	Tav. 1_1a Tav. 1_1b	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 01	art. 4 – aggiornamento Rif. Normativo e commi 1 e 8 Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.	Si adegua l'art. 4 come proposto.	NTA art. 4	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 02	art. 6 – aggiornamento elenco immobili interesse culturale Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.	Si adegua l'art. 6 come proposto.	NTA art.6	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 03	art. 7 – aggiornamento elenco immobili rischio archeologico Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.	Si adegua l'art. 7 come proposto.	NTA art. 7	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 04	art. 9 – aggiornamento Rif. Normativo e Comma 7 Si prende atto e si demanda la valutazione della proposta di modifica al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.	La modifica all'art. 9 risulta coerente con il parere positivo espresso dalla Commissione Regionale VAS sul Rapporto Ambientale, prot. n. 459313 dell'11.11.2015.	NTA art. 9	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 05	art. 12 – comma 6 Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.	Si adegua l'art. 12 come proposto.	NTA art. 12	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 06	art. 14 – cambia numero progressivo commi dopo il n. 2 Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.	Si adegua l'art. 14 come proposto.	NTA art. 14	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 07	art. 16 – aggiornamento elenco parchi-giardini Storico-monumentali Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.	Si adegua l'art. 16 come proposto.	NTA art. 16	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 08	art. 17 – comma 6 – adeguamento normativo Si prende atto e si concorda con la modifica proposta ad esclusione delle parole “stabilendo la disciplina per eventuali ampliamenti fino ad 800 mc”, in quanto l’edificabilità sarà disciplinata dal PI nel rispetto della LR 11/2004.	Si adegua l'art. 17 come proposto.	NTA art. 17	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 09	art. 18 – comma 21 aggiornamento elenco esemplari arborei da PTCP Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.	Si adegua l'art. 18 come proposto.	NTA art. 18	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 10	art. 22 – comma 8, comma 22 e comma 28 (geositi) Si veda l’istruttoria geologica, allegato A al presente parere.	Art. 22: si veda nota riportata ai successivi punti 04G riferiti all'istruttoria geologica.	NTA art. 22	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 11	art. 23 – comma 30 Si veda l’istruttoria geologica, allegato A al presente parere.	Si dà atto che il comma 30, erroneamente numerato, è diventato il comma 24. Come richiesto è stato introdotto un nuovo articolo riferito alle “zone PAI” . Poiché le stesse afferiscono ai vincoli derivanti da normativa di ordine superiore, è stato ritenuto più coerente con l'impostazione normativa inserirlo nel Titolo II - Beni tutelati e vincoli. Di conseguenza viene aggiornata la legenda della Tav 1 facendo riferimento al nuovo art. 11 bis anziché al 23.	NTA art 23 Legenda Tav 1	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 12	art. 31 – comma 1 e comma 11 Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.	Si adegua l'art. 31 come proposto.	NTA art 31	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 13	art. 32 – commi 18, 22 e 24 Si prende atto e si concorda con la modifica proposta.	Si adegua l'art. 32 come proposto.	NTA art. 32	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 14	art. 35 – commi 1, 2, 3 - Si prende atto dell'errore materiale e si concorda con la modifica proposta per il comma 1. - Si prende atto della modifica al comma 2, anche in relazione all'accoglimento parziale dell'osservazione 33S. - Non si concorda con la modifica al comma 3 in quanto l'individuazione di "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" è compito del PAT/PATI ai sensi dell'art. 13 comma 1, lett. c) della LR 11/2004.	Si adegua l'art. 35 come proposto.	NTA art. 35	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 15	art. 37 – comma 3 Si concorda parzialmente con la modifica proposta e si propone la seguente riscrittura del comma 3: 3. Il PI, nel rispetto del precedente comma 1 e in generale delle disposizioni del PATI, effettua la ricognizione delle eventuali attività da delocalizzare e definisce le modalità di trasformazione di ogni singola area. Si precisa che l'individuazione di " <i>ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione</i> " è compito del PAT/PATI ai sensi dell'art. 13 comma 1, lett. c) della LR 11/2004, così come è compito del PAT/PATI individuare le aree da riconvertire ai sensi dell'art. 71 del PTCP.	Si adegua l'art. 37 come proposto.	NTA art. 37	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 16	art. 41 – comma 7 punto 2, comma 14 Si prende atto della proposta e si concorda con la modifica, volta a meglio precisare i contenuti della norma.	Si adegua l'art. 41 come proposto.	NTA art. 41	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 17	art. 43 – comma 7 Si prende atto dell'errore materiale e si concorda con la modifica proposta.	Si adegua l'art. 43 come proposto.	NTA art 43	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 18	art. 46 – comma 6 punto 8 Si concorda con la modifica proposta, volta a meglio precisare i contenuti della norma.	Si adegua l'art. 46 come proposto.	NTA art. 46	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 19	art. 47 – comma 1 punto 3 Si concorda con la modifica proposta, volta a meglio precisare i contenuti della norma.	Si adegua l'art. 47 come proposto.	NTA art. 47	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Osservazioni d'ufficio	102	Nt 20	art. 49 – aggiornamento denominazione Uffici Regionali Si prende atto che le modifiche riguardano l'aggiornamento dei riferimenti ai pareri relativi alla compatibilità idraulica.	Si adegua l'art. 49 come proposto.	NTA art. 49	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	103	Nt 21	art. 52 – comma 9 Si concorda con la modifica proposta, volta a meglio precisare i contenuti della norma.	Si adegua l'art. 52 come proposto.	NTA art. 52	ConfSer
Osservazioni d'ufficio	103	Nt 22	art. 55 – aggiornamento normativo, comma 7 Si prende atto e si demanda la valutazione della proposta di modifica al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.	La modifica all'art. 55 risulta coerente con il parere positivo espresso dalla Commissione Regionale VAS sul Rapporto Ambientale, prot. n. 459313 dell'11.11.2015.	NTA art. 55	ConfSer
Conclusioni	103	Quadro conoscitivo	Adeguare il quadro conoscitivo come da integrazioni pervenute via posta elettronica ordinaria in data 02/09/2015, dal Dipartimento del Territorio - Sezione Urbanistica - Monitoraggio dei Dati Territoriali e Quadri Conoscitivi.	Il QC del PATI è stato sistemato sulla base delle indicazioni proposte dagli Uffici Regionali demandati a emanare il decreto di validazione.	QC	Ante ConfSer
Conclusioni	103	Quadro conoscitivo	Si ricorda che ai sensi degli atti di indirizzo LR 11/2004, art. 50, comma 1 lett. a), dopo l'approvazione del PATI i Comuni sono tenuti alla redazione finale del supporto contenente il quadro conoscitivo integrato con le eventuali modifiche introdotte dal voto di approvazione, inviandone copia alla Direzione Urbanistica della Regione.	Il Quadro conoscitivo verrà adeguato a seguito dell'esito della Conferenza di servizi di approvazione ed inviato agli Uffici Regionali e Provinciali preposti.	QC	Post ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	01G	Quadro conoscitivo (4a)	Le tavole che rappresentano i due territori hanno aspetto grafico diverso per tonalità dei colori e per leggibilità della base cartografica.	Per garantire l'uniformità grafica delle tavole geologiche, le stesse sono state adeguate come segue: Schio ha provveduto a togliere le trasparenze sugli elementi geologici; Valdagno ha modificato l'aspetto grafico della base cartografica uniformandola alle altre del PATI.	Tav. geologiche	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Istruttoria Geologico-tecnica	01G	Quadro conoscitivo (4a)	Togliere la soggiacenza della falda freatica >10 m nel territorio montano e collinare del comune di Schio. Rappresentare le morfologie gravitative in tavola separata da quelle fluviali e strutturali nel territorio del comune di Valdagno.	Per il comune di Schio è stata adeguata la Tavola Idrogeologica come da indicazioni del Geologo Zavagnin. Per il comune di Valdagno la scelta di rappresentare le morfologie gravitative in tavola separata (Carta GeoMorfologica C050301a/b) da quelle fluviali e strutturali nel territorio di Valdagno è stata una necessità per rendere più leggibile e funzionale la lettura ed interpretazione dei due elaborati in funzione dei numerosi tematismi trattati e presenti causa l'orografia del territorio di Valdagno. Vedi nota del geologo Vitale del 23/06/2015 e trasmessa alla Provincia con prot. n. 19643 del 26/06/2015.	Tav. geologiche C050102_1a/1b e 2	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	01G	Quadro conoscitivo (4b)	Le tavole geomorfologiche, del comune di Valdagno, non riportano fenomeni di debris-flow (trasposto di massa) che risultano invece abbondantemente presenti nelle tavole della fragilità. Per il comune di Schio i cono alluvionali, nella carta geomorfologica, non sono riportati nella carta della fragilità.	Per il comune di Schio è stata integrata la relazione inserendo la seguente definizione: " conoidi stabilizzate con corsi d'acqua non pensili, ben regimati e protetti da argini " in quanto elementi non considerati di fragilità. Per il comune di Valdagno, le aree di cono alluvionale sono presenti sia come elementi lineari che areali identificabili con il codice M-FLU-30 e M-FLU-31. Inoltre è stata inserita una nuova area di cono alluvionale precedentemente dimenticata. Vedi nota del geologo Vitale prot. n. 36136 del 18/11/2015 e del geologo Zavagnin prot. n. 69394 del 02/12/2015.	Relazione geologica Tav. C050101_1a/1b/2 C050301_1a/1b/2	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	02G	Quadro conoscitivo	Le tavole geomorfologiche non concordano con le perimetrazioni IFFI.	Per il comune di Schio sono stati inseriti i dati IFFI mancanti e ridefinita la classificazione delle zone di attenzione. Attualmente è in corso uno specifico incarico per la verifica di tali aree. Per il comune di Valdagno la maggior parte dei dati IFFI trova riscontro nella Carta Geomorfologica in quanto posti in corrispondenza di nicchia/corpo di frana o indicati con il tematismo "piccola frana o gruppo di frane non classificate". Inoltre nella relazione Geologica a pag. 32 si precisa che le aree di frana riportate e cartografate, talora comprendenti nicchia di distacco ed accumulo, quando ben distinguibili, sono state rilevate e verificate dallo studio geologico. Esse mantengono una buona rispondenza planimetrica con le aree di Pericolosità Geologica PAI." Vedi nota del geologo Vitale prot. n. 36136 del 18/11/2015 e del geologo Zavagnin prot. n. 69394 del 02/12/2015.	Tav. geologiche C050101_1a/1b Tav. 3_1a/1b	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Istruttoria Geologico-tecnica	03G	Carta Vincoli	Nella Tav.1 (Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale) del comune di Valdagno non è stato riportato il Decreto Segretariale dell'Autorità di Bacino n.16 del 12.03.2014 con il quale si modifica la pericolosità geologica P4 situata in località Visonà.	Adeguata la Tav. 1, nel comune di Valdagno, come da Decreto Segretariale dell'Autorità di Bacino n.16 del 12.03.2014	Tav. 1_2	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	03G	Carta Invarianti	Si invita a fare ordine nella legenda delle tavole 2_1a/1b e 2, (Carta delle invarianti) raggruppando le due forme carsiche (grotte e doline) e distinguendole dai basalti colonnari.	È stata adeguata la legenda della Carta delle Invarianti come proposto.	Tav. 2 legenda	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	03G	Carta Invarianti	Nel territorio del comune di Valdagno, il numero delle grotte inserite è nettamente inferiore rispetto a quelle presenti all'interno del QC Regionale. Si chiede di verificare l'origine dei propri dati, ed eseguire le eventuali correzioni alla banca dati ed alla tavola.	Visto quanto definito all'art. 3 comma 2 del PTCP, dove i Comuni, in fase di redazione dei PAT/PATI, partendo dal quadro conoscitivo del PTCP, provvedono ad elaborare il quadro conoscitivo comunale, aggiornano ed integrano i dati in esso contenuti, si precisa che le grotte riportate nella Carta delle Invarianti derivano da aspetti di maggior dettaglio legati alle tavole agronomiche. Pertanto si ritiene di mantenere tale dato.	Tav. 2_2	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	03G	Carta Fragilità	Verificare Aree non idonee e Aree idonee a condizione anche a seguito di modifiche dei punti 4a e 4b.	E' stata verificata la tipologia di fragilità su cui insistono le zone di attenzione del PAI aggiunte. Di conseguenza si è provveduto ad adeguare le sottozone "Idonee a condizione" n. 14. Per il Comune di Valdagno sono stati e corretti i file Shape del Quadro Conoscitivo matrice suolo e sottosuolo relativi alla Carta Geomorfologica, alla Compatibilità Geologica e delle aree soggette a dissesto Idrogeologico relative alla Carta della Fragilità (contributo). Si precisa che nel caso dell'elemento M-FLU-31 presente in località Marchesini, esso è stato riportato nella Carta della Fragilità come dissesto idrogeologico, modificando in parte le sottoclassi "area idonea a condizione". In particolare è stata inserita la sottoclasse n. 17 derivante dalla presenza, nella Carta Geomorfologica dell'elemento M-FLU-31, riducendo di conseguenza le sottoclassi adiacenti nn. 5 e 6. Vedi nota del geologo Vitale prot. n. 36136 del 18/11/2015	Tav. 3_1a Tav. 3_1b	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Istruttoria Geologico-tecnica	04G	Carta Trasformabilità	Le linee preferenziali di sviluppo si orientano in aree idonee o idonee a condizione, tra queste ultime, quattro linee di urbanizzazione programmata residenziale ricadono in aree esondabili.	Le quattro linee di urbanizzazione programmata residenziale che ricadono all'interno delle aree esondabili, si trovano tutte nel territorio di Schio che già con il PRG vigente era stata valutata la loro fattibilità. A riguardo si rimanda all'art. 33 delle NTA del PATI e alla Relazione di Progetto e Sintetica nelle quali è stata effettuata la ricognizione di tutti i PUA e di tutte le Perequazioni dei PRG vigenti fornendo indicazioni non vincolanti alle possibili trasformazioni. Vedi nota parere protezione civile Pag.2	nessuno	PI
Istruttoria Geologico-tecnica	04G	Norme di Attuazione	La trattazione della tematica idrogeologica (PAI e PTCP) è assente dal capitolo dei vincoli. Integrare NTA come riportato dall'istruttoria. Modifica art. 23 ed introduzione nuovo articolo	Si rimanda alla nota di pag. 102 NT11	NTA art 23 Legenda Tav 1	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	04G	Norme di Attuazione	Art.10 -Elementi generatori di fasce di rispetto – corsi d'acqua – risorse idriche – Correggere riferimento al PAI: il PAI non è adottato e non si adotta ne si approva con delibera. Il PAI è in vigore con DPCM 21 novembre 2013.	Si adegua l'art. 10 come proposto.	NTA art. 10	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	04G	Norme di Attuazione	Art.21 – la corretta dicitura della tavola delle invarianti “pareti di basalto colonnare”, abbreviata, nella norma, in pareti colonnari si riduce ad ossimoro. Si propone di riportare la dicitura corretta o di abbreviare in “basalti colonnari”.	Si adegua l'art. 21 come proposto.	NTA art. 21	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	04G	Norme di Attuazione	Art.22 – Rif. Normativi – come per art. 10	Si adegua l'art. 22 come proposto.	NTA art. 22	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	04G	Norme di Attuazione	Art.22 comma 8 - dovrà essere così modificato (testo eliminati , testo aggiunto): <i>Il PI potrà definir con maggior dettaglio definirà in maniera specifica le specifiche condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole aree zone.</i>	Si adegua l'art. 22 inserendo il testo proposto al nuovo comma 8 bis.	NTA art. 22	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	04G	Norme di Attuazione	Art.22 comma 21 – fattore condizionante 15 – gli interventi compensativi proposti vanno eliminati perché insignificanti e sostituiti dai seguenti: - realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità idrogeologica e/o idraulica, da definirsi sulla base di uno studio idrogeologico-idraulico specifico; - In queste aree la realizzazione di strutture interrato è condizionata ad una relazione geologica, idrogeologica ed idraulica che deve verificarne la fattibilità in relazione alle condizioni di pericolosità/rischio.	Si adegua l'art. 22 comma 21 come proposto.	NTA art. 22	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Istruttoria Geologico-tecnica	04G	Norme di Attuazione	Art.22 comma 21 – fattore condizionante 16 – l'intervento compensativo proposto va eliminato perché errato e così sostituito: - In tali aree sono consentiti solo gli interventi compatibili con quanto disposto dagli artt. 8 e 10 delle norme di attuazione del PAI; - Altri interventi saranno possibili previa positivo aggiornamento del PAI a conclusione delle procedure previste dall'art. 6 delle norme di attuazione del PAI.	Si adegua l'art. 22 comma 21 come proposto.	NTA art. 22	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	04G	Norme di Attuazione	Art.22 comma 28 - dovrà essere così modificato (testo eliminati , testo aggiunto): Prescrizioni e vincoli 28 Fino all'approvazione del PI, considerata la scala di redazione del PATI e la necessità di un approfondimento di dettaglio, lungo il margine della classe "non idonea" per una fascia di penetrazione non superiore a 20 m, è possibile la nuova edificazione purché preceduta da indagini geologiche, geotecniche ed idrogeologiche riferite all'area interessata dall'intervento e a un adeguato intorno geomorfologico, comprovanti che l'area ricade in terreno classificato almeno "idoneo a condizione", con precisazione delle specifiche condizioni che eventualmente rendono ammissibile l'intervento. Qualora l'area ricada in terreno "non idoneo", se ne conferma l'inedificabilità.	Si adegua l'art. 22 comma 28 come proposto.	NTA art. 22	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica	04G	Norme di Attuazione	Art.22 – va aggiunto il seguente comma: Direttive per il PI nn. In fase di formazione del PI, sulla base di approfondimenti dell'indagine geologica ad una scala di maggior dettaglio, sarà possibile aggiornare e ridefinire, con motivati scostamenti, i perimetri delle aree "non idonee", "idonee a condizione" e "idonee" e delle "aree soggette a dissesto idrogeologico" senza che ciò costituisca variante al PATI.	Si adegua l'art. 22 nuovo comma come proposto.	NTA art. 22	ConfSer
Istruttoria Geologico-tecnica		Carta Fragilità	Con comunicazione da parte del Comune di Valdagno, prot. n. 33013 del 28.10.2015, si trasmette alla Direzione Urbanistica della Provincia la relazione redatta dal geologo Andrea Bertolin che documenta un fenomeno franoso per crollo caduta massi avvenuto in località Campotamaso. Con tale nota si chiede di valutarla ai fini dell'approvazione definitiva del PATI in sede di Conferenza di Servizi. Con integrazione all'istruttoria geologico tecnica provinciale, giunta al protocollo del Comune di Valdagno al n. 39750/2015, si amplia l'area "non idonea" in località Campotamaso facendola corrispondere alla linea di arresto del 100% dei massi.	Si recepisce la modifica alla Carta della Fragilità (Tav. 3_2) ampliando il limite della nuova area non idonea, adiacente all'esistente, in modo da farla corrispondere alla linea di arresto del 100% dei massi. Sia la delimitazione della nuova area non idonea che l'ampliamento dell'area soggetta a dissesto idrogeologico (area soggetta a caduta massi) ad essa conseguente dovranno essere definite con maggior dettaglio in fase di redazione del Piani degli Interventi.	Tav. 3_2	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Settore Protezione Civile	1PC	Piano comunale di emergenza	Il PATI, il PI e i PUA devono essere coordinati e coerenti con il relativo Piano Comunale di Emergenza con un univoco quadro conoscitivo e verificare se le aree di emergenza siano interessate da aree di trasformazione urbanistica	Da una verifica fatta il PATI risulta coordinato e coerente con il Piano Comunale di Emergenza.	nessuno	ConfSer
Settore Protezione Civile	2PC	Scenario di rischio idraulico	Schio e Valdagno presentano Aree a Rischio Idraulico R1. Per queste aree devono essere fatti idonei studi per accertare l'idoneità della trasformazione urbanistica. Le tavole adottate riportano la perimetrazione delle aree a rischio idraulico come aree esondabili con conseguente aggiornamento della normativa.	La normativa è stata aggiornata aggiungendo un nuovo comma nella sezione "prescrizioni" dell'art. 23	NTA art. 23	ConfSer
Settore Protezione Civile	2PC	Piano gestione delle Alluvioni	Verificare nuove mappe del rischio idraulico "Piano gestione delle alluvioni"	Da una verifica fatta, il Piano di Gestione delle Alluvioni, non rileva nessuna criticità nel territorio del PATI.	nessuno	ConfSer
Settore Protezione Civile	3PC	Aree classificate pericolosità geologica PAI	Verificare la congruenza tra la classificazione delle aree valutate idonee ai fini della valutazione urbanistica e gli elementi di pericolosità e rischio idraulico geologico e da valanghe evidenziati nel PAI nonché dalle nuove mappe del Rischio idraulico pubblicate nel Piano di Gestione delle Alluvioni, nel Piano di Emergenza Provinciale ed in particolare dal Piano comunale di Emergenza, nonché la PTCP.	Da una verifica fatta, le aree di trasformazione urbanistica del PATI non risultano interessate da alcun elemento di pericolosità di rischio idraulico e geologico evidenziato dal PAI nonché dalle nuove mappe del Rischio idraulico pubblicate nel Piano di Gestione delle Alluvioni nonché da quanto indicato nel Piano di Emergenza Provinciale. Si precisa inoltre che nel territorio del Comune di Schio attualmente il PAI no prevede area classificate pericolose ma solamente zone di attenzione.	nessuno	ConfSer
Settore Protezione Civile	3PC	Aree classificate pericolosità geologica PAI	Si ritiene necessario che le Aree valutate idonee ai fini della trasformazione urbanistica siano corredate da una specifica valutazione ed analisi delle condizioni di pericolosità e rischio.	Sulla base di quanto indicato nell'istruttoria geologica a pag. 4 (Carta della Trasformabilità), il comune di Schio ha predisposto uno specifico studio attualmente in corso di attuazione finalizzato alla verifica e definizione delle aree di attenzione individuate dal PAI.	nessuno	ConfSer
Settore Protezione Civile	3PC	Piano comunale di emergenza	Il Piano Comunale di Emergenza dei rispettivi comuni dovrà essere aggiornato tenendo conto della banca dati territoriale relativa a tutti gli scenari di rischio e di conseguenza anche i PATI e i PI dovranno essere a loro volta adeguati	I rispettivi comuni di Valdagno e Schio hanno iniziato la procedura di aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza.	nessuno	ConfSer
Settore Protezione Civile	3PC	Aziende RIR	Occorre verificare presenza di aziende a rischio incidente rilevante ed eventuali interazioni con la pianificazione urbanistica	Entrambi i comuni presentano aziende a rischio rilevante (RIR), tuttavia dai rispettivi Piani di Rischio ai fini della gestione dell'emergenza, non si rilevano interazioni con le nuove trasformazioni urbanistiche analizzate anche rispetto il rapporto ambientale della VAS.	nessuno	ConfSer

VTPU CAPITOLO	Pag	ARGOMENTO	SINTESI RICHIESTA DI MODIFICA	SINTESI DELLA MODIFICA APPORTATA	Documento del PATI interessato	Fase adeguamento (PI - ConfSer)
Settore Protezione Civile	4PC	Rischio sismico	Si raccomanda l'individuazione e classificazione delle vulnerabilità dei relativi edifici strategici art. 2 c. 3 OPCM 3274/2003. Occorre quindi che i piani urbanistici siano corredati da studi di microzonazione sismica, riportando di conseguenza l'analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza	Per garantire l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e la connessione con il contesto territoriale, è stato aggiunto un nuovo comma all'art. 11 delle NTA del PATI: "Piano di Emergenza della Protezione Civile" I Comuni del PATI demandano al PI gli studi per la microzonazione sismica del territorio e le relative analisi delle condizioni limite per l'emergenza (CLE).	NTA art. 11	ConfSer



Schio Valdagno

PATI

Elaborato

5

Scala

Prescrittivo

Norme Tecniche di Attuazione

con modifiche a seguito parere VTPU del 2.07.2015 prot. N. 45004
e Parere Motivato VAS n. 136 del 27.10.2015

Sinottica



Comune di Schio

Sindaco
Valter Orsi

Dirigente
Ing. Andrea Crocioni

Progettista
Arch. Farida Cavedon

Ufficio di Piano
Dott. Urb. Francesco Scaramuzza
Geom. Ivan Martini
Arch. Marco Vezzali




Comune di Valdagno

Sindaco
Dott. Giancarlo Acerbi

Dirigente e Progettista
Arch. Maurizio Dal Cengio

Ufficio di Piano
Arch. Giorgio De Antoni
Arch. Bibiana Schiano di Cola
Dott.ssa Francesca Dal Medico
Geom. Mirco Selmo

Coordinatore e Coprogettista
Arch. Bruno Dolcetta



Provincia di Vicenza

Dipartimento Territorio e Ambiente

Dirigente
Arch. Roberto J. Bavaresco

Consulenti esterni

Analisi geologiche
Dott. Bernardino Zavagnin
Dott. Lanfranco Vitale

Analisi agro-ambientali e VInCA
Dott.ssa Lisanna Peserico
di LANDLAB studio associato

Valutazione Ambientale Strategica
Arch. Ugo Baldini
Dott.ssa Nicoletta Toffaletti
di CAIRE Urbanistica srl

Studio di Compatibilità Idraulica
Dott. Roberto Cavazzana
Dott. Pietro Semenza
di M6 Engineering srl

Dott. Sergio Cocco
di IPROS ingegneria
ambientale srl

Studi socio economici
Dott. Luca Romano
di LAN srl

Consulenza informatica
Atlante srl

Studio Luca Zanella Ingegnere (UD)

Dicembre 2015

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, pag. 5

- Art. 1 - Finalità, pag. 5
- Art. 2 - Principi generali, pag. 5
- Art. 3 - Elaborati del PATI, pag. 6
- Art. 4 - Salvaguardia, efficacia, attuazione e varianti, pag. 7

TITOLO II – BENI TUTELATI, VINCOLI, INVARIANTI E FRAGILITÀ, pag. 9

- Art. 5 - Disciplina generale, pag. 9

BENI TUTELATI E VINCOLI, pag. 9

- Art. 6 - Immobili di interesse culturale: artistico, storico, etnoantropologico, pag. 9
- Art. 7 - Immobili di interesse paesaggistico: aree di notevole interesse pubblico, corsi d'acqua, aree montane, aree boscate ed aree esterne alle aree boscate, usi civici, zone di interesse archeologico, aree a rischio archeologico, agro centuriato, pag. 11
- Art. 8 - Vincolo idrogeologico e forestale, pag. 14
- Art. 9 - Siti di Interesse Comunitario, Zone di protezione speciale e risorse naturali di livello regionale, pag. 14
- Art. 10 - Elementi generatori di fasce di rispetto, pag. 16
- Art. 11 - Altri elementi generatori di vincolo: aree con procedura di bonifica, cave e miniere, aree interessate da incendi, impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, pag. 20
- Art. 11 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-bis Bacchiglione (PAI) – in vigore con DPCM 21 novembre 2013, pag. 22

INVARIANTI, pag. 23

- Art. 12 - Invarianti di natura storico monumentale - Centri storici, pag. 23
- Art. 13 - Invarianti di natura storico monumentale - Ville Venete, complessi, edifici di valore storico/testimoniale diffusi sul territorio, architetture del '900, rogge e manufatti del patrimonio industriale storico, pag. 24
- Art. 14 - Invarianti di natura storico monumentale - Contesti figurativi, pag. 25
- Art. 15 - Invarianti di natura storico monumentale - Manufatti vari di interesse storico/testimoniale (ponti, rifugi, miniere), pag. 27
- Art. 16 - Invarianti di natura storico monumentale – Parchi, giardini e aree verdi da tutelare, pag. 27
- Art. 17 - Tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o aventi interesse storico-culturale e dei siti museali, pag. 28
- Art. 18 - Invarianti di natura paesaggistica, pag. 29
- Art. 19 - Invarianti di natura ambientale, pag. 33
- Art. 20 - Invarianti di natura agronomico produttiva, pag. 33
- Art. 21 - Invarianti di natura geologica e idrogeologica, pag. 34

FRAGILITÀ, pag. 35

- Art. 22 - Compatibilità geologica ai fini urbanistici, pag. 35
- Art. 23 - Aree soggette a dissesto idrogeologico, pag. 41
- Art. 24 - Tutela della risorsa acqua, pag. 44
- Art. 25 - Rischio sismico, pag. 44
- Art. 26 - Aziende a rischio di incidente rilevante, pag. 45

TITOLO III – DIRETTIVE PROGETTUALI, pag. 47

DIMENSIONAMENTO, pag. 47

- Art. 27 - Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), pag. 47
- Art. 28 - Calcolo della Superficie Agricola Utilizzata e dimensionamento della Superficie Agricola Trasformabile, pag. 47
- Art. 29 - Dimensionamento insediativo e dei servizi, pag. 48

AZIONI STRATEGICHE, pag. 52

- Art. 30 - Ambiti di urbanizzazione consolidata, pag. 52
- Art. 31 - Ambiti di edificazione diffusa, pag. 53
- Art. 32 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza, pag. 54
- Art. 33 - Aree di trasformazione già previste dai PRG vigenti e confermate (urbanizzazione già programmata), pag. 57
- Art. 34 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso, pag. 57
- Art. 35 - Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale, pag. 58
- Art. 36 - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi concordati, pag. 63
- Art. 37 - Aree di riqualificazione e riconversione industriale/artigianale, pag. 64
- Art. 38 - Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado, pag. 64
- Art. 39 - Interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale, pag. 66
- Art. 40 - Localizzazione di medio-grandi e grandi strutture di vendita, pag. 66

AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA, pag. 68

- Art. 41 - Aree agricole, pag. 68
- Art. 42 - Nuova edificabilità nel territorio agricolo, pag. 70
- Art. 43 - Trasformazione e recupero di manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo, pag. 71

MOBILITÀ, pag. 73

- Art. 44 - Infrastrutture della mobilità, pag. 73
- Art. 45 - Piste ciclopedonali, ippovie e sentieri, pag. 74

STRUMENTI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL PATI, pag. 75

- Art. 46 - Applicazione della perequazione urbanistica, pag. 75
- Art. 47 - Applicazione del credito edilizio e della compensazione urbanistica, pag. 76
- Art. 48 - Procedura dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), pag. 77
- Art. 49 - Norme speciali di compatibilità idraulica, pag. 78

SOSTENIBILITÀ, pag. 81

- Art. 50 - Rete ecologica locale, pag. 81
- Art. 51 - Innovazione e sostenibilità delle attività produttive, pag. 82
- Art. 52 - Sostenibilità ecologica degli interventi, pag. 83
- Art. 53 - Contenimento dell'inquinamento luminoso, pag. 84
- Art. 54 - Contenimento dell'esposizione al Radon, pag. 85
- Art. 55 - Verifica di sostenibilità e monitoraggio, pag. 85





TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 12 comma 2.

1. Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione che delinea e coordina le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio dei comuni di Valdagno e Schio, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale sovraordinata e dalle esigenze della comunità locale.
2. Il PATI è preordinato alla realizzazione del Piano degli Interventi (PI), strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del PATI stesso, individua e disciplina gli interventi diretti di valorizzazione e trasformazione del territorio.
3. I singoli PI possono essere progettati anche in autonomia da ciascun Comune.
4. Il PATI ed il PI di ciascun comune costituiscono il Piano Regolatore Comunale (PRC).

Art. 2 - Principi generali

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 2;

Altri riferimenti: *Documento Preliminare*, art. 3 punto 5.

1. Il PATI viene strutturato per rendere possibile ed efficace il processo di cooperazione, integrazione e competizione virtuosa, necessario ad allocare al meglio le risorse fra diverse alternative proprie dello spazio territoriale al quale si rivolge.
2. Le strategie e gli obiettivi del PATI sono perseguiti con particolare riferimento ai seguenti principi:
 - **sviluppo armonico dei sistemi urbani:** sostenibilità, mobilità ed accessibilità, *mixité* funzionale, connettività telematica, qualità architettonica;
 - **valorizzazione dei patrimoni:** paesaggistici, naturalistici, ambientali, storici, architettonici, archeologici e storico-industriali, documentali, etnografici, produttivi, edilizi;
 - **qualità del risiedere:** inclusione sociale, *welfare*, servizi, cultura, formazione, sport, turismo e tempo libero;
 - **risparmio energetico e impiego di energie rinnovabili** da graduarsi nei vari interventi edilizi;
 - **produzione di energia da fonti rinnovabili** anche attraverso il recupero e la valorizzazione di impianti esistenti;
 - **riconoscimento dell'agricoltura** quale settore di attività in grado di promuovere l'innovazione, la valorizzazione dei prodotti locali, la protezione del suolo e dell'ambiente;
3. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi del PATI, oltre agli strumenti tradizionali viene fatto ricorso a:
 - **perequazione urbanistica**, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori attribuiti agli immobili interessati da interventi di trasformazione e, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti e assunti dai proprietari con:
 - la cessione di aree e/o la realizzazione delle dotazioni territoriali e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;
 - la realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive;
 - l'attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale o convenzionata;
 - **compensazione** come ipotesi privilegiata per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.
 - **credito edilizio** per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.
4. Il progetto del PATI individua Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) ove sono attivabili le politiche per il territorio sulla base di valutazioni di carattere morfologico, paesaggistico ed insediativo.



Art. 3 - Elaborati del PATI

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 2 comma 1, art. 13 comma 3, artt. 14 e 15.

1. Gli elaborati costitutivi del PATI sono di natura illustrativa, prescrittiva e di valutazione.
2. Gli elaborati di natura illustrativa compongono il quadro generale di riferimento all'interno del quale sono state effettuate le scelte e le valutazioni del PATI. Sono elaborati illustrativi i seguenti:
 1. Quadro Conoscitivo;
 2. Relazione di Progetto e Sintetica;
 3. Relazione Tecnica.
3. Gli elaborati di natura prescrittiva orientano le modalità di trasformazione del territorio, dell'ambiente naturale e antropico. Sono elaborati prescrittivi i seguenti:
 1. Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (scala 1:10.000);
 2. Carta delle Invarianti (scala 1:10.000);
 3. Carta delle Fragilità (scala 1:10.000);
 4. Carta della Trasformabilità (scala 1:10.000);
 5. Norme Tecniche di Attuazione.
4. Gli elaborati di valutazione rappresentano i documenti nei quali sono riportati gli elementi di valutazione e di verifica delle scelte del PATI. Sono elaborati di valutazione, i seguenti:
 1. VAS - Rapporto Ambientale e VInCA - Valutazione di Incidenza Ambientale;
 2. VAS - Sintesi non Tecnica.
5. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinano l'assetto del territorio definito dal PATI e contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione dei PI e per la gestione della salvaguardia, con riferimento:
 - alle invarianti strutturali del territorio di natura fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, etnografica, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano;
 - alle azioni strategiche individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale;
 - alle disposizioni espresse da leggi e regolamenti sovraordinati.
6. Le indicazioni grafiche contenute negli elaborati prescrittivi non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli. La definizione di tali destinazioni è demandata al PI; tali tavole, pertanto, non comportano acquisizione di diritti edificatori, né possono essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
7. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella Carta 1 e quelli con valore di invarianti individuati nella Carta 2 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo.
8. Il PATI è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica per il controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del Piano; ciò al fine di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti e consentire di adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione.
9. Le modalità di verifica e monitoraggio della sostenibilità delle previsioni del PATI, in relazione alla VAS, si possono così sintetizzare:
 - l'attuazione delle previsioni del PATI, è sottoposta a specifico monitoraggio;
 - prima dell'adozione di ogni PI o di sue varianti, il Consiglio Comunale valuta un rapporto ordinato alla verifica puntuale delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento alle tematiche affrontate nel PATI e degli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione. Il rapporto evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del "quadro conoscitivo" ed in relazione agli indicatori utilizzati per la VAS, gli andamenti dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in relazione allo stato di attuazione delle previsioni del PATI.
10. In relazione a tale verifica la Giunta può proporre al Consiglio l'adozione di eventuali misure cautelative/correttive del PATI.
11. Nel caso di contrasto tra le NTA e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.
12. In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella che comporta maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella VAS, ed in ogni caso quelle relative a vincoli, invarianti e a limitazioni della trasformabilità.



Art. 4 - Salvaguardia, efficacia, attuazione e varianti

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, artt. 14, 15, 29, 48 comma 5 e 5 bis.

Salvaguardia

1. Dall'adozione del PATI hanno efficacia le misure di salvaguardia, con le seguenti modalità **in riferimento alle parti non in contrasto:**

- ~~per le parti non in contrasto,~~ valgono i contenuti dei PRG vigenti dei singoli Comuni,
- ~~per le parti non in contrasto,~~ le eventuali prescrizioni di dettaglio contenute nelle presenti norme ed in generale negli elaborati del PATI, integrano i contenuti dei PRG vigenti.

2. All'approvazione del PATI, i PRG dei due Comuni assumono valore di PI per le parti non in contrasto e saranno denominati **"PRG CON VALORE DI PI"**.

Efficacia

3. Le presenti norme, sotto il profilo dell'efficacia, si strutturano in:

- **direttive per il PI;**
- **prescrizioni**, con le quali possono essere espresse anche particolari misure di salvaguardia.

Attuazione (Rapporto tra PATI, PI e PUA)

4. In osservanza a quanto disposto dalla LR 11/2004, il PATI trova attuazione nel PI di ciascun Comune, con le modalità prescritte dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Rapporto tra PATI e PI

5. Il PI dà disposizioni operative alle previsioni del PATI. Esso individua e disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi, **e** le infrastrutture per la mobilità **e le opere di mitigazione ambientale**.

6. Il PI nel rispetto delle normative vigenti, dei criteri ordinatori del PATI e dei risultati della VAS, può disciplinare gli interventi anche in assenza di specifiche indicazioni del PATI stesso.

7. Nell'ambito del procedimento di formazione del PI o in caso di sue varianti, sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, possono essere attivate procedure ad evidenza pubblica al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. A queste potranno partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PATI in relazione alle legittime aspettative dei privati.

8. Nel rispetto degli obiettivi degli ATO e del relativo dimensionamento, nonché di quanto espresso **al successivo art. 27**, nell'ambito del procedimento di formazione del PI o in caso di sue varianti, possono essere apportati limitati scostamenti a tutte le perimetrazioni riportate nella Carta 4 del PATI, conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie, nonché per favorire la migliore attuazione delle scelte urbanistiche nel PI, secondo i seguenti criteri:

- a. definire il limite appoggiandolo su preesistenti elementi naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- b. preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili) purché non in contrasto con il punto precedente;
- c. garantire una migliore organizzazione dell'insediamento attraverso modesti scostamenti, funzionali al riconoscimento di eventuali fabbricati con relative pertinenze e di lotti posti in contiguità a completamento del tessuto edificato.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, della LR 11/2004, per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, il PI o altro provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica con procedura di variante al PI, qualora siano coerenti con i criteri ordinatori del PATI e con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS, non comportano variante al PATI.



Varianti al PATI

10. Le varianti al PATI, che non hanno rilevanza intercomunale, possono essere gestite dal singolo Comune interessato ed approvate autonomamente con le procedure previste dall'art. 14 o 15 della LR 11/2004. Il Comune interessato informa l'altro preventivamente, per opportuna conoscenza, dei contenuti della variante che intende adottare. A titolo esemplificativo, possono rientrare nella rilevanza intercomunale i seguenti argomenti:

- progetti strategici sul patrimonio industriale storico, sulle contrade, sul sistema dei trasporti;
- viabilità principale di connessione tra i due Comuni;
- rilevanti questioni di carattere ambientale e sulla gestione delle acque pubbliche;
- pianificazione a confine.

11. Ciascun Comune è tenuto ad aggiornare gli elaborati con le varianti approvate, secondo apposite intese che definiscono anche i termini temporali di aggiornamento.

12. La variazione e/o sostituzione di riferimenti normativi e cartografici riportati nel PATI, conseguente a normative sovraordinate e sopravvenute, non comporta alcun procedimento di variante. Tali discipline nuove prevalgono sullo strumento urbanistico comunale e debbono essere applicate anche in contrasto con lo stesso. Il Comune che dovesse promuovere una variante al PATI ovvero adoperarsi ai sensi del comma 10 del presente articolo procederà ad aggiornare altresì i riferimenti normativi e cartografici alla legislazione vigente ed agli strumenti urbanistici approvati sovraordinati.



TITOLO II BENI TUTELATI, VINCOLI, INVARIANTI E FRAGILITÀ

Art. 5 – Disciplina generale

1. I contenuti del presente titolo fanno riferimento in particolare alle tavole di PATI n. 1 *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*, n. 2 *Carta delle Invarianti* e n. 3 *Carta delle Fragilità*.
2. In esse sono individuati gli ambiti del territorio comunale interessati da vincoli derivanti da apposite leggi, da strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata (fra cui il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC - e sue varianti, con attribuzione della valenza paesaggistica, e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP) e dall'applicazione di norme di settore.
3. La mancata o inesatta indicazione di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge, non esime dalla rigorosa applicazione sugli stessi della disciplina di cui ai successivi articoli.
4. Analogamente, ambiti o immobili erroneamente inseriti in regime di vincolo, qualora con apposita ricognizione e relazione motivata ne sia rilevata l'errata inclusione, non sono soggetti all'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché desunti dal quadro conoscitivo di enti sovraordinati. I Comuni procederanno alla comunicazione di tali discrasie agli Enti sovraordinati al fine dell'aggiornamento dei relativi strumenti.
5. Sono fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e le scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma, nonché eventuali nuovi vincoli posti da Gestori nazionali di servizi tecnologici a rete. Restano salve ed impregiudicate le statuizioni e le scelte relative a specifiche pianificatorie di competenza nazionale, regionale e provinciale nelle materie riservate (idraulica, geologia, attività estrattiva, servizi tecnologici di rete...). A tali statuizioni lo strumento urbanistico comunale si conforma ed in caso di contrasto le stesse sono prevalenti.

BENI TUTELATI E VINCOLI

Art. 6 – Immobili di interesse culturale: artistico, storico, etnoantropologico

Rif. Normativo: DLgs 22.01.2004, n. 42 - *Codice dei beni culturali e del Paesaggio* - parte II; PTCP - NTA, Titolo IX.

Rif. Cartografia: **N. 1** *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*;
N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Sono immobili di interesse culturale sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela ai sensi del DLgs 42/2004. Si riportano di seguito a titolo ricognitivo gli immobili con vincolo dichiarato.

Denominazione	Provvedimento
Palazzo Fogazzaro	01.04.1927 ex L 1089/1939
Palazzo Toaldi Capra	DLgs 42/2004 art. 12
Biblioteca civica "R. Bortoli" (ex Antico Ospitale Civile "Baratto" al Corobbo, poi carceri)	04.09.1985 ex L 1089/1939
Giardino e Teatro Jacquard	10.10.2013 DLgs 42/2004 art. 10 comma 1 e art. 12 comma 2
Teatro Civico	27.01.2009 DLgs 42/2004 art. 12
Ex Asilo Rossi	20.03.2009 DLgs 42/2004 art. 12
Villino Rossi (ex sede Ufficio Imposte)	26.08.1988 Declaratoria Ministeriale 11.11.2014 DLgs 42/2004 art. 12
Ex Filanda "Piccoli" a Magrè, ora Centro Anziani	DLgs 42/2004 art. 12
Piazze Rossi, IV Novembre, Garibaldi	04.01.2001 DLgs 490 del 29.10.1999
Monumenti all'Omo e ai fratelli Pasini, pennone portabandiera	04.01.2001 DLgs 490 del 29.10.1999
Monumento ad Alessandro Rossi	07.10.2013 DLgs 42/2004 art. 10 comma 1 e art. 12 comma 2
Scuole Marconi in via Marconi	17.11.2009 DLgs 42/2004 art. 10 comma 1
Area ex caolino a Pozzani di Sotto	09.10.2013 DLgs 42/2004 art. 10 comma 1 e art. 12 comma 2



Casetta dei Fusinieri in via Castello	22.02.2012 DLgs 42/2004 artt. 10 e 13
Palazzo Maraschin, Pagello , Ruaro a Magrè, via Camin n.6 (solo soffitto affrescato del corpo scala)	04.04.1927 ex L 1089/39
Antica osteria- albergo "Al Cappello" in via Castello	06/04/1926 ex L 1089/39
Palazzo detto "casa dei Canarini"	06.04.1926 ex L 1089/39
Villa Dal Ferro Barettoni detta "Palazzo de Ferro"	20.10.1964 ex L 1089/39
Complesso del Monastero delle Suore Agostiniane	09.03.2012 DLgs 42/2004 art. 10 comma 1
Chiesa delle Canossiane (e intero complesso edilizio)	06.04.1926 ex L 1089/39
Complesso ex ospedale Baratto	08.11.1930 ex L 1089/39
Ex sanatorio prossimo all'ex ospedale Baratto ora sede Alpini	DLgs 42/2004 art. 12
Chiesa di S. Francesco (detta "dei Frati" limitrofa al complesso del Baratto)	06.11.1926 ex L 1089/39
Chiesa di S. Pietro (Duomo)	04.04.2001 DL 29.10.99 art. 2
Loggia dell'antico "Ospitale dei Battuti" prossima alla chiesa di S. Giacomo	21.06.1926 ex L 1089/39
Chiesa di S. Nicolò dell'ex annessa al convento dei Cappuccini	21.06.1926 ex L 1089/39
Porzione ex convento dei Cappuccini (propr. Barettoni)	11.03.1929 ex L 1089/39
Chiesa e Sacrario militare in via SS Trinità	17.10.1987
Chiesa San Martino	05.04.1926 ex L 1089/39
Chiesetta di S. Maria in Valle con limitrofo arco seicentesco	07.07.1926 ex L 1089/39

Valdagno	
Denominazione	Provvedimento
Chiesetta di Santa Maria del Paninsacco	05.03.1932 ex L 1089/1939
Palazzo Pedoni-Caneva-Perin	11.09.1935 ex L 1089/1939
Villa Valle Orsini-Marzotto (ora Biblioteca) compreso il parco Crocco	03.12.1940 ex L 1089/1939
Palazzetto Zenere	16.07.1962 ex L 1089/1939
Cimitero di Valdagno	14.09.2009 DLgs 42/2004
Casa Campagna Festari	07.07.2010 DLgs 42/2004
Impianto sportivo in Viale Carducci	01.09.2011 DLgs 42/2004
Scuola primaria statale Manzoni	04.04.2012 DLgs 42/2004
Chiesa Parrocchiale di Cerealto e canonica di S. Caterina V. M.	11.04.2013 DLgs 42/2004
Cappellina del Carmine	07.05.2013 DLgs 42/2004
Casa ex autisti, Via Carmini	21.04.2015 DLgs 42/2004
Fondazione Marzotto	22.06.2015 DLgs 42/2004
Villa Serena	22.06.2015 DLgs 42/2004
Chiesa parrocchiale e campanile (Piana)	22.06.2015 DLgs 42/2004

2. Gli immobili di cui al DLgs 42/2004, art. 10 comma 1 che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni sono sottoposti alle tutele di cui alla II Parte del Codice dei Beni culturali fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale dei medesimi.

Direttive per il PI

3. Il PI specifica e aggiorna l'individuazione cartografica degli immobili di interesse culturale e promuove l'individuazione di ulteriori beni da assoggettare a tutela.

4. Il PI, nel rispetto e compatibilmente con la disciplina di cui al DLgs 42/2004, detta prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali oggetto di tutela e delle aree di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche, anche in deroga alle destinazioni d'uso generali di zona, purché finalizzate a garantire la conservazione e la tutela del bene nel rispetto degli indirizzi della pianificazione sovraordinata e degli indirizzi di cui al successivo art. 17.

5. Il PI verifica la presenza di opere incongrue e di elementi di degrado che, in quanto siti nelle vicinanze dei beni vincolati e non essendo essi stessi soggetti alle tutele del DLgs 42/2004, risultino in contrasto con la tutela del bene culturale, ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO e stabilisce i criteri per l'eventuale formazione del credito edilizio di cui all'art. 47.

Prescrizioni

6. "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione" art. 20 DLgs 42/2004.

7. Sugli immobili oggetto di vincolo culturale espresso ovvero sugli immobili di cui al comma 2 del presente articolo, l'esecuzione degli interventi specificamente assentiti dagli strumenti urbanistici è subordinata al rispetto delle preventive procedure di cui al DLgs 42/2004.

8. Fino all'approvazione del PI con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela diretta ed indiretta sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento



conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, in quanto e se autorizzato dalle autorità preposte.

Art. 7 - Immobili di interesse paesaggistico: aree di notevole interesse pubblico, corsi d'acqua, aree montane, aree boscate, usi civici, zone di interesse archeologico, aree a rischio archeologico, agro centuriato

Rif. Normativo: DLgs 22.01.2004, n. 42 - *Codice dei beni culturali e del Paesaggio* - parte III, art. 134;

DGRV n. 986 del 14.03.1996 - *Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali* - (BURV n. 75 del 20.08.1996);

PTCP - NTA, Titoli VI e IX.

Aree boscate

LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 44 comma 10;

LR 52/1978 *Legge forestale regionale*, art. 14;

PTCP - NTA, art. 34 comma 1 lett. f punto V;

DGRV n. 1319 del 27.07.2013;

DLgs 227/2001 e PMPF.

Zone gravate da usi civici

L 1766/1927;

LR 22.07.1994, n. 31;

PTCP - NTA, art. 34 comma 3;

RD 332/1928;

DLgs 42/2004, art. 142.

Rif. Cartografia: **N. 1** *Carta dei Vincoli e della pianificazione*;

N. 4 *Carta della Trasformabilità* (solo aree di notevole interesse pubblico).

Contenuto generale

1. La *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale* riporta gli immobili e le aree che costituiscono Beni Paesaggistici sottoposti a Vincolo ed assoggettati a tutela.

Direttive generali per il PI

2. Il PI specifica e aggiorna l'individuazione cartografica degli immobili di interesse paesaggistico e promuove l'individuazione di ulteriori beni da assoggettare a tutela.

3. Il PI riconosce i caratteri naturali e antropici dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

4. In particolare il PI definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO ed in conformità alla specifica disciplina di settore.

Prescrizioni generali

5. Fino all'approvazione del PI sono confermate le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per quanto non in contrasto con il presente PATI, fatta salva l'autorizzazione ai sensi di legge per gli interventi edilizi, da parte delle autorità preposte.

6. Gli interventi ammessi in aree vincolate devono rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica nel rispetto degli atti di pianificazione paesaggistica di cui all'art. 135 del DLgs 42/2004 e delle prescrizioni regionali in materia.

Aree di notevole interesse pubblico

7. Gli immobili oggetto di vincolo sono di seguito riportati:

Schio		Valdagno	
Denominazione	Provvedimento	Denominazione	Provvedimento
Parco Comunale della Valletta	15.07.1949 relativo al sito dei Grumi dei Frati, ex L. 1497/1939	Viale Regina Margherita	15.07.1949 ex L. 1497/1939
Giardino Jacquard	10.10.2013 DLgs 42/2004 art. 10 comma 1 e art. 12 comma 2		



Corsi d'acqua

8. Gli idronomi individuati sono quelli di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 84 del 08.10.1998, con la quale è stato approvato il nuovo elenco dei corsi d'acqua ove permane il Vincolo Paesaggistico (con esclusione delle aree delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B alla data del 6 settembre 1985), che di seguito si elencano.

Schio	Valdagno
Denominazione	Denominazione
Torrente Orolo, Giara e Livergone o Livergnone	Torrente Agno (idronomo: Fiume Frassine, Nuovo Guà e Agno)
Torrente Refosco	Valle Grossa
Valle del Cogolo o Valle del Covolo	Valle del Grangaro e Val del Boja
Torrente Leogra	Torrente Torrazzo
Valle Ortigara	Valle di Lure
Torrente Gogna e Valle Bona	Torrente Rossia
Val Mala o Val Mara	
Rio Curta o Valle Curta	
Torrente Acquasaliente e roggia Costalunga	
Valle dell'Orco	
Torrente Timonchiello	
Torrente Timonchio	

Aree montane per la parte eccedente i 1600 m

9. Sono riportate le parti sommitali del monte Novegno.

10. Il PI approfondisce le preesistenze di carattere culturale ed etnografico, in particolare legate alla Grande Guerra, prevedendo eventuali norme di valorizzazione e tutela in armonia con il paesaggio.

Aree boscate

11. La *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*, con riferimento alla carta forestale regionale, riporta le zone coperte da boschi sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004, parte terza, art. 134. La loro individuazione si basa sulla definizione di "bosco" di cui al DLgs 227/2001. La ricognizione delle superfici boscate va effettuata secondo quanto previsto dalla vigente disciplina normativa.

12. Costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica, da perseguire anche con piani di riassetto e/o di riordino forestale:

- gli interventi di miglioramento boschivo;
- la tutela e la riqualificazione delle aree boscate esistenti, anche al fine di una corretta regimazione delle acque superficiali;
- la cura dell'assetto naturalistico del bosco, con eliminazione delle piante appartenenti a specie estranee all'ambiente o infestanti, da attuare parallelamente al reinserimento delle specie autoctone ed alla tutela e valorizzazione degli esemplari arborei autoctoni presenti;
- la salvaguardia delle radure storicamente rilevate;
- gli interventi volti a conservare e valorizzare gli specchi d'acqua esistenti e le aree circostanti mediante la sistemazione delle sponde e delle aree contigue adeguando, se necessario, la morfologia dei luoghi, per facilitare l'accesso e per garantire la sicurezza;
- la messa a dimora, lungo i corsi d'acqua ed in accordo con gli enti gestori di specifici vincoli, di essenze arboree adatte al consolidamento delle sponde.

13. Il Comune provvede ad aggiornare puntualmente il limite delle zone boscate in conformità con gli indirizzi dettati dalla normativa regionale in materia forestale, mediante piano di riordino. Il PI integra il quadro conoscitivo del PATI sulla base di un aggiornamento di maggior dettaglio.

Beni gravati da usi civici

14. Il PATI riporta i terreni soggetti ad usi civici, sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h, del DLgs 42/2004.

Schio	Provedimento
Denominazione	
Complesso delle malghe intorno al Novegno	
Aree da S. Caterina a contrà Costenieri	
Gruppi sparsi da S. Ulderico al Colletto e a località Vermech	Piano di riordino comunale
Porzioni presso Contrà Geccheletti e verso il M. Guizza	approvato con DGR n. 1252 del 30.04.2003.
Complesso della Val Grande verso lo Zovo	
Porzioni a Monte Magrè verso contrà Lebena	



Porzioni in zona Rive a Magrè	
Valdagno	
Denominazione	Provvedimento
Ex cava Loc. Castello Via Fioretta	DGRV n. 2844 del 08.09.2000

Negli ambiti individuati come terreni ad uso civico è consentito quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare:

- I beni ad uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvopastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.
- L'inalienabilità ed il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 8 della LR 31/1994 e dell'art. 12 della Legge 1766/1927, per le finalità agroforestali richiamate dall'articolo 41 del R.D. n. 332/1928.
- Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

Zone di interesse archeologico e aree a rischio archeologico

15. Sono di seguito riportati gli immobili interessati:

Schio	Provvedimento	Valdagno	Provvedimento
Denominazione	Provvedimento	Denominazione	Provvedimento
Cimitero Vecchio a Magrè	DLgs 42/2004 art. 142 - zone di interesse archeologico	Riparo San Quirico	DLgs 42/2004 art. 142 - zone di interesse archeologico
Campo Romano in località Cabrelle	18.05.1983 L. 1089/1939 art. 4 - interesse archeologico	Chiesa, canonica e campanile di Cerealto	09.04.2013 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Campo Romano in località Cabrelle (area di rischio)	07.02.2014 - individuazione di un'area a rischio archeologico	Cappellina del Carmine sita in Via Carmini	19.02.2013 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Necropoli a sud est della zona industriale - recente ritrovamento	DLgs 42/2004 art. 10	Colle del Castello (Loc. Fioretta)	18.04.2011 e 07.02.2014 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Contesti funerari verso via Due Camini a sud est della Z.I. - recente ritrovamento	DLgs 42/2004 art. 10	Maglio di Sopra – Corè	18.04.2011 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Ambito di via Camin	30.01.2011 DLgs 42/2004 art. 10 - individuazione di un contesto archeologico	Capitello Via Chiesa di Novale	18.04.2011 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Casa cantoniera in via Cementi	09.10.2013 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico	Rive di Novale (Via Bassano del Grappa)	18.04.2011 e 07.02.2014 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Alloggio in via A. Rossi	22.04.2009 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico	Impianto sportivo Ex Galoppatoio	04.08.2011 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Scuole elementari di Poleo: Immobile per ampliamento	28.09.2010 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico	Casa Parrocchiale Via 7 Martiri 153	19.09.2011 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Immobile a Poleo in via Villa Marini	27.05.2010 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico	Case minime di Via Fazio	28.09.2010 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Immobile in via Manfron	28.09.2010 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico	Immobile Via Chiesa di Campotamaso 7	29.09.2010 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Fabbricato in via S.G.Bosco, 23	22.09.2011 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico	Ex Casa della Canonica (Piana)	08.09.2008 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Residenza "Il Focolare" in via Campagnola	10.03.2009 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico	Chiesa Parrocchiale e Campanile	20.02.2015 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico
Area ex caolino a Pozzani di Sotto	09.10.2013 DLgs 42/2004 art. 10 co. 1 e art.12 co.2 - ricade in area soggetta a rischio archeologico		
Complesso monastero delle Agostiniane	09.03.2012 DLgs 42/2004 art. 10 co. 1- ricade in area soggetta a rischio archeologico		
"Fontana Vecia" a Magrè	29.04.2014 DLgs 42/2004 art. 10 - ricade in area soggetta a rischio archeologico		
Villino Rossi (ex sede Ufficio Imposte)	11.11.2014 DLgs 42/2004 art. 12 - ricade in area soggetta a rischio archeologico		

16. Salva l'applicazione del DLgs 42/2004, nelle zone di interesse archeologico vincolate si deve garantire la conservazione e la valorizzazione dei beni.

17. Nelle zone a rischio archeologico, in conformità a quanto stabilito dal PTCP (art. 41) e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto con propria nota prot. 0001766 del 07.02.2014, il PI può approfondire ambito e modalità di indagine, finalizzati alla preventiva valutazione di competenza della Soprintendenza.

18. In base alla nota di cui sopra la Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto, ha ritenuto opportuno assegnare al Campo Romano una fascia di 500 m da segnalare come area a rischio archeologico.



19. Si richiamano gli artt. 95 e 96 del DLgs 163/2006 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico preliminare alla realizzazione di lavori pubblici o equiparati (opere private di pubblica utilità se finanziate per un importo pari o superiore al 50% del valore dell'opera - ex art. 32 comma 1 lett. d - ed opere a scomputo di oneri di urbanizzazione - ex determinazione n. 7 del 16.07.2009 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), nonché l'obbligo di denuncia alla Sovrintendenza in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti ai sensi dell'art. 90 del DLgs 42/2004.

Agro centuriato romano

20. Nella Carta 1 viene recepita l'individuazione da PTCP dell'area interessata dalla presenza dell'agro centuriato romano nella parte sud est del territorio di Schio.

21. Il PI individua le modalità per la verifica della sussistenza di tali tracciati visibili o latenti al fine di tutelarne ed aumentarne, ove possibile, la leggibilità e visibilità, anche in collegamento con i percorsi di valenza ambientale e favorisce, inoltre, la conservazione della struttura organizzativa fondiaria, dei sistemi di filari e degli elementi storici di pregio caratterizzanti la zona ai sensi dell'art. 41 delle NTA del PTCP.

22. A tale fine, all'interno della centuriazione, il PI provvede a disciplinare in particolare:

- la conservazione dell'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, la struttura organizzativa fondiaria storica e la toponomastica ove presente;
- un coerente inserimento dei nuovi interventi infrastrutturali e insediativi,
- la riconoscibilità dell'orditura centuriale visibile o latente, anche mediante la definizione degli allineamenti preferenziali.

Art. 8 - Vincolo idrogeologico e forestale

Rif. Normativo: RD del 30.12.1923 n. 3267;
RD del 16.05.1926 n. 1126;
LR del 13.09.1978 n. 52.

Rif. Cartografia: **N. 1** Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale.

Contenuto

1. Il vincolo idrogeologico e forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del RD 1126/1926 e delle leggi regionali di settore.

2. Le opere da realizzarsi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico forestale sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al RD 1126/1926 e delle leggi regionali in materia.

Direttive per il PI

3. Il PI provvede a porre norme di salvaguardia per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. Il PI può precisare, ai sensi dell'art. 15 della LR 52/1978, in accordo con le competenti autorità, qualora necessario, le compensazioni da prevedersi nel caso di approvazione di interventi pubblici o di pubblico interesse da effettuarsi su aree sottoposte a vincolo.

4 bis. Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.

In sede di formazione del PI dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso.

Prescrizioni

5. Fino all'approvazione del PI sono confermate le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

5 bis. Il PI provvederà a verificare le zone di vincolo idrogeologico – forestale integrando le previsioni del PATI sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio. Tale aggiornamento e verifica andrà effettuata facendo riferimento alla documentazione allegata agli atti amministrativi di imposizione del vincolo emanati nel corso del tempo ai sensi del RD



3267/1923 e della LR 52/78 smi, conservati questi presso gli archivi del Servizio Forestale Regionale di Vicenza.

Art. 9 - Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale e risorse naturali di livello regionale

Rif. Normativo: [Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale](#)

Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE e 42/2001/CE;

DPR 08.09.1997 n. 357, modificato dal DPR 12.03.2003 n. 120;

DGRV n. 1180/2006 – *Rete ecologica europea Natura 2000 Aggiornamento banca dati*;

DGRV n. 2371 del 27.07.2006 – *Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997*;

DGRV n. 3173 del 10.10.2006 – *Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*;

DGRV n. 2816 del 22.09.2009 – *Circolare esplicativa prot. n.250930/57 dell'8 agosto 2009, a cura dell'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000*.

DGRV n. 2200 del 27.11.2009 – *Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6) – (database georiferito della cartografia distributiva delle specie regionali a supporto della valutazione di incidenza, a completamento delle informazioni già disponibili relative alla cartografia degli habitat e degli habitat di specie)*;

DGRV n. 2299 del 09.12.2009 – *Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*.

DGRV n. 2200 del 27.11.2014 – *Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6) – (database georiferito della cartografia distributiva delle specie regionali a supporto della valutazione di incidenza, a completamento delle informazioni già disponibili relative alla cartografia degli habitat e degli habitat di specie)*;

DGRV n. 2299 del 09.12.2014 – *Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*.

[Risorse naturali di livello regionale](#)

PTRC – NTA, artt. 19, 33 e 35

PTCP – Tav. 1 e 1.2

Rif. Cartografia: **N. 1** *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale* (solo Ambito per l'istituzione di Parchi e Ambiti naturalistici di livello regionale)

N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

[Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale](#)

Contenuto

1. Si tratta di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, relativa ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
2. Il territorio del comune di Valdagno non è interessato direttamente da SIC.
3. Il territorio del comune di Schio è interessato dalla ZPS e SIC denominato IT3210040 "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine".

Direttive per il PI



4. Il PI, nel rispetto degli obiettivi specifici di ciascun ATO, sulla base della tutela stabilita dal quadro normativo vigente per tali zone e delle direttive fornite dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) inerenti gli effetti del PATI sul SIC stesso, allegata alle presenti norme, per le aree SIC-ZPS:

- precisa le trasformazioni ammesse, previa verifica della loro compatibilità con le condizioni di tutela stabilite dalla vigente legislazione;
- indica le opere di mitigazione e/o compensazione ritenute eventualmente necessarie.

Prescrizioni e Vincoli

5. Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, sono comunque vietati tutti gli interventi che possono portare alla distruzione o all'alterazione negativa dell'area, secondo le direttive contenute nella VincA.

6. Nell'ambito del Sito di Importanza Comunitaria, gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva VincA ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGRV 3173/2006.

7. Per l'effettiva l'assoggettabilità o meno dei singoli piani, progetti, interventi e azioni a procedura di Valutazione di Incidenza, dentro e fuori dal sito, si rinvia agli indirizzi regionali in materia. Per la sola edilizia residenziale attuabile con intervento diretto è sempre possibile dichiarare la non assoggettabilità a VincA.

Risorse naturali di livello regionale

Contenuto

8. Ampia parte del territorio dei comuni di Schio e Valdagno è interessata da *Ambiti naturalistici di livello regionale*, individuati dal PTRC; questi costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

9. Il Comune di Schio è interessato, inoltre da un *Ambito per l'istituzione di Parchi* di cui al PTRC, richiamato dalla Tav. 1 del PTCP; tale ambito è in gran parte coincidente con l'ambito SIC-ZPS di cui sopra.

Direttive per il PI

Per gli *Ambiti naturalistici di livello regionale* e per le parti dell'*Ambito per l'istituzione di Parchi* diverse dal SIC-ZPS, il PI tutela e valorizza gli aspetti naturalistici dell'area, regolamentandone le modalità di fruizione ed indicando le eventuali opere di mitigazione ritenute necessarie.

Art. 10 – Elementi generatori di fasce di rispetto

Rif. Normativo: [Infrastrutture stradali](#)

Codice della strada e suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione;

DM 1404/1968;

PTCP – NTA, art. 64.

[Infrastrutture ferroviarie](#)

DPR 11.07.1980 n. 753;

DLgs 20.08.2002 n. 190 *“Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”.*

[Corsi d'acqua](#)

RD n. 368 del 08.05.1904;

RD n. 523 del 25.07.1904, art.96 lett. F;

LR 11/2004, art. 41 comma 1 lett. G;

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione (PAI), in vigore con DPCM 21 novembre 2013; ~~adottato con Delibera n. 3 del 09.11.2012 in vigore dal 01.12.2012.~~

[Risorse idropotabili](#) (pozzi, sorgenti)

Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000;

DLgs 03.04.2006 n. 152, artt. 94, 121;

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione (PAI), in vigore con DPCM 21



~~novembre 2013; adottato con Delibera n. 3 del 09.11.2012 in vigore dal 01.12.2012.~~

Elettrodotti

LR 27/93;
L 36/2001;
DPCM 08.07.2003;
DM 449/88.

Metanodotti

DM 24.11.1984.

Impianti tecnologici (termovalorizzatore, depuratore, teleriscaldamento)

DLgs 13.01.2003 n. 36;
LR 3/2000, artt. 32 e 32 bis;
DLgs 152/2006, art.62;
Delibera Comitato Interministeriale 04.02.1977, punto 1.2.

Cimiteri

TULLS – Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265, art. 338;
DPR n. 285/1990, art. 57;
L 166/2002.

Allevamenti zootecnici

LR 11/2004, art. 50 lett. D punto 5;
DGRV 3178/2004 e smi.

Osservatori Astronomici

LR 07.08.2009 n. 17.

Rif. Cartografia: N. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale;

N. 3 Carta delle Fragilità (solo fasce di tutela fluviale LR 11/2004 art. 41 comma 1 lett. G).

Contenuto generale

1. Nella Carta 1 sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge sovraordinate: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano, costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda. In caso di discrasia prevale la fascia così come individuata dalla specifica fonte giuridica di riferimento.
2. Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione delle strutture esistenti o previste per consentirne nel tempo qualsiasi opera di manutenzione, aggiornamento tecnologico ed ampliamento.

Direttive generali per il PI

3. Il PI aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto in funzione dell'effettivo assetto giuridico dell'infrastruttura, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni riportate per ogni singolo oggetto generatore.
4. La variazione dell'oggetto che determina la fascia di rispetto o una diversa definizione di quest'ultima, ne comporta adeguamento nel PI, al quale è demandata la disciplina per la semplificazione delle procedure, che possono limitarsi alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale nel rispetto comunque della normativa specifica.
5. Il PI può prevedere anche criteri di compensazione e credito edilizio per favorire la rilocalizzazione di volumi legittimi ma discordanti con le opere, le infrastrutture ed altri elementi che generano la fascia di rispetto; fra tali volumi sono comprese anche le potenzialità edificatorie legittimamente riconosciute da Piani vigenti a lotti ricompresi nelle fasce di rispetto medesime.

Infrastrutture stradali

6. La profondità delle fasce di rispetto stradali coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista dalla vigente legislazione, in particolare dal Codice della Strada e relativo Regolamento. Il PI precisa l'estensione delle fasce di rispetto esterne al centro abitato, in relazione alle zone previste come edificabili ai sensi dell'art. 26 comma 5 del citato Regolamento.
7. Le fasce di rispetto stradale possono essere destinate alla costruzione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, all'esecuzione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura, all'attuazione di parcheggi, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura compatibili con le tutele normativamente previste, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale



(ai sensi del successivo art. 39), diretti alla riduzione della dispersione di polveri inquinanti oltre che al contenimento del rumore, in particolare lungo gli assi maggiormente trafficati.

8. Il PI, con l'obiettivo primario di tutelare e migliorare l'infrastruttura e tenuto conto degli allineamenti esistenti, disciplina le effettive possibilità di edificazione, con riferimento anche alla possibilità di ampliamento di edifici esistenti in conformità con le previsioni del Codice della Strada e della normativa di settore.

Infrastrutture ferroviarie

9. Alle aree di sedime e alle relative fasce di rispetto delle ferrovie esistenti o di progetto si applicano le tutele previste dalle norme nazionali in materia.

10. Si dà atto che l'art. 38 delle NTA del PTRC, individua la stazione ferroviaria di Schio nel Sistema Ferroviario Metropolitano di superficie Regionale (SFMR).

Corsi d'acqua – fascia di rispetto idraulico (RRDD 523/1904 e 368/1904)

11. Gli interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto idraulico di corsi d'acqua demaniali devono essere assoggettati a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli Enti competenti (Genio Civile o Consorzio di Bonifica).

12. Il PI, può integrare la ricognizione del PATI, individuando anche corsi d'acqua non demaniali che necessitano di adeguata tutela, elaborandone la relativa normativa.

13. Il PI definisce l'ammissibilità degli interventi nel rispetto delle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

14. Il PI indica più dettagliatamente l'alveo del corso d'acqua e individua la relativa fascia di rispetto.

15. Il PI, per i casi di evidente scostamento fra rappresentazione cartografica e realtà, definisce le modalità di individuazione del limite esterno della relativa fascia di rispetto sulla base dello stato dei luoghi.

Fiumi, torrenti, canali – fascia di tutela (LR 11/2004, art. 41 comma 1 lett. G)

16. Il PATI, nell'effettuare la ricognizione delle fasce di rispetto generate ai sensi della citata normativa, dispone che il PI ne definisca le modalità di tutela nel rispetto delle seguenti direttive:

23. Per le aree agricole:

- individuazione di ambiti che per particolari valori ambientali e paesaggistici devono ritenersi inedificabili indicando le modalità di tutela e valorizzazione degli elementi di pregio esistenti;
- individuazione degli ambiti ove, per i particolari valori ambientali e paesaggistici, è comunque esclusa l'edificazione di strutture agricole produttive con tipologia specializzata;
- per gli ambiti ove la trasformazione è ammessa ai sensi del titolo V della LR 11/2004, la disciplina delle modalità di tutela del rapporto corso d'acqua/area agricola va sviluppata nel rispetto dell'apparato vegetazionale, della viabilità rurale e delle tipologie edilizie tradizionali.

24. Per le aree urbanizzate e quelle ad esse contigue, ai sensi dalla LR 11/2004 art. 41, lett. G, comma 2, il PI può stabilire distanze diverse da quelle previste dal medesimo art. 41, lett. G, comma 1, nel rispetto delle seguenti direttive:

- verificare l'opportunità di un'adeguata fascia di mitigazione entro la quale dovrà essere predisposto un idoneo apparato vegetazionale con l'obiettivo di rafforzare il sistema ambientale dell'area fluviale, evitando interventi edificatori che ne interrompano la continuità;
- le fasce di cui ai punti precedenti sono da considerarsi ambiti preferenziali per la localizzazione dei percorsi ciclopedonali e delle aree standard a verde;
- tenere in considerazione gli allineamenti esistenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal PATI.

17. Il PI indica più dettagliatamente l'alveo del corso d'acqua e individua la relativa fascia di rispetto.

18. Il PI, per i casi di documentato scostamento fra rappresentazione cartografica e realtà, definisce le modalità di individuazione del limite esterno della relativa fascia di rispetto sulla base dello stato dei luoghi.

19. All'interno di tale fascia di tutela per le zone diverse da quelle agricole è fatta salva la disciplina del vigente PRG fino al primo PI.

Risorse idropotabili (pozzi, sorgenti)



20. All'interno della fascia di rispetto, le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica in base alla normativa vigente, devono essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabili alla salvaguardia della risorsa stessa.

21. Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del DLgs 152/2006, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano di Tutela delle Acque, che potranno essere meglio approfondite e declinate in sede di PI, in relazione alle caratteristiche del territorio.

Elettrodotti

22. Gli Enti gestori di elettrodotti (media ed alta tensione) hanno competenza per l'individuazione delle relative fasce di rispetto.

23. Sulla base della documentazione prodotta dal gestore delle reti, il PATI riporta solo le *Distanze di prima approssimazione (Dpa)* per i relativi elettrodotti.

24. All'interno delle *Distanze di prima approssimazione* determinate da tali reti tecnologiche, il PI provvede a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti, da concordare con gli enti competenti.

25. Gli interventi edilizi ricadenti entro le *Distanze di prima approssimazione* degli elettrodotti sono soggetti alla puntuale verifica dei limiti di esposizione previsti dalla legge, secondo le indicazioni degli enti gestori competenti.

26. In base a quanto previsto dalla legislazione vigente (DPCM 08.07.200, art. 3 comma 2), nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione, non è consentita alcuna nuova destinazione ad aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e in generale luoghi adibiti a permanenza di persone per un periodo superiore a quattro ore/giorno.

Metanodotti

27. E' stata riportata la fascia di rispetto del metanodotto fornita dal gestore. Per la quale si rinvia alla specifica disciplina contenuta nel DM 24 novembre 1984.

28. Gli interventi edilizi in prossimità del metanodotto sono soggetti alla puntuale verifica dell'effettiva posizione della rete e relativa ampiezza della fascia di rispetto, presso l'ente gestore competente.

Impianti tecnologici (depuratori, termovalorizzatore, teleriscaldamento)

29. Il PI, a seguito di ricognizione, individua l'esatta localizzazione degli impianti di depurazione autorizzati, del termovalorizzatore e delle relative linee di teleriscaldamento, precisandone i limiti all'edificazione previsti, nel rispetto dall'art. 62 del DLgs 152/06 e dalla Delibera 04.02.77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, Allegato 4, punto 1.2.

30. Fino all'approvazione del PI, per gli edifici eventualmente presenti nella fascia di rispetto sono ammessi gli interventi esclusivamente finalizzati all'adeguamento alle norme igienico sanitarie o derivanti da altre norme specifiche di settore.

Cimiteri

31. All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale di cui all'art. 338 Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLS), trova applicazione la disciplina prevista dal medesimo articolo del TULLS approvato con RD 1265/1934, come modificato dalla L 166/2002 e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del luogo.

Allevamenti zootecnici

32. Il PATI individua i potenziali allevamenti zootecnici intensivi esistenti e la relativa fascia di rispetto.

33. Gli allevamenti zootecnici intensivi individuati in sede di PATI sono da intendersi come vincolo dinamico ricognitivo e non cogente.

34. Il PI effettua l'aggiornamento della ricognizione degli allevamenti **ivi compresi quelli intensivi fuori comune la cui fascia di rispetto interessa il territorio del PATI**, riportandone le risultanze nel quadro conoscitivo del PATI, senza che ciò comporti variante allo stesso.

35. Gli interventi ammessi sugli allevamenti zootecnici sono comunque subordinati al rispetto delle norme in materia, ~~comprese le distanze minime reciproche fissate dalla DGRV 3178/2004.~~



36. La fascia di rispetto come sopra determinata è inedificabile e persiste fino alla sussistenza dell'allevamento; in essa il PI può disciplinare la nuova edificazione agricola produttiva, compresi eventuali ampliamenti connessi all'attività aziendale, che restano comunque subordinati alla disciplina regionale di settore.

37. L'eventuale ampliamento di allevamenti zootecnici che assumano il carattere dell'intensività, ovvero ne aumentino la rispettiva classe, può avvenire previa valutazione di compatibilità tecnica, al fine di evitare che il conseguente ampliamento della relativa fascia di rispetto leda eventuali diritti acquisiti da parte di altri soggetti.

38. Laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali, il PI:

- indica accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGRV 3178/2004, lettera d, punto 5 par. 7 bis;
- disciplina, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, con l'obiettivo di coordinare gli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

39. Lo stato dell'allevamento con riferimento, tra l'altro, a consistenza, tipologia di animali allevati, ubicazione dell'attività, dovrà essere monitorato dagli Uffici Comunali competenti, anche d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA, ...) ed aggiornato di conseguenza nel quadro conoscitivo dello strumento urbanistico comunale.

40. In caso di dismissione dell'allevamento, il PI può valutare modalità per permettere, nell'area precedentemente interessata dalla fascia di rispetto, nuove costruzioni o cambi d'uso di fabbricati non afferenti l'azienda agricola, in conformità con la specifica normativa di zona.

41. Valgono le disposizioni del Piano di Tutela delle acque e le disposizioni attuative delle direttive 91/676/CEE e del DM 07.04.2006, per quanto attiene gli allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui.

Osservatori Astronomici

42. Schio e Valdagno rientrano all'interno dell'area di tutela derivante dalla presenza degli osservatori astronomici professionali di Asiago e di quelli non professionali di Busa Novegno e di Marana di Crespadoro.

43. Il PI adegua il proprio Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PCIL) altresì alle disposizioni della LR 17/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" in materia di tutela dell'attività degli osservatori astronomici professionali e non professionali e relative fasce di rispetto.

Art. 11 - Altri elementi generatori di vincolo: aree con procedura di bonifica, cave e miniere, aree interessate da incendi, impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13;

PTCP – NTA, art. 12.

[Aree con procedura di bonifica](#)

DLgs 03.04.2006 n. 152.

[Cave e miniere](#)

DPR 09.04.1959 n. 128;

LR 07.09.1982 n. 4 e PRAC – Piano Regionale di Attività di Cava.

[Aree interessate da incendi](#)

L 21.11.2000 n. 353;

LR 11/2004, art. 41 comma 1 lett. H.

[Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico](#)

LR 29/93;



LR 11/2004, art. 13, comma 1, lett. Q;
L 36/2001;
DLgs n. 259/2003;
DPCM 8 luglio 2003.

[Piano di Emergenza della Protezione Civile](#)

Rif. Cartografia: N. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale.

Direttive per il PI

Aree con procedura di bonifica

1. Il PTCP non individua, nel territorio del PATI, aree degradate per acquiferi inquinati, mentre rileva un'area degradata per presenza storica di rifiuti. Per tale area, situata nel Comune di Valdagno, a seguito del completamento della specifica bonifica, è stata già richiesta la revisione del PTCP.
2. Il PATI rileva, inoltre la presenza di altre aree bonificate o in corso di bonifica e le riporta nella Carta 1.
3. Il PI effettua la ricognizione di tali aree e aggiorna i relativi elaborati in relazione alla propria scala di maggior dettaglio.
4. Per quanto riguarda le aree bonificate, il PI recepisce e conferma le prescrizioni impartite dagli Organi competenti per ogni area.

Cave e miniere

5. Il PATI individua le seguenti cave e/o miniere autorizzate e quelle di cui è decaduta la concessione ma il cui giacimento non è esaurito:

Schio			Valdagno		
Denominazione	Stato	Giacimento	Denominazione	Stato	Giacimento
Miniera Pozzani Cantiere Pozzani	Autorizzata/Attiva	non esaurito	Miniera Vegri/Campotamaso	Decaduta	non esaurito
Miniera Pozzani Cant. Brolo Prete	Autorizzata/Attiva	non esaurito	Miniera Croce di Popi	Decaduta	non esaurito
Miniera Valle dell'Orco	Autorizzata/Attiva	non esaurito	Miniera Femmenazzi	Scaduta	non esaurito
Miniera S. Caterina n 172	Decaduta	non esaurito	Cava Cengi	Autorizzata/Attiva	non esaurito
Miniera S. Caterina n 274	Decaduta	non esaurito	Cava Grolla	Autorizzata/Attiva	non esaurito
Miniera S. Caterina n 310	Decaduta	non esaurito			
Miniera Barbalaita	Decaduta	non esaurito			
Miniera Fontanone n 208 Cantiere Rivelle	Autorizzata/Attiva	non esaurito			
Cava Pozzerle	Autorizzata/Attiva	non esaurito			
Cava Pianezze	Autorizzata/Attiva	non esaurito			
Cava Monte Magrè 1	Autorizzata/Attiva	non esaurito			
Cava Monte Magrè 2	Estinta	esaurito			
Cava Campagna	Estinta. Bonifica completata, area ricompresa in ZTO D di PRG	esaurito			
Cava via Rio	Estinta. Bonifica completata, area ricompresa in ZTO D di PRG	esaurito			

6. Il PI aggiorna il censimento delle attività estrattive autorizzate, ne recepisce il perimetro e prevede eventuali limiti all'edificazione.
7. Nell'ambito delle attività estrattive, il PI può ammettere la realizzazione e gestione di impianti mobili o smontabili di trasformazione dei materiali scavati condizionata, mediante atto unilaterale d'obbligo ai sensi art. 11 della L 241/90, alla loro rimozione entro i termini previsti per l'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale dell'attività estrattiva, come riportati nell'atto che autorizza la coltivazione.

Aree interessate da incendi

8. Nella Carta 1 sono individuati gli eventi di incendio come segnalati dal Servizio Forestale Regionale.
9. ~~Per dette aree va verificata l'effettiva assoggettabilità alle condizioni di cui all'art. 10 della L 353/2000, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo predisponendo, per le aree boschive e pascolive, apposito catasto. Stralciato~~
10. Il PI aggiorna e completa l'individuazione di tali aree e ne prevede la rinaturalizzazione.



Prescrizioni

11. Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano **le procedure e** le limitazioni urbanistiche e all'edificabilità previste dall'art. 10 della L 353/2000, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

12. Il PATI riporta le sorgenti della telefonia cellulare e gli impianti di comunicazione elettronica.

13. Il PI aggiorna la localizzazione degli impianti e, in fase di individuazione delle aree edificabili, verifica il non superamento dei limiti di legge e disciplina la nuova edificazione e gli interventi ammissibili sull'edificato esistente ai sensi del DPCM 8 Luglio 2003.

Piano di Emergenza della Protezione Civile

13 bis. Il PI stabilisce idonea disciplina in ordine all'altezza degli edifici in funzione delle relative tipologie strutturali, nonché opportune fasce di rispetto degli edifici dal fronte strada al fine di garantirne la transitabilità al verificarsi di condizioni di emergenza.

Art. 11bis - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI) – approvato con DPCM 21 novembre 2013

Rif. Normativo: D.Lgs 152/2006

Rif. Cartografia: N. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale.

Contenuto

1. L'Autorità di Bacino dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione ha redatto il PAI che comprende, nel bacino del Fiume Brenta-Bacchiglione, il territorio del presente PATI. Il PAI individua nel territorio di competenza dell'Autorità pericolosità geologiche, idrauliche e da valanga.

2. All'interno dei confini del PATI, il PAI individua aree caratterizzate da pericolosità geologica moderata P1, media P2, elevata P3 e molto elevata P4. Sono inoltre presenti zone di attenzione geologica, per le quali il grado di pericolosità non è stato ancora definito.

3. In tali aree e zone devono essere rispettate le specifiche norme di attuazione del PAI.



INVARIANTI

Art. 12 – Invarianti di natura storico monumentale – Centri Storici

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 40;
PTRC – Documento per la Pianificazione Paesaggistica;
PTCP – NTA, Titolo IX e Allegato D.

Rif. Cartografia: **N. 1** *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale*;
N. 2 *Carta delle Invarianti*;
N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Il PATI ha individuato come centri storici gli agglomerati insediativi che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree che sono ad esso funzionalmente collegate.

2. L'individuazione tiene conto:

- delle direttive espresse dal PTRC;
- delle indicazioni del PTCP, che cataloga i centri storici come "di notevole importanza", "di grande interesse", "di medio interesse";
- delle scelte progettuali già operate con i PRG approvati nel rispetto della pianificazione di livello superiore, le quali si fondavano sulle indicazioni *dell'Atlante dei centri storici regionali* di cui alla LR 80/80;
- della necessità di tutelare il sistema del patrimonio industriale storico dell'Altovicentino, edifici ed infrastrutture pertinenti, per quanto attiene al territorio dei due Comuni.

3. Il PATI, a seguito di propria ricognizione, riconferma i centri storici dei PRG vigenti, che risultano così classificati e riportati nelle Carte 1 e 2:

- **centri storici maggiori**;
- **centri storici minori**;
- **centri storici legati al sistema del patrimonio industriale** (archeologia industriale, città sociale, quartiere operaio, complessi residenziali, complessi ex produttivi, ...).

4. Alcuni dei centri storici individuati dall'*Atlante regionale* e dal PTCP sono piccoli insediamenti di antica origine, indicati come **contrade** e **nuclei rurali** nei PRG vigenti e che, per la loro specificità, sono come tali confermati e denominati **centri rurali storici**. Il PATI stabilisce il riconoscimento, per ognuno di essi, del nucleo storico da tutelare e valorizzare con le stesse cautele previste per i centri storici e con le precisazioni di cui al successivo art. 30. Nella Carta 2 sono riportati anche altri **centri rurali storici**, derivanti dall'individuazione del PRG e/o frutto della ricognizione del PATI, ai quali si applica analoga metodologia di intervento relativamente alla valorizzazione del nucleo storico.

Direttive per il PI

5. Il PI verifica ed integra la perimetrazione di ciascun **centro storico** e di ogni **centro rurale storico**. Per gli immobili ricompresi in tali perimetrazioni, precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo art. 17, al fine della conservazione e valorizzazione di ogni elemento caratterizzante il contesto storico.

6. Nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, il PI promuove per i centri storici **ed i centri rurali storici** le azioni volte a:

- attribuire idonei gradi di protezione agli edifici in relazione al loro valore, che consentano la definizione di modalità di intervento rispettose delle caratteristiche costruttive dell'edificio storico, e l'eliminazione di elementi incongrui e superfetazioni;
- disciplinare le destinazioni d'uso, quali elementi per la riqualificazione e la rivitalizzazione del tessuto socio-economico, perseguendo contemporaneamente il miglioramento degli standard di accessibilità per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici;
- promuovere la realizzazione e la riqualificazione degli interventi cromatici, delle strutture per le pubbliche affissioni e le insegne;
- tutelare e valorizzare corti, mura, spazi aperti, spazi verdi di pregio, percorsi pedonali, favorendone, se possibile, una fruizione pubblica;



- favorire l'accessibilità lenta e la permeabilità degli spazi di interconnessione con le aree circostanti;
- in materia di insediamenti commerciali, dare attuazione alla LR 50/2012, alla DGRV 1047/2013 e ad eventuali successive prescrizioni di enti superiori;
- individuare e tutelare gli scorci panoramici e le vedute accessibili al pubblico dai quali si goda la vista di tale patrimonio;
- favorire la creazione di parcheggi pubblici e privati, anche interrati, nel prioritario rispetto del contesto, per riqualificare gli spazi di pregio storico o di uso collettivo (slarghi, corti, piazze,...) e facilitare la mobilità lenta; con particolare attenzione ai centri rurali storici promuovere gli adeguamenti dei servizi necessari al miglioramento della viabilità e della qualità della vita.
- riqualificare il tessuto urbano esistente e le funzioni ad esso connesse, anche assegnando eventuali incrementi volumetrici sulla base di criteri specifici e/o applicando lo strumento del credito edilizio. Tali riqualificazioni possono essere programmate anche attraverso PUA.

Prescrizioni

7. Sino all'approvazione del PI adeguato alle direttive previste dalle presenti norme, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti purché non in contrasto con le disposizioni di cui agli strumenti urbanistici sovraordinati. È fatta salva la possibilità di procedere a variazioni dei piani urbanistici attuativi vigenti purché in conformità con gli indirizzi di cui al successivo art. 17.

Art. 13 – Invarianti di natura storico monumentale – Ville Venete, complessi, edifici di valore storico/testimoniale diffusi sul territorio, architetture del '900, rogge e manufatti del patrimonio industriale storico

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 40 commi 3, 4 e 5;
PTCP – NTA, Titolo IX e Allegato D;
PTRC – Documento per la Pianificazione Paesaggistica.

Rif. Cartografia: **N. 2** *Carta delle Invarianti*;
N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Sono compresi in questa categoria di invarianti gli immobili individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "*Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto*", nonché gli altri edifici e complessi di valore storico e testimoniale diffusi sul territorio, le architetture del '900 individuate dal PTRC, le rogge e i manufatti del patrimonio industriale storico.

2. Il patrimonio industriale storico delle due valli costituisce un insieme unico nel suo genere, ampliato nelle esperienze di tutta l'area dell'Altovicentino, la cui rilevanza merita di essere descritta, riconosciuta e valorizzata proprio come "sistema complesso" di grande rilievo, che ha dato origine ad una nuova e singolare tipologia di ambiente e paesaggio urbano.

Quest'ultimo è costituito dall'imponenza delle grandi fabbriche e del sistema ferroviario, dalle residenze, dai parchi e giardini, da intere nuove porzioni di città, costituite dai quartieri operai e dalla relativa rete dei complessi delle strutture sociali (fra cui le scuole, i vari "dopolavoro" ed i teatri) ed assistenziali, nonché dal diffuso ed articolato apparato di rogge e centraline, filande, mulini, magli e segherie, fino alle strutture per la lavorazione del caolino, che a pieno titolo costituiscono il sistema dell'archeologia industriale e la testimonianza della roto industria, del patrimonio architettonico e della cultura industriale del settore manifatturiero dell'Altovicentino. Il PATI, nel confermare e riconoscere a questo patrimonio l'importanza che riveste nei contesti italiano ed europeo, ne descrive la porzione di assoluta eccellenza che rientra nel proprio ambito. Tale fattore fortemente identitario, infatti, per la sua peculiarità di saper collegare passato e presente, costituisce una risorsa in grado di innescare e favorire nuovi processi di sviluppo.



Direttive per il PI

Ville Venete

3. Il PI aggiorna e verifica la schedatura delle Ville Venete di interesse provinciale la cui ricognizione è riportata nella seguente tabella; per tali Ville valgono le direttive e prescrizioni degli art. 44, 45, 46, 47, 48 del PTCP.

Denominazione
Schio
Villa Zocca, De Pretto, Grotto, IMTEC srl, detta "La Palazzina"
Villa Boschetti, Istituto per il Sostentamento del clero, detta Palazzo Boschetti
Villa Capra in via Giambellino
Villa Folco Papesso, detta Palazzo Folco Papesso
Villa Rossi, Demanio dello Stato, in via Maraschin, detta Villino Rossi
Villa Pizzolato, Panciera, Marzotto spa, Pirelli spa, detta Villino Panciera
Villa Dal Ferro, Canneti, Barettoni, a Giavenale di Schio, detta Palazzo De Fero
Valdagno
Villa Cengia, Gaianigo, Bevilacqua, Barbieri
Villa Valle, Orsini, Marzotto, Comune di Valdagno

Complessi ed edifici di valore, architetture del '900, rogge e manufatti del patrimonio industriale

4. Il PI procede all'aggiornamento e verifica della schedatura vigente al fine di favorire il riuso e la ricomposizione dei volumi nel rispetto delle caratteristiche originarie, riconosciute meritevoli di tutela. A seguito di tale riconoscimento, il PI disciplina le modalità per effettuare eventuali ampliamenti ed espansioni contigue, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare questi beni.

5. Il PI può integrare l'elenco degli immobili già individuati nella Carta 2 con altri aventi valore storico o testimoniale attribuendo a ciascun edificio un valore tra quelli determinati secondo i criteri stabiliti dal PATI ai sensi del successivo art. 17 ed il corrispondente intervento edilizio, precisando le destinazioni d'uso compatibili con il valore attribuito e perseguendo la salvaguardia del complesso nel suo insieme, comprese le aree pertinenziali per le quali può prevedere forme per la specifica riqualificazione e valorizzazione.

6. Per i manufatti del patrimonio industriale il PI favorisce progetti di recupero e riqualificazione e detta la disciplina per la conservazione e la tutela dei segni storici presenti sul territorio comunale (rogge, centraline, simboli identificativi, ...).

Prescrizioni

7. Sino all'approvazione del PI, che provvede altresì ai necessari approfondimenti, gli interventi edilizi sulle Ville Venete devono attenersi alle seguenti prescrizioni del PTCP:

- *la consistenza edilizia esistente non può venire modificata, salvo che per la demolizione di superfetazioni tardive e deturpanti;*
- *non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all'impianto tipologico originario dell'edificio principale e degli edifici complementari, se ancora percepibile;*
- *la costruzione principale e le costruzioni complementari possono essere destinate alla residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico, direzionali, purché senza alterazioni deturpanti dell'impianto tipologico originario.*

8. Sino all'approvazione del primo PI, sugli immobili di cui al presente articolo diversi dalle Ville Venete, sono confermati gli interventi di tutela e valorizzazione già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve discordi indicazioni puntuali emanate dalle competenti autorità, nel rispetto delle direttive e prescrizioni del PATI e degli strumenti sovraordinati.

Art. 14 - Invarianti di natura storico monumentale – Contesti figurativi

Rif. Normativo: LR 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 comma 4, art. 41;
PTCP – NTA, Titolo IX e Allegato D;
PTRC – Documento per la Pianificazione Paesaggistica.

Rif. Cartografia: **N. 2** Carta delle Invarianti;
N. 4 Carta della Trasformabilità.



Contenuto

1. Sono contesti figurativi indicati dal PATI, in recepimento del PTCP (Ville Venete di interesse provinciale – art. 45 e all. D del PTCP) o di nuova individuazione, i seguenti contesti:

Denominazione	Derivato da PTCP
Schio	
Contesto figurativo di Villa dal Ferro Barettoni a Giavenale (Palazzo de Ferro)	SI
Contesto figurativo di Villa Thiene Leder alle Garziere	SI
Valdagno	
Contesto figurativo della Chiesetta di Santa Maria del Paninsacco	NO

2. I contesti figurativi di nuova individuazione riguardano l'intorno di edifici e complessi di valore storico e testimoniale, la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell'insieme architettonico e paesaggistico.

Direttive per il PI (NB: dal seguente comma in avanti, cambia la numerazione progressiva per errata tabulazione nel testo adottato)

3. Il PI definisce la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti figurativi, potendone prevedere anche l'uso pubblico e, in ottemperanza alle direttive e prescrizioni degli art. 44, 45, 46, 47, 48 del PTCP, garantisce in particolare:

- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la regolamentazione di quinte o di elementi mitigatori, nuovi o esistenti, atti a valorizzare la visibilità d'assieme dei coni stessi;
- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario ricompreso e circostante;
- la corretta integrazione degli interventi edilizi, individuando modalità operative che potranno essere puntualmente disciplinate anche tramite specifica schedatura.

3 bis. Il PI programma e incentiva l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato, prevedendo la demolizione con eventuale ricostruzione o accorpamento in posizione congrua degli edifici o manufatti deturpanti.

Integrità del contesto

4. Il PI, nel disciplinare nel dettaglio tali ambiti, detta norme finalizzate ad evitare smembramenti e comunque separazione tra le aree verdi, gli edifici e il contesto paesaggistico, che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno.

5. Vanno valorizzati e mantenuti in efficienza gli elementi di arredo storico e le specie vegetali di pregio presenti, evitando l'introduzione di essenze non pertinenti;

6. Devono essere eliminati gli elementi detrattori del contesto figurativo, quali ad esempio cartellonistiche pubblicitarie, superfetazioni e manufatti incongrui.

7. Gli impianti tecnologici fuori terra (tralicci, cabine...), qualora incongrui, in caso di manutenzione da parte degli enti gestori, per quanto possibile, devono essere rimossi o resi compatibili col contesto in cui sono installati.

Edificazione

8. Per la nuova edificazione in forte relazione con i contesti figurativi, subordinatamente a quanto specificamente previsto dalle NTA del PTCP, il PI può definire le modalità di intervento ricercando il minor impatto paesaggistico attraverso la definizione di opportuni criteri tipologici e compositivi, oltre che con l'adozione di adeguate misure di mitigazione o schermatura, escludendo, in ogni caso, gli interventi edilizi che ne compromettano la percezione visiva, da verificarsi eventualmente anche con l'approntamento di opportune simulazioni grafiche.

9. Le capacità edificatorie consentite dall'art. 44 della LR 11/2004 per gli imprenditori agricoli, devono comunque garantire la tutela del contesto figurativo (coni visuali, prospettive, integrità del contesto...) ed essere realizzate esclusivamente in ambiti limitrofi al nucleo aziendale e alle aree consolidate esistenti.

10. Vanno incentivati, anche con le modalità dell'art. 47, gli accorpamenti di fabbricati legittimi, laddove il nuovo intervento edilizio, rispettoso del contesto e dell'edificio che lo genera, comporta un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi.

11. Per edifici e strutture che compromettono il contesto figurativo e la visione d'insieme, individuati dal PI, potrà essere applicato lo strumento del credito edilizio.

12. Le finiture esterne dei nuovi interventi vanno armonizzate con le peculiarità dello specifico contesto figurativo.



Prescrizioni

13. Per i contesti figurativi stabiliti dal PTCP si richiamano le prescrizioni degli art. 45 e 46 delle relative NTA. Fino all'approvazione del primo PI, tali prescrizioni si applicano anche ai i contesti figurativi non stabiliti dal PTCP.

Art. 15 - Invarianti di natura storico monumentale – Manufatti vari di interesse storico/testimoniale (ponti, rifugi, miniere)

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*.

Rif. Cartografia: **N. 2** *Carta delle Invarianti*.

Contenuto

1. Il PATI tutela i manufatti (situati entro e fuori terra) legati alla infrastrutturazione del territorio causata dall'evolversi dell'industria locale o dalle vicende belliche e precisamente:

Schio	Valdagno
Denominazione	Denominazione
Ponte del Gesso sulla Val Granda fra contrade Pornaro e Piane	Pozzo di accesso miniera Monte Pulli
Forte Enna	Ponte Briscola
Forte Rivon	Ponte Austriaco in località Campotamaso
Cima Alta	Ponte Delle Vasche
Ex comando italiano Busa Novegno	Ponte Del Tessitore
Ex cimitero militare di Campedello	Ponti della città sociale
Ex cimitero militare di Busa Novegno	Rifugi antiaerei della II Guerra Mondiale
Ex cimitero militare del Cerbaro	Seconda linea difensiva Monte Civillina (I Guerra Mondiale)
Ex cimitero militare di S. Caterina	
Rifugi antiaerei al Castello di Schio (II Guerra Mondiale)	

Direttive per il PI

2. Il PI riconosce e valorizza tali manufatti, ne integra la ricognizione, promuovendone il recupero, l'utilizzo funzionale, l'inserimento in circuiti culturali e dettando norme per la loro salvaguardia, tutelandoli in tutta la loro estensione fisica.

3. Il PI può valutare anche il riuso pubblico di volumi ipogei, sui quali applicare le procedure concertative previste dalla legge tra privati e Comune.

4. È prescritta la conservazione dei caratteri fisici originali (dimensioni, aspetto, relazioni con il contesto) e l'utilizzo di tecniche e materiali appropriati nella predisposizione di interventi di manutenzione, ripristino e restauro conservativo.

Prescrizioni

5. Le cautele del restauro e della conservazione dei beni si adottano anche anteriormente all'adozione del PI.

Art. 16 – Invarianti di natura storico monumentale – Parchi, giardini e aree verdi da tutelare

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13, 40, 41;
PTCP – NTA, Titolo IX e Allegato D;
PTRC – Documento per la Pianificazione Paesaggistica.

Rif. Cartografia: **N. 2** *Carta delle Invarianti*;
N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Nella Carta 2, e nell'elenco che segue, sono riportati i più significativi parchi, giardini e aree verdi da tutelare; si tratta di luoghi che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con alcuni complessi di rilevanza architettonica o di per sé con valore ambientale, paesaggistico, ecologico e storico-identitario.

Schio	Valdagno
Denominazione	Denominazione
Parco del Palazzo de Ferro (privato)	Parco La Favorita



Parco residenza Conte Bertollo (privato)	Parco Villa Marzotto/Villa Margherita
Parco palazzo Boschetti (ente religioso)	Parco di Villa Serena
Giardino di palazzo Fochesato (privato)	Giardino Casa Carlotto
Parco di palazzo Folco Papesso (privato)	Giardino Casa Gaianigo
Parco monastero Agostiniane (ente religioso)	Parco Villa Valle Marzotto ora Biblioteca e Crocco
Parco complesso dei Cappuccini (ente religioso)	Giardino Convento delle Grazie
Parco villa barone Rossi in via Maraschin angolo via Tessitori (privato)	
Parco villino Rossi via Maraschin (Ministero Stato)	
Giardino villa Piccoli, Calvi, Minà, a Magrè (privato)	
Parco palazzo da Schio (privato)	

2. Nella Carta 4 e all'art. 31 delle presenti norme, sono altresì individuate alcune aree di progetto che, quantunque non già strutturate, presentano caratteristiche ambientali, paesaggistiche, ecologiche, patrimoniali, di localizzazione tali da prefigurarne una loro valorizzazione strategica per la città al fine di implementare e mettere a sistema l'insieme dei parchi urbani.

Direttive per il PI

3. Il PI, previa ricognizione ed eventuale integrazione delle aree verdi (parchi, giardini, broli, pertinenze di Ville, *parterre*), precisa gli interventi in esse ammissibili finalizzati a:

- tutelare le alberature ed il verde di pregio;
- ripristinare l'integrità figurativa originaria, desunta da opportuna indagine storica, con rimozione degli elementi detrattori;
- contenere i movimenti terra;
- definire la realizzazione di eventuali manufatti interrati;
- disciplinare l'eventuale realizzazione dei volumi accessori, fermo restando l'obiettivo di preservare e valorizzare l'integrità paesaggistica del bene oggetto di tutela;
- valutare l'opportunità di un utilizzo pubblico delle aree private anche applicando i principi perequativi o del credito edilizio.

Prescrizioni

4. Fino all'approvazione del primo PI sono confermati gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in quanto compatibili con le finalità sopra esposte.

Art. 17 - Tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o aventi interesse storico-culturale e dei siti museali.

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 40.

Rif. Cartografia: **N. 1** *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*;
N. 2 *Carta della Invarianti*;
N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Il PATI riconosce un'adeguata salvaguardia agli edifici di valore ricompresi nei centri storici, nei centri rurali storici (contrade) e diffusi sul territorio.
2. L'individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.
3. Nei centri storici dei due Comuni e all'interno di edifici di valore storico architettonico, sono presenti due siti museali (Ecomuseo dell'archeologia industriale di Schio e Museo Civico naturalistico di Valdagno) segnalati dal PTCP per la valenza territoriale.

Direttive per il PI

Per gli edifici

4. Il PI effettua una ricognizione del territorio per valutare eventuali integrazioni al patrimonio di valenza storico/ambientale/culturale di cui al presente PATI.
5. Nell'ambito della ricognizione sono individuati anche manufatti incongrui per i quali potrebbe essere prevista la demolizione ai fini della riqualificazione degli edifici di valore e delle relative aree scoperte. In tali casi il PI prevede anche le forme e gli incentivi per il recupero dei volumi incongrui, se regolarmente assentiti (art. 47 delle presenti NTA).
6. A ciascun fabbricato, o sua porzione, il PI:



- attribuisce un “valore di tutela” graduandolo in relazione agli aspetti storici, architettonici, ambientali e culturali e comunque in base alla normativa vigente, favorendo il recupero e la riqualificazione dei fabbricati esistenti e la rimozione delle superfetazioni; il valore di tutela si articola dalla massima protezione riservata agli immobili che costituiscono beni culturali ed a quelli di elevato interesse storico-architettonico integri nella loro configurazione originaria, fino alla minima protezione associata agli immobili incongrui con il contesto;
- assegna le categorie di intervento in funzione del valore attribuito al singolo edificio in modo che le modalità di intervento siano coerenti con le sue caratteristiche; gli interventi si articolano a partire dal restauro filologico fino alla demolizione, anche senza ricostruzione, o con ricomposizione volumetrica;
- definisce, in base al valore dell’edificio ed alle caratteristiche del contesto, l’applicabilità delle normative sul risparmio energetico, sulla sostenibilità e sull’installabilità di sistemi per l’uso di energie alternative;
- **permette il recupero di edifici crollati ma ancora riconoscibili secondo i criteri di cui all’art. 5 della LR 18/2010, stabilendo la disciplina per eventuali ampliamenti fino ad 800 mc.**

7. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna zona territoriale omogenea purché compatibili con l’esigenza primaria di tutelare il manufatto e il contesto, coerentemente al valore assegnato. Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del PI, è sempre ammessa la destinazione residenziale e quelle ad essa compatibili, ivi compreso l’artigianato artistico e di servizio, nel rispetto degli elementi che ne determinano il valore, ritenendo prioritaria per l’interesse pubblico la conservazione del manufatto rispetto alla conferma dell’originaria destinazione d’uso.

8. Il PI può prevedere le modalità per consentire eventuali deroghe alle distanze da confini e fabbricati, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dall’art. 873 del Codice Civile, nonché alle destinazioni d’uso ammesse per la specifica zona, sempre con il fine di valorizzare l’immobile nel rispetto delle caratteristiche dell’ambito e senza che ciò comporti alterazioni al bene stesso.

9. Il PI disciplina le ricadute conseguenti al cambio d’uso in termini di dotazioni di infrastrutture e standard.

[Per i siti museali](#)

10. Il PI provvede a valorizzare le strutture ed i siti museali, i quali fanno parte del sistema museale dell’Altovicentino, anche favorendo specifici progetti di collegamento con gli altri beni architettonici e ambientali presenti sul territorio, con l’obiettivo di creare sinergie e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale locale.

Prescrizioni e vincoli

11. Prima dell’approvazione del primo PI sono confermate le vigenti modalità di intervento.

Art. 18 – Invarianti di natura paesaggistica

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13;
 LR 20/2002 *Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali*;
 PTCP – NTA, art. 57;
 LR 52/1978 *Legge forestale regionale*;
 PTRC – Tav. 8 *Città motore del futuro*;
 PTCP – NTA, art. 92.

Rif. Cartografia: **N. 2** *Carta delle Invarianti*;
N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto Generale

1. Le invarianti di natura paesaggistica sono quegli elementi (prati/pascoli, sommità collinari e crinali, fra cui quello dei Lessini, corridoi ecologici, versanti collinari e montani, malghe, formazioni arboree vegetali su territorio aperto quali principali filari e siepi, esemplari arborei) con caratteri specifici ed identificativi che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risultano indispensabili al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.

2. Il PATI individua gli ambiti a cui attribuire obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e tutela, sulla base del riconoscimento della loro valenza ambientale e paesaggistica, caratterizzata dal particolare rapporto tra:



- territorio aperto, in gran parte ben conservato,
- sistema idraulico,
- notevoli elementi di naturalità,
- particolari emergenze architettoniche,
- ambiti di elevata integrità ambientale.

3. In tali ambiti, oltre alla connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, paesaggistica) è rilevante la componente dovuta all'intervento antropico.

Direttive generali per il PI

4. Il PI effettua la ricognizione delle invarianti di natura paesaggistica e verifica la congruenza delle perimetrazioni e dei manufatti apportando, motivatamente, limitati scostamenti in adeguamento al reale stato dei luoghi ed alla scala di maggior dettaglio; inoltre definisce la specifica disciplina di trasformazione del territorio con particolare attenzione al paesaggio, prevedendo che, nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio, vengano adeguatamente approfonditi i seguenti aspetti con un'adeguata descrizione:

- stato di fatto dei luoghi, compreso un loro significativo intorno;
- caratteristiche progettuali degli interventi con valutazione del loro impatto nel contesto paesaggistico e ambientale e l'eventuale proposta di mitigazione;
- stato dei luoghi a seguito della trasformazione.

5. Oltre alla salvaguardia degli assetti produttivi agricoli e silvo-pastorali, il PI promuove anche la fruizione ricreativa e didattica di tali ambiti attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali, luoghi di sosta e attrezzature di servizio, nonché strutture turistico ricettive da realizzarsi in coerenza con gli obiettivi di tutela indicati dal PATI.

Prescrizioni e Vincoli generali

6. Per tutti gli ambiti individuati il PATI prescrive in via generale il divieto di quelle particolari attività e interventi che alterano negativamente l'assetto e la percezione dei luoghi e/o possono modificare significativamente le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali ad esempio, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua, scavi e movimenti di terra suscettibili di alterare in modo significativo l'andamento del terreno. Limitate sistemazioni colturali e l'apertura di nuove strade, sono possibili se a servizio all'attività agro-silvo-pastorale, e realizzate in coerenza con le specificità paesaggistiche da tutelare.

7. Sono sempre ammesse la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente, la manutenzione delle murature a secco/masiere, le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti alla regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

8. Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà salvo quelle temporanee a protezione delle attività agro-silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e rurali, che devono comunque essere realizzate con materiali tipici della tradizione locale (palizzate, staccionate, lastre in pietra, siepi,...), non creare barriera al passaggio della fauna, al normale deflusso delle acque.

9. Il PI individua criteri per riportare a tali principi anche le recinzioni esistenti, eventualmente non consone.

10. Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, sono comunque vietati tutti gli interventi che possono portare al danneggiamento o alla distruzione dei beni di cui al presente articolo, anche se non puntualmente individuati dal PATI.

11. Sino all'approvazione del primo PI, sugli immobili di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti purché compatibili con le finalità del PATI.

Ambiti di elevato valore paesaggistico

12. Il PATI, nella Carta 2, individua ambiti di particolare valenza paesaggistica quale testimonianza dei tradizionali usi agrari del territorio, di seguito denominati:

Schio	Valdagno
Denominazione	Denominazione
P1 Prati pascoli di malga Novegno	P1 Versante con prati di Castelvecchio
P2 Prati/pascoli di S. Rocco con presenza di alberi	P2 Campagna Fluviale di Maglio/Menovre
P3 Versante a prato di S. Caterina	
P4 Prati del Braglio	
P5 Campagna di Giavenale	



- 13.** Il PI, al fine della salvaguardia del paesaggio, promuove azioni volte a:
- tutelare l'assetto agrario e l'integrità fondiaria e paesaggistica;
 - preservare le pratiche agronomiche tradizionali con le eventuali sistemazioni fondiariae e i relativi sistemi irrigui che caratterizzano l'ambito rurale esistente al fine di conservare la complessità paesaggistica;
 - promuovere interventi che mantengano gli ordinamenti colturali diversificati come elemento di pregio paesaggistico.

14. In tali ambiti va incentivata la conservazione e la manutenzione dei prati tradizionalmente sfalciati, anche attraverso una mirata azione di decespugliamento, anche al fine del contenimento del bosco.

15. Per la regolamentazione edilizia si rimanda all'art. 42, per le aree agricole, e all'art. 30, per i nuclei rurali, fermo restando la possibilità di apportare limitate modifiche al perimetro del diffuso nei limiti di cui all'art. 4, comma 8.

16. Va inoltre prevista la formazione di barriere verdi atte a mitigare l'impatto delle nuove costruzioni mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale.

Campagna fluviale

17. Il PATI ha individuato le ultime aree libere del fondovalle di Valdagno, prossime ad ambiti fluviali e le ha definite "campagna fluviale". Quest'ultima è riportata anche nella Carta 4 in quanto è strettamente connessa con la città per i seguenti aspetti che possono integrare il progetto complessivo, la cui declinazione è demandata al PI:

- la vicinanza alle funzioni urbane;
- la sua localizzazione rispetto al sistema dei parchi urbani che si snoda lungo l'asta dell'Agno e di cui Campagna Festari costituisce il polo complementare;
- la presenza di elementi del patrimonio industriale come ponti, rogge e centraline;
- le previsioni di infrastrutture di livello sovra comunale che la interessano, fra cui la pista ciclabile intercomunale.

18. Riconosce pertanto alla campagna fluviale un ruolo di connessione, da valorizzare utilizzandone le potenzialità turistico-ricettive, nel rispetto del paesaggio di pianura e delle valenze naturalistiche della stessa, pertanto il PI:

- favorisce le attività didattico-ricreative attinenti in particolare al sistema naturalistico e alle risorse del patrimonio industriale;
- ricomprende la campagna fluviale nel sistema delle aree verdi connesse all'asta dell'Agno, con il fine di valorizzarne l'immagine e la fruizione;
- ne migliora il sistema di relazioni con il contesto, ad esempio inserendo adeguatamente la pista ciclabile intercomunale Chiampo-Arznano-Recoaro in funzione di uno sviluppo turistico leggero, anche consentendo l'organizzazione di aree di sosta attrezzate.

Filari alberati e formazioni lineari vegetali

19. Sono tutelati i principali filari e le siepi che rivestono interesse ambientale e/o paesaggistico in ragione delle specie, dimensioni, ruolo paesaggistico; per esse valgono i seguenti indirizzi, da applicare nelle sedi adeguate:

- gli abbattimenti sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, di sicurezza, o per pubblica utilità;
- in caso di abbattimento, anche accidentale o doloso, dovranno essere sostituite con altre piante analoghe, seguendo le indicazioni stabilite da PI;
- il PI potrà individuare ulteriori elementi vegetali di interesse paesaggistico o di valore storico-culturale e le modalità di compensazione/sostituzione, anche utilizzando specie vegetali indigene e naturalizzate.

Esemplari arborei

20. Fra gli alberi esistenti e aventi diametro del fusto misurato a 130 cm da terra, superiore a 60 cm, sono stati specificatamente individuati nella tavola del PATI gli esemplari particolarmente significativi per le loro caratteristiche di specie, dimensione, portamento, particolare ubicazione.

21. Di seguito si riportano quelli di interesse provinciale riconosciuti dal PTCP.



Schio	Valdagno
Denominazione	Denominazione
36 Tassodio località Ponte della Cogne estinto	92 Faggio località Croce dei Popi
90 Faggio Rosso località Tombon San Martino abbattuto	101 Castagno località Barchetto
191 Sofora Viale Trento e Trieste angolo via Cimatori	103 Castagno località Giani
198 Ippocastano Resti di filare di ippocastani in Viale Petitti di Roreto	175 Platano Ibrido giardino Villa Valle Corso Italia
218 Frassino maggiore in località Cerbaro (entro la contrada)	

22. Per questi esemplari arborei valgono i seguenti indirizzi, da applicare nelle sedi adeguate:
- l'abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati, su precisa richiesta contenente relazione tecnica giustificativa, a firma di tecnico agronomo o forestale;
 - per una corretta integrità dell'esemplare non è permesso porre cartelli, chiodature, fasciature, verniciature o altro che li deturpi o danneggi.

Elementi ordinatori del paesaggio

23. Il PI, al fine della salvaguardia del paesaggio, promuove azioni volte a:
- conservare le caratteristiche degli insediamenti storici rurali e degli altri elementi ordinatori del paesaggio (capitelli, lavatoi, fontane, ghiacciaie, forni e altri manufatti comunitari, roccoli, calcare, manufatti idraulici, muri a secco/masiere, muri di cinta, ...), e le peculiarità dell'edilizia rurale, disciplinando le modalità degli interventi edilizi e valutando, per ampliamenti e nuove edificazioni, anche i riferimenti all'architettura contemporanea.
24. La presenza di murature a secco, filari ed altri analoghi elementi del paesaggio non pregiudica l'edificabilità della zona laddove espressamente prevista dal PI e comporta un adeguato ripristino paesaggistico dell'intorno.

Percorsi, sentieri e ippovie

25. Va garantita la conservazione e valorizzazione dei sentieri e delle ippovie presenti sul territorio del PATI, nel quadro del progetto generale di fruizione e valorizzazione dell'area intercomunale, anche attraverso progetti integrati che comprendano aree da destinare alla creazione di spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro, la realizzazione di punti di speciale fruizione panoramica, la nuova costruzione di quadri arborei di valore paesaggistico.

Tratti di viabilità panoramica, punti panoramici e con visuali

26. Va garantita e promossa la salvaguardia e valorizzazione dei principali punti di belvedere e siti panoramici finalizzata ad attività didattiche e scientifiche, all'osservazione della fauna e delle valenze ambientali, paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi, anche integrando la ricognizione del PATI, connettendoli alla rete dei percorsi di fruizione del territorio.
27. Il PATI individua i principali con visuali, che tutelano vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio pubblico (viabilità, percorsi pedonali, slarghi e piazze, ...).
28. Il PI recepisce ed integra le previsioni del PATI dettando la normativa volta alla loro valorizzazione e tutela, salvaguardando gli elementi caratteristici e promuovendo, anche mediante apposite schede di dettaglio, la rimozione degli elementi detrattori.
29. Il PI disciplina la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli ampliamenti, delle nuove edificazioni, delle recinzioni ed all'eventuale installazione di cartellonistica.
30. Gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia che ricadono tra il luogo di osservazione e il contesto da tutelare, dovranno essere specificatamente documentati con riferimento alle interferenze prodotte sul contesto paesaggistico considerato almeno entro un ragionevole intorno dal luogo stesso.

Malghe

31. È sempre consentito l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture malghive, anche a fini agrituristici, ricettivi e per favorire le attività didattico-culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici originari.
32. Va incentivata la conservazione e la manutenzione dei pascoli, anche quale forma di contenimento del bosco, ed il recupero delle pozze d'abbeveraggio. Va rafforzata la pratica della monticazione nel periodo estivo.



Art. 19 – Invarianti di natura ambientale

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13.

Rif. Cartografia: N. 2 *Carta delle Invarianti*.

Contenuto

1. Il PATI ha identificato gli Ambiti ambientali di pregio di seguito denominati ove, per la loro valenza ecosistemica e di biodiversità la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risultano indispensabili all'attuazione di uno sviluppo sostenibile. In questi ambiti è prevalente la connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, idrogeologica) rispetto alla componente dovuta all'intervento antropico sul paesaggio.

Schio	Valdagno
<u>Denominazione</u>	<u>Denominazione</u>
A1 Versante con prati di monte Faedo/Monte Guizza	A1 Versante alto boscato Castiglieri
A2 Versante di Monte Ciove	A2 Versante alto boscato Monte Scandola
A3 Versante alto e boscato di Monte Raga	
A4 Costone e valle di Barbalaita	

Direttive per il PI

2. Il PI definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal PATI nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- tutelare e consolidare l'area all'interno della rete ecologica secondo le direttive del successivo art. 50;
- tutelare e valorizzare gli elementi puntuali ed i territori ad essi limitrofi;
- garantire la conservazione degli habitat naturali e la loro corretta tutela, valorizzazione e manutenzione.

3. Il PI effettua la ricognizione delle invarianti di natura paesaggistica e verifica la congruenza delle perimetrazioni e dei manufatti apportando, motivatamente, eventuali limitate modifiche ai perimetri in adeguamento al reale stato dei luoghi; inoltre definisce la specifica disciplina di trasformazione del territorio con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico ed alla valenza ambientale, prevedendo che, nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio, vengano adeguatamente approfonditi i seguenti aspetti con un'adeguata descrizione:

- stato di fatto dei luoghi, compreso un loro significativo intorno;
- caratteristiche progettuali degli interventi con l'eventuale proposta di mitigazione;
- stato dei luoghi a seguito della trasformazione.

Prescrizioni

4. Sono comunque vietati tutti gli interventi che possono portare al danneggiamento dei beni di cui al presente articolo, anche se non puntualmente individuati dal PATI.

Art. 20 – Invarianti di natura agronomico produttiva

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13;
PTCP – cartografia e NTA, artt. 22, 25 e 26.

Rif. Cartografia: N. 2 *Carta delle Invarianti*.

Contenuto

1. Il PATI non ha individuato, nella Carta 2, **invarianti di natura agricolo produttiva** ~~aree da tutelare per la loro valenza agronomico produttiva~~; tuttavia nella Carta 4 sono individuate *aree agricole miste ed aree prevalentemente agricole*, caratterizzate dalla contemporanea presenza di aziende agricole vitali e sistemazioni idraulico-agrarie.

Direttive per il PI

2. Il PI può valutare la valenza agronomico produttiva di parti significative delle aree di cui sopra, individuate nella Carta 4, in funzione della loro tutela.



3. Dette aree per le loro caratteristiche possono essere ricomprese, secondo gli indirizzi degli artt. 22 e 26 del PTCP, in *Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa* e/o in *Aree ad elevata utilizzazione agricola*.

4. ~~In caso di individuazione di invarianti agronomico produttive il PI deve tenere~~ **Il PI, nell'individuazione delle aree di cui al comma 3**, terrà conto dei seguenti indirizzi:

Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa

- preservare lo sviluppo e l'utilizzazione delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa in ragione degli elementi che li caratterizzano, con particolare riguardo alla funzione di aree di connessione ecologica, orientandone le trasformazioni verso il mantenimento e/o l'accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
- definire metodi, criteri e iniziative da intraprendere al fine di valorizzare il ruolo dell'agricoltura nel mantenimento delle diverse specificità territoriali e della conservazione del paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;
- favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa, individuando una rete di percorsi, garantendone la continuità, prevedendo il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;
- garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica.

Aree ad elevata utilizzazione agricola

- al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione urbanistica nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti;
- limitare l'inserimento di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;
- promuovere la multifunzionalità dell'agricoltura e il mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
- garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità, anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica;
- incentivazione all'utilizzo di strumenti finanziari connessi al Piano di Sviluppo Rurale legati alle misure specifiche per l'aumento dell'innovazione e della produttività agricola;
- programmazione delle attività connesse alla agricoltura in funzione anche dello sviluppo turistico leggero: vendita diretta dei prodotti e trasformazione in azienda, attività agrituristiche e didattico-ricreative (fattorie didattiche, anche in rapporto con il mondo della scuola).

Art. 21 – Invarianti di natura geologica e idrogeologica

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13.

Rif. Cartografia: **N. 2** *Carta delle Invarianti*.

Contenuto

1. Il PATI, **recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP**, ha individuato le seguenti invarianti di natura geologica, idrogeologica ed idraulica:

Grotte, Sassaie, Pareti **di basalto** colonnari, Doline.

Direttive per il PI

2. Il PI, a seguito di analisi di maggior dettaglio, può integrare i geositi individuati dal PATI e definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti medesime nel rispetto dei seguenti indirizzi (in attuazione ~~dell'art.~~ **degli artt. 14 e 39** delle NTA del PTCP):

- adottare opportune misure al fine di preservare i siti individuati dal pericolo di inquinamento e alterazione morfologica;



- promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat presenti, eliminando possibili fattori di degrado e le interferenze antropiche non compatibili;
- **dettaglia le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio e dettando, di concerto con Regione e Provincia, apposita normativa per la loro conservazione e valorizzazione.**

Prescrizioni e Vincoli

3. Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare al danneggiamento o alla distruzione dei beni in oggetto.
4. Negli ambiti di cui al presente articolo sono vietati:
 - l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi,
 - l'alterazione morfologica interna ed esterna,
 - l'asportazione di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche.
5. In detti ambiti sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, su parere della Commissione Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale n.1 del 28.08.1981:
 - la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale,
 - la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o faunistici, esclusivamente da parte di istituti scientifici e per motivi di studio,
 - l'utilizzo delle grotte e cavità carsiche a fini scientifici, speleologici e culturali.
6. In corrispondenza delle grotte, nonché nella fascia di almeno 10 metri dal loro bordo esterno, è altresì vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi.

FRAGILITÀ

Art. 22 – Compatibilità geologica ai fini urbanistici

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13;
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione (PAI), **in vigore con DPCM 21 novembre 2013**; ~~adottato con Delibera n. 3 del 09.11.2012 in vigore dal 01.12.2012.~~

Rif. Cartografia: **N. 3** *Carta delle Fragilità*.

Contenuto

1. La *Carta delle Fragilità* descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio attraverso l'analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio ed evidenziati negli elaborati del *Quadro conoscitivo* e secondo criteri geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici, che determinano l'individuazione cartografica della compatibilità geologica e delle aree soggette a dissesto idrogeologico.
2. Gli aspetti che figurano nella tavola riguardano:
 - la compatibilità geologica ai fini urbanistici, di cui al presente articolo;
 - le aree soggette a dissesto idrogeologico, trattate nell'art. 23.
3. La *Carta delle Fragilità* individua e classifica il territorio comunale in 3 classi di compatibilità geologica:
 - aree idonee;
 - aree idonee a condizione;
 - aree non idonee.

Direttive per il PI

4. Nelle superfici destinate ai futuri interventi di pianificazione urbanistica (PI, PUA, ...), a prescindere dal grado di idoneità dell'area in cui essi ricadono, è comunque necessario che siano



adeguatamente definiti il modello geologico e la caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché le condizioni idrogeologiche e/o idrauliche, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, il modello geologico "deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio".

5. La caratterizzazione geotecnica sarà finalizzata alla parametrizzazione del terreno ed all'analisi delle interazioni terreno-struttura. Sia il modello geologico che quello geotecnico saranno basati su indagini specifiche. Il grado di approfondimento delle indagini geologiche e geotecniche sarà funzione, oltre che dell'importanza dell'opera, delle condizioni morfologiche, geologiche, idrogeologiche ed idrauliche del contesto in cui l'intervento si inserisce.

6. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità/rischio idrogeologico-idraulico gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive contenute nella *Valutazione di Compatibilità Idraulica* (VCI) del PATI e le eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite dagli Enti competenti.

7. Si dovrà inoltre effettuare la Caratterizzazione Sismica del sito ai sensi della normativa vigente, tenendo conto delle condizioni stratigrafiche, morfologiche (topografiche) e tettonico-strutturali e del possibile manifestarsi di fenomeni di amplificazione sismica ad esse connessi.

8. ~~Il PI, nell'effettuare la ricognizione delle aree di compatibilità geologica ai fini urbanistici, potrà adeguare e/o modificare i perimetri delle stesse sulla base del reale stato dei luoghi ed in relazione a studi di maggior dettaglio; questi ultimi, inoltre, il PI definirà, definiranno in maniera specifica eventuali ulteriori~~ Il PI potrà definir con maggior dettaglio le specifiche condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole ~~aree di compatibilità geologica zone.~~

8 bis. In fase di formazione del PI, sulla base di approfondimenti dell'indagine geologica ad una scala di maggior dettaglio, sarà possibile aggiornare e ridefinire con motivati scostamenti i perimetri delle aree "non idonee", "idonee a condizione" e "idonee" e delle "aree soggette a dissesto idrogeologico" senza che ciò costituisca variante al PATI.

Aree idonee

9. Si tratta di aree nel complesso stabili, prive di dissesti idrogeologici e con rischio idraulico assente, con caratteristiche meccaniche dei terreni complessivamente buone, localmente mediocri; le modalità ed il livello di approfondimento dell'indagine non escludono possibili variazioni ricollegabili essenzialmente a situazioni locali e circoscritte.

10. Queste aree non presentano problematiche particolari per gli interventi urbanistici per i quali deve comunque essere redatta apposita relazione per la definizione del modello geologico-geotecnico ed idrogeologico-idraulico e per la caratterizzazione sismica, nonché la valutazione di compatibilità idraulica, come previsto dalla normativa vigente. Il grado di approfondimento delle indagini sarà funzione dell'importanza dell'opera.

Aree idonee a condizione

11. Si tratta di aree in cui gli aspetti morfologici, geologici-geotecnici, idrogeologici ed idraulici tendono a condizionare e penalizzare in modo più o meno rilevante l'uso del territorio, in particolare ai fini edificatori.

12. Nelle aree "idonee a condizione" sono state inserite anche quelle individuate e perimetrate nel PAI, in particolare:

- le aree a pericolosità geologica moderata P1 e media P2 (qualora non comprese nella classe "non idoneo");
- le zone di attenzione geologica, derivanti essenzialmente dal PTCP della Provincia di Vicenza (qualora non comprese nella classe "non idoneo").

13. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 delle Norme Tecniche del PAI, sono definite "zone di attenzione" le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate nella cartografia del PAI stesso con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6 delle stesse Norme del PAI.

14. La valutazione stabilita al comma 4 dell'art. 5, delle stesse Norme del PAI, per alcune di queste zone è stata redatta in fase di PATI; per le altre zone è rinviata alla fase di redazione del PI (nota prot. N. 126178/63.00 del 22.03.2013 delle Direzioni Difesa del Suolo e Geologia e Georisorse – DGRV n. 649 del 07.05.2013).

15. In ogni caso, secondo quanto riportato nella suddetta nota, l'analisi delle criticità presenti in queste aree e "le condizioni imposte per l'idoneità" dovranno comprendere "anche la valutazione



delle condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche”, compreso “l’eventuale espletamento delle procedure per l’attribuzione del grado di pericolosità”.

16. L’analisi degli elementi di criticità e la definizione degli interventi preventivi o volti all’eliminazione/mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio dovranno essere approfondite sulla base di indagini specifiche attuate in sede di PI o alla scala dei singoli interventi.

17. Tali indagini dovranno essere adeguate per quantità, qualità e profondità all’importanza dell’intervento ed al contesto in cui si inserisce, nonché in funzione dell’ubicazione e della tipologia dell’intervento stesso, accompagnate da valutazioni idrogeologiche e/o idrauliche, da verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione.

18. Nel caso di condizioni fortemente penalizzanti, gli interventi dovranno essere subordinati ad una modellazione sufficientemente estesa anche alle aree circostanti, in modo da poter avere una visione d’insieme dell’area di intervento e dovranno individuare l’elemento, o gli elementi, predominanti di criticità che penalizzano il territorio.

19. Per interventi che ricadono all’interno di una perimetrazione di aree soggette a dissesto idrogeologico, la relazione dovrà contenere gli approfondimenti specificati al successivo paragrafo.

20. Per gli interventi che ricadono all’interno di più perimetrazioni di aree soggette a dissesto idrogeologico, si dovranno recepire tutti i vincoli e le prescrizioni previste per ogni singola tipologia di dissesto.

21. Le aree idonee a condizione sono state suddivise in 17 “sottoclassi”, contraddistinte da diversi gradi di penalizzazione; nella tabella seguente figurano, per ogni sottoclasse, i “fattori condizionanti” (che individuano le principali criticità riscontrate) e gli “interventi compensativi” proposti per superare o, quantomeno, mitigare tali criticità.

N	Fattori Condizionanti	Interventi Compensativi <i>Per le zone ricadenti all’interno delle “aree a dissesto idrogeologico”, ad integrazione di quanto sotto riportato si dovrà fare riferimento anche alla normativa specifica di cui all’art. 23.</i>
1	<ul style="list-style-type: none"> - Materiali di deposito superficiale di limitato spessore su vaste aree. Coperture prevalentemente coesive limose-argillose di spessore $\geq 1.5 - 2.0m$ soprastanti le alluvioni ghiaiose. - Caratteristiche meccaniche da mediocri a scadenti. - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni stratigrafiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geognostica finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e condizioni idrogeologiche. - Per le strutture interrato, verifiche di stabilità dei fronti di scavo. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Gli <u>interventi edilizi</u>, dovranno salvaguardare la funzionalità della rete idrografica. - Per le strutture interrato si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Materiali alluvionali e fluvioglaciali a tessitura prevalentemente limoso-argillosa con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti (presenza di livelli a consistenza bassa). - Possibile presenza di circolazione idrica a profondità limitata dal p.c. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geognostica adeguatamente approfondita ed estesa, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e, specificatamente, lo spessore delle alluvioni fini coesive, nonché le condizioni idrogeologiche. - Per le strutture interrato, verifiche di stabilità dei fronti di scavo. - Gli <u>interventi edilizi</u>, dovranno salvaguardare la funzionalità della rete idrografica. - Per le strutture interrato si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo. - Nel caso di circolazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato (es.: drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ...) nonché valutazione degli impianti di emungimento della falda.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Materiali di deposito palustri a tessitura fine, limoso-argillosi, plastici e compressibili, a tratti torbosi/con torba, con caratteristiche geotecniche scadenti. - Possibile presenza di circolazione idrica a profondità limitata dal p.c. e/o condizioni di deflusso difficoltoso. - Possibili locali fenomeni di 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geognostica, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno, condizioni idrogeologiche ed idrauliche. - Per le strutture interrato, verifiche di stabilità dei fronti di scavo. - Gli <u>interventi edilizi</u> dovranno salvaguardare o potenziare la rete idrografica. - Per le strutture interrato si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo. - Nel caso di circolazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato (es.: drenaggi, opere di



	<p>esondazione.</p> <p><i>Date le particolari condizioni topografiche, geomorfologiche ed idrauliche, per queste aree dovrà essere possibilmente conservata la vocazione agricola.</i></p>	<p>impermeabilizzazione, ...) nonché valutazione degli impianti di emungimento della falda.</p> <p>- Nelle aree potenzialmente soggette ad esondazione, prevedere la sopraelevazione del piano finito degli edifici e del loro intorno rispetto al piano campagna dello stato di fatto.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> - Materiali di riporto. Terreni con caratteristiche geotecniche scadenti per l'elevata eterogeneità. - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni stratigrafiche e/o topografiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geognostica finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno, specificatamente al grado di consolidamento, condizioni idrogeologiche. - Particolare attenzione alla verifica delle caratteristiche merceologiche e chimiche dei terreni. - Analisi delle condizioni di stabilità del versante. - Per le strutture interrato e gli scavi di sbancamento in genere, verifiche di stabilità dei fronti di scavo. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Nel caso di <i>interventi edilizi</i>, per le strutture interrato si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo.
5	<ul style="list-style-type: none"> - Materiali della copertura detritica prevalentemente granulari. - Materiali per accumulo detritico di falda. Talora fortemente eterometrici da sciolti a mediamente compatti, talora debolmente cementati. - Caratteristiche geotecniche da scadenti a mediocri. - Limitate condizioni di dissesto idrogeologico (fenomeni erosivi, possibili fenomeni di filtrazione idrica). - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni stratigrafiche e/o topografiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geognostica, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e condizioni idrogeologiche. - Analisi delle condizioni di stabilità del versante. - Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Gli <i>interventi edilizi</i> dovranno prevedere opere per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale onde evitare fenomeni di dilavamento ed erosione, nonché la salvaguardia della rete idrografica di scolo. - Per le strutture interrato e scavi di sbancamento in genere si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo. - Nel caso di filtrazione idrica, adozione di accorgimenti particolari (drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ...).
6	<ul style="list-style-type: none"> - Materiali della copertura detritica colluviale a frazione limo-argillosa prevalente, con spessore < 3 m, a consistenza medio-bassa. - Caratteristiche geotecniche mediocri, talora scadenti. - Locali condizioni di instabilità. - Possibile filtrazione idrica sotterranea e/o condizioni di deflusso difficoltoso e ristagni idrici superficiali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geognostica, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e condizioni idrogeologiche. - Analisi delle condizioni di stabilità del versante. - Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto. - Gli interventi edilizi dovranno prevedere opere per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale onde evitare fenomeni di dilavamento ed erosione, nonché la salvaguardia della rete idrografica di scolo. - Per le strutture interrato e scavi di sbancamento in genere si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo. - Nel caso di filtrazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato (drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ...).
7	<ul style="list-style-type: none"> - Materiali della copertura detritica colluviale a frazione limo-argillosa prevalente, > 3m, a consistenza bassa o molto bassa, localmente media. - Caratteristiche geotecniche scadenti, talora mediocri. - Presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico nel complesso limitati (creep, dissesti localizzati) - Frequenti condizioni di filtrazione idrica sotterranea e/o di deflusso difficoltoso e ristagni idrici superficiali. - Possibili allagamenti. - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni stratigrafiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geognostica, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e condizioni idrogeologiche. - Analisi delle condizioni di stabilità del versante e di eventuale criticità dell'area in relazione, in particolare, ai movimenti nelle coperture ed individuazione delle opere di mitigazione. - Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Gli interventi edilizi dovranno prevedere opere per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale onde evitare fenomeni di dilavamento, erosione ed infiltrazione (dovuti alla concentrazione degli scarichi) nonché la salvaguardia della rete idrografica di scolo. - Per le strutture interrato e scavi di sbancamento in genere si dovranno prevedere interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei fronti di scavo. - Nel caso di filtrazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato (drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ...). - Nelle aree allagabili, prevedere la sopraelevazione del piano finito degli edifici e del loro intorno rispetto al piano campagna allo stato di fatto.



8	<ul style="list-style-type: none"> - Rocce compatte massicce, stratificate o con intercalazioni tenere, con caratteristiche geomeccaniche da buone a mediocri. - Possibile presenza di fenomeni carsici. - Potenziali fenomeni di caduta massi. - Locali e limitate condizioni di instabilità nei terreni di copertura. - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni topografiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geologico-strutturale finalizzata ad accertare natura, parametri geomeccanici e grado di suddivisione delle rocce (andamento spaziale dei giunti di stratificazione, fessurazione/fratturazione), l'eventuale presenza di discontinuità tettoniche (faglie), nonché alla definizione dell'andamento spaziale ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di copertura. - Accurate indagini geofisiche per accertare la continuità del substrato roccioso, in particolare l'eventuale presenza di condotti e/o cavità sotterranee. - Analisi delle condizioni di stabilità del versante e di eventuale criticità dell'area in relazione sia ai movimenti nelle coperture che ai possibili fenomeni di caduta massi ed individuazione delle opere di mitigazione. - Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto ed eventuali interventi di messa in sicurezza e consolidamento. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Gli interventi edilizi, con l'area di impronta, non devono interagire con linee di discontinuità tettonica (faglie) o zone con diffusa presenza di fenomeni carsici.
9	<ul style="list-style-type: none"> - Rocce superficialmente alterate e con substrato compatto, con caratteristiche meccaniche da mediocri a scadenti. Possibili limitati fenomeni di dissesto idrogeologico (instabilità superficiale nei terreni di copertura, ristagni, filtrazione idrica sotterranea, ...). - Potenziali fenomeni di caduta massi. - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni stratigrafiche e/o topografiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geologico-strutturale finalizzata ad accertare natura, parametri geomeccanici e grado di suddivisione delle rocce (andamento spaziale dei giunti di fessurazione/fratturazione), l'eventuale presenza di discontinuità tettoniche (faglie), nonché alla definizione dell'andamento spaziale ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di copertura. - Analisi delle condizioni di stabilità del versante e di eventuale criticità dell'area in relazione sia ai movimenti nelle coperture che ai possibili fenomeni di caduta massi ed individuazione delle opere di mitigazione. - Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Gli <u>interventi edilizi</u>, con l'area di impronta, non devono interagire con linee di discontinuità tettonica (faglie) e dovranno prevedere opere per la regimazione delle acque superficiali onde evitare fenomeni di erosione e di infiltrazione. - Per le strutture interrante e scavi di sbancamento in genere si dovranno prevedere interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei fronti di scavo. - Nel caso di filtrazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrante (drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ...).
10	<ul style="list-style-type: none"> - Rocce tenere a prevalente coesione. - Rocce tenere a prevalente attrito. - Caratteristiche meccaniche nel complesso scadenti. - Presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico (instabilità superficiale nei terreni di copertura, ristagni, filtrazione idrica sotterranea, ...). - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni topografiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geologico-strutturale finalizzata ad accertare natura e parametri geomeccanici delle rocce, l'eventuale presenza di linee di frattura o discontinuità tettoniche (faglie), nonché alla definizione dell'andamento spaziale ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di copertura. - Analisi delle condizioni di stabilità del versante e di eventuale criticità dell'area in relazione soprattutto ai movimenti nelle coperture ed individuazione delle opere di mitigazione. - Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Gli <u>interventi edilizi</u>, con l'area di impronta, non devono interagire con linee di discontinuità tettonica (faglie) e dovranno prevedere opere per la regimazione delle acque superficiali onde evitare fenomeni di erosione e di infiltrazione. - Per le strutture interrante e scavi di sbancamento in genere si dovranno prevedere interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei fronti di scavo. - Nel caso di filtrazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrante (drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ...).
11	<ul style="list-style-type: none"> - Diffuse condizioni di instabilità nei terreni superficiali. - Frequenti condizioni di saturazione dei terreni, di filtrazione idrica e/o di deflusso difficoltoso e ristagni idrici superficiali. - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni stratigrafiche e topografiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geognostica, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e condizioni idrogeologiche. - Esame dettagliato delle condizioni di stabilità del versante sufficientemente estese all'intorno dell'intervento in progetto. - Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto. - Interventi per la stabilizzazione del dissesto. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Gli interventi edilizi, dovranno innanzitutto realizzarsi in modo da migliorare o, quantomeno, non aggravare le condizioni di criticità



		<p>dell'area e, in particolare, prevedere opere per la regimazione delle acque sia superficiali che sotterranee.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le strutture interrato e scavi di sbancamento in genere si dovranno prevedere interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei fronti di scavo. - Nel caso di filtrazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato (drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ...). - Per l'area dell'ex cantiere minerario Rivelle valgono anche gli interventi compensativi relativi alla sottoclasse n.4, inoltre, fino alla positiva conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale con conseguente riconsegna della miniera all'amministrazione (R.D. 1443/1927) sono consentiti soli interventi ammessi nelle aree non idonee.
12	<ul style="list-style-type: none"> - Paleofrane - Pericolosità geologica moderata P1 PAI - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni topografiche) 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine geognostica-geomeccanica finalizzata in particolare ad accertare i parametri geomeccanici ed il grado di suddivisione della roccia, nonché la continuità del substrato roccioso. - Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto ed eventuali interventi di messa in sicurezza e consolidamento. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Gli interventi edilizi ricadenti in area P1-PAI dovranno conformarsi alla specifica normativa del PAI (artt. 8 e 12 delle NTA), in particolare non incrementare il livello di pericolosità.
13	<ul style="list-style-type: none"> - Pericolosità geologica media P2 – PAI. - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni stratigrafiche e/o topografiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica delle condizioni di criticità geologica ed idrogeologica dell'area e della compatibilità dell'intervento urbanistico con tali condizioni (analisi delle condizioni di stabilità del versante, verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o dei riporti, compresa la zona di messa in posto) ed eventuali interventi di messa in sicurezza e consolidamento. - Indagine geognostica, finalizzata ad accertare natura e parametri geotecnici del terreno e condizioni idrogeologiche. - Interventi di mitigazione della criticità geologica ed idrogeologica. - Regimazione delle acque superficiali onde evitare infiltrazioni nelle aree in dissesto, nonché fenomeni di dilavamento e di erosione. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Gli interventi edilizi dovranno conformarsi alla specifica normativa del PAI (artt 8 e 11 delle NTA), in particolare il divieto di nuove zone di espansione che prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie. - Gli interventi consentiti, oltre a non incrementare il livello di pericolosità, devono "essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata".
14	<ul style="list-style-type: none"> - Zone di attenzione PAI (art. 5 NTA) – Porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è stata ancora associata alcuna classe di pericolosità (dissesti geologici di PTCP). 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione delle condizioni di dissesto e della compatibilità delle previsioni urbanistiche "con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata". - Eventuale espletamento delle procedure per l'attribuzione del grado di pericolosità. (nota prot. N. 126178/63.00 del 22.3.2013 delle Direzioni Difesa del Suolo e Geologia e Georisorse). - Verificare periodicamente la costante manutenzione con la pulizia e l'asportazione periodica del materiale grossolano accumulato sul fondo d'alveo e la ristabilizzazione dei punti critici di erosione spondale. - Per quanto riguarda gli interventi edilizi, si dovrà fare riferimento alla normativa specifica delle NTA del PAI (art. 8)
15	<ul style="list-style-type: none"> - Aree a rischio idraulico moderato R1 PTCP. 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica delle condizioni di criticità idraulica. Verifica delle attività urbanistiche in atto e delle previsioni urbanistiche con tali condizioni. Per quanto riguarda gli interventi edilizi, si dovrà fare riferimento alla normativa specifica delle NTA del PTCP (art. 10). - Realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità idrogeologica e/o idraulica, da definirsi sulla base di uno studio idrogeologico-idraulico specifico; - In queste aree la realizzazione di strutture interrato è condizionata ad una relazione geologica, idrogeologica ed idraulica che deve verificarne la fattibilità in relazione alle condizioni di pericolosità/rischio.
16	<ul style="list-style-type: none"> - Pericolosità geologica elevata P3 – PAI (C.da Case in Comune di Valdagno). 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione di studio geologico tecnico e geomorfologico, nonché verifiche delle condizioni di stabilità dell'area per l'istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 6 delle NTA del PAI. - In tali aree sono consentiti solo gli interventi compatibili con quanto disposto dagli artt. 8 e 10 delle norme di attuazione del PAI; - Altri interventi saranno possibili previo positivo aggiornamento del PAI



		a conclusione delle procedure previste dall'art. 6 delle norme di attuazione del PAI.
17	<ul style="list-style-type: none"> - Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia, con caratteristiche geologiche e geotecniche variabili. - Possibile filtrazione idrica sotterranea. - Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni stratigrafiche e/o topografiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli interventi dovranno essere preceduti da specifica relazione geologica, idrogeologica ed idraulica volta a definire natura e parametri geotecnici del terreno, condizioni di pericolosità nonché la fattibilità dell'intervento in relazione a tale pericolosità. - Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente. - Gli interventi edilizi dovranno prevedere opere per la regimazione delle acque superficiali onde evitare fenomeni di dilavamento e di erosione. - Nel caso di filtrazione idrica, adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato (drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ...). - Verificare periodicamente la costante manutenzione con la pulizia e l'asportazione periodica del materiale grossolano accumulato sul fondo d'alveo e la ristabilizzazione dei punti critici di erosione spondale.

Aree non idonee

22. Sono aree caratterizzate da un elevato grado di criticità e sono:

- aree classificate a pericolosità P3 e P4 dal PAI;
- le zone in dissesto gravitativo;
- le scarpate e le pareti rocciose ad elevata pendenza interessate da fenomeni di distacco e caduta massi;
- gli argini dei corsi d'acqua;
- le testate ed i fianchi delle incisioni vallive soggette a fenomeni erosivi;
- i cigli delle scarpate potenzialmente soggetti a fenomeni erosivi;
- le aree ad elevato dissesto idrogeologico ed idraulico. Inoltre, aree di frana, impluvi naturali soggetti a marcata erosione, **grotte, sassaie, pareti di basalto colonnare**, aree soggette a caduta massi, a dolina e aree a distanza minore di 10 m dal piede degli argini dei corsi d'acqua principali (RD 523/1904).

23. L'elevata criticità preclude per queste aree un utilizzo che comporti incrementi del carico urbanistico; in generale sono ammessi solo le opere e gli interventi volti alla riparazione ed al consolidamento dell'esistente, nonché alla gestione del territorio ed in particolare alla mitigazione della pericolosità ed alla stabilizzazione del dissesto.

24. I fabbricati esistenti che ricadono su terreni "non idonei" possono essere assoggettati agli interventi di cui alle lettere a, b, c del DPR 380/2001, art. 3; possono essere consentiti anche interventi di ampliamento per adeguamenti a scopo igienico-sanitario, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per ricavo di locali accessori (depositi attrezzi, legnaie, box auto, impianti tecnologici, ...), nonché, nelle zone montane, la realizzazione di rifugi e malghe.

25. Sono consentiti anche interventi relativi ad infrastrutture non altrimenti ubicabili ed alla sentieristica, alla posa di sottoservizi e reti tecnologiche, nonché al mantenimento delle sole attività esistenti.

26. Tutti gli interventi sono comunque subordinati ad uno studio completo di fattibilità basato su indagini geologico-geotecniche e studi idrogeologici e/o idraulici approfonditi ed adeguatamente estesi alle aree contermini, nonché alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio geologico e/o idraulico. Il PI definirà in maniera specifica le condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole zone.

27. Il PI regola la realizzazione di recinzioni o manufatti autorizzabili affinché non creino barriera al normale deflusso delle acque.

Prescrizioni e vincoli

27 bis. Per la salvaguardia di **grotte, sassaie, pareti di basalto colonnare, doline, che rientrano fra le Invarianti di natura geologica, si reinvia a quanto prescritto al precedente art. 21.**

28. Fino all'**approvazione del PI**, considerata la scala di redazione del PATI e la necessità di un approfondimento di dettaglio, lungo il margine della classe "non idonea" per una ~~fascia di~~ **penetrazione non superiore a 20 m**, è possibile la nuova edificazione purché preceduta da indagini geologiche, geotecniche ed idrogeologiche riferite all'area interessata dall'intervento e a un adeguato intorno geomorfologico, comprovanti che l'area ricade in terreno classificato almeno "idoneo a condizione", con precisazione delle specifiche condizioni che eventualmente rendono ammissibile l'intervento. Qualora l'area ricada in terreno "non idoneo", se ne conferma l'inedificabilità.



Art. 23 - Aree soggette a dissesto idrogeologico

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, artt. 13, 41 comma 1 lett. a, h.
PTCP Tav. 2.5 Carta del Rischio Idraulico

Rif. Cartografia: **N. 3** *Carta delle Fragilità*.

Contenuto

1. Nella Carta della fragilità sono perimetrate le "Aree soggette a dissesto idrogeologico"; nel territorio di Valdagno e Schio sono state individuate le seguenti:

- area di frana;
- area esondabile e/o a ristagno idrico;
- area soggetta a caduta massi;
- area soggetta ad erosione;
- area di cono alluvionale;
- sprofondamento carsico;
- area con deflussi idrici superficiali da monte;
- area con attività estrattive in sotterraneo.

Direttive per il PI

2. Per interventi che ricadono all'interno di una perimetrazione di aree soggette a dissesto idrogeologico, dovranno essere effettuati gli approfondimenti necessari ad individuare gli elementi di criticità ed a determinare il grado di pericolosità/rischio.

3. Per gli interventi che ricadano all'interno di più perimetrazioni di aree soggette a dissesto idrogeologico, si applicano le direttive, le prescrizioni ed i vincoli previsti per ogni singola tipologia di dissesto.

4. Si ricorda che, in generale, per tutte le aree classificate a pericolosità geologica e/o idraulica dal PAI e per le zone di attenzione, valgono le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme Tecniche "Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione". Per quanto riguarda inoltre le aree classificate dal PAI a pericolosità P4 (molto elevata), P3 (elevata), P2 (media) e P1 (moderata), si dovrà fare riferimento ai relativi articoli delle Norme Tecniche; Per le aree fluviali vale infine quanto riportato all'art. 13 "Disciplina delle aree fluviali", all'art. 14 "Preesistenze nelle aree fluviali" e all'art. 15 "Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale". Si ricorda, al riguardo la definizione di aree fluviali, di cui all'art. 2 delle Norme Tecniche del PAI: "Aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali artificiali.

5. In sede di formazione del PI si devono seguire le seguenti direttive a seconda del dissesto idrogeologico indicato.

Area di frana

6. Si tratta di aree instabili con processi gravitativi in atto. Per i possibili interventi urbanistici si rimanda a quanto indicato per le "aree idonee a condizione" (sottozone 11, 12 - 14).

7. Per le aree di frana ricadenti in aree non idonee sono comunque da escludersi nuovi insediamenti; sono ammessi solo le opere e gli interventi volti alla riparazione ed al consolidamento dell'esistente, nonché alla gestione del territorio in genere ed in particolare alla mitigazione della pericolosità ed alla stabilizzazione del dissesto, nonché quelli legati alla viabilità, alla sentieristica ed alla posa di sottoservizi. Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute massi, ecc., sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto.

Area esondabile e/o a ristagno idrico

8. Per i possibili interventi urbanistici si rimanda a quanto indicato per le "aree idonee a condizione" (in prevalenza, nel rilievo sottozone 6, 7 e 11, nel fondovalle sottozone 1, 14, 15, 17).

9. Qualsiasi nuovo intervento urbanistico previsto in queste aree è comunque subordinato alla realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità idrogeologica e/o idraulica, da definirsi sulla



base di uno studio idrogeologico-idraulico specifico. Tali analisi, se condotte da privati, devono estendersi ad un intorno dichiarato significativo dall'estensione dell'analisi al fine di accertare l'idoneità o meno della trasformazione urbanistica, attenendosi inoltre a quanto precisato al successivo comma 26.

10. In queste aree la realizzazione di strutture interrato è condizionata ad una relazione geologica, idrogeologica ed idraulica che deve verificarne la fattibilità in relazione alle condizioni di pericolosità/rischio.

Area soggetta a caduta massi

11. Essendo il fenomeno un evento improvviso e repentino, assumono particolare importanza i controlli e gli interventi preventivi e di sistemazione, nonché la preventiva valutazione della pericolosità effettiva legata a tale elemento di criticità in relazione alle opere di progetto.

12. Per i possibili interventi urbanistici si rimanda a quanto indicato per le "aree idonee a condizione" (sottozone prevalenti 8 e 9, relativamente ai punti di distacco).

13. Qualsiasi intervento dovrà comunque essere valutato approfonditamente sulla base di un esame dettagliato delle condizioni di stabilità del versante e dovrà essere accompagnato da una valutazione del grado di pericolosità del fenomeno e dall'indicazione delle eventuali soluzioni tecniche tali da annullare o, quantomeno, mitigare in maniera accettabile il rischio per persone e manufatti.

14. Per le aree classificate come "non idonee" sono comunque da escludersi nuovi insediamenti; per le opere e gli interventi ammissibili vale quanto specificatamente indicato al paragrafo "C - Aree non Idonee".

15. Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute massi, ecc., sono inoltre consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto.

Area soggetta ad erosione

16. Trattasi di aree acclivi montane con diffuso ma non grave dissesto idrogeologico. Tutti gli interventi sono subordinati ad uno studio completo di fattibilità basato su indagini geologico-geotecniche e studi idrogeologici e/o idraulici approfonditi ed adeguatamente estesi alle aree contermini, nonché alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio geologico e/o idraulico. Il PI definirà in maniera specifica le condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole zone.

Area di cono alluvionale

17. Relativamente ai possibili interventi urbanistici si rimanda a quanto indicato per le "aree idonee a condizione" (sottozone 14 e 17).

18. Tali interventi dovranno essere preceduti da una specifica relazione geologica, idrogeologica ed idraulica volta a definirne le condizioni di fattibilità e le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche ed idrauliche locali e generali.

19. Dovranno essere inoltre previsti interventi di mitigazione della pericolosità quali, ad esempio:

- sopraelevare il piano campagna;
- nel rilievo, realizzare gli accessi sul lato a valle, mantenendo continua la facciata a monte;
- realizzare opere di difesa.

20. In queste aree si sconsiglia la realizzazione di strutture interrato con accessi o aperture verso l'esterno (accessi ai garage, porte, finestre, bocche da lupo,...) a meno che la relazione geologica, idrogeologica ed idraulica sopra citata ne verifichi e certifichi la fattibilità in relazione alle condizioni di pericolosità/rischio ed individui gli interventi di mitigazione.

21. Per le aree classificate come "non idonee", gli interventi o le opere consentiti sono comunque da realizzarsi al di sopra del piano campagna.

Sprofondamento carsico

22. Aree rocciose con circoscritti fenomeni carsici all'interno dell'abitato di Schio. Tali interventi dovranno essere preceduti da una specifica relazione geologica, idrogeologica ed idraulica volta a definirne le caratteristiche del piano di fondazione degli edifici.

Area con deflussi idrici superficiali da monte



23. Limitate aree pedecollinari sono soggette a deflussi idrici in periodi particolarmente piovosi; in esse qualsiasi intervento edilizio dovrà tenere conto di tali presenze al fine di dimensionare correttamente le opere di drenaggio e di allontanamento delle acque.

Area interessate da vecchie attività estrattive anche in sotterraneo

24. Relativamente ai possibili interventi urbanistici, oltre a quanto indicato per le "aree idonee a condizione" che risultano comprese all'interno ~~del suo perimetro~~ **di tali perimetri** (sottozone 5, 6, 7, 8 e 10), valgono le seguenti norme:

- verifiche geognostiche, geofisiche e topografiche per l'accertamento della presenza degli imbocchi, dell'andamento spaziale delle cavità minerarie (gallerie, pozzi, camini di ventilazione,...);
- nello specifico si sottolinea l'opportunità di non occludere e/o lasciare segnalati gli imbocchi.

Prescrizioni

25. Nelle aree soggette a rischio idraulico sono ammessi gli interventi già previsti dal vigente PRG e confermati dal PATI nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e delle prescrizioni degli enti preposti (Genio Civile) e delle specifiche valutazioni di compatibilità idraulica allegata ai successivi PI e PUA, come previsto dalla DGRV 2948/2009 ed esaminate dal Genio Civile e Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

25 bis. Per le aree esondabili riportate nel PATI e che derivano dalle aree definite dal PTCP "Rischio idraulico R1", individuate al precedente art. 22, comma 21, sottoclasse 15, il PI provvede a specifiche valutazioni ed analisi di dettaglio, finalizzate ad accertare le condizioni di rischio e pericolosità idraulica.

Art. 24 – Tutela della risorsa acqua

Rif. Normativo: [Piano delle acque](#)

PTRC – NTA

PTCP – NTA, art. 10

[Aree di ricarica della falda](#)

PTCP – NTA, art. 29

Rif. Cartografia: **N. 3** Carta delle Fragilità.

Piano delle acque

1. Per effetto della citata normativa, i Comuni devono verificare e curare l'assetto della rete idrografica minore.

Direttive per il PI

2. Il PATI demanda al PI la predisposizione del documento denominato *Piano delle Acque*, previsto dal PTRC e secondo le indicazioni del PTCP, per approfondire l'assetto della rete idraulica minore ed individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della stessa, da redigere d'intesa con il Consorzio di Bonifica e la Provincia.

Aree di ricarica della falda

3. Nel quadro conoscitivo sono indicate, ai sensi dell'art. 29 del PTCP, le aree di ricarica della falda come desunte dal PTCP stesso.

Direttive per il PI

4. Il PI sulla base di specifici approfondimenti può precisare l'effettivo limite delle aree di ricarica della falda.

5. In tali aree valgono le limitazioni di cui al citato art. 29 del PTCP; il PI può introdurre ulteriori norme di tutela.

Art. 25 – Rischio sismico

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13;



OPCM 20.03.2003 n. 3274;
OPCM 28.4.2006 n. 3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone";
DGRV n. 67 del 03.03.2003 e DGRV n. 71 del 22.01.2008;
DGRV n. 1572/2013.

Rif. Cartografia: **N. 1** Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
N. 3 Carta delle Fragilità.

Contenuto

1. Per effetto della citata normativa, gli interi territori comunali sono classificati in zona sismica 3, *zone a bassa sismicità*, in base alla mappa della pericolosità sismica della Regione Veneto (riferimento OPCM 3519/2006 e DGRV 71/2008) il territorio presenta accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) riferita ai suoli rigidi, compresa tra 0,15 - 0,175.

Direttive per il PI

2. I Comuni del PATI, ricadenti in zona 3, non sono ricompresi fra quelli interessati alla prima fase sperimentale di verifica dell'applicabilità delle linee guida regionali ai sensi della DGRV 1572/2013 e pertanto non hanno l'obbligo di eseguire gli studi di microzonazione sismica.

3. Il PI deve recepire diverse classificazioni derivanti da eventuali studi di microzonazione sismica e la relativa normativa; per quanto riguarda Schio, lo studio è già stato effettuato ed è all'esame degli Enti competenti.

4. Il PI, a seguito dei contenuti del Piano di protezione civile, può individuare gli edifici che costituiscono potenziale ostacolo rispetto alle "Condizioni limite di Emergenza", prevedendo, per gli stessi, la possibilità di trasferire tutto o parte del volume esistente tramite l'assegnazione di crediti edilizi.

Prescrizioni e Vincoli

5. Il calcolo e la progettazione degli interventi edilizi devono attenersi alla specifica normativa vigente in materia.

6. Si richiama l'art. 11 delle NTA del PTCP, in particolare laddove demanda alle norme tecniche di attuazione dei PRC, la previsione di specifiche indicazioni secondo la normativa tecnica antisismica vigente (DM 14.01.2008; Circolare Ministero LLPP n. 617 del 02.02.2009) comprendenti:

- *specifiche indicazioni in merito alle modalità di valutazione dell'azione sismica da applicare nella progettazione dell'intervento, alle modalità di redazione e deposito dei relativi elaborati di progetto nonché alla loro verifica di corrispondenza ai contenuti minimi di legge previsti per la corretta progettazione antisismica dell'opera ed alle modalità di effettuazione del relativo collaudo statico dell'opera;*
- *idonee limitazioni in ordine all'altezza massima degli edifici in funzione delle tipologie strutturali, nonché delle opportune fasce di rispetto dal fronte strada al fine di garantire la transitabilità in base al rischio sismico (cfr DM 14.01.2008 punto 7.2.2; DM 16.01.1996 punto c.3);*
- *l'individuazione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali secondo la normativa statale e regionale vigente, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo per le finalità di protezione civile conseguenti all'evento sismico, nonché specifiche azioni di riduzione del rischio sismico in relazione ai contenuti delle vigenti disposizioni normative (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003).*

Art. 26 – Aziende a rischio di incidente rilevante

Rif. Normativo: DPR 18.04.1994 n. 420;
DLgs 08.03.2006 n. 139;
~~DLgs 17.08.1999 n. 334, artt. 6 e 8 come modificato dal DLgs 21.09.2005 n. 328~~
DLgs 26.06.2015 n. 105;
DM 29.05.2001, Punto 7.1;
PTCP - NTA art. 33.



Rif. Cartografia: N. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale.

Contenuto

1. Alla data di adozione del PATI, all'interno del territorio sono presenti alcune aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 6 del DLgs 334/1999. Le relative "Aree di danno in caso di incidente rilevante" sono riportate nella Carta 1 sulla base dei contenuti dei *Piani di Emergenza Provvisori* approvati con decreti prefettizi.

Direttive per il PI

2. Il PI aggiorna la ricognizione di tali aziende e redige di conseguenza l'allegato tecnico "Rischio d'incidente rilevante" (RIR) al PRC, prescritto dalle Normative vigenti e dal PTRC, che contiene le valutazioni relative alle categorie di danno attese e le relative classi di probabilità, secondo quanto indicato dal DM 09.05.2001.

3. L'eventuale modifica delle aree di danno, opera automaticamente senza che ciò costituisca variante al PATI.

4. In conformità con DLgs 334/1999, il DM 09.05.2001 e le indicazioni del PTRC, il PI provvede ad individuare l'eventuale fascia di sicurezza e a disciplinarne gli interventi ed i limiti di edificabilità in funzione delle categorie di danno attese e delle relative classi di probabilità indicate dal RIR.

4 bis. Ai sensi dell'art. 29 comma 3 lett. b. delle NTA del PTCP, nella zona di ricarica della falda, deve essere evitata la localizzazione di Industrie a Rischio di Incidente Rilevante. In sede di PI verrà individuata adeguata modalità per dare riscontro di tale limitazione.



DIMENSIONAMENTO

Art. 27 - Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13.

Rif. Cartografia: N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Il PATI ha individuato i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) ove sono attivabili politiche convergenti di governo del territorio, sulla base di valutazioni di carattere morfologico, paesaggistico ed insediativo.

ATO	Denominazione	Destinazione prevalente
ATO n. 1	Paesaggio urbano	residenziale
ATO n. 2	Paesaggio produttivo	produttiva / commerciale / direzionale
ATO n. 3	Paesaggio collinare	agricolo collinare / residenziale
ATO n. 4	Paesaggio montano	agricolo montano / residenziale
ATO n. 5	Paesaggio agricolo	agricolo di pianura / residenziale
ATO n. 6	Paesaggio di connessione tra sistemi	agricolo misto pedecollinare / residenziale

2. Per ciascun ATO, il PATI ha individuato i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di valorizzazione ed ha stabilito, inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, per la riqualificazione e riconversione, le invarianti e fragilità, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

Direttive per il PI

3. Il PI, nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PATI, può prevedere variazioni del perimetro degli ATO nel limite del 10%, conseguenti alla definizione a scala maggiore delle previsioni urbanistiche, come precisato al precedente art. 4 e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS.

4. Le variazioni possono avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, di contenimento della dispersione insediativa a favore della densificazione, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi.

Art. 28 - Calcolo della Superficie Agricola Utilizzata e dimensionamento della Superficie Agricola Trasformabile

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13, comma 1, art. 50 comma 1;
Atti di Indirizzo della Regione Veneto DGRV 3650 del 25.11.2008 e smi.

Rif. Cartografia: *Quadro Conoscitivo - Analisi Agronomica e Paesaggistica*.

Contenuto

1. Il PATI calcola, secondo le modalità indicate negli Atti di Indirizzo riferiti alla LR 11/2004 ed a partire dalla superficie territoriale comunale (STC), la superficie agricola utilizzata (SAU) e, di conseguenza, dimensiona la superficie agricola per la quale è ammessa la trasformazione in zone con destinazione diversa da quella agricola (SAT).



2. La SAT viene calcolata con la modalità indicata negli Atti di Indirizzo riferiti alla LR 11/2004 di cui si riportano i principali criteri:
- la conferma delle previsioni non attuate del previgente PRG diverse dalle ZTO "E" del medesimo, non comporta variazione di SAT;
 - la riclassificazione ad agricola di un'area avente destinazione diversa da quella agricola, consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un'analogha superficie, nel rispetto della disciplina di Piano;
3. L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 4, comma 16 delle presenti Norme, costituisce variante automatica alla SAU trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma successivo, qualora le modalità di calcolo siano attuabili con metodologie non discrezionali.
4. la SAT complessiva è così determinata:

Comune di Schio	
Superficie comunale	6.622,56 ha
Superficie corpi idrici	37,29 ha
Superficie OOPP regionali realizzate dopo il 1990	0,00
Superficie territoriale comunale STC	6.585,27 ha
SAU	2.222,72 ha
Superficie boscata da All. A	2.858,29 ha
Aggiunta SAU pari a 9,5% della sup. boscata	2.715.376,00 mq
SAU corretta (comprensiva di zone boscate)	24.942.622,66 mq
Rapporto SAU/STC –	33,74 < 45,40%, pertanto l'indice da utilizzare per il calcolo SAU
Indice di trasformabilità (>19.20%)	trasformabile è di 0,65%
Zona altimetrica	COLLINA
SAU trasformabile calcolata = SAT (SAU x 0,65%)	162.127,05 mq
Incremento 10% per PATI	16.212,70 mq
DGRV 3650/2008	
SAT Totale	178.339,75 mq = 17,83 ha

Comune di Valdagno	
Superficie comunale	5.023,98 ha
Superficie corpi idrici	17,48 ha
Superficie OOPP regionali realizzate dopo il 1990	0,00
Superficie territoriale comunale STC	5.006,50 ha
SAU	1.505,53 ha
Superficie boscata da All. A	2.611,18 ha
Aggiunta SAU pari a 3,8% della sup. boscata	992.248,40 mq
SAU corretta (comprensiva di zone boscate)	16.047.560,68 mq
Rapporto SAU/STC –	30,07 > 19,20%, pertanto l'indice da utilizzare per il calcolo SAU
Indice di trasformabilità (>19.20%)	trasformabile è di 1,3%
Zona altimetrica	MONTAGNA
SAU trasformabile calcolata = SAT (SAU x 1,3%)	208.618,3 mq
Incremento 10% per PATI	20.861,83 mq
DGRV 3650/2008	
SAT Totale	229.480,13 mq = 22,94 ha

Direttive per il PI

5. In sede di PI, il dimensionamento del PATI deve essere monitorato dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito *Registro Fondiario e della Produzione Edilizia volumetrica*, con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU del nuovo volume assentito e realizzato.

Art. 29 - Dimensionamento insediativo e dei servizi

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 31;
Decreto interministeriale 02.04.1968, n. 1444.

Rif. Cartografia: N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Il PATI determina, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto del fabbisogno futuro



decennale (al netto delle potenzialità edificatorie residue del previgente PRG), riportato nelle seguenti tabelle e nella *Relazione Tecnica*.

2. Con riferimento alle potenzialità edificatorie del PRG vigente si precisa che nel dimensionamento sono riportati solo i volumi delle trasformazioni riconfermate dal PATI.

Direttive per il PI

3. Il PI provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, privilegiando l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione:

- processo di formazione storica;
- morfologia insediativa (densità edilizia, altezza, tipologia, schema organizzativo);
- funzionale (destinazione d'uso prevalente).

4. Il PI, nel rispetto delle quantità complessivamente stabilite dal PATI nelle tabelle che seguono, ripartisce le nuove capacità edificatorie assegnate a ciascun ATO alle rispettive zone territoriali omogenee di espansione, secondo le seguenti destinazioni d'uso:

- Residenziale (R): comprendente la funzione residenziale e quelle con essa compatibili (commerciale, direzionale, artigianale e di servizio), avendo come obiettivo un tessuto urbano che garantisca complementarità di funzioni.
- Produttivo (P): comprende le funzioni non residenziali (produttive, commerciali, direzionali) in contesti specializzati.
- Servizi (S): comprende le superfici da destinare a servizi pubblici o di uso pubblico. Accertato che la dotazione esistente e prevista dal previgente PRG è adeguata al conseguimento degli obiettivi del PATI, ogni variazione deve essere compensata preferibilmente nell'ambito del medesimo ATO. Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza.

5. Il PI può individuare eventuali residenze sparse presenti nell'ambito dell'ATO produttivo, regolamentando le modalità di intervento per favorirne la trasformazione verso destinazioni d'uso compatibili con l'ATO stesso.

6. Quando nelle tavole sono indicate più sigle, il PI ne precisa la ripartizione all'interno degli ambiti indicati dal PATI.

7. Il PI può prevedere moderati spostamenti dei carichi insediativi tra le diverse ATO, fermo restando il dimensionamento massimo complessivo.

8. È demandata al PI l'individuazione della quota da riservare per edilizia residenziale pubblica nel rispetto delle quantità stabilite dall'art. 39 della LR 11/2004.

A) Residenziale:

9. Il dimensionamento residenziale non tiene conto di eventuali lotti liberi subordinati ad intervento diretto interni al tessuto consolidato e all'edificazione diffusa.

10. Il PATI, ai sensi dell'art. 39 della LR 11/2004, riserva il 20% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa ad interventi di edilizia residenziale pubblica, che il PI assegna all'interno delle zone residenziali di espansione.

11. Il volume quantificato tiene conto del soddisfacimento del fabbisogno commerciale-direzionale-artigianale e turistico-ricettivo in contesti prevalentemente residenziali: per questo si assume che 3mc corrispondono a 1mq di superficie lorda di pavimento.

Schio - Residenziale (R) residenza, commercio, direzionale, artigianale e di servizio			Capacità edificatoria		
ATO	Denominazione	Destinazione prevalente	previsioni PRG non attuate e confermate	aggiuntiva del PATI	
			Volumi mc	Volumi mc	Abitanti teorici *
1	Paesaggio urbano	residenziale	726.239	47.000	188
2	Paesaggio produttivo	produttiva/commerciale/direzionale	16.870	12.500	50
3	Paesaggio collinare	agricolo collinare	6.867	17.500	70
4	Paesaggio montano	agricolo montano	35.540	41.000	164
5	Paesaggio agricolo	agricolo di pianura	7.129	75.000	300
6	Paesaggio di connessione tra sistemi	agricolo misto pedecollinare	5.672	42.500	170
TOTALE			798.317	235.500	942



Valdagno - Residenziale (R) residenza, commercio, direzionale, artigianale e di servizio			Capacità edificatoria		
ATO	Denominazione	Destinazione prevalente	previsioni PRG non attuate e confermate	aggiuntiva del PATI	
			Volumi mc	Volumi mc	Abitanti teorici *
1	Paesaggio urbano	residenziale	280.573	120.000	480
2	Paesaggio produttivo	produttiva/commerciale/direzionale	0.000	8.000	32
3	Paesaggio collinare	agricolo collinare	45.416	17.000	68
4	Paesaggio montano	agricolo montano	7.600	6.500	26
TOTALE			333.589	151.500	606

* Gli abitanti sono calcolati secondo un utilizzo volumetrico di 250 mc/ab, come da PRG previgente.

La somma delle cubature residenziali rapportata al numero di residenti insediati conduce al valore di 250 mc/ab. Il valore è sostenuto anche dalla valutazione dei volumi totali su zone esclusivamente residenziali. Tale valore viene pertanto ritenuto maggiormente aderente a queste realtà, rispetto alla valutazione dell'incremento di abitanti determinato dal PATI.

B) Produttivo

12. Il dimensionamento del PATI non tiene conto delle trasformazioni da produttivo a commerciale interne al tessuto consolidato, in quanto nel PRG sono già comprese e definite dalla destinazione della ZTO produttiva. Non tiene altresì conto delle attività commerciali e turistico-ricettive potenzialmente insediabili in zona agricola in quanto normate da specifiche disposizioni di legge.

13. Il PI provvede a soddisfare il fabbisogno produttivo industriale-artigianale in un contesto qualificato, dove possono essere insediate anche destinazioni commerciali-direzionali e turistico-ricettive, così ripartito:

Schio - Produttivo (P) produttivo, commerciale, direzionale			Capacità edificatoria	
ATO	Denominazione	Destinazione prevalente	previsioni PRG non attuate e confermate	aggiuntiva del PATI
			espansione mq di ST	espansione mq di ST
1	Paesaggio urbano	residenziale	73.228	0
2	Paesaggio produttivo	produttiva/commerciale/direzionale	59.296	0
3	Paesaggio collinare	agricolo collinare	0	0
4	Paesaggio montano	agricolo montano	0	0
5	Paesaggio agricolo	agricolo di pianura	0	0
6	Paesaggio di connessione tra sistemi	agricolo misto pedecollinare	0	0
TOTALE			132.524	0

Valdagno - Produttivo (P) produttivo, commerciale, direzionale			Capacità edificatoria	
ATO	Denominazione	Destinazione prevalente	previsioni PRG non attuate e confermate	aggiuntiva del PATI
			espansione mq di ST	espansione mq di ST
1	Paesaggio urbano	residenziale	3.000	4.000
2	Paesaggio produttivo	produttiva/commerciale/direzionale	22.000	
3	Paesaggio collinare	agricolo collinare		
4	Paesaggio montano	agricolo montano		1.000
TOTALE			25.000	5.000



C) Servizi

14. Il PATI, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, riconfermando i criteri già applicati col previgente PRG, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, nel rispetto dei seguenti rapporti:

- **residenza:** a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare rispetto alle potenzialità volumetriche espresse dal PRG (calcolato col rapporto di 250mc/ab), è già garantita la dotazione minima di 30 mq/ab, che il PATI conferma. Per gli ulteriori abitanti teorici aggiuntivi (calcolato col rapporto di 250mc/ab), in analogia con lo stato di fatto e con le politiche del PRG previgente, deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 30mq. Il PI, rispetto alla dotazione minima di 30 mq/ab, stabilisce la quantità da riservare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Inoltre prevede un'adeguata articolazione per ogni ATO rispetto a:
 - aree ed attrezzature per l'istruzione;
 - aree per attrezzature di interesse comune e religiose;
 - aree per verde, gioco, sport;
 - aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico.
- **attività produttive:** la dotazione di servizi (parcheggi almeno fino al 50% e verde o altre attrezzature di fruizione pubblica a servizio della zona) non è inferiore al 10% della slp (superficie lorda di pavimento) e comunque deve essere garantito almeno il 10% della superficie fondiaria, eventualmente incrementato di una superficie da destinare a verde o ad attrezzature a servizio delle attività produttive, quantificata dal PI in relazione a specifici obiettivi di qualità;
- **attività commerciali e direzionali:** al di fuori del centro storico e del territorio agricolo, la dotazione di aree a servizi (dei quali a parcheggio almeno fino al 50% degli spazi complessivi richiesti) non sarà inferiore al 100% della slp; sono fatte salve precise disposizioni di legge;
- **attività ricettive turistiche:** fatte salve specifiche disposizioni di legge, il PI potrà prevedere, anche per singoli ATO, l'integrazione delle superfici da destinare a spazi pubblici o la loro monetizzazione, a condizione sia comunque garantito un adeguato livello prestazionale.

15. Nel caso di destinazioni d'uso miste, la dotazione di aree a servizi sarà quantificata in rapporto alle diverse destinazioni.

16. Per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare i servizi, il PI adotterà il criterio generale di identificare tali zone quando ne sia prevista l'attuazione diretta o, in caso di PUA, di stabilirne quantità e caratteristiche (criteri organizzativi, localizzazione, tipologia, ...), demandandone la concreta localizzazione allo Piano attuativo. Il fabbisogno di aree a servizi potrà essere soddisfatto:

- con aree di proprietà pubblica o da acquisire;
- con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
- con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione ad enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici;
- con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (parcheggi, attrezzature religiose, parchi rurali, ...), anche per effetto di convenzioni con il Comune.

17. Il PI per garantire un adeguato livello prestazionale dei servizi, oltre al dimensionamento quantitativo degli stessi, provvederà anche a valutarne la qualità, al fine di poter garantire alle diverse zone a tessuto insediativo omogeneo, un'adeguata dotazione degli standard sia intermini quantitativi, che qualitativi.

18. Gli standard qualitativi dei servizi dovranno essere determinati in funzione delle reali, concrete e documentate esigenze della collettività, sulla base del grado di soddisfazione dei criteri di accessibilità, fruibilità, adeguatezza tecnologica, semplicità ed economicità di gestione ed accessibilità tariffaria.

19. Nel caso di intervento edilizio diretto, anche tramite scheda puntuale, il PI può determinare la dotazione di standard da reperirsi e/o di possibile monetizzazione in relazione alla specifica dotazione di zona, esistente o prevista.



AZIONI STRATEGICHE

Art. 30 - Ambiti di urbanizzazione consolidata

Rif. Normativo: LR 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13.

Rif. Cartografia: N. 4 Carta della Trasformabilità.

Contenuto

1. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono caratterizzati dalla presenza di strade, infrastrutture, aree edificate, lotti liberi e aree ed edifici destinati a servizi pubblici. I processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati, dando forma ad insediamenti strutturati. Nella Carta 4 tali ambiti sono differenziati in *residenza e servizi ad essa connessi ed attività economiche non integrabili con la residenza*.
2. In tali ambiti sono presenti: i **centri storici** quali punti di riferimento del tessuto urbano, le espansioni moderne e contemporanee, ma anche zone sorte senza un coerente disegno urbanistico, zone non del tutto consolidate, zone di frangia o di formazione spontanea periurbana, dove i tessuti edilizi risultano parzialmente configurati e con impianto sufficientemente definito.
3. Il PATI persegue politiche di riqualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti e di miglioramento delle dotazioni a standard, mediante strumenti adeguati alle diverse situazioni.

Direttive per il PI

4. La trasformazione urbanistica si attua tramite strumenti urbanistici attuativi, mentre le potenzialità edificatorie residue si attuano prevalentemente con interventi edilizi diretti.
5. Il PI definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del presente Piano:
 - l'assetto urbanistico attraverso l'individuazione di **zone territoriali omogenee**;
 - le azioni di recupero e valorizzazione da attuare **nei centri storici** in conformità alle indicazioni espresse all'art. 12 e all'art. 17;
 - le **destinazioni d'uso** ammesse ed eventualmente quelle compatibili per ogni singola zona territoriale omogenea;
 - la **volumetria** massima edificabile e le **modalità di intervento**, confermando, di massima gli indici stabiliti dal PRG, ed individuando i nuovi in coerenza con le caratteristiche del tessuto urbano;
 - le modalità che consentono di migliorare la qualità urbanistico-edilizia della "città pubblica" attraverso la perequazione urbanistica, i crediti edilizi e gli interventi edilizi diretti;
 - le zone da assoggettare a strumentazione attuativa, a planivolumetrico convenzionato (solo per aree dotate delle principali opere di urbanizzazione strettamente funzionali all'insediamento edilizio), e comunque l'eventuale subordinazione ad atti di pianificazione concertata;
 - l'eliminazione di edifici incongrui attraverso l'incentivazione alle trasformazioni edilizie.
6. Il PI, anche al fine di riequilibrare le densità edilizie o migliorare il rapporto con gli spazi pubblici, può variare il perimetro del consolidato, nei limiti di cui all'art.4 comma 8, modificare i parametri edificatori e le modalità di attuazione degli interventi.
7. La ridefinizione dei margini degli ambiti di urbanizzazione consolidata, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, può avvenire attraverso interventi di "completamento", utilizzando i servizi a rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare la necessità della predisposizione di PUA.
8. Per garantire la necessità di aumentare la **permeabilità ecologica**, nelle aree potenzialmente trasformabili, si richiamano gli indirizzi operativi del successivo art. 50.

Prescrizioni e vincoli

9. Negli ambiti ove siano in corso interventi urbanistico-edilizi già oggetto di convenzionamento, resta in vigore la disciplina convenzionale in essere, fino alla scadenza della convenzione. Dopo tale scadenza, per le parti non attuate, il PI definisce criteri e modalità di intervento ammessi.
10. Fino all'approvazione del PI, sono confermate le zto del PRG vigente e la relativa normativa, ad eccezione delle parti non conformi.



Art. 31 - Ambiti di edificazione diffusa

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, artt. 13, 43, 44.

Rif. Cartografia: **N. 1** *Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale*;
N. 2 *Carta della Invarianti*;
N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale e le aree attigue che hanno un nesso fisico-funzionale col costruito, caratterizzate da:
 - consistenza edilizia derivante da fabbricati esistenti e/o potenzialità edificatorie già acquisite;
 - compresenza di funzioni residenziali e **anche integrate con attività** di servizio (bar, trattoria, ospitalità, artigianato, ...) indipendenti da attività agricole;
 - frequente presenza di aggregati di vecchio impianto;
 - riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
 - adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
 - frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.
2. Ogni ambito di edificazione diffusa contiene al suo interno il perimetro del nucleo originario del **centro rurale storico** secondo i criteri di cui all'art. 12; esternamente a tale perimetro, individua le parti che hanno caratteristiche morfologiche, clivometriche, idrogeologiche, ambientali, paesaggistiche, di connessione funzionale, tali da permettere e completare l'edificazione senza contrastare con le peculiarità del **centro rurale storico**.
3. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del PATI ha esclusivamente valore ricognitivo dello stato dei luoghi, non essendo conformativa delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione demandata al PI ai sensi dell'art. 17 della LR 11/04.

Direttive per il PI

4. Il PI, nell'effettuare la ricognizione, precisa i perimetri dell'**edificazione diffusa** e del **centro rurale storico**.
5. I limiti fisici che connotano i perimetri di cui al precedente comma, rispetto al territorio circostante, sono riconosciuti dal PI sulla base di elementi quali viabilità, discontinuità morfologiche, uso del suolo, recinzioni, corti ed altro.
6. Il PI effettua anche la ricognizione delle potenzialità edificatorie dei previgenti strumenti urbanistici e, nel rispetto del dimensionamento del PATI, stabilisce i criteri per quantificare, attribuire e localizzare nuove possibilità edificatorie, confermare e/o modificare quelle esistenti, subordinando i nuovi interventi alla verifica e all'adeguamento delle infrastrutture.
7. Il PI detta norme per stabilire le modalità attuative degli interventi: intervento diretto mediante schedatura (anche con indicazioni planivolumetriche che illustrino il corretto inserimento nel contesto) o PUA. Gli istituti della perequazione e del credito edilizio possono costituire strumenti per incentivare la valorizzazione degli spazi, l'integrazione dei servizi di interesse collettivo e per favorire il recupero dell'architettura minore e delle sue pertinenze. In tali casi può essere incentivata la collocazione del volume derivante dal credito nello stesso ambito di **edificazione diffusa**.
8. Con l'obiettivo di individuare forme di incentivazione alla residenzialità in contrada, il PI:
 - valuta le destinazioni d'uso ammissibili, compatibili con la residenza, favorendo in particolare lo sviluppo di attività integrative al settore primario legate all'enogastronomia e a funzioni turistico ricettive, ma anche di piccole attività artigiane;
 - riconosce prioritariamente il ricorso a tipologie edilizie tradizionali, pur ammettendo soluzioni tipologiche e costruttive innovative qualora ne sia dimostrata la qualità architettonico/progettuale in relazione a:
 - riferimenti culturali anche in rapporto con le tradizioni locali;
 - uso di energia primaria da fonti rinnovabili e raggiungimento di elevati standard di rendimento energetico;
 - corretto inserimento paesaggistico, valorizzando prospettive significative e rispetto dell'impianto urbanistico del **centro rurale storico**.
9. Il PI disciplina le modalità di intervento nel **centro rurale storico**, secondo i seguenti criteri:



- gli edifici in esso ricadenti sono disciplinati secondo le modalità di cui all'art. 17;
- è possibile derogare dalle distanze da confini, fabbricati e viabilità, qualora l'intervento ricada nel **centro rurale storico**, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dall'art. 873 del Codice Civile;
- vanno garantite l'integrità e/o il ripristino delle aree pertinenziali storicamente connesse ai fabbricati, favorendo l'eliminazione delle superfetazioni e/o delle opere incongrue;
- per l'opportuna salvaguardia dell'intero contesto, vanno individuati elementi puntuali di pregio, corti storiche, spazi collettivi ed altri spazi significativi;
- gli spazi liberi all'interno del centro rurale storico diversi da quelli sopra indicati, sono disciplinati per consentire il corretto inserimento di ampliamenti, di nuova edificazione, di altri volumi derivanti dall'eliminazione delle superfetazioni.

10. La ridefinizione dei margini dell'edificazione diffusa, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, non può configurare nuove aree di espansione ma può avvenire soltanto attraverso interventi di "completamento", utilizzando i servizi a rete e le opere di urbanizzazione primaria, salvo loro limitate integrazioni.

Prescrizioni e vincoli

11. Fino all'approvazione del PI, si applica la disciplina **previgente poiché in quanto** compatibile con le previsioni del PATI.

12. "L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato".

Art. 32 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13, 31.

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto generale

1. Il PATI prende atto della qualità e diffusione dei servizi presenti nei due Comuni, di portata non solo locale, ed intende valorizzare, potenziare e mettere a sistema tale rete per rafforzare la loro ricaduta positiva anche a livello territoriale.

2. I servizi delle due Città traggono origine dalla storia industriale di questo territorio, come già riportato al precedente art. 13. Questa risorsa, che si è espressa in modo così ampio in termini di formazione, cultura, sport e tempo libero, strutture assistenziali e socio-sanitarie, è considerata dal PATI il punto di partenza per rileggere il sistema dei servizi in funzione delle necessarie integrazioni legate all'evoluzione della domanda.

3. Il PATI individua, all'interno degli ATO, le aree dei principali impianti e opere di interesse comune esistenti e le linee preferenziali ove collocare quelle di progetto, necessarie per favorire il miglior sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

4. Per descrivere la complessità del sistema dei servizi presenti nelle due città, la Carta 4 ne riporta una rappresentazione dettagliata delle varie tipologie (parchi, scuole, sport, ...) e riporta le scelte progettuali di valore strategico con pari dettaglio, affinché il PI recepisca e sviluppi tale disegno, anche all'interno di aree soggette a perequazione.

Direttive generali per il PI

5. Il PI, effettuata adeguata ricognizione, definisce, tra quelli esistenti, i servizi da valorizzare, migliorare, ampliare, trasformare, trasferire, sostituire e specifica destinazioni, dimensioni e perimetrazione delle nuove aree all'interno delle linee preferenziali indicate nella Tav 4. In particolare verifica le quantità di servizi di interesse comune (parcheggi, verde, ...) per dotare i singoli ATO delle quantità di standard secondo quanto indicato al precedente art. 28.

6. Le previsioni potranno essere attuate anche facendo ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, del credito edilizio, della compensazione urbanistica o di quanto previsto dall'art. 34 della LR 11/2004.



7. Individua e riconosce i poli attrattori esistenti e di progetto anche di valenza sovra comunale, (Campus, Cittadella degli Studi, centri socio sanitari e sportivi, servizi alle zone produttive, attività ricettive e così via), per i quali si rendono necessari interventi sia da parte di Enti competenti e sia da parte di soggetti privati, nel qual caso ne regola le modalità di attuazione, e punta alla connessione e all'ottimizzazione del sistema servizi.

Formazione e sistema scolastico

8. Le due Città sono dotate di un importante sistema già strutturato che per rimanere competitivo necessita di adeguamenti funzionali al miglioramento dei servizi offerti anche nell'ottica dell'integrazione dei luoghi del sapere. Il PI nell'effettuare la ricognizione della dotazione esistente, persegue in particolare il completamento dei progetti del Campus di Schio e della Cittadella degli Studi di Valdagno. A partire dalle competenze del mondo produttivo locale e per rafforzare il legame esistente fra scuola e lavoro, il PI individua altresì adeguati spazi atti ad ospitare esperienze formative di livello universitario, promuovendo il territorio come contenitore di processi innovativi.

Sistema cultura, sport e tempo libero

9. Il PI nel riconoscere a tale sistema la sua storica forza identitaria e di coesione sociale, ne effettua la ricognizione per valorizzare e consolidare i luoghi, potenziare l'offerta esistente attuando le necessarie integrazioni.

Sanità

10. Il PI favorisce la riqualificazione e la diversificazione delle strutture esistenti, non più utilizzate ai fini ospedalieri, anche come sedi per la formazione socio-sanitaria di grado universitario e di strutture socio-sanitarie di livello territoriale, recuperando nel contempo spazi e funzioni per la Città.

Infrastrutture

11. A partire dal progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) il PI, per quanto di competenza, ne favorisce la realizzazione individuando le soluzioni per eventuali punti di conflitto, facilitando l'integrazione con altri sistemi di spostamento e migliorando lo scambio modale in aree prossime alla stazione ferroviaria.

12. Migliora la mobilità (stradale, ciclabile, ferroviaria, trasporto pubblico) locale favorendo l'integrazione fra le due Città e con il sistema territoriale.

Sistema turistico - ricettivo

13. Il PI promuove la diffusione della conoscenza ed il migliore utilizzo delle risorse paesaggistiche, ambientali, storico-culturali, legate alle produzioni tipiche, favorendo sia strutture turistico ricettive adeguate alle specificità dei temi ed alle peculiarità dei contesti e sia positive ricadute economiche sul territorio. In particolare il PATI individua le aree del villaggio San Gaetano a Bosco di Tretto e del Parco Montalbieri quali luoghi dove potenziare le strutture per il tempo libero (campeggi, aree di sosta, impianti sportivi leggeri, ...), anche complementari all'offerta didattica. Queste aree per la complessità e l'interesse che rivestono, rientrano nei Progetti di cui all'art. 35 dove i contenuti sono descritti puntualmente.

Sistema dei parchi: aree verdi da strutturare

14. Il PATI considera di particolare rilevanza strategica la definizione del sistema di parchi urbani, da perseguire mediante l'integrazione delle aree esistenti di cui all'art. 16 con altre di analogo interesse, e l'individuazione di aree dedicate alle attività sportive anche compatibili col territorio aperto montano/collinare/agricolo.

15. Il PATI ha individuato le seguenti aree che, quantunque non già strutturate come parco, presentano caratteristiche ambientali paesaggistiche tali da prefigurarne una loro valorizzazione strategica per la città, soprattutto in relazione a:

- vicinanza all'insieme delle aree e dei servizi pubblici e di interesse pubblico e rispetto al sistema dei parchi urbani;
- presenza di infrastrutture di collegamento, come le piste ciclabili e di elementi di valore testimoniale da fruire al meglio.



Schio	Valdagno
Denominazione	Denominazione
Ambito di via degli Orti	Campagna Festari
Boschetto di Poleo	Grumo
Parco <i>Robinson</i>	Aree in fregio all'Agno – "Parco fluviale"
Parchetto di via Locchi	
Verde pubblico ai Capuccini	
Parco del Castello di Schio	
Parco della Valletta	
Parco e <i>skate corner</i>	
Parco di via della Potara	
Parco del Dirigibile	
Ambiti verdi ai Masi	
Parchi del complesso del Campus	
Parco di via del Redentore	
Parco di via Contrà Barona – via S. Benedetto	
Parco del Castello di Magrè	
Brolo Gramola	
Verde presso gli impianti sportivi di via Camin	
Verde presso gli impianti sportivi di Giavenale	
Verde presso gli impianti sportivi di Ca' Trenta	

16. Il PI, previa ricognizione ed eventuale integrazione delle aree da destinare a parco, precisa gli interventi in esse ammissibili che non ne compromettano la conservazione, valorizzazione ed eventuale uso pubblico.

17. Il PI può inserirle anche all'interno di ambiti perequativi o di lottizzazione, determinandone confini, forme di utilizzazione e valorizzazione ai fini pubblici.

Porte della Montagna

18. Il PATI, nel recepire la funzione di "Porta della Montagna" attribuita dall'art. 92 del PTCP alle polarità di Schio e Valdagno, e sulla base delle indicazioni del PTRC, dove la catena che si snoda dai Lessini alle Dolomiti viene definita "arco verde metropolitano", individua **nelle aree centrali, anche se in modo non vincolante**, le "Porte della Montagna" quali punti di accoglienza, formazione ambientale, promozione e primo accesso al sistema collinare/montano delle Piccole Dolomiti.

19. I PI dei due Comuni individuano puntualmente la "Porta", anche in corrispondenza di strutture già operative, quale luogo in cui concentrare i servizi informativi e documentali di valenza territoriale che possono portare alla concreta fruizione del territorio montano, quali uno sportello di informazione turistica, un centro documentale multimediale, spazi espositivi permanenti e socio-culturali in generale.

20. Il PI individua azioni volte ad ottimizzare il sistema delle connessioni delle Porte con le principali attrezzature di interesse pubblico esistenti.

21. La portata sovra comunale dei servizi offerti dalle "Porte della Montagna" potrà essere valutata in sede di PI anche mediante accordi con operatori locali, che possono concretizzarsi e specificarsi in sedi diverse da quella della pianificazione urbanistica.

Porte locali alla montagna

22. Il PATI riconosce altresì, **in modo non vincolante**, alcuni punti decentrati di accoglienza, definiti "Porte locali della montagna", con funzione di accesso al sistema prealpino del luogo, riconoscendo la necessità di facilitare la fruizione del patrimonio montano.

23. Il PI approfondisce e completa tali indicazioni, valutando la possibilità di dotare tali aree con spazi coperti, con servizi informativi e documentali fra quelli descritti per le "Porte della Montagna", con parcheggi e/o altre funzioni e mettendo a sistema i servizi, i sentieri e le infrastrutture ad esse connessi.

Porte della campagna e dell'agricoltura

24. Il PATI individua infine, **in modo non vincolante**, alcuni punti che possono essere identificati come "Porte della campagna e dell'agricoltura", in quanto luoghi adatti a facilitare l'accesso, la conoscenza e la fruizione del patrimonio agricolo locale, con riferimento all'agricoltura tipica collinare e al sistema territoriale del Parco Agricolo.

25. In tali luoghi gli interventi favoriscono la formazione di spazi di relazione utili a sostenere il settore agricolo (mercato a Km zero, centro di documentazione, attività didattiche, corsi su coltivazione anche urbana, degustazioni, enogastronomia, visite guidate, ...).



26. Il PI approfondisce e completa tali indicazioni, valutando la possibilità di dotare tali aree con spazi coperti, con servizi informativi e documentali fra quelli descritti per le "Porte della Montagna", con parcheggi e/o altre funzioni e mettendo a sistema i servizi, i sentieri e le infrastrutture ad esse connessi.

Prescrizioni generali

27. Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni dei PRG vigenti o gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ove compatibili con i contenuti normativi del PATI.

Art. 33 - Aree di trasformazione già previste dai PRG vigenti e confermate (urbanizzazione già programmata)

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13, 31.

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità.*

Contenuto

1. Il PATI individua, all'interno degli ATO, le aree edificabili con piani attuativi, derivanti dal PRG vigente, non attuate e che si intende riconfermare. All'interno di queste aree può essere applicato l'istituto della perequazione. Nella *Relazione di Progetto e Sintetica* è stata effettuata una ricognizione di tutte le perequazioni e di tutti i PUA dei PRG vigenti; in essa sono state fornite delle indicazioni non vincolanti relative alle possibili trasformazioni **rispetto alle quali il PI potrà motivatamente scostarsi, essendo le stesse finalizzate a suggerire al PI possibili soluzioni e/o azioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti, il cui carattere operativo è di competenza del PI.**

2. Il PATI indica le principali destinazioni d'uso ammesse per gli ambiti di urbanizzazione già programmata, che si articolano in:

R = residenziale (e funzioni compatibili), comprensiva degli standard per la residenza e delle aree necessarie per la formazione della città pubblica;

P = produttiva, commerciale, direzionale (e funzioni compatibili), comprensiva degli standard e delle aree necessarie per la formazione della città pubblica.

Direttive per il PI

3. Il PI, con il fine di rendere più adeguata la città pubblica e nel rispetto del dimensionamento del PATI, può disciplinare le aree di urbanizzazione già programmata, in modo autonomo rispetto ai PRG vigenti; pertanto può riequilibrare le densità edilizie, modificare i parametri edificatori, rivedere perimetri, indici, volumi, indicazioni progettuali, **quote di edilizia residenziale pubblica in rapporto alla dimensione dell'intervento urbanistico** e obiettivi pubblici; può inoltre aggregare o disaggregare parti di perequazioni esistenti o di nuove aree di espansione, per una razionalizzazione degli interventi e per il raggiungimento degli obiettivi pubblici. In caso di modifiche delle perequazioni, la sostenibilità economica può essere rivalutata con riferimento ai contenuti dell'art. 46.

Prescrizioni

4. Fino all'approvazione del PI, per le aree di trasformazione già previste dai PRG vigenti e confermate, si applica la previgente disciplina in quanto compatibile col PATI;

Art. 34 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13.

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità.*

Contenuto

1. Il PATI definisce, all'interno delle ATO ed in forma ideogrammatica, le principali linee di sviluppo dell'espansione urbana, valutando l'idoneità all'urbanizzazione, la forma del tessuto urbano esistente, le caratteristiche paesaggistico-ambientali.



2. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli (la cui definizione è demandata al PI) e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

3. Le destinazioni d'uso, oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico compatibili comunque ammissibili, sono:

R = residenziale (e funzioni compatibili), comprensiva degli standard per la residenza e delle eventuali aree necessarie per la formazione della città pubblica;

P = produttiva, commerciale, direzionale (e funzioni compatibili), comprensiva degli standard e delle eventuali aree necessarie per la formazione della città pubblica.

S = servizi (attrezzature pubbliche o di uso pubblico).

Direttive per il PI

4. L'estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per l'edificazione, verranno precisate dal PI, nel rispetto del dimensionamento degli ATO e dei limiti di trasformazione della SAU di cui all'art. 29.

5. Nella definizione urbanistica delle zone di espansione, il PI **fa riferimento alle direttive di cui all'art. 61 del PTCP** e adotta criteri progettuali tesi alla migliore qualità urbana come ad esempio:

- favorire l'applicazione della perequazione e del credito edilizio;
- privilegiare le aree più adatte all'urbanizzazione, favorendo la continuità con il tessuto urbano e con le infrastrutture esistenti o programmate, secondo i criteri di qualità previsti dal PATI;
- rispettare e valorizzare le preesistenze di carattere naturalistico, paesaggistico ed ecologico;
- stabilire i principi del disegno degli spazi pubblici e della mobilità;
- creare omogeneità morfologiche con il contesto preesistente tenendo conto anche di densità, altezze ed in generale dei parametri per l'edificazione;
- riconoscere l'orientamento, il soleggiamento e la ventilazione degli alloggi quali parametri necessari ai fini della qualità del risiedere e rilevanti ai fini del risparmio energetico;
- definire le specifiche destinazioni d'uso tra quelle previste per l'ATO in cui ricade l'area.

6. Per le zone produttive il PI individua e disciplina le destinazioni insediabili in tali zone. Possono essere ammesse funzioni residenziali esclusivamente se attinenti all'attività produttiva e che quindi, come tali, sono subordinati alla costituzione di un vincolo di pertinenzialità.

7. La realizzazione degli interventi deve essere assoggettata a particolari prescrizioni finalizzate a migliorare l'inserimento degli interventi stessi nel contesto edificato ed ambientale. In particolare, devono sempre essere garantiti spazi di filtro tra attività produttive e insediamenti residenziali e vanno evitati interventi che ne comportino la frammistione.

Prescrizioni

8. Fino all'approvazione del primo PI sono confermate le previsioni dei PRG vigenti in quanto compatibili col PATI.

9. La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, è subordinata all'accertamento delle fasce di rispetto vigenti, verificate sulla base di quanto stabilito dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 lett. d della LR 11/2004 e smi, prendendo in considerazione anche le fasce di rispetto generate da allevamenti zootecnici di comuni contermini.

Art. 35 - Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13.

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. I progetti riguardano contesti urbani e non, che necessitano di politiche di riorganizzazione atte a favorire il miglioramento della qualità del territorio nei suoi diversi aspetti; essi hanno l'obiettivo di evidenziare le operazioni urbanistiche di valorizzazione di strutture, luoghi e parti di città e di territorio. ~~(N.B: così n.15 valdagno Montalbieri può restare)~~ **Eventuali e ulteriori individuazioni di tali contesti non previsti nella Carta delle Trasformabilità vanno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS.**



2. Il PATI individua i seguenti progetti e ne definisce i principali obiettivi:

Schio

1) Terminal Stazione FS

- L'edificio adibito a Stazione FS va confermato.
- Nel definire le funzioni degli spazi aperti, dei volumi e dei collegamenti, vanno tenuti presente gli importanti ruoli dell'area sia come interscambio modale (gomma, rotaia, ciclopedonalità) e sia di ingresso al centro città.
- L'area ad ovest della stazione, in fregio a via Baccharini, dovrà essere tenuta libera da edificazione e valorizzata nel suo storico ruolo di giardino pubblico e nelle sue componenti a verde.
- L'individuazione cartografica dell'ambito è indicativa, demandando al PI sia il riconoscimento delle aree ritenute più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo della porzione urbana e sia di individuare eventuali parametri edificatori utili alla centralità dell'area. **Dall'ambito si intendono comunque esclusi gli immobili oggetto di istanza edilizia ai sensi L.R. 11/2009 ("Piano Casa") e della Delibera di Consiglio Comunale n. 94/2011 che approvava la relativa disciplina applicativa.**

Sono confermate, per le proprietà che saranno ricomprese, le capacità edificatorie riconosciute dal previgente PRG.

2) Via BTG Val Leogra - Scuole Marconi

I principali obiettivi del progetto sono finalizzati a:

- marcare l'identità dell'asse Stazione FS – Duomo come accesso principale al centro;
- mettere a sistema piazze, spazi ed edifici pubblici;
- riqualificare il percorso della roggia restituendo visibilità e ruolo all'edificio della protoindustria urbana posto nello spazio retrostante le scuole Marconi;
- riqualificare gli edifici degradati, valorizzare i giardini privati;
- strutturare un nuovo "asse religioso", che metta a sistema gli ambiti di culto con valenza culturale e sociale, le relative pertinenze e funzioni, assicurando collegamenti che lo rendano fruibile anche a fini turistici;
- aumentare l'intensità d'uso dello spazio urbano, la capacità insediativa e la dotazione di funzioni di centro città e di servizi.

Il PI può modificare l'individuazione dell'ambito per renderlo più funzionale rispetto al perseguimento dei citati obiettivi.

3) Affaccio sul Lèogra

- L'obiettivo è di ristabilire lo storico rapporto con il particolare ambiente torrentizio del Lèogra legato, fra l'altro, anche all'andamento meteorologico ed alle stagionalità.
- L'ambito di intervento privato riprende quello che nel previgente PRG riguardava la Perequazione n. 23 ma, per le ricadute di interesse collettivo, comprende gli affacci sul Lèogra del Quartiere Operaio in quanto luogo principale dove riproporre la percezione dell'acqua e la fruizione dei contesti ripariali con finalità ludico/ricreative.
- In particolare, lo sviluppo delle aree ancora da urbanizzare deve ricercare soluzioni che, anche attraverso un'attenta organizzazione dei volumi assegnati, favoriscano scorci sul torrente ed accessi ad aree ad uso pubblico prossime allo stesso, fermo restando l'obiettivo di individuare i parcheggi di interesse pubblico lungo la viabilità comunale per limitare la penetrazione carraia.
- Il rinnovamento da effettuare nella trama dei percorsi che dal centro città arrivano al Leogra attraverso il Quartiere, è finalizzato a segnalare, attraverso varie modalità, l'arrivo al torrente, mentre le sponde dello stesso, attraverso specifici e diversificati progetti di riqualificazione in particolare sulle aree di proprietà pubblica ed in accordo con gli enti preposti, diverranno il fulcro del recupero del rapporto con le caratteristiche ambientali dell'alveo e del greto.
- Parallelamente, nelle dovute sedi, saranno attivate iniziative per una gestione idrica a monte maggiormente garantista di presenza d'acqua nel corso dell'anno.

4) Area "De Lellis" e piazzale Divisione Acqui

- Nella riorganizzazione e rigenerazione complessiva dell'area, vanno riconfermate le funzioni pubbliche socio-sanitarie, in particolare quelle di servizi socio-sanitari territoriali: ad esse vanno riservati spazi e volumi idonei.
- Va rafforzato il parco storico della Valletta con l'annessione delle parti a verde speculari alla stessa rispetto a via Leonardo da Vinci.
- Il parco va connesso senza soluzione di continuità al verde pubblico già esistente a nord del complesso "De Lellis", attraverso adeguati percorsi nel verde alberato nei quali ricavare con visuali verso elementi significativi del paesaggio.
- Il tratto di via Leonardo da Vinci posto fra il nodo di via XXIX Aprile e quello di via della Potara va ricollocato più a nord, in modo da preservare il complesso del nuovo parco urbano dal traffico carraio, valutando comunque la possibilità di interrare l'asta.
- Vanno riprogettati i due nodi e la viabilità ad essi afferente.
- Va rielaborato lo spazio di piazzale Divisione Acqui, per ricercare adeguate soluzioni funzionali alle fermate degli autobus di linea, alla sosta degli autoveicoli, alla percorribilità ciclopedonale, all'identità urbana complessiva dell'immobile, da perseguire anche attraverso nuovi volumi con destinazioni prioritariamente terziarie ed a servizi.
- Il volume realizzabile nell'area "De Lellis" non può superare il volume esistente. L'esatta quantificazione viene demandata al PI in rapporto alla porzione di aree ed opere di interesse pubblico cui si farà carico la ditta attuatrice.
- La volumetria con destinazione residenziale va sviluppata a nord del nuovo asse stradale. Ugualmente al PI è demandata la quantificazione degli eventuali nuovi volumi realizzabili nell'area "piazzale Divisione Acqui".
- Va elaborata una trama di percorsi ciclopedonali ad elevata accessibilità, che connetta le due parti esistenti di città ad est e ad ovest dell'area e che si raccordi anche con il collegamento principale col parco.
- Il tessuto edilizio, in particolare quello non destinato alle funzioni pubbliche, deve relazionarsi con le tipologie esistenti ai margini dell'area. Gli edifici a maggiore altezza devono essere collocati verso via della Potara.



- Va recuperata adeguata quota di edilizia convenzionata.
- Preferenza va riservata alle dotazioni tecnologiche funzionali all'utilizzo di energie rinnovabili ed in generale alla sostenibilità dell'insediamento.

5) Area ex Lanerossi in centro storico

Vanno confermati gli obiettivi già contenuti nelle NTA del previgente PRG (art. 2.9), come sviluppati nel Piano di Recupero approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 16.04.2007, di cui si riportano gli aspetti principali:

- valorizzazione del percorso della Roggia Maestra, anche con riapertura di tratti ora coperti, nell'ottica di un itinerario paesaggistico e per favorire la formazione di un corridoio ecologico;
- organizzazione di una trama di percorsi ciclopedonali che inseriscano l'area nel sistema più generale della città e che ne valorizzino gli elementi caratterizzanti (Fabbrica Alta, Roggia, ex centrali di produzione energetica,...);
- adeguata organizzazione ed arredo delle aree a verde pubblico, da connettere per quanto possibile al percorso della roggia, e delle aree a verde privato, da disciplinare per favorire la percezione e la funzione della struttura vegetale in ambito urbano;
- fra quelle ammesse per il centro storico, sostenere la destinazione d'uso residenziale;
- reperire adeguata quota di edilizia sociale;
- realizzazione del progetto complessivo anche per stralci funzionali in sé compiuti e temporalmente adeguati.

Il PI può apportare modifiche ai contenuti espressi per \pm l'ambito purché non pregiudichino gli interessi pubblici connessi al progetto generale o comunque permettano di migliorarli.

6) Area ex Stabilimenti Lanerossi in Z.I.

I contenuti del presente progetto derivano dalla "Scheda per l'Area Stabilimenti ex Lanerossi in zona industriale", di cui alla deliberazione consiliare n. 88 del 16.12.2013. Si riportano di seguito i principali obiettivi:

- perseguire la qualità ambientale e paesaggistica dell'area, di cui si conferma la vocazione produttiva- direzionale- commerciale;
- tutelare e valorizzare l'ampia porzione di verde che si estende dagli stabilimenti a Viale dell'Industria.
- tutte le nuove opere per la mobilità, nonché l'adeguamento di quelle esistenti, devono essere realizzate implementando i criteri della sicurezza e dell'ampia accessibilità;
- collegare il complesso con altri luoghi di interesse collettivo anche con mobilità lenta; progettare il tessuto connettivo interno valorizzando le gerarchie di traffico e favorendo prioritariamente l'utenza più debole;
- dare impronta unitaria al sistema dei servizi dell'area;
- prevedere spazi a verde con dimensioni e caratteristiche vegetazionali proprie del territorio, e ricercare soluzioni che valorizzino la vicinanza dei corsi d'acqua;
- attrezzare il complesso con adeguate aree a parcheggio con proprio arredo alberato/arbustivo e con adeguati sistemi di trattamento del verde e delle acque;
- il PUA e gli interventi sull'area devono essere coerenti con la politica ambientale del Comune, conforme al Regolamento Comunitario CE/761/01 e alla norma UNI EN ISO 14001.

7) Area ex cementificio

I principali obiettivi del progetto sono finalizzati a:

- conservare le principali forme e le visuali simboliche dell'area e della sua funzione storica;
- mettere a sistema l'area con le strutture già esistenti dedicate allo sport, al tempo libero ed al benessere;
- potenziare le connessioni lente favorendo una riappropriazione urbana dell'area;
- favorire, anche per fasi successive, la riconversione dei manufatti industriali dismessi.

8) Area di servizio al centro anziani "La Filanda"

A seguito dell'acquisizione del 50% del lotto verso il complesso per anziani "La Filanda", attraverso accordi o applicando l'istituto del credito edilizio e/o della perequazione, sarà possibile:

- potervi accedere preferenzialmente da viale Roma;
- migliorare l'organizzazione degli spazi aperti a servizio del complesso.
- realizzare una connessione ciclopedonale in sede propria dallo snodo fra le vie Palazzina, Siberia, Pareo, Riolo, fino a via Villafranca, per perseguire la sicurezza degli utenti, anche interessando parti marginali del limitrofo brolo Gramola, che in questo modo potrà essere fruito visivamente. Va riservata elevata attenzione all'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico.

9) Villaggio S. Gaetano - Bosco di Tretto

- Organizzazione di una "Porta locale della montagna", punto di accesso e conoscenza del vario e complesso patrimonio offerto dal sistema delle prealpi locali.

- Valorizzazione:
 - del paesaggio locale tramite un migliore inserimento architettonico/ambientale e maggiore sostenibilità del complesso delle strutture ed infrastrutture esistenti;
 - del patrimonio floro-faunistico, delle risorse storico-culturali-etnografiche locali e della rete dei percorsi del Tretto;
 - di particolari scorci e punti panoramici;
 - delle risorgive locali e attivazione di buone pratiche e comportamenti ecologici riguardanti l'intero ciclo delle acque (dal trattamento dei terreni agricoli produttivi e delle colture fino allo smaltimento dei reflui).
- Uso di materiali sostenibili e ben integrabili col contesto, uso di tecnologie ed impianti a basso impatto ambientale e preferibilmente da poter estendere ad altri insediamenti, ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica ed ambientale per gli interventi di consolidamento e sistemazione dei suoli.
- Rivitalizzazione della limitrofa contrada Covole.
- Avvio di attività complementari all'offerta della scuola elementare locale in termini di funzioni didattiche e sportive e di conoscenza del luogo.
- Ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva e del tempo libero al Tretto.
- Realizzazione di un parcheggio destinato agli escursionisti.

10) Rio

I principali obiettivi del progetto sono finalizzati a:

- migliorare la qualità abitativa del quartiere di Rio riqualificando spazi ed edifici pubblici e le connessioni con i servizi



limitrofi;

- valorizzare il percorso del Rio Variola, corso d'acqua che costituisce il riferimento storico ed il toponimo dell'insediamento, nonché asse ecologico manifestato dalla presenza di filari ed alberature, in grado di dare un carattere naturale e di permeabilità all'area;
- potenziare tale percorso anche come asse di mobilità lenta che connette via dell'Industria, l'aggregato di Rio e l'arboreto didattico;
- connettere e valorizzare l'area ad interesse archeologico del Campo Romano e quella di interesse didattico dell'arboreto.
- Riqualificare e restituire alla comunità locale uno spazio pubblico di tradizione storica legato al contesto della chiesetta di Rio.

11) Area in centro a Poleo

- Lo sviluppo edilizio deve restituire all'abitato di Poleo un adeguato spazio di relazione, che si rapporti col costruito circostante e che, contemporaneamente, apra alle aree pubbliche a sud, recuperando il rapporto col torrente Gogna e valorizzando alcuni scorci significativi sulla quinta dei rilievi a sud ovest.
- Va fornita adeguata risposta alla necessità di parcheggi pubblici/ad uso pubblico, anche in riferimento all'accesso da sud della scuola elementare.
- È confermato il volume come da normativa del previgente PRG.
- Il PI può apportare le modifiche più adeguate alle caratteristiche dell'ambito per perseguire nel modo più efficace gli obiettivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo dell'area.

12) Ambito alle Quattro Strade

I principali obiettivi del progetto sono finalizzati a:

- conservare l'immagine del muro lungo viale S. Croce e rispettare il valore testimoniale del complesso originario;
- dotare via Tommaseo di marciapiede, pista ciclabile e posti auto pubblici/ad uso pubblico;
- l'intero ambito dev'essere strutturato con percorsi ciclopedonali in sicurezza rispetto al traffico carraio e tale trama deve collegarsi alla rete ciclopedonale pubblica esistente; in particolare l'area ex Reniero va dotata di percorsi in senso est-ovest;
- organizzare a parcheggio l'immobile oltre via Campagnola;
- possono essere confermati i volumi derivanti dagli edifici esistenti, a fronte di accordi ad evidenza pubblica qualora sia prevista l'edificazione a confine. A tali condizioni l'intervento può essere realizzato con più PUA;
- alle aree già edificate è confermata la volumetria esistente; alle aree libere è confermata la capacità edificatoria già riconosciuta dal previgente PRG.

Il PI può apportare modifiche alle caratteristiche dell'ambito per perseguire nel modo più efficace gli obiettivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo dell'area.

13) Campus

- Confermare l'intero ambito del Campus come isola ambientale.
- Proseguire nel miglioramento dei collegamenti carrai, ciclopedonali e del trasporto pubblico, con le rispettive reti, evitando punti di conflitto; ottimizzare i collegamenti wireless per l'area.
- Implementare le aree per verde e sport confermando gli istituti della perequazione già applicati col PRG nelle aree limitrofe.
- Favorire l'integrazione delle strutture scolastiche esistenti nella logica del progetto vincitore dell'omonimo concorso bandito assieme alla Provincia nel 2004, continuando a realizzare contenitori di elevata qualità per le funzioni integrative.

Valdagno

1) Asse Viario Via VII Martiri/Viale Trento

L'intero asse viario dell'ex strada statale 246, dalla rotonda di Ponte dei Nori fino alla stazione FTV, deve assumere i contenuti di "viale urbano attrezzato", da riorganizzare con un radicale cambiamento di immagine e di funzione; nella documentazione allegata al PRG vigente, nel capitolo "progetti speciali", è già presente un accurato scenario di progetto, tenuto conto del quale il PI dovrà approfondire i seguenti aspetti:

- ridefinizione della sezione stradale, riducendola in modo strettamente funzionale ad una percorrenza automobilistica urbana e in modo da tenerla costante lungo tutta la lunghezza dell'asse viario;
- sistemazione dei principali incroci, tramite la creazione di alcuni tratti a velocità rallentata (30Km/h);
- sistemazione degli spazi recuperati conferendo loro accentuati caratteri urbani;
- creazioni di parcheggi a servizio, in particolare delle attività commerciali esistenti e di nuova attivazione e del centro storico;
- nuovo impianto e ridisegno del sistema delle alberature per configurare, nel tempo, un maestoso "boulevard";
- realizzazione di un percorso ciclabile lungo tutto l'asse e collegamenti con i tracciati già esistenti;
- definizione di politiche di cooperazione pubblico/privato capaci di dare attuazione agli interventi per stralci funzionali, che tengano conto anche di possibili nuove integrazioni delle funzioni commerciali.

2) Sistemazione paesaggistica della rotatoria Ponte Nori, dell'Agno e dell'intorno urbano

L'obiettivo di qualificare dal punto di vista paesaggistico l'ingresso alla Città, passa attraverso la progettazione del paesaggio urbano connesso alla grande rotatoria di Ponte dei Nori; posto che su questo complesso sistema è stata predisposta una suggestiva ipotesi di progetto che offre alcuni importanti riferimenti, il PI dovrà tener conto dei seguenti aspetti:

- incrementare i mezzi per la fruizione "dolce" della Città e del suo territorio, creando le condizioni ottimali per gli spostamenti a piedi e in bicicletta;
- elaborare, pertanto, soluzioni che mitigino l'impatto ed i vincoli, connessi al grande sistema viabilistico, posti alla permeabilità per queste modalità di spostamento;
- investire nella conservazione e valorizzazione del capitale delle risorse naturali, rappresentato in questo luogo soprattutto dal sistema delle acque, dando maggiore visibilità e importanza al sistema del fiume Agno e dei suoi



affluenti, anche attraverso la creazione di un parco lineare lungo le sponde del fiume,

- completare la rete dei percorsi ciclopedonali, riconoscendo all'area una funzione di connessione fra le diverse parti della Città e del territorio e l'opportunità di una sua valorizzazione.

3) Area ex inceneritore – Porta della Montagna

L'area è all'ingresso della Città, ma è ben collegata al centro e al territorio circostante attraverso il sistema della mobilità lenta ciclopedonale di livello territoriale, è collocata lungo l'Agno in posizione protetta ed ha una visione panoramica aperta sulle montagne. Anche su questo complesso sistema è stata predisposta una ipotesi di progetto in grado di offrire alcuni importanti riferimenti per le azioni da intraprendere.

Per tutti questi aspetti l'area dell'ex inceneritore, già utilizzata per manifestazioni ed eventi all'aperto, deve essere concepita e potenziata come polo di attrazione a scala urbana e regionale, servito da ampi parcheggi che consentiranno la fruizione dei nuovi spazi per la cultura e per il tempo libero, inseriti in un parco pubblico urbano.

Fra le funzioni offerte può trovare adeguata collocazione la Porta della Montagna.

4) Serre e fondamenta del Parco Favorita

Il progetto riguarda il restauro e il riuso delle serre e delle fondamenta della Villa Marzotto, su progetto di Giò Ponti, rimasta incompiuta, con lo scopo di completare le dotazioni di spazi ricettivi e per il tempo libero del Parco.

E' stato già avviato dalla A.C. il dibattito sulla questione del recupero di tali preesistenze ed è stato bandito nel 2011 un concorso di idee sul recupero delle fondamenta della Villa.

L'esito del concorso è stato molto interessante e può costituire riferimento per lo sviluppo operativo.

5) Parco fluviale, campagna fluviale e laghetto pesca sportiva

La riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale relative all'Agno ed ai suoi principali affluenti costituisce uno degli obiettivi di maggiore rilievo dal punto di vista ambientale. Il riferimento è non soltanto al consistente contenuto naturalistico, ma anche all'insieme delle strutture di ingegneria idraulica costituite dalle rogge industriali, dai marginamenti, ponti, chiuse fino alle centrali elettriche disseminate lungo l'Agno e i suoi affluenti. I principali interventi proposti sono:

- creazione di un sistema di parchi e di aree verdi di diversa natura che si snodano da nord a sud, dai confini comunali alla Campagna Festari, investendo tutto il corso dell'Agno e la campagna fluviale;
- valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale presenti lungo il sistema delle acque;
- creazione di un percorso ciclopedonale di livello territoriale che interessa soprattutto le aree in fregio all'Agno;
- ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva e del tempo libero mirate ad utenti degli spazi naturalistici e della archeologia industriale.

6) Sistemazione di piazza Mercato in Centro storico

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio interrato, funzionale al centro storico, nelle aree di pertinenza del Cinema Super, la creazione di un percorso pedonale di collegamento fra Viale Trento e P.zza del Mercato, l'organizzazione di percorsi pedonali trasversali e la riqualificazione degli spazi su cui insistono, l'integrazione di alcuni volumi esistenti su P.zza del Mercato.

7) Parcheggio piazzale Schio

Il progetto prevede la realizzazione di un'area a parcheggio interrato per il reperimento di box auto funzionali alle residenze del centro storico e di un volume fuori terra con destinazione commerciale. Deve essere garantito il reperimento degli attuali standard a parcheggio e di quello aggiuntivo legato alla nuova area commerciale. E' già stato predisposto il progetto di opera pubblica che potrà essere rivisto e completato.

8) Comparto ex macello

La zona del Maglio di Sotto è già stata interessata da interventi di riqualificazione, connessi al trasferimento degli Uffici comunali, che hanno portato apprezzabili cambiamenti nella organizzazione degli uffici comunali e nel servizio alla popolazione; il processo di rinnovamento potrà essere completato con la realizzazione di volumi destinati a servizi di interesse pubblico e a parcheggi interrati, eventualmente anche a più piani e con la riqualificazione delle aree scoperte (percorso della roggia, percorsi pedonali, spazi di sosta).

9) Riqualificazione del percorso della roggia nei tratti urbani

Il progetto è finalizzato a segnalare, attraverso varie modalità, il percorso urbano della roggia industriale maestra funzionalmente dismessa ma ancora integra, roggia la cui presenza non è ora percepita; tutto ciò per mettere in evidenza un elemento centrale nella storia urbana, riconoscendone il ruolo esemplificativo del valore della risorsa acqua nella sua connotazione naturale e produttiva.

10) Cittadella studi - Riorganizzazione funzionale

La Cittadella degli Studi si presenta come sistema autonomo e strutturato, parete integrante della Città Sociale costruita prevalentemente negli anni '30 del secolo scorso; come esito di quel vasto progetto è perfettamente integrata nella città di Valdagno nel suo complesso, integrata ai servizi ed alle attrezzature sportive; sono già state intraprese operazioni di riorganizzazione, di adeguamento di singoli complessi scolastici ai nuovi standard di sicurezza e funzionalità, interventi volti a mettere a sistema peculiarità e potenzialità dell'intero complesso in relazione alle nuove esigenze. Ulteriori soluzioni di dettaglio atte a rafforzarne identità e utilizzo consistono in:

- miglioramento dei percorsi ciclopedonali di collegamento con le aree centrali;
- pedonalizzazione e arredo del tratto di Viale Carducci centrale rispetto al sistema degli edifici scolastici;
- recupero di spazi e ridefinizione dell'uso di immobili prossimi per implementare i servizi.

11) Museo della Città e del territorio

La storia della Città è stata segnata, nel corso del tempo e segnatamente del '900, dal rapporto con l'industria tessile e dall'impresa Marzotto. I grandi impianti industriali ancora in buona parte operativi, la Città Sociale, progettata da F. Bonfanti; l'unità di ideazione dell'impianto planimetrico urbano, del tessuto viario, delle ricercate suggestive relazioni paesaggistiche, dei linguaggi dell'architettura, costituiscono, insieme ad altri importanti elementi del patrimonio industriale storico presenti sul territorio valdagnese (e a testimonianze culturali sedimentate nel tempo come i documenti artistici legati ai premi Marzotto), un punto importante di riflessione sul tema della Città in senso lato.

E' un obiettivo ambizioso, ma necessario, quello di far nascere un Museo della Città, in grado di offrire una visione critica ampia e profonda sulla storia urbanistica, industriale, civile e sociale di Valdagno, della sua popolazione e del suo spazio.



La documentazione, raccolta da fonti e fondi plurimi, pubblici e privati e di diversa natura, dovrebbe poter essere messa a sistema, con rigorosi sistemi archivistici ma anche nelle forme più moderne di conservazione e consultazione, nell'ambito di un Museo della Città.

Il Museo potrà costituire un riferimento per tutti i livelli di consultazione, da quella più specialistica a quella didattica, ed un punto di appoggio per percorsi ed itinerari che, a partire da servizi di accoglienza offerti dalla sede museale, potranno interessare i beni culturali dell'area; potrà promuovere, inoltre, ricerche e studi sui diversi aspetti della realtà valdagnese, attivando un processo permanente di valorizzazione del territorio attraverso pubblicazioni, convegni e altre iniziative.

12) Area Lido/Piscina scoperta

L'area oggi quasi totalmente inutilizzata è ancora, nell'immaginario della popolazione di Valdagno, un riferimento per le attività sportive legate al nuoto, che vi veniva praticato (piscina all'aperto, trampolini per i tuffi...); è in ogni caso un punto importante di collegamento della città con la sua più significativa zona sportiva lungo l'Agno e di questa costituisce un caposaldo da valorizzare.

La riqualificazione, le modalità di riuso e le destinazioni potranno essere meglio definite dal PI, anche mediante un accordo pubblico privato.

13) Ex Teatro Rivoli

Alcuni degli edifici originari della Città Sociale, concepiti con grandiosità dalla committenza e così realizzati, sono difficili da gestire ed appaiono, oggi, sostanzialmente fuori scala. E' il caso del teatro Rivoli, chiuso da circa trent'anni e, da allora, senza nuova destinazione.

La riqualificazione, le modalità di riuso e le destinazioni potranno essere meglio definite dal PI, anche mediante un accordo pubblico privato, garantendo la conservazione degli elementi significativi della struttura architettonica.

14) Riqualificazione ex cinema Corallo ed altre strutture teatrali (Maglio, San Quirico, Novale)

Sono presenti sul territorio diversi teatri e sale parrocchiali, il PI individua le modalità affinché le stesse possano essere recuperate e riutilizzate ad uso pubblico/privato.

15) Parco Montalbieri

L'area Montalbieri è un luogo significativo per incrementare l'offerta turistico-ricettiva e del tempo libero della zona di Castelvecchio; in essa potranno trovare collocazione, in particolare foresterie (anche per le famiglie degli ospiti della casa di riposo), attrezzature per il campeggio, aree per sosta e pic-nic.

Direttive per il PI

3. Per tali aree ~~e per eventuali ulteriori derivanti da specifica ricognizione~~, il PI dovrà definire le modalità della riqualificazione, nel rispetto del dimensionamento previsto dal PATI, pianificando gli interventi secondo un progetto urbanistico unitario con dettaglio tale da permettere di orientare le trasformazioni successive in rapporto alla natura e alla scala degli interventi previsti.

4. In particolare il PI:

- seleziona i progetti di riqualificazione da promuovere nell'arco temporale quinquennale della sua validità;
- valuta il grado di trasformabilità delle aree con riferimento ai caratteri morfologico-funzionali dello stato di fatto, alla struttura della proprietà e alla possibilità conseguente di programmare un disegno unitario per l'intero ambito;
- definisce i perimetri delle aree di progettazione e predispone le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti;
- disciplina, l'eventuale ricorso a: progetto di opera pubblica, istituti della perequazione, del credito edilizio e della compensazione, piano attuativo, interventi diretti con apposite forme di convenzionamento, programma integrato, accordo di programma o altra forma ritenuta idonea al raggiungimento dell'obiettivo.

Art. 36 - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi concordati

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, artt. 5, 6, 7.

Rif. Cartografia: N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. I contesti rappresentano le parti di territorio in cui attivare prioritariamente politiche di riorganizzazione e riqualificazione che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e dello spazio urbano e/o rurale ed una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle dotazioni territoriali che per la loro specificità, richiedono un accordo pubblico-privato.

2. Il PATI individua tali contesti nella Carta 4 e ne indica di seguito gli obiettivi di interesse pubblico.

Valdagno



n.1 Parcheggio Marzotto

L'area è strategica e funzionale alla Città sia come area a servizi, sia perché consente di estendere verso nord le attività ed i luoghi centrali del centro storico; l'obiettivo è quello di completare e strutturare al meglio il polo su cui gravita la stazione FTV, il Liceo artistico, la sala pubblica dei Marzottini e la residenza per anziani di Villa Margherita, mettendo a sistema i servizi, integrandoli con altre funzioni e con il centro storico.

Direttive per il PI

3. Il PI sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, può individuare ulteriori ambiti da assoggettare ad accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004, purché nel rispetto delle linee preferenziali di sviluppo già individuate e del dimensionamento.
4. Le esatte perimetrazioni delle aree interessate da accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004 sono individuate dal PI il quale può prevederne modifiche o adeguamenti, anche alle modalità di attuazione, per il miglior raggiungimento degli obiettivi previsti.
5. La sostenibilità economica degli accordi è valutata sulla base di criteri uniformi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 37 - Aree di riqualificazione e riconversione industriale/artigianale

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13.

Contenuto

1. Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per i quali, a causa della loro collocazione in prossimità di zone prevalentemente residenziali, o per le caratteristiche proprie del complesso produttivo, è da favorirsi la riqualificazione e/o il trasferimento nel rispetto delle direttive di cui all'art. 71 del PTCP.
2. Il PATI individua le seguenti aree con tali caratteristiche.

Valdagno

stabilimento ex Valdol, per la sola porzione ad Est del Torrente

è possibile la riconversione dell'area in residenziale e/o in altre destinazioni ad essa compatibili, previo accordo ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004 con l'amministrazione comunale.

2 bis. Eventuali e ulteriori individuazioni di tali aree non previste nella Carta delle Trasformabilità vanno sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Direttive per il PI

3. Il PI, nel rispetto ~~del precedente comma 1 e in generale delle disposizioni del PATI, delle disposizioni del PATI,~~ effettua la ricognizione delle eventuali attività da delocalizzare ~~ulteriori aree da sottoporre a riqualificazione e riconversione industriale/artigianale, anche mediante delocalizzazione,~~ attività da delocalizzare e definisce le modalità di trasformazione di ogni singola area.

Art. 38 - Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, artt. 13, 36.

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Il PATI individua i maggiori elementi detrattori dell'ambiente, per i quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione.

Direttive per il PI

2. Il PI recepisce ed integra, per limitati interventi non di rilevanza strategica, la ricognizione degli elementi detrattori individuati dal PATI, secondo i seguenti criteri:
 - **l'opera incongrua** è costituita da volumi edilizi legittimi (in caso contrario il volume va comunque rimosso) in contrasto con l'ambiente circostante per tipologia edilizia,



dimensioni, localizzazione, tenendo presente che può considerarsi incongrua anche la sola destinazione d'uso, legittimamente assentita, qualora in contrasto con quella di zona;

- **l'elemento di degrado** è costituito da un manufatto di qualsiasi genere (tra cui elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ...) che arreca un evidente inquinamento visivo tanto maggiore quanto maggiore è la qualità del contesto paesaggistico entro il quale è collocato.

3. Il PI promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori (opere incongrue ed elementi di degrado) predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive:

- controllo di tempistiche e di modalità attuative degli interventi;
- ripristino ambientale dell'ambito interessato dall'eliminazione dell'opera incongrua, verificando la possibilità di applicare un credito edilizio anche in ATO diversi da quello ove insiste l'opera ad esclusione dell'ambito del parco agricolo, purché nel rispetto delle indicazioni normative e cartografiche e dei limiti di dimensionamento del PATI e in conformità ai principi stabiliti dal PATI all'art. 47;
- per gli allevamenti di grandi dimensioni dimessi, gradua il recupero della volumetria, tenendo presente che non può essere superiore al 50% dell'esistente;
- valuta il recupero in sito della volumetria, esclusi i contesti di tutela o di pregio ambientale (aree delle rete ecologica o invarianti), attuando idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;
- nel caso in cui il volume riconosciuto debba essere spostato, la sua ricollocazione matura un credito ai sensi dell'art. 47 e va definita con specifico accordo il quale potrà anche prevedere l'impossibilità di ulteriori successivi spostamenti dello stesso;
- rimozione con ripristino ambientale o mascheramento di impianti produttivi e/o tecnologici, ed elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc., prioritariamente qualora i gestori effettuino importanti opere di adeguamento della rete o nel sito dove sono individuati elementi di degrado.

4. Nella Carta 4 del PATI sono individuate solo opere incongrue la cui eliminazione e/o mitigazione è disciplinata dal PI nel rispetto delle seguenti direttive:

Schio	
Denominazione	Descrizione obiettivi
Fabbricato con funzioni produttive connesse all'attività industriale, ora dismesso, presso località Cerisara – Giavenale	Demolizione e ricostruzione con cambio d'uso a favore della residenza ed attività compatibili, entro l'ambito di edificazione diffusa secondo le regole elaborate dal PI in base ai criteri stabiliti dal PATI.
Fabbricato con funzioni produttive connesse all'attività agricola presso località Pozzo – Giavenale	
Fabbricato con funzioni produttive in contrada Gecchelini	
Fabbricato con funzioni produttive connesse all'attività agricola presso Sant'Ulderico	
Fabbricato con funzioni produttive connesse all'attività agricola presso contrada Palle	
Fabbricato con funzioni produttive connesse all'attività agricola presso contrada Costa	
Fabbricato con funzioni produttive connesse all'attività agricola presso la contrada Zovi	
Fabbricato con funzioni produttive connesse all'attività agricola presso contrada località Cisele	
Fabbricato con funzioni produttive connesse all'attività agricola in contrada Ferracini	
Fabbricato con funzioni produttive connesse all'attività agricola in contrada San Rocco	
Fabbricati con funzioni produttive connesse all'attività agricola in contrada Lovati	
Fabbricati con funzioni produttive connesse all'attività agricola presso contrada Lovati	
Fabbricati con funzioni produttive connesse all'attività agricola presso contrada Dalla Vecchia	
Fabbricati con funzioni produttive in contrada Mazzege Mazzege	
Fabbricati con funzioni produttive presso contrada Casalini	

Valdagno	
Denominazione	Descrizione obiettivi
Contrada BORGHERI (capannoni avicoli dismessi)	cambio di destinazione d'uso con demolizione totale e con ricostruzione del 45% della volumetria esistente
Contrada OSTI (capannoni avicoli dismessi)	

Prescrizioni e Vincoli

5. Prima dell'adeguamento del PI alla presente disciplina, restano in vigore le norme del PRG previgente in quanto compatibili con le disposizioni del PATI. Non sono comunque ammessi ampliamenti se non per adeguamenti igienico sanitari ovvero altri interventi imposti dalla vigente normativa nonché gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a, b, c, d del DPR 380/2001.



Art. 39 - Interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13, 36, 41.

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Il PATI individua ambiti per interventi di riqualificazione e di mitigazione in corrispondenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica e ambientale, ivi comprese alterazioni della morfologia del territorio tali da richiedere una ricomposizione.
2. Tali ambiti sono riconducibili principalmente a:
 - fasce tra infrastrutture viarie e insediamenti o altre zone paesaggisticamente significative anche aperte;
 - fasce tra zone urbanizzate (residenziali e produttive) e territorio agricolo, che possono interessare anche corridoi ecologici;
 - zone da ricomporre dal punto di vista morfologico e paesaggistico.

Direttive per il PI

3. Oltre a quelle già individuate dal PATI il PI, in sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) può prevedere ulteriori fasce di mitigazione ed interventi di riqualificazione tali da garantire una migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale, ne dettaglia i contenuti e ne articola gli interventi in una logica di rete con valenza anche ecosistemica.
4. Il PI, nell'individuare tali ambiti, precisa i dati dimensionali e organizzativi delle opere di riqualificazione e mitigazione ambientale (profondità, organizzazione, alberature, connessioni, opere di consolidamento, possibilità fruibili,...), quali:
 - filari alberati;
 - fasce di vegetazione, anche integrate con architetture di terra, con funzione anche di abbattimento dei rumori e filtro delle polveri;
 - barriere fonoassorbenti;
 - opere e strutture con funzione integrativa della percezione visiva, di protezione dalle emissioni e d'incremento delle superfici permeabili;
 - completamento delle opere con spazi protetti per la viabilità ciclo-pedonale di collegamento con la rete esistente;
 - opere finalizzate a favorire la permeabilità ecologica di cui al successivo art. 50.
5. Nel caso in cui gli ambiti meglio definiti dal PI ricadano interamente in zona agricola, esso disciplina gli interventi ammessi ai sensi degli art. 44 e 45 della LR 11/2004.
6. Il PI persegue la realizzazione di tali opere, anche da parte dei privati, attraverso modalità e strumenti innovativi, compresa la perequazione.
7. I nuovi interventi previsti in ambito urbano devono garantire la contestualità delle relative opere di mitigazione ambientale.

Prescrizioni e vincoli

Fino al PI valgono le disposizioni contenute nei vigenti PRG in quanto compatibili con le disposizioni del PATI.

Art. 40 - Localizzazione di medio-grandi e grandi strutture di vendita

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*;
LR 15/2004;
LR 50/2012 e DGRV 1047 del 18/06/2013.

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. In conformità al disposto della LR 50/2012 e smi i Comuni del PATI, con proprio atto amministrativo, hanno approvato uno specifico *Atto di Indirizzo*, che riporta il perimetro del Centro Urbano, e detta i criteri finalizzati alla localizzazione delle strutture di vendita medio grandi (1.500 - 2.500 mq) e grandi (oltre 2.500). Tali Atti di Indirizzo sono recepiti dal PATI, in esecuzione



dell'art. 4 comma 3, della LR 50/2012, come modificata dalla LR 32/2013 ed in conformità alla LR 11/2004, art 13 comma 1 lettera j, che stabilisce che il PATI *“detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate”*. Gli *Atti di Indirizzo* sono riportati in allegato alla *Relazione Progettuale e Sintetica*.

2. Il PATI, pertanto, si conforma ai contenuti della LR 50/2012, art. 4 comma 3, come modificata dalla LR 32/2013 e del relativo Regolamento.

Direttive per il PI

3. Il PI localizza l'insediamento di medio grandi e grandi strutture di vendita ove normativamente consentito. Il raggiungimento di accordi con i privati, tesi al generale obiettivo dell'equilibrio territoriale, ove consentiti, sono da perseguire ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 e/o tramite l'istituto della perequazione.



AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 41 - Aree agricole

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13, 41, 43, 44, 45.

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto generale

1. Il territorio agricolo è costituito dall'insieme delle aree utilizzate da attività agro-produttivo e silvo-pastorali.
2. Il PATI sostiene la riqualificazione del territorio agricolo e della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutelando e valorizzando le aziende agricole, e favorendo la promozione del territorio anche con attività turistico-ricettive ai sensi della normativa vigente.
3. Nell'effettuare la ricognizione dello stato di fatto delle aree agricole, è stato individuato l'ambito scledense del **Parco Agricolo**, che coincide con l'ATO n. 5, un'area a vocazione agricola collocata a ridosso della città. Esso descrive un elemento di un più ampio sistema di livello territoriale, sorto su impulso degli operatori agricoli locali e da regolamentare con l'obiettivo di favorire il consolidamento della portata territoriale del progetto.
4. Il PATI individua inoltre *aree agricole miste* ed *aree prevalentemente agricole* (ricadenti nel parco agricolo), che derivano dalla contemporanea presenza di aziende agricole vitali e di sistemazioni idraulico agrarie di pregio.

Direttive generali per il PI

5. Il PI, nell'effettuare una più approfondita ricognizione dello stato di fatto delle aree agricole produttive individuate nel PTCP e delle *aree agricole miste e prevalentemente agricole* di cui sopra, sulla base di specifiche indagini agronomiche può disciplinare un regime di tutela che deve tenere conto, fra l'altro, della conservazione dei segni ordinatori strutturali delle sistemazioni agrarie caratteristiche e se necessario, può classificarne parti significative quali invarianti di cui all'art. 20.
6. Al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia ed il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario e di limitare la trasformazione impropria delle zone agricole, in generale in tali aree si dovrà:
 - favorire il recupero delle aree produttive aggredite negli anni in maniera sensibile dalla forestazione;
 - garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità, promuovendo l'applicazione rigorosa delle norme di "buona pratica agricola" (diversificazione degli ordinamenti produttivi, realizzazione e mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, incremento del benessere animale), salvaguardando anche la continuità eco sistemica e la fertilità del suolo;
 - sostenere la presenza delle aziende agricole vitali riconoscendone la funzione di presidio del territorio;
 - promuovere l'incremento delle attività agricole innovative e competitive nonché la multifunzionalità dell'agricoltura;
 - programmare le attività connesse all'agricoltura in funzione anche dello sviluppo turistico leggero del territorio:
 - attività agrituristiche e didattico-ricreative (fattorie didattiche, anche in rapporto con il mondo della scuola);
 - vendita diretta dei prodotti in azienda;
 - incentivazione delle attività sportive adatte al territorio collinare e a quello di pianura e compatibili con l'uso agricolo del suolo;
 - individuazione di itinerari naturalistici attrezzati;
 - incentivare l'utilizzo di strumenti finanziari connessi al Piano di Sviluppo Rurale legati alle misure specifiche per l'aumento dell'innovazione e della produttività agricola.
7. Nel rispetto di tali indirizzi, il PI effettua gli eventuali approfondimenti ed aggiornamenti e promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale:
 - perseguire il mantenimento e la valorizzazione delle diverse componenti del paesaggio agrario e della rete infrastrutturale territoriale locale, di valore naturalistico e/o storico-



ambientale (capezzagne, piantate, boschetti marginali, siepi, muri a secco/masiere, rete irrigua ...);

- favorire il corretto inserimento ambientale-paesaggistico di interventi di trasformazione del territorio e la migliore definizione dei limiti dell'edificato, consentendo anche contenute riduzioni di superficie agricola nell'immediato intorno degli stessi, in conformità con i criteri di flessibilità definiti dalle presenti Norme. **Entro tali limiti può essere ammesso il recupero del patrimonio edilizio degradato in zone di montagna valutando, fermi restando gli altri criteri edilizi stabiliti dall'art.5 della LR18/2006, anche la possibilità di ricostruirlo in prossimità dell'edificato esistente secondo quanto già espresso per gli elementi detrattori all'art 38 in particolare al comma 3;**
- per quanto riguarda le specie arboree, sarà possibile:
 - sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
 - integrare la vegetazione esistente con specie autoctone, anche per formare nuovi raggruppamenti arborei, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi, con la configurazione orografica del suolo ed in armonia con gli elementi paesaggistici;
 - vietare l'introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- limitare l'inserimento di destinazioni in contrasto con gli obiettivi di conservazione dell'agricoltura e del paesaggio agrario;
- regolamentare l'attività edilizia favorendo il corretto inserimento della nuova edificazione e di eventuali preesistenze incongrue, anche prevedendo incentivi di tipo urbanistico/edilizio a fronte della qualità ambientale-paesaggistica perseguita con l'intervento complessivo;
- regolamentare la realizzazione di recinzioni, anche qualora non finalizzate all'attività agricola, nel rispetto dell'inserimento ambientale, compresa la naturale e consolidata permeabilità agli spostamenti in particolare della fauna selvatica;
- recuperare e/o riqualificare i sentieri e le strade aziendali, interpoderali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di appositi accordi, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale e ciclabile;
- Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti alla regimazione e alla ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

8. Il PI può individuare criteri e modalità affinché, a margine delle zone residenziali possano essere realizzati bacini di laminazione e/o casse d'espansione, modellati in modo tale da non precluderne completamente l'uso agricolo e da non compromettere il paesaggio.

9. Il PI, per le zone agricole di particolare pregio, ai sensi delle direttive dell'art. 55 del PTCP, individua i sistemi di prati stabili e specifica, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi e all'avanzamento delle aree boscate.

Parco Agricolo

10. Il *parco agricolo* rappresenta:

- una riserva ambientale indispensabile per l'equilibrio biologico del territorio;
- un fattore di resistenza di fronte alla dispersione territoriale;
- un modo di amministrare il territorio che esprime un'innovazione istituzionale con nuove regole indirizzate tanto alla salvaguardia ambientale, quanto alla promozione sociale;
- il risultato di un'urbanistica partecipata;
- un progetto pubblico-privato.

11. Gli obiettivi principali del progetto di *parco agricolo* da perseguire col PI mirano a:

- favorire il consolidamento di un progetto di portata territoriale;
- coniugare agricoltura e sostenibilità (prodotti agroalimentari "a Km zero", agricoltura biologica, ...);
- tutelare e valorizzare le risorse specifiche di ogni territorio;
- rafforzare il rapporto tra ambiente naturale, città e paesaggio rurale;
- riconoscere la valenza e l'importanza del ruolo degli imprenditori agricoli;
- favorire la multifunzionalità e la diversificazione dei redditi in agricoltura;
- salvaguardare il paesaggio agrario e forestale e l'assetto idrografico;
- tutelare le vocazioni produttive del territorio;
- salvaguardare le biodiversità;



- sostenere e incentivare le produzioni tipiche e di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- valorizzare le connessioni ecologiche col territorio, nonché la rete ciclopedonale città-campagna;
- favorire la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano;
- favorire l'integrazione del sistema agricolo locale con l'ambito vicentino delle risorgive e più in generale della pianura veneta.

12. Il PATI individua inoltre le "Porte della Campagna", di cui all'art. 31, quale punto di accoglienza, promozione e primo accesso al sistema agricolo ed in particolare alle peculiarità e specializzazioni del parco agricolo.

13. Oltre alle direttive per le aree agricole, nell'ATO n. 5 *parco agricolo* non possono essere localizzati volumi di crediti edilizi afferenti ad opere incongrue collocate in altri ATO e valgono i seguenti indirizzi:

- promuovere la rimozione e/o mitigazione degli impatti visivi, acustici, olfattivi legati a manufatti/fabbricati/attività non coerenti presenti nel territorio;
- favorire la riqualificazione di aree con sistemazioni incoerenti e di fabbricati fatiscenti o detrattori di qualità.

14. Nel rispetto di tali indirizzi, il PI effettua gli eventuali approfondimenti ed aggiornamenti e provvede a:

- evitare ulteriore consumo di suolo agricolo utile e l'insediamento di attività estranee agli obiettivi del parco agricolo;
- ~~non sono permessi~~ **escludere** i cambi d'uso salvo quanto già previsto per l'attività agricola, per le opere incongrue e per la trasformazione ed il recupero di manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo in base a quanto specificato al successivo art. 43;
- **prevedere la localizzazione dei nuovi** ~~gli annessi rustici devono essere realizzati~~ in prossimità di altre costruzioni, fatte salve distanze prescritte da specifiche normative.

Prescrizioni e vincoli

15. Fino all'approvazione del primo PI, restano in vigore la zonizzazione e le norme dei PRG ~~previgenti~~ **previgenti** ~~previdenti~~ in quanto compatibili con le disposizioni del PATI. Per le zone agricole entro l'ATO 5, che costituiscono il parco agricolo, vale la salvaguardia di cui al presente articolo.

Art. 42 - Nuova edificabilità nel territorio agricolo

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13, 41, 43, 44, 45.

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. L'obiettivo primario del PATI è la valorizzazione paesaggistica, ambientale e produttiva del territorio agricolo, tutelando e potenziando le aziende agricole e favorendo la promozione del territorio anche con attività turistico-ricettive ai sensi della normativa vigente.

Direttive per il PI

2. Al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia ed il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario e di limitare la trasformazione impropria delle zone agricole, nel territorio agricolo sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole – produttive così come definite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR 11/2004.

3. Il PI, al fine di favorire la manutenzione del territorio agricolo, può regolamentare anche la realizzazione di piccoli manufatti in legno per il ricovero di attrezzi agricoli e legnaie.

4. Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, oltre alle disposizioni specifiche relative ai singoli ATO, devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici e sugli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte:

- conformarsi ai caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;



- ammettere lo scostamento dalle tipologie rurali tradizionali qualora siano adeguatamente dimostrati la qualità progettuale complessiva, il corretto inserimento ambientale, l'uso innovativo dei materiali anche con riferimento alla migliore prestazione energetica dell'edificio;
- incentivare la produzione e l'uso di energia primaria da fonti rinnovabili;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente, evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- garantire un corretto inserimento nell'impianto edilizio esistente e nel contesto, verificabile con l'ausilio di adeguate simulazioni, che dimostrino anche il rispetto delle visuali di interesse storico e ambientale.
- I progetti di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza, e devono tendere al ripristino di condizioni adeguate al contesto. Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale o per motivi statici ed igienici, può essere consentita la demolizione, con eventuale recupero, di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente. Il PI fissa l'entità del volume recuperabile rispetto a quello da demolire, nonché i criteri e le modalità operative in riferimento agli specifici contesti. Valuta, inoltre, la possibilità di applicare lo strumento del credito edilizio definendone, eventualmente, ambiti e contenuti.

Prescrizioni e vincoli

5. Fino dell'adeguamento del PI alla presente disciplina, restano in vigore la zonizzazione e le norme dei PRG previgenti in quanto compatibili con le disposizioni del PATI.

Art. 43 - Trasformazione e recupero di manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 43, 44, 45;
PTRC - NTA, art. 7, commi 2 e 4.

Contenuto

1. Il PATI, con riferimento al riuso degli edifici ricadenti nelle aree agricole e non più funzionali alla conduzione del fondo demanda al PI l'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso.

Direttive per il PI

2. Il PI effettua una propria ricognizione dei manufatti, che tiene conto anche delle specifiche richieste di trasformazione, e ne valuta l'effettiva trasformabilità sulla base dei seguenti aspetti:
- localizzazione dell'immobile in relazione ad aree di pregio agricolo ed agli allevamenti che generano fascia di rispetto;
 - dimostrazione dell'effettiva non funzionalità all'uso agricolo;
 - ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio, con ricognizione di tutti i fabbricati presenti;
 - caratteristiche funzionali, di consistenza e planivolumetriche, del manufatto da trasformare e del territorio circostante;
 - carico urbanistico generato, con valutazione dell'effettiva trasformabilità in termini di infrastrutture e sottoservizi a rete, tenendo presente che la trasformazione deve avvenire senza costi a carico della collettività;
 - corretto inserimento del progetto nel contesto, sulla base dei criteri tipologici generali espressi per le zone agricole;
 - adempimento dei dettami dell'art.45, comma 2 lettera d, delle NTA del PTCP relativamente ai *contesti figurativi*, valutandone la più adeguata declinazione anche nei casi di situazioni marginali e/o particolari, con l'ottica di valorizzare la percezione dei contesti e di mitigare eventuali incongruenze dovute alla presenza del manufatto;
 - dimostrazione degli effetti del cambio d'uso sull'ambiente, (anche in relazione a viabilità, infrastrutture, sottoservizi, tenendo presente che la permeabilità dei suoli non dovrà risultare peggiorata), stimando le opere di mitigazione eventualmente necessarie a rendere compatibile l'intervento con la zona agricola;
 - le destinazioni d'uso ammesse sono solo quelle compatibili con la zona agricola;
 - non sono ammessi ampliamenti rispetto al volume esistente, esclusi i casi di applicazione del credito edilizio.



3. Nei casi di positiva valutazione della non funzionalità rispetto alla conduzione del fondo, il PI ammette la ricomposizione con demolizione e ricostruzione, in adiacenza all'edificio principale, precisandone le modalità e può prevedere l'applicazione del credito edilizio per i casi in cui è necessario ricollocare il volume.
4. Il cambio d'uso inibisce il rilascio di ulteriori volumi con destinazione ad annesso agricolo nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della LR 11/2004.
5. Nell'ambito del *parco agricolo*, possono essere trasformati i manufatti che alla data di adozione del PATI non fanno riferimento ad aziende agricole attive.
6. Per gli annessi rustici di cui al presente articolo, compresi quelli con vincolo **notarile** di destinazione d'uso ~~vincolati~~ ai sensi delle **LLRR 58/78 e 24/85** ~~norme regionali~~, l'eventuale annullamento del vincolo può essere concesso a seguito di specifica schedatura che, confermando la sussistenza delle condizioni sopra richiamate determina la variazione urbanistica.

Prescrizioni e vincoli

7. Fino all'approvazione del primo PI alla presente disciplina, restano in vigore le norme dei PRG **previgenti** ~~previdenti~~ in quanto compatibili con le disposizioni del PATI.



MOBILITÀ

Art. 44 - Infrastrutture della mobilità

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13.

Rif. Cartografia: **N. 1** *Carta dei vincoli*;
N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Il PATI individua la rete della viabilità esistente e di progetto di livello territoriale organizzandola per perseguire gli obiettivi strategici relativi ai collegamenti territoriali ed intercomunali, all'interscambio ferro-gomma fra sistemi territoriali di trasporto collettivo, alla fluidificazione del traffico a livello locale, al potenziamento della mobilità pedonale e ciclabile, alla valorizzazione della sicurezza, dell'identità e della vivibilità dei quartieri.

I tracciati di strade e di piste ciclabili di progetto indicati in Tav. 4 hanno carattere strategico. La definizione avverrà in sede di PI secondo il grado di progettazione dell'infrastruttura.

2. Il PATI individua altresì alcuni nodi della rete della viabilità locale da migliorare e riqualificare.

Direttive per il PI

3. Il PI, anche sulla scorta delle indicazioni del piano generale del traffico urbano:
- recepisce il progetto del Servizio Ferroviario Metropolitan Regionale (SFMR), favorendo la complementarità fra il trasporto su gomma e quello su ferro e dotando la stazione di Schio di adeguate infrastrutture scambiatrici come nodo intermodale della mobilità locale;
 - individua nuovi tratti viari di collegamento con altri sistemi territoriali, utilizzando anche le opportunità offerte dall'asse viario della pedemontana;
 - valuta le modalità e le opportunità per potenziare il collegamento fra i due Comuni con riferimento sia al trasporto pubblico, sia al tunnel Schio-Valdagno;
 - individua ed eventualmente caratterizza i tratti stradali, anche extra-urbani, che necessitano di specifici progetti di riqualificazione, dettando anche criteri per la trasformazione;
 - mette a sistema il collegamento tra i principali poli attrattori fra i due Comuni (Campus, centri socio sanitari, sportivi, servizi alle zone produttive, attività ricettive, ...);
 - completa lo schema viario con i tratti necessari per alleggerire il centro urbano o altre parti del territorio dal traffico di attraversamento e congestionamento;
 - promuove, nel rispetto dei criteri contenuti nel *Piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili*, il completamento della rete ciclopedonale di interesse turistico e relazionale (percorsi casa/lavoro, casa/scuola, ...) sia sovracomunale che locale, individuando modalità per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere;
 - valorizza i centri urbani ed i quartieri promuovendo zone a traffico limitato, parcheggi, isole ambientali e misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico (barriere antirumore, fasce di mitigazione,...);
 - detta principi affinché tutte le zone di espansione siano sviluppate secondo i criteri delle isole ambientali;
 - favorisce, nella progettazione della viabilità locale, adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale (acqua, suolo, rete ecologica...);
 - recepisce i contenuti dell'art. 8 comma 1 del DPR 142/2004 in merito agli obblighi relativi agli interventi entro le fasce di rispetto acustico;
 - favorisce la diffusione delle reti informatiche ad alta velocità con tecnologie *wireless* e reti a banda larga.



Art. 45 - Piste ciclopedonali, ippovie e sentieri

Rif. Normativo: LR 11/04 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13.

Rif. Cartografia: **N. 2** *Carta delle Invarianti*;
N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Il PATI riporta i principali percorsi ciclopedonali, le ippovie e i sentieri di carattere territoriale, nonché gli itinerari di collegamento ritenuti strategici per il sistema insediativo e relazionale (percorsi casa/lavoro, casa/scuola, ...), turistico-ricettivo e del tempo libero. La ricognizione, effettuata nel rispetto dei criteri contenuti nel *Piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili*, interessa anche parti derivanti dalla realizzazione di altri progetti territoriali o locali,

Direttive per il PI

2. Il PI può precisare ed integrare la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli itinerari possono essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il *bike-sharing*, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto.

3. Il PI recepisce i tracciati previsti nei piani specifici (PTCP, *Piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili*, IPA, ...), mettendoli reciprocamente a sistema in modo da individuare i percorsi in funzione delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi di carattere generale contenuti nei piani stessi.

4. Promuove, inoltre, il completamento della rete ciclopedonale sia sovracomunale che locale e può indicare soluzioni circa:

- i materiali di costituzione dei percorsi;
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;
- la componente vegetale di affiancamento (filari, siepi, fasce boscate, ...);
- la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
- la costituzione di ambiti di sosta;
- la messa in sicurezza dei tracciati e delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di progetto;
- la modalità per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere.

4 bis. Non costituiscono variante al PATI le integrazioni o modifiche ai tracciati delle piste ciclopedonali riportate in Tav. 4.

Prescrizioni e Vincoli

5. I nuovi interventi in aree prossime a tali tracciati non devono comprometterne la continuità.



STRUMENTI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL PATI

Art. 46 - Applicazione della perequazione urbanistica

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 35.

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali ed in generale dalla contemporanea realizzazione della Città Pubblica.
2. In applicazione di tale principio, entro l'ambito di perequazione, i proprietari di immobili partecipano, in misura proporzionale alle proprietà, alla ripartizione dei diritti edificatori e alla realizzazione della Città Pubblica, indipendentemente dall'ubicazione dei nuovi volumi e dalla collocazione delle opere di interesse collettivo.

Direttive per il PI

3. Il PI definisce perimetri ed ambiti soggetti a perequazione urbanistica, stabilendo per ognuno gli obiettivi pubblici, le volumetrie assegnate per la realizzazione della "città privata" e le modalità di attuazione della trasformazione urbanistica nel suo complesso.
4. Il PI può applicare i criteri della perequazione urbanistica nelle seguenti situazioni:
 - ambiti da attuare con PUA;
 - ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi (LR11/2004, artt. 6 e 7 – accordi di programma);
 - ambiti di riqualificazione e riconversione;
 - interventi (nuova edificazione, ristrutturazioni edilizie o urbanistiche, cambi d'uso, ...) che comportino la necessità di riorganizzare e/o integrare i sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente all'ambito insediativo;
5. Il vantaggio economico, stimato a seguito della trasformazione urbanistica degli immobili rispetto alla disciplina previgente, viene quantificato dal PI applicando metodologie omogenee stabilite dal Consiglio Comunale.
6. I criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica sono i seguenti:
 - le aree ove concentrare l'edificazione e le eventuali aree da cedersi gratuitamente al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, e/o le opere da realizzare sono individuate dal PUA;
 - nelle aree da cedere al Comune potranno essere localizzati: opere pubbliche, edilizia residenziale pubblica anche non derivante dalla specifica perequazione, volumi provenienti da crediti edilizi e da compensazioni;
 - gli ambiti assoggettati a perequazione urbanistica potranno comprendere anche aree non contigue tra loro ma funzionali all'attuazione delle previsioni del PI;
 - per ogni perequazione il PI riserva una quota, non superiore al 50% del vantaggio economico stimato, alla sostenibilità economica delle finalità pubbliche, con le seguenti modalità, anche fra loro integrabili:
 - cessione gratuita di aree, eccedenti gli standard dovuti per legge, per la realizzazione dell'opera pubblica che origina la perequazione o per l'allocazione di volumi derivanti da crediti edilizi;
 - realizzazione diretta di opere pubbliche;
 - realizzazione di edilizia residenziale pubblica;
 - cessione gratuita al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie, da utilizzare **in uno o più dei seguenti casi:** sede di compensazione urbanistica, per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata, e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 39 della LR 11/04 e art. 1 commi 258 e 259 della L 244/07;
 - corresponsione dell'equivalente valore economico in tutto o in parte, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche;
 - La perequazione, in aggiunta al 50% del vantaggio economico di cui sopra, può prevedere la realizzazione, da parte del privato, di una quota di edilizia residenziale pubblica non



superiore al 20% del volume attribuito, da assegnare agli aventi diritto individuati secondo criteri stabiliti dall'amministrazione comunale;

- la perequazione si attua attraverso la formazione di PUA e la sottoscrizione della relativa convenzione, ammettendo anche il ricorso a stralci funzionali;
 - al fine di supportare gli accordi fra privati, semplificare gli interventi e facilitare l'attuazione del progetto urbano mediante stralci funzionali, il PI stabilisce i casi in cui è possibile ricorrere ad un planivolumetrico convenzionato in alternativa al piano attuativo.
 - qualora non vi sia intesa tra i proprietari, e comunque qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, il Comune potrà procedere in proprio all'attuazione della previsione di piano mediante strumenti urbanistici di iniziativa pubblica;
 - in caso di cessione gratuita anticipata delle aree finalizzate all'opera pubblica, il relativo volume viene riconosciuto al cedente con atto ad evidenza pubblica e concretizzato in fase di attuazione della perequazione;
 - in caso di mancata cessione gratuita dell'area, è sempre ammesso il ricorso all'esproprio per la realizzazione delle opere pubbliche programmate, in tale circostanza il volume afferente spetta al Comune.
7. Al termine di validità del PI le aree di trasformazione in esso previste e non pervenute al convenzionamento, perderanno automaticamente i diritti edificatori assegnati, senza necessità di ulteriori specifici provvedimenti.
8. Nelle aree acquisite dall'amministrazione comunale nell'ambito di perequazioni, nel rispetto degli standard di legge, è sempre possibile rivedere gli obiettivi di interesse pubblico in funzione di nuove esigenze.

Art. 47 - Applicazione del credito edilizio e della compensazione urbanistica

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 35, 36, 37.

Rif. Cartografia N. 4 Carta della Trasformabilità.

Credito edilizio

Contenuto

1. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica legittimata, riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di:

- demolizione delle opere incongrue (art. 38);
- eliminazione degli elementi di degrado (art. 38);
- realizzazione di interventi di rigenerazione e miglioramento della qualità **sia dei vari contesti abitati urbana, sia** infrastrutturale, ambientale e paesaggistica;
- recupero di edifici fortemente degradati legati ad importanti obiettivi di riqualificazione del tessuto storico/testimoniale nel contesto collinare;
- perseguimento di elevati standard di efficienza energetica e di sostenibilità estesi a più edifici e che mettano a sistema i benefici nel contesto;
- rimozione di immobili legittimamente edificati ricadenti nelle fasce di rispetto di reti ed impianti tecnologici, qualora la permanenza costituisca fattore di rischio per le persone o per l'infrastruttura protetta;
- trasferimento di attività produttive situate in zona impropria e non riconfermabili;
- demolizione di edifici residenziali non vincolati situati in zona geologicamente non idonea;

Direttive per il PI

2. Il PI, può integrare le categorie di cui sopra ed individuare le modalità con cui quantificare ed attribuire ad ognuna il proprio credito.
3. Inoltre il PI può approfondire i seguenti aspetti:
- **rimozione degli elementi di degrado**, costituiti da:
 - superfetazioni e volumi legittimi incongrui con i beni ambientali o paesaggistici;
 - volumi edilizi o destinazioni in contrasto con il tessuto insediativo;
 - interventi di **miglioramento della qualità urbana**, come il completamento della rete dei percorsi ciclo-pedonali, la valorizzazione e la messa a sistema di piazze, spazi collettivi, verdi e/o il completamento di opere di interesse collettivo rapportate alle esigenze degli ambiti di edificazione diffusa.



- interventi di rigenerazione urbana, e **di riqualificazione urbanistica** estesi ad una porzione significativa del tessuto urbano, volti ad aumentarne il grado di efficienza e sostenibilità;
 - interventi di **riordino della zona agricola**, comprendenti la rimozione o il trasferimento all'interno degli ambiti dell'edificazione diffusa, di immobili legittimi sparsi sul territorio compreso il ripristino di suolo agricolo compromesso da trasformazioni per finalità che esulano dall'attività agricola.
 - interventi di **ripristino e riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio**, costituiti da un insieme di operazioni che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti a vincoli, tutele, fragilità, invariants, valorizzano il bene oggetto di tutela e la sua fruibilità, come ad esempio il risanamento e la valorizzazione degli argini dei corsi d'acqua, la riqualificazione e interconnessione della rete ecologica con il verde urbano e simili.
 - le modalità di parziale **trasferimento di:**
 - **capacità edificatorie** residenziali **eccedenti la densità** tipica della zona, da far ricadere in zone di urbanizzazione consolidata o di trasformazione, nel rispetto del dimensionamento stabilito dal PATI per lo specifico ATO, al fine di riequilibrare le densità edilizie incongrue,
 - **volumi esistenti** non adeguati rispetto alle indicazioni del Piano di Protezione Civile.
4. Il PI determina i *criteri* per la quantificazione del volume da attribuire con il credito edilizio nell'ambito di una valutazione complessiva dei relativi costi e benefici, e le modalità di utilizzo dello stesso sia negli interventi edilizi diretti soggetti a convenzionamento, sia negli interventi di trasformazione edilizia soggetti a PUA. I relativi volumi possono ricadere:
- nelle stesse aree che hanno generato il credito edilizio;
 - in aree di proprietà comunale comprese quelle acquisite in applicazione della perequazione urbanistica;
 - in aree private, rispetto alle quali il PI verifica la compatibilità del trasferimento volumetrico, tenendo presente che nell'ATO n. 5, paesaggio agricolo, possono essere collocati solo crediti maturati nello stesso ambito.
5. Il PI definisce i contenuti generali dell'accordo di riconoscimento del credito edilizio che, fra l'altro, deve contestualmente descrivere:
- il volume o la superficie coperta edificabile riconosciuti all'avente titolo, nonché le destinazioni d'uso;
 - le modalità e l'individuazione catastale del luogo di utilizzo;
 - i termini di attuazione e di validità del credito stesso.
6. L'Amministrazione Comunale annota in apposito registro allegato al PI i crediti edilizi indicando, oltre a quanto precisato nel precedente comma, anche il titolare del credito edilizio.

Compensazione urbanistica (art. 37 della LR 11/2004)

7. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale, in alternativa all'indennizzo, si permette ai proprietari di immobili oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, pure nella forma del credito edilizio, da esprimere su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Art. 48 - Procedura dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Rif. Normativo: L 241/1990;

DPR 160/2010;

LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 13, comma 1 lett. n e art. 46 comma 2 lettera c;

DGRV n. 832 del 15.03.2010;

Circolare Regionale 31.07.2001 n. 16;

LR 55/2012.

Contenuto

1. Lo "Sportello Unico per le Attività Produttive" (SUAP) è uno strumento di semplificazione amministrativa dei rapporti fra Pubblica Amministrazione ed Imprese.
2. Per le attività produttive in zona propria ed impropria trova applicazione la LR 55/2012.



Direttive per il PI

3. L'applicazione della procedura di cui al DPR 160/2010 e successive modifiche e integrazioni, deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal PATI, tenuto conto delle attività produttive esistenti e delle necessità che queste hanno di interventi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, attivazione, riattivazione.

4. **Non costituiscono variante al PATI o al PI** gli ampliamenti delle attività produttive esistenti così come previsti dagli articoli 2 e 3 della LR 55/2012 e/o strettamente indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, attuabili nel rispetto della procedura SUAP ordinaria ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010:

- tali ampliamenti sono ammessi, nel limite strettamente necessario, per tutte le attività esistenti;
- in caso di maggior carico urbanistico dovrà essere adeguata la dotazione di aree a parcheggio primario, con possibilità di realizzazione anche in aree prossime e funzionalmente collegate all'area in trasformazione o di monetizzazione, in quest'ultimo caso il PI ne determinerà le modalità;
- qualora l'attività insista in zona impropria dovranno essere realizzate contestuali opere di mitigazione ambientale e paesaggistica in modo tale che l'impatto derivante dalle attività della Ditta sull'ambiente non venga peggiorato rispetto allo stato di fatto.

5. L'accesso agli ampliamenti consentiti dalla procedura dello sportello unico, con le modalità di cui al punto precedente, è ammissibile fino all'esaurimento delle disponibilità del dimensionamento del PATI, per il relativo ATO.

6. Tenendo sempre in considerazione che deve essere garantito il miglioramento dell'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente anche tramite contestuali opere di mitigazione ambientale e paesaggistica, comunque **costituiscono variante al PATI** i seguenti interventi assoggettati alla procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 a meno che non abbiano ad oggetto gli interventi così come determinati agli art. 2 e 3 LR 55/2012:

- interventi finalizzati alla modifica di zone territoriali omogenee del PI che comportano l'inserimento di nuove aree di sviluppo insediativo e/o lo spostamento di limiti di edificazione;
- interventi che comportano superamento del dimensionamento del PATI;
- ampliamenti o cambi di destinazioni d'uso in zone improprie.

7. Per le varianti che comportano modificazioni al PATI è necessario integrare la documentazione progettuale con quanto richiesto dalla specifica normativa di settore.

Art. 49 - Norme speciali di compatibilità idraulica

Rif. Normativo: LR 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13;
DGRV n. 2948 del 06.10.2009.

Rif. Cartografia: **N. 3** Carta della Fragilità;
N. 4 Carta della Trasformabilità.

Altri riferimenti: Valutazione di Compatibilità idraulica - Parere ai sensi della DGRV 2948 del 06.10.2009¹:

- Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, prot. 4313 del 25.03.2014 (**prot. Comune Valdagno n. 8340 del 25.03.2014**);
- Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sez. Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza:
 - Settore Servizio Forestale prot. n. 140561 del 02.04.2014 (**prot. Comune Valdagno n. 9203 del 02.04.2014**);
 - (Ex Genio Civile) prot. n. 143300 del 03.04.2014 (**prot. Comune Valdagno n. 9351 del 03.04.2014**)

¹ Testo modificato a seguito della Delibera di Adozione n. 40 del 09.04.2014



Contenuto

1. Il PATI, a seguito dell'apposito studio ai sensi delle DGRV 2948/2009, determina gli indirizzi e i criteri per garantire la compatibilità idraulica delle trasformazioni, da approfondire e rendere operativi nella pianificazione subordinata (PI e PUA) e in sede di progettazione.

Direttive per il PI

2. Con riferimento alla DGR 2948/2009 (Normativa di riferimento sulla mitigazione del rischio idraulico), per le aree soggette a trasformabilità devono essere seguite le previsioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI.

3. Tenuto conto del principio che, a seguito di nuovi interventi di urbanizzazione, la portata meteorica che potrà essere conferita nei corpi ricettori non dovrà superare il valore di portata derivante dalla medesima area prima dell'urbanizzazione ("invarianza idraulica"), il PI favorirà, ove l'assetto geologico ed idrogeologico lo permette (elevata permeabilità dei terreni sub-superficiali, assenza di falda freatica), il ricorso a sistemi di "infiltrazione facilitata", nel suolo sub-superficiale, delle acque meteoriche pulite (tetti, acque di seconda e terza pioggia di aree non produttive e non interessate da lavorazioni ed impianti chimicamente pericolosi), con i quali smaltire i deflussi in eccesso prodotti dall'impermeabilizzazione.

4. Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP, il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica ed integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Prescrizioni

5. L'Allegato A della DGRV 2948/2009, che riporta le "Modalità operative e indicazioni tecniche" per la "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici", in merito alla dispersione nel sottosuolo, precisa che i parametri assunti alla base del dimensionamento, caso per caso, devono derivare da prove sperimentali. Inoltre, che "le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50 % degli aumenti di portata", con possibilità di incremento sino al 75%, verificando la "funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la trasformazione, almeno per un tempo di ritorno di 200 anni nei territori di pianura". Tuttavia, si precisa anche che "qualora le condizioni del suolo lo consentano e nel caso in cui non sia prevista una canalizzazione e/o scarico delle acque verso un corpo recettore, ma i deflussi vengano dispersi sul terreno, non è necessario prevedere dispositivi di invarianza idraulica, in quanto si può supporre ragionevolmente che la laminazione della portata in eccesso avvenga direttamente sul terreno".

6. Nel definire le soluzioni della problematica idraulica, si deve tener conto della superficie dell'area interessata dalla trasformazione in questione, facendo riferimento a quanto riportato nel già citato Allegato A della DGRV 2948/2009.

7. Nelle varie classi, la Deliberazione indica i seguenti criteri:

- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi;
- nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico nei corpi idrici superficiali non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm, e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro;
- nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico, in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione;
- nel caso di marcata impermeabilizzazione, è richiesta la presentazione di un adeguato studio di dettaglio.
- Gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio sono subordinati, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente, alla redazione di uno specifico studio di compatibilità idraulica, che partendo dalle indicazioni generali riportate nel PATI e nella Valutazione di Compatibilità Idraulica ad esso allegata, proponga, caso per caso, le misure compensative più adeguate, per garantire il principio dell'invarianza idraulica".

8. Allo scopo, si può ricorrere ad uno o anche più dei seguenti sistemi:



- pavimentazioni permeabili (strade pedonali, marciapiedi, parcheggi);
 - bacini di infiltrazione;
 - pozzi di infiltrazione, ove permessi dalla normativa di tutela ambientale;
 - trincee drenanti / sub-irrigazione.
- 9.** L'aspetto saliente dei sistemi sopracitati è rappresentato dal mantenimento della loro efficienza nel tempo, che comporta la necessità di una periodica pulizia.
- 10.** Per superfici interessate da attività produttive, lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso pozzi perdenti e/o altri sistemi di infiltrazione, dovrà avvenire previo passaggio delle stesse in vasche di prima pioggia, da dimensionarsi secondo norma, previa acquisizione, ove normativamente previsto, dei pareri/autorizzazioni da parte degli Enti a ciò preposti.
- Nei settori del territorio comunale ove non è tecnicamente possibile drenare l'acqua nel primo livello di suolo sub-superficiale, si procederà con la creazione di invasi e/o bacini di accumulo, sia superficiali (aree verdi trasformabili in laghetti temporanei) che sotterranei (vespai e materassi con materiale grossolano, serbatoi artificiali di varia natura), da dimensionarsi caso per caso in modo adeguato. In tale situazione, sono ovviamente da prevedere manufatti di regolazione della portata in uscita (taratori, bocche tassate) verso corpi idrici ricettori, ai valori corrispondenti alla situazione precedente l'intervento di urbanizzazione.
- 11.** Nella progettazione del PI si richiamano integralmente le indicazioni e prescrizioni di cui ai pareri del Genio Civile, del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e dei Servizi Forestali Regionali citati nei riferimenti normativi. **In particolare si richiama l'obbligo di assoggettare eventuali interventi che cadono nella fascia di rispetto idraulico di corsi d'acqua demaniali, ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904 e del Regio Decreto n. 368/1904 a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli enti competenti (Genio Civile o Consorzio).**



SOSTENIBILITÀ

Art. 50 Rete ecologica locale

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, artt. 13, 41, 43.
PTRC – NTA, artt. 24 e 25
PTCP – NTA, art. 38

Rif. Cartografia: N. 4 *Carta della Trasformabilità*.

Contenuto

1. Fanno parte della rete ecologica le **aree nucleo** (*core area*), le **isole ad elevata naturalità** (*stepping stone*), i **corridoi ecologici** (*principali e secondari*), le **aree di connessione naturalistica** (*buffer zone*), le **aree di rinaturalizzazione** (*restoration area*).
2. Il PATI, sulla base del PTRC, del PTCP e delle analisi agronomico-ambientali, individua ed integra tali aree nella Carta 4, la quale individua anche le **connessioni ecosistemiche**.
3. Le parti del territorio di ampia estensione e a maggior contenuto di naturalità, individuate come **area nucleo**, sono localizzate nel Comune di Schio e rientrano nell'*ambito SIC e ZPS - IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti Vicentine*.
4. Sono **isole ad elevata naturalità**, ovvero parti del territorio di limitata ampiezza, non collegate a rete dagli strumenti urbanistici sovraordinati e con buon contenuto di biodiversità, le aree di sosta e passaggio (*stepping stone*) che rappresentano delle aree naturali minori dove gli organismi sostano e si rifugiano in modo temporaneo durante i loro spostamenti lungo delle ideali linee di passaggio.
5. Il territorio del PATI è interessato da due di tali isole che si trovano lungo la dorsale dei pre Lessini e si sviluppano una a Nord, nei Comuni di Schio, Valdagno, Recoaro e Torrebelficino e una Sud-Ovest, nei Comuni di Valdagno, Monte di Malo e Cornedo Vicentino.
6. I **corridoi ecologici** sono elementi lineari atti a favorire la permeabilità ecologica del territorio e quindi la connessione fra ecosistemi e biotopi per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse). Sono costituiti da crinali, sistemi agrovegetazionali ai piedi della collina, sistema idrografico, individuati dal PTRC, dal PTCP ed integrati dal PATI, in coerenza con la programmazione provinciale, con nuovi corridoi che rafforzano il concetto di connessione tra nodi, legandoli senza soluzione di continuità. In particolare, con il progetto, è stato ridefinito il corridoio del crinale fra Schio e Valdagno, uno dei corridoi ecologici principali, introdotto dal PTCP, che collega le isole ad elevata naturalità di cui sopra.
7. Le aree di **connessione naturalistica** (*buffer zone*), zone cuscinetto, sono ambiti dotati di elementi di naturalità diffusa e sono localizzate nel Comune di Schio a ridosso del citato SIC e ZPS e fino all'urbanizzazione di margine al tessuto consolidato.
8. Il PTCP non individua sul territorio del PATI aree di **rinaturalizzazione** (*restoration area*), le quali sono state create per garantire il corretto funzionamento della rete ecologica esistente. Ne è pertanto demandata al PI l'eventuale identificazione.
9. La pianificazione operativa provvede a specificare i modi d'uso e di tutela per l'insieme delle suddette componenti ecologico-strutturali del territorio, operando in particolare per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico, vegetazionale e faunistico tra i diversi elementi della rete, innescando processi di autonomia finalizzati ad una moderna governance dei sistemi ecologico, ambientale, paesaggistico.
10. La rete ecologica si relaziona con numerosi insediamenti residenziali storici, ai quali il PATI riconosce all'art. 30 la possibilità di limitati ampliamenti, anche per garantire la presenza antropica e la conseguente manutenzione del territorio, pertanto la modifica dei perimetri di tali insediamenti, effettuata con le cautele di seguito espresse, non contrasta con l'obiettivo di tutela riservato alla rete ecologica.

Direttive per il PI

11. Il PI completa e **meglio precisa** la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete e ispirandosi al principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione, salvaguardia ambientale e crescita economica, prevede il miglioramento delle aree naturali attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, eventualmente coinvolgendo i proprietari delle aree interessate promuovendo:



- azioni di studio per l'approfondimento e la conoscenza della Rete Ecologica che possano comportare anche adeguamenti o modifiche sulla base del reale stato dei luoghi, senza che questo interrompa o deteriori le funzioni di permeabilità ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.
 - azioni volte a minimizzare gli eventuali effetti negativi causati da processi di antropizzazione o trasformazione;
 - la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale e la riqualificazione del paesaggio agrario.
- 12.** In particolare sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi:
- opere per la permeabilità ecologica;
 - riqualificazione dei corsi d'acqua;
 - mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo;
 - formazione di siepi arboreo - arbustive nel territorio aperto;
 - mantenimento di coltivazioni arboree di cultivar tradizionali.
- 13.** Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e in coerenza con i principi della rete ecologica, devono essere previste misure di mitigazione graduate a seconda dei luoghi e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio.
- 14.** Nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, versanti collinari, isole di naturalità...).
- 15.** La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità degli spostamenti della fauna.
- 16.** Il PI predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine di:
- potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;
 - individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;
 - realizzare neoecosistemi;
 - individuare e rafforzare i corridoi ecologici fluviali;
 - valorizzare elementi ecologicamente significativi;
 - eliminare manufatti, edifici e destinazioni d'uso in contrasto con l'ambiente;
 - consentire il corretto inserimento dell'eventuale nuova edificazione;
 - migliorare la fluidità ciclopeditone di questi ambiti.
- 17.** Il PI può assegnare crediti edilizi a fronte di rilevanti opere che rispondono ai fini indicati al precedente comma 15.
- 18.** Gli eventuali interventi edilizi devono contribuire alla valorizzazione del corridoio ecologico e della connessione ecosistemica.

Prescrizioni e Vincoli

- 19.** Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti negativi significativi sulla rete ecologica, si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta.
- 20.** Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.

Art. 51 - Innovazione e sostenibilità delle attività produttive

Rif. Normativo: LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio.*

Rif. Cartografia: **N. 4** *Carta della Trasformabilità.*

Contenuto

- 1.** Il PATI riconosce nella costante innovazione delle attività (produttive, di commercializzazione, ricerca e terziario avanzato), la principale condizione di sostenibilità per lo sviluppo locale. L'adesione ai principi del Bilancio Ambientale Positivo e delle migliori tecnologie disponibili non comportanti costi eccessivi diviene, pertanto, requisito necessario per l'insediamento,



l'ampliamento e/o trasferimento di attività produttive. Il PATI favorisce altresì il potenziamento e il nuovo insediamento di attività che producono e/o utilizzano energia derivata da fonti rinnovabili.

Direttive per il PI

2. Al fine di favorire il rinnovamento del processo produttivo, il PI in applicazione dei principi di cui sopra, può disciplinare l'insediamento delle diverse tipologie produttive compatibili con le caratteristiche della zona e che dimostrano la sostenibilità della gestione di impresa dal punto di vista ambientale.
3. In particolare favorisce:
 - il potenziamento e il consolidamento del sistema produttivo locale con particolare attenzione ai settori di eccellenza;
 - la riduzione delle interferenze con il sistema residenziale promuovendo l'applicazione di misure compensative e di mitigazione ambientale e paesaggistica, nonché l'innovazione tecnologica dei processi produttivi; utilizzando anche monitoraggi che misurano gli effetti delle azioni per ridurre l'inquinamento prodotto da rumori, polveri, ecc.;
 - una migliore qualità architettonica ed una maggiore efficienza energetica anche con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi e ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
 - il risanamento delle aree produttive mediante l'adeguamento delle reti tecnologiche, l'integrazione della dotazione dei servizi, la riqualificazione sistematica degli spazi pubblici;
 - investimenti privati finalizzati ad aumentare la quantità di energia derivante da fonti rinnovabili da destinare al settore produttivo, anche con il riconoscimento di crediti edilizi per chi mette a disposizione immobili utili alla collocazione degli impianti.
 - **misure di mitigazione e di corretta gestione del consumo della risorsa idrica, favorendo la raccolta ed il riutilizzo delle acque di origine meteorica, con esclusione dell'uso diretto di quelle provenienti dal dilavamento di superfici pavimentate al suolo (strade, parcheggi, ...).**

Art. 52 - Sostenibilità ecologica degli interventi

Rif. Normativo: Direttiva 2002/91/CE;
DLgs 192/05;
DLgs 115/2008;
LR 21/1996;
LR 4/2009;
LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio.*

Contenuto

1. Il PI indica le misure per migliorare la qualità dell'abitare ed il rendimento energetico degli edifici, coerentemente con gli obiettivi generali del PATI di incentivazione alla realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico, di perseguimento della qualità architettonica, della sostenibilità ambientale e paesaggistica, delle salvaguardie e tutele in esso previste.
2. Il PI disciplina l'adozione di idonee misure mitigative e/o compensative, l'utilizzo di materiali biocompatibili, l'impiego di fonti di energia rinnovabile e tecnologie per il risparmio energetico. Il fine della qualità ecosostenibile può essere perseguito anche ricorrendo all'istituto del credito edilizio, fermo restando la possibilità, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'uso del convenzionamento con relativa garanzia.
3. Per il riconoscimento degli incentivi la convenzione deve prevedere obiettivi misurabili, standard oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e stabilire le conseguenti misure da applicarsi in caso di inadempimento.

Direttive per il PI

4. Il PI indica le misure di sostenibilità ambientale **nei PUA e negli interventi in edilizia diretti** definendo:
 - le modalità di applicazione delle misure sostenibili, specifiche per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e per gli interventi sul patrimonio esistente, distinte per settore residenziale e produttivo, e per tipologia d'uso pubblica e privata;
 - le misure applicative obbligatorie e quelle volontarie;



- le condizioni di incentivazione e gli incentivi da adottare nell'applicazione delle misure, anche sotto forma di:
 - crediti edilizi in termini volumetrici;
 - favorevoli condizioni per l'accorpamento e/o ampliamento dei volumi;
 - riduzione degli oneri amministrativi;
 - scomputo di superficie e di volume;
 - etichette di certificazione di qualità.

5. Inoltre il PI indica i requisiti prestazionali ed i metodi di verifica delle misure di sostenibilità per:

- **edificio:** misure necessarie a ridurre il consumo di energia e fissare i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria;
- **energia:** misure volte all'impiego di fonti rinnovabili ed alla riduzione di quelle non rinnovabili **individuando per le fonti energetiche rinnovabili le tipologie, gli impieghi e le possibili forme di convenzionamento per l'attuazione e la gestione;**
 - ~~per le fonti energetiche rinnovabili individua le tipologie, gli impieghi e le possibili forme di convenzionamento per l'attuazione e la gestione;~~
 - ~~per l'acqua definisce le azioni volte alla riduzione dei consumi, al recupero e al riutilizzo dell'acqua meteorica;~~
- **risparmio idrico:** misure volte alla riduzione dei consumi, nonché al recupero e al riutilizzo dell'acqua meteorica favorendone la raccolta, con esclusione dell'uso diretto di quella proveniente dal dilavamento di superficie pavimentate al suolo (strade, parcheggi, ...) e l'uso di verde poco idroesigente.
- **spazi esterni:** misure che permettono la riduzione delle temperature superficiali, migliorano il comfort esterno e la sicurezza degli utenti:
 - per il verde privato fissa le regole per massimizzare l'ombreggiamento estivo degli spazi esterni, delle pareti e della copertura degli edifici, e le possibili forme di accordo per l'esecuzione;
 - per gli spazi ed i parcheggi pubblici indica le norme per massimizzare l'ombreggiamento estivo;
 - definisce tipologie di materiali idonei ad aumentare la permeabilità del suolo;
 - per i percorsi pedonali e ciclistici specifica la tipologia necessaria a garantire il minor impatto acustico e visivo, e la maggior sicurezza degli utenti;
- **certificazione:** misure atte ad assicurare la qualità dell'edificato e dell'efficienza energetica.

6. Il PI indica, alla luce della normativa regionale e statale, e garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti ad energia solare per la produzione termica e fotovoltaica.

7. Il PI può inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati all'accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

8. L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è ammessa esclusivamente su coperture, tettoie e pensiline degli edifici e comunque si deve garantire un armonico inserimento nel contesto architettonico e/o ambientale. E' pertanto esclusa la possibilità di installare tali strutture a terra in territorio aperto.

Prescrizioni e vincoli

9. ~~La formazione dei~~ I crediti edilizi e le altre forme incentivanti di cui al presente articolo, vengono **riconosciuti** ~~accreditate~~ successivamente all'approvazione dello specifico regolamento.

Art. 53 - Contenimento dell'inquinamento luminoso

Rif. Normativo: LR 17/09 *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.*

Contenuto

1. Il PATI, in attuazione della LR 17/09 sul contenimento dell'inquinamento luminoso, riconosce e fa proprie le finalità e i contenuti dell'art. 1 della legge stessa (riduzione inquinamento luminoso e ottico, riduzione dei consumi energetici, uniformità dei criteri di progettazione, protezione



dell'ambiente naturale e dei beni paesistici, salvaguardia del cielo stellato, informazione e formazione sulle tematiche dell'inquinamento luminoso).

Direttive per il PI

2. Il PI recepisce i contenuti degli specifici Piani (PICIL-Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso).
3. La realizzazione di impianti di pubblica illuminazione, di insegne luminose e di illuminazione in aree private deve soddisfare i requisiti stabiliti dalla LR 17/09 in merito alla dispersione nella volta celeste (art. 9 – *Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna*).
4. Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, per la parte relativa all'argomento in questione.

Art. 54 - Contenimento dell'esposizione al Radon

Rif. Normativo: Raccomandazione 90/143/Euratom;
DLgs 241/2000;
DGRV n. 79/2002;
LR 20/2013.

Contenuto

1. La normativa italiana (DLgs 241/2000) ha stabilito come soglia un valore di concentrazione media annua pari a 500 Bq/mc per l'esposizione al gas radon negli ambienti di lavoro, cui le scuole sono espressamente equiparate.
2. La delibera regionale 79/2002 fissa in 200 Bq/mc il livello di riferimento per le abitazioni oltre il quale raccomanda ai propri cittadini di intraprendere iniziative di bonifica.

Direttive per il PI

3. Il PI integra e dettaglia le disposizioni finalizzate alla riduzione dell'esposizione al radon, in particolare per gli insediamenti residenziali in conformità alla normativa regionale e statale in materia.
4. Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, per la parte relativa all'argomento in questione.

Art. 55 - Verifica di sostenibilità e monitoraggio

Rif. Normativo: Direttiva 2001/42/CE;
DLgs 152/2006;
L 447/1995;
LR 11/2004 *Norme per il Governo del Territorio*, art. 4;
LR 22/1997;
DGRV n. 16 del 11.02.2005;
DGRV n. 3262 del 24.10.2006;
DGRV n. 1717 del 03.10.2013

Rif. VAS: *Rapporto Ambientale*

Contenuto

1. In attuazione dell'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE e del DLgs 152/2006, il PATI determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

Direttive per il PI

2. L'attuazione del PATI è verificata attraverso il seguente Piano di Monitoraggio (cfr. VAS) con riportati gli indicatori di stato e prestazionali, l'unità di misura degli stessi, la frequenza di misurazione e l'Autorità preposta ad effettuare le misurazioni dell'indicatore.
3. Gli indicatori di breve periodo (BP) dovranno essere aggiornati con un andamento biennale, nel caso in cui il valore espresso dall'indicatore mostrasse situazioni critiche, l'aggiornamento può



essere annuale e dovranno essere attivate apposite misure correttive. Per gli indicatori di medio-lungo periodo (ML) l'aggiornamento può essere fatto ogni 4-5 anni.

4. Per la misura degli indicatori edilizio/urbanistici il Comune si avvarrà dei dati disponibili in possesso degli uffici comunali, mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV e degli Enti gestori di servizi pubblici (ENEL, AATO, ULSS, ...).

5. Con il PI sarà monitorato il livello di inquinamento acustico e luminoso e si provvederà, nel caso, ad aggiornare il Piano di zonizzazione acustica ai sensi della L 447/1995 e il Piano comunale dell'illuminazione pubblica ai sensi della LR 27/1997.

6. Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dell'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal Radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo e per le risorse energetiche.

7. Ai sensi della DGRV 1717 del 03.10.2013 – allegato A, i piani attuativi che non contengono aree di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, del D.Lgs 152/2006, che hanno una prevalente destinazione residenziale e la cui superficie di intervento non superi i 3 ettari, non sono subordinati a verifica di assoggettabilità a VAS.





STUDIO TECNICO
GEOLOGIA APPLICATA
GEOTECNICA

Dott. LANFRANCO VITALE
GEOLOGO

24111 - Comune di Valdagno
AOO - Area Organizzativa Ufficiale
REGISTRO UFFICIALE
0036136 - 18/11/2015 - 11:21
INGRESSO -

ALLEGATO "C"

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AL TERRITORIO
SETTORE URBANISTICA**

Vicenza, 18.11.2015

Oggetto: Provincia di Vicenza – Parere di approvazione PATI Schio Valdagno prot. n. 4500 del 02.07.2015 – Prescrizioni istruttoria geologica

Nota di Merito

Richiamando la Vostra Nota del 24.09.2015 protocollo n. 28808 e la nostra precedente del 23.06.2015, siamo a precisare e riconfermare quanto segue:

1) Per la Carta Geolitologica di nostra competenza sono state utilizzate le grafie Arcgis 9.x in luogo delle grafie Geomedia. Considerato che le grafie utilizzate sono state pubblicate dalla Regione, revisione del 25.09.2009, e verificato che i colori RGB per i vari tematismi sono gli stessi, l'unica differenza risiede nella trasparenza, impostata all'80%, riportata nella nuova legenda Geomedia 6.1. Se il Comune di Schio intende uniformarsi alla Carta Geolitologica del Comune di Valdagno, è sufficiente impostare la trasparenza al valore 0%.

2) Si precisa che la CTRN utilizzata è quella fornitaci dall'Ing. Zanella in data 07.03.2013. Nelle Carte Geologiche la vestizione della Carta Tecnica è stata ottimizzata per evidenziare gli elementi tecnici di interesse quali curve di livello, infrastrutture ed edifici mentre sono stati tolti gli elementi grafici non significativi, quali i simboli puntuali.

Sotto l'aspetto grafico, in quest'ultima fase, le Tavole di nostra competenza sono state adeguate alle altre Tavole di PATI, applicando le specifiche e le caratteristiche (elementi CTRN spessore 0.1, colore RGB 105-105-105 – placca esterna colore RGB 255-255-255 con traslucenza 45%) inviateci tramite mail del 05.10.2015, dall'Arch. G. De Antoni. Successivamente è stato concordato con l' Arch. G. De Antoni, su richiesta dello stesso, di utilizzare per gli elementi CTRN, per la sola Carta Geolitologica, il colore RGB 80-80-80 (ns. trasmissione del 20.10.2015).

3) Per quanto riguarda le Aree di Cono Alluvionale presenti all'interno della Carta delle Fragilità non corrispondenti per sovrapposizione con i tematismi M-FLU-30 e MFLU-31 della Carta Geomorfologica, sono state apportate le correzioni di merito. In particolare sono stati rivisti e corretti i file shape del Quadro Conoscitivo Matrice Suolo e Sottosuolo, relativi alla Carta Geomorfologica -Tematismo Aree e Tematismo Linee, della Compatibilità Geologica e delle Aree Soggette a Dissesto Idrogeologico, relativi alla Carta delle Fragilità (contributo).

Si precisa che nel caso dell'elemento M-FLU-31 presente in località Marchesini, esso è stato riportato nella Carta delle Fragilità (compendio) come dissesto idrogeologico, modificando in parte, le sottoclassi "area idonea a condizione". In particolare è stata inserita la sottoclasse 17 - "*Materiali*



STUDIO TECNICO
GEOLOGIA APPLICATA
GEOTECNICA

Dott. LANFRANCO VITALE
GEOLOGO

a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia” derivante dalla presenza, nella Carta Geomorfologica, dell'elemento M-FLU-31, riducendo le sottoclassi 5 e 6.

4) Come già precedentemente indicato nella nostra Nota del 23.06.2015 nella **Relazione** (Geologia – Matrice Suolo e Sottosuolo, Compatibilità Geologica – Aree a Dissesto, marzo 2014) a pagina 32 si precisa che “le aree di frana riportate e cartografate, talora comprendenti nicchia di distacco ed accumulo (corpo di frana), quando ben distinguibili, sono quelle rilevate e verificate da questo Studio. Le perimetrazioni di tali aree sono state riportate nella Carta delle Fragilità (compendio) e figurano tra le “Aree a Dissesto Idrogeologico – Aree di Frana”. Esse, nella maggioranza dei casi, mantengono una buona rispondenza planimetrica con le aree di Pericolosità Geologica del P.A.I. (P2, P3, P4) in quanto queste ultime ricadono o integralmente al loro interno o per la quasi totalità della loro superficie.”

La perimetrazione dei dissesti riportati in località Castelvecchio e Figigola, quindi, sono quelli rilevati dallo Studio e per tale motivo non sono coincidenti con le aree IFFI.

In aggiunta si precisa, sempre ai fini di una funzionale analisi ai fini del compendio alla Carta della Fragilità, che le aree a pericolosità P3, ad esclusione dell'area P3 di Contrada Case inserita nelle aree idonee a condizione – specificatamente la sottoclasse 16 individuata appositamente, e P4 sono state comunque e in ogni caso, inserite all'interno delle aree non idonee; mentre le aree P1 e P2 sono state inserite nelle aree Idonee a Condizione, specificatamente nelle sottoclassi 12, 13.

Studio SGA

Dott. Geol. Lanfranco Vitale

Documento sottoscritto in forma digitale

La firma autografa è pertanto sostituita ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, del D.Lgs n. 39/1993



CITTA' DI VALDAGNO

Provincia di Vicenza
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio
Ufficio Segreteria della Direzione
Tel.0445/428107

MDC/gf

Valdagno, 26/06/2015

OGGETTO: Istruttoria geologico – tecnica per le procedure di approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PATI) dei Comuni di Schio e Valdagno.

Spett.le
Amministrazione Provinciale di Vicenza
Settore Urbanistica
Contrà Gazzolle n. 1
36100 VICENZA

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c. alla c.a. Dott. Marco Manferrari
manferrari.marco@provincia.vicenza.it

Con riferimento alla Vs. comunicazione a mezzo e-mail in data 16/06/2015, con la quale è stata trasmessa l'istruttoria in oggetto, che verrà sottoposta al Comitato Tecnico Intersettoriale provinciale il prossimo 2 luglio, si trasmette in allegato la nota di merito pervenuta dal dott. Lanfranco Vitale di Vicenza, ns. prot. n. 19564 del 25/06/2015.


A disposizione per eventuali chiarimenti è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente

Arch. Maurizio Dal Cengio

Documento sottoscritto in forma digitale.

La firma autografa è pertanto sostituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs n. 39/1993



STUDIO TECNICO
GEOLOGIA APPLICATA
GEOTECNICA

Dott. LANFRANCO VITALE
GEOLOGO

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AL TERRITORIO
SETTORE URBANISTICA**

**Istruttoria geologico-tecnica per le procedure di approvazione del Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale PATI dei Comuni di Schio e Valdagno**

Nota di Merito

4a) Si conferma che per la Carta Geolitologica di nostra competenza sono stati utilizzati i retini forniti dalla Regione. Per quanto in effetti precisato nel primo punto dell'Istruttoria pervenuta dalla Provincia di Vicenza il 17/06/2015 prot. n. 18568, e nell'Allegato A dell'Istruttoria preliminare del 21.03.2014 (*Carta Geolitologica; nella quale è evidente la migliore "qualità" della base cartografica e la incisività dei colori del territorio di Valdagno rispetto a Schio*) dove era già evidenziato tale aspetto, lo stesso presentando tra l'altro una valenza essenzialmente informatica poteva essere sistemato a livello di Uffici di Piano; in ogni caso si precisa che da parte nostra "il problema" è stato fatto presente, unitamente al punto successivo (*Le carte geolitologiche presentano litologie diverse in corrispondenza del confine tra i due comuni ...*), quest'ultimo poi corretto come risulta dalla stessa istruttoria, al geologo incaricato per il Comune di Schio che ha provveduto ad adeguare ed uniformare le litologie .

Per quanto riguarda la scelta di rappresentare le morfologie gravitative in tavola separata da quelle fluviali e strutturali nel territorio del Comune di Valdagno, non ci appare una scelta negativa ma al contrario un modo per rendere più leggibile e funzionale la lettura ed interpretazione dei due elaborati in considerazione del numero-complessità-definizione dei numerosi tematismi trattati e non ultima dell'articolazione e della morfologia del Territorio Comunale.

L'operazione è stata motivata a pag. 29 della **Relazione** (geologia-matrice suolo e sottosuolo, compatibilità geologica-aree a dissesto) in cui si precisa che "*le forme di dissesto o di instabilità di origine gravitativa rivestono particolare rilevanza nell'ambito del territorio comunale e si è scelto pertanto di rappresentarle separatamente in un apposito elaborato; si sono così distinti:*

– *Elaborato c05 03 01a – Forme strutturali e vulcaniche, fluviali, carsiche, di dilavamento ed artificiali*

– *Elaborato c05 03 01b – Forme di versante gravitative"*

4b) nei file shape della Carta Geomorfologica le aree di cono alluvionale sono presenti sia come elementi areali che lineari (codice M-FLU-30 e M-FLU-31 in funzione della pendenza), nella stampa in formato pdf non si vede l'elemento lineare ma è presente il perimetro-contorno dell'area.

La maggior parte dei punti IFFI trova riscontro nella Carta Geomorfologica in quanto posti in corrispondenza di nicchia/corpo di frana o sono indicati con il tematismo "piccola frana o gruppo di frane non classificate"



STUDIO TECNICO
GEOLOGIA APPLICATA
GEOTECNICA

Dott. LANFRANCO VITALE
GEOLOGO

Inoltre nella **Relazione** a pagina 32 si precisa che *“le aree di frana riportate e cartografate, talora comprendenti nicchia di distacco ed accumulo (corpo di frana), quando ben distinguibili, sono quelle rilevate e verificate da questo Studio. Le perimetrazioni di tali aree sono state riportate nella Carta delle Fragilità (compendio) e figurano tra le “Aree a Dissesto Idrogeologico – Aree di Frana. Esse, nella maggioranza dei casi, mantengono una buona rispondenza planimetrica con le aree di Pericolosità Geologica del P.A.I. (P2, P3, P4) in quanto queste ultime ricadono o integralmente al loro interno o per la quasi totalità della loro superficie.”*

In aggiunta si precisa, sempre ai fini di una funzionale analisi ai fini del compendio alla Carta della Fragilità, che le aree a pericolosità P3, ad esclusione dell'area P3 di Contrada Case inserita nelle aree idonee a condizione – specificatamente la sottoclasse 16 individuata appositamente, e P4 sono state comunque e in ogni caso, inserite all'interno delle aree non idonee; mentre le aree P1 e P2 sono state inserite nelle aree Idonee a Condizione, specificatamente nelle sottoclassi 12, 13.

5b) Aggiornamento Carta dei Vincoli per PAI C.da Visonà; l'elaborato non è di nostra competenza, ma si specifica che nell'Elaborato Contributo alla Carta della Fragilità (nostro) è stato introdotto tale aggiornamento a livello cartografico e nei riguardi della definizione delle specifiche sottoclassi (P3 “non idonea”, P1-P2 idonee a condizione sottoclassi 12, 13).

Studio SGA
Dott. Geol. Lanfranco Vitale



COMUNE DI SCHIO	
c_1531	
M. Prot.	69394
UFFICIO	02 DIC. 2015
PROTOCOLLO	
Comp.	SEW URBANISTIC
P.C.	

RELAZIONE DI ADEGUAMENTO

Il parere per l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Schio-Valdagno (PATI) trasmesso in data 06 luglio 2015, introduceva la necessità di aggiornare alcuni elaborati relativi alle analisi geologiche svolte sul territorio di Schio.

In particolare ed in sintesi si chiedeva di:

1. uniformare le grafie per la redazione degli elaborati litologici, idrogeologici, e geomorfologici utilizzate per i territori di Schio e Valdagno;
2. togliere l'indicazione relativa alla profondità della falda freatica sulle porzioni collinari e di montagna del territorio di Schio;
3. riportare sulla carta delle fragilità i coni alluvionali presenti sulla carta geomorfologica;
4. integrare le perimetrazioni della zone di attenzione geologica individuate dal PAI ed adeguare di conseguenza se necessario la relativa classificazione nella carta delle fragilità (terreno idoneo, idoneo a condizione o non idoneo);
5. integrare alcuni articoli della norme di attuazione.

Relativamente al punto 1) di cui sopra si è provveduto, assieme al professionista di Valdagno, ad uniformare le grafie utilizzate per la stampa degli elaborati per i territorio di Schio e Valdagno. Inoltre, è stata modificata la grafica relativa alla profondità della falda freatica (Punto 2) per le porzioni di territorio collinare e montagnoso del Comune di Schio.

In merito ai coni alluvionali (punto 3), trattandosi di conoidi stabilizzate con corsi d'acqua ben regimati e protetti da argini, non evidenziandosi un elemento di fragilità, non si è ritenuto necessario riportarle nella carta delle fragilità.

Le perimetrazioni delle zone di attenzione geologica sono state integrate con quelle che erroneamente erano state escluse nella cartografia di adozione e conseguentemente si è provveduto a verificare le condizioni di fragilità su cui queste ultime insistono.

Si sono infine adeguati gli articoli delle norme di attuazione, come da indicazioni dell'istruttoria geologico tecnica degli uffici provinciali.

Con la presente si da riscontro che relativamente agli aspetti di competenza e con le precisazioni di cui sopra, si è provveduto ad aggiornare gli elaborati del PATI conformemente alle indicazione del parere provinciale.

Schio, Dicembre 2015

Studio Geologico-Geotecnico
Dott. Geol. Bernardino Zavagnin





PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE – DI SCHIO E VALDAGNO

Descrizione sintetica delle analisi svolte e delle scelte derivanti dagli studi agronomici svolti

Landlab Studio Associato
Lisanna Peserico, Agronomo

Novembre 2015

Lo studio agronomico svolto relativamente ai Comuni di Valdagno e Schio aveva l'obiettivo di analizzare il territorio aperto dei due Comuni interessati sia sotto l'aspetto ambientale che agricolo-produttivo. Si riporta una sintesi delle analisi svolte.

IL SISTEMA AMBIENTALE

Le analisi svolte

Relativamente al Sistema ambientale la prima analisi svolta ha riguardato l'uso del suolo: la *Tavola SA1 Carta dell'uso del suolo* è stata realizzata utilizzando la ortofotocarta come base per un primo *screening*, sulla quale è stato successivamente sovrapposto il puntuale rilievo di campagna fatto su tutto il territorio, allo scopo di registrarne l'effettiva utilizzazione.

L'analisi del sistema ambientale si è quindi sviluppata ed approfondita con il rilievo dei principali elementi caratterizzanti il territorio aperto, ossia:

- gli elementi lineari: di tipo vegetale (filari, siepi, piantate, alberate, ecc) e la viabilità minore;
- gli esemplari arborei;
- il reticolo idrografico, corsi d'acqua principali, risorgive, sorgenti, lavatoi, pozzi e fontane;
- i sentieri ed i percorsi;

Per ognuno di questi elementi, identificati puntualmente attraverso una verifica in campo, è stata compilata una scheda e sono state eseguite una o più riprese fotografiche.

La loro localizzazione d'assieme è visibile nella cartografia specifica data dalla *Carta delle Unità di Paesaggio* (Tav. SA 2).

In questo modo è stato possibile raccogliere, oltre ad una precisa e puntuale catalogazione degli elementi suddetti, i dati di base da impiegare nella successiva definizione delle caratteristiche paesaggistiche ed ecosistemiche del territorio aperto.

L'analisi degli elementi ambientali e paesaggistici presenti è continuata con una suddivisione del territorio in ambiti omogenei dal punto di vista della orografia/morfologia e per quanto riguarda l'utilizzo del suolo. Tali aree sono quindi state definite in base alla presenza omogenea su tutta la sua superficie degli elementi vegetazionali ed in base alla uniformità delle sistemazioni agrarie.

Il successivo passaggio è consistito nella valutazione da un punto di vista ecosistemico, quanto più possibile oggettivo, delle unità individuate escludendo i centri urbani.

L'attribuzione di valore è avvenuta dando la massima importanza a tutti quegli elementi ed a tutte quelle combinazioni che:

- favoriscono la protezione del suolo dall'erosione,
- incrementano la permeabilità del suolo,
- riducono o minimizzano la contaminazione del suolo e della falda acquifera con dispersione di sostanze inquinanti,
- mostrano una elevata capacità di fissare l'anidride carbonica,
- contribuiscono all'aumento della biodiversità (reti ecologiche).

In altre parole, sono state messe in evidenza tutte le condizioni naturali o vicine alla naturalità che aumentando la complessità ecosistemica, ne favoriscono la stabilità ecologica, quindi la sostenibilità.

Il metodo che è stato utilizzato si fonda sulla quantificazione delle presenze fisiche che hanno effetto diretto sul territorio e sulla stima del loro impatto potenziale standard, positivo o negativo, sull'ecosistema.

Ad ogni categoria presente in ogni ambito omogeneo, è stato assegnato un punteggio variabile (valore ecosistemico), via via più elevato quanto maggiore è il contributo potenziale, negativo o positivo, fornito al sistema ambientale (suolo, acqua, biosfera), da tenere in considerazione per ogni tipo di trasformazione e gestione antropica della superficie.

Tale punteggio, per esempio, assume elevato valore positivo per le formazioni naturali, quali formazioni vegetali, idrografia (elementi di pregio naturalistico); negativo con diverso valore per elementi di disturbo o detrattori (viabilità non rurale, zone industriali, ambiti estrattivi, aree fortemente urbanizzate).

Il valore ecosistemico di ogni unità di paesaggio è alla fine dato dalla sommatoria dei contributi ponderati di ciascuna categoria di uso del suolo presente nell'ambito interessato.

Il risultato di tale analisi è riportato nella tavola *SA3 - Carta della qualità ecosistemica*.

Nella tavola *SA 4 2 - Carta delle indicazioni progettuali: rete ecologica e trasformabilità* vengono riportati gli elementi territoriali più importanti (e già considerati) dal punto di vista paesaggistico, quali corsi d'acqua, vegetazione e la loro interrelazione, in quanto strutture fondamentali per la costituzione della rete ecologica.

In cartografia è stato riportato anche il corridoio ecologico principale da PTCP così come riproiettato rispetto alle aree ad elevata naturalità già identificate.

IL SISTEMA RURALE

Le analisi svolte

In adempimento agli indirizzi della L.R. 11/2004, le analisi effettuate nell'ambito del territorio rurale sono state finalizzate a classificare lo stesso sulla base:

- della qualità agronomica dei suoli (tavola *SR1, Carta della classificazione agronomica dei suoli*);
- della presenza di ambiti a forte integrità agricola e produttiva (tavola *SR4, Carta dell'integrità agricola produttiva*);
- della specializzazione colturale (tavola *SR3, Carta delle colture di pregio e dei boschi*).

Un' altro tipo di analisi svolta ha riguardato la presenza nel territorio, la descrizione e la classificazione delle aziende agricole produttive e degli allevamenti (tavola *SR2- Carta delle aziende agricole*).

Per ogni azienda in particolare si sono rilevati, oltre alla delimitazione dei confini aziendali, dati sulla ripartizione delle colture, sugli allevamenti, sulle caratteristiche del nucleo familiare, sulla dotazione quali-quantitativa di fabbricati e sulle sue caratteristiche generali (tipo di conduzione, esistenza di miglioramenti fondiari, notizie varie).

INDICAZIONI PROGETTUALI

Le *tavole SA 4 1 e SA 4 2* redatte, contengono le indicazioni progettuali per il territorio aperto, ovvero le informazioni territoriali da trasferire sulle tavole del Piano di Assetto del Territorio, in particolare Tav. n. 2 - Carta delle Invarianti e Tav. n. 4 - Carta delle Trasformabilità.

Esse individuano i principali elementi naturalistico-ambientali presenti (sia in forma singola che di ambito omogeneo), e nelle stesse, sono proposti gli interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale da prevedere per entrambi i territori comunali.

Nella Tavola *SA 4 1 Carta delle indicazioni progettuali: Vincoli, Fragilità, Invarianti* sono stati individuati i Vincoli, le Fragilità, le Invarianti che riguardano il territorio aperto (seguendo le indicazioni tecnico-operative e la "filosofia" della nuova Legge Urbanistica Regionale) da riportare in Tavola n. 2 ("Invarianti").

In particolare sono stati riportati:

- gli ambiti di elevato valore paesaggistico
- le formazioni lineari vegetali
- gli esemplari arborei
- i percorsi ed i sentieri
- i tratti di viabilità panoramica
- gli ambiti ambientali di pregio
- le aree di agricoltura mista a naturalità diffusa e le aree di elevata utilizzazione agricola.

Si precisa che, come previsto dalle norme tecniche del PTCP, in sede di PATI, si è proceduto ad una ripermimetrazione, su scala 1:10.000, di alcune aree tra cui gli ambiti di natura agricola produttiva ed il corridoio ecologico principale.

Nel caso di Valdagno, l'ambito "Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa" è stato ripermimettrato prendendo in considerazione oltre all'effettivo utilizzo del suolo (come da rilievo) anche la vocazione agricola e la presenza delle aziende agricole. Rispetto a quanto indicato dal PTCP, sono state escluse alcune aree che confinavano con l'abitato e un'area a sud-est esclusivamente boscata. La delimitazione dell'ambito si è appoggiata inoltre agli esistenti limiti fisici quali curve di livello, sentieri, strade ed idrografia minore.

La SA 4 2 - *Carta del sistema degli elementi ambientali: Trasformabilità e Rete Ecologica locale*, individua gli elementi ambientali presenti da inserire nella Tavola n. 4 ("Trasformabilità") del PATI:

- 1) valori e tutele naturali: la rete ecologica locale (corridoi ecologici, le aree nucleo, le isole ad elevata naturalità, le aree di connessione ed i varchi ecologici);
- 2) valori e tutele culturali: i coni visuali;
- 3) azioni strategiche: miglioramento della qualità urbana, riqualificazione e riconversione.

Per quanto riguarda le azioni strategiche, entro questa categoria sono state poste le azioni progettuali di riqualificazione, valorizzazione, miglioramento ambientale proposte per i due territori comunali e che si vanno a descrivere brevemente.

Nelle aree ove vi è la presenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica o dove vi è la previsione di nuove trasformazioni (ambiti di importante edificazione, viabilità, attività a pesante impatto ecc.), sono stati individuati i criteri e gli ambiti di intervento per azioni di riqualificazione e mitigazione ambientale.

I diversi interventi sono così articolati:

- mitigazione di urbanizzazioni (industriali e residenziali) di nuova realizzazione
- barriere lungo le infrastrutture di nuova realizzazione
- area verde di mitigazione tra la zona industriale e l'area residenziale.

La realizzazione di fasce boscate di mitigazione e/o compensazione delle espansioni edilizie, riguarda quelle porzioni di territorio ove sono previsti ampliamenti del tessuto insediativo e/o produttivo legati a strumenti attuativi vigenti o ad indicazioni del PATI. In esse viene prevista la formazione di cospicue fasce boscate con funzione di mitigazione ambientale e paesaggistica. Tali strutture arboreo-arbustive possono identificare in molti casi anche il limite fra città e territorio aperto.

Ove vi è la previsione del passaggio di infrastrutture (essenzialmente nuova viabilità) viene indicata la creazione di idonee misure di mitigazione attraverso la realizzazione di fasce boscate specifiche.

Questi interventi di riqualificazione territoriale trovano idonea continuità proseguendo su tutto il territorio aperto, in una logica importante di connessione ecosistemica. Questa è infatti la spinta su cui si innervano tutte le altre azioni di valorizzazione ambientale, quali, ad esempio, la connessione con il sistema dei percorsi e dei sentieri.



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

Al Comune
piazza Statuto, 16
36015 SCHIO (Vicenza)
RACCOMANDATA A.R.



MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0017597 11/10/2013
Cl. 34.07.01/9
Schio

Allegati: 1 + 1

Risposta al foglio del

Servizio *N.*

OGGETTO: SCHIO (Vicenza) – Pozzani di Sotto – Area ex caolino del Tretto (lato ovest), sita in via Pozzani di Sotto snc, catastalmente distinta al C.T., foglio 8, particelle 216 e 1930, di proprietà del Comune di Schio (Vicenza).
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – articoli 10, comma 1, e 12, comma 2 -
NOTIFICA dell'interesse culturale.-

COMUNE DI SCHIO	
c_1531	
N. Prot.	58785
UFFICIO	16 OTT. 2013 PROTOCOLLO
Comp.	UT Beni e Attività Culturali
P.C.	

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
VERONA

E p. c. *Alla* Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto
PADOVA

Alla Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
VERONA

In allegato alla presente si trasmette un esemplare del provvedimento 9 ottobre 2013 con il quale è stata accertata la sussistenza dell'interesse culturale nell'immobile di cui all'oggetto, per effetto del quale lo stesso viene definitivamente sottoposto alle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo I, del sopraccitato d.lgs 42/04.

Si evidenzia che gli immobili in oggetto descritti ricadono in area soggetta a rischio archeologico, come comunicato dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con prot. 12678 del 26 settembre 2013, allegata in copia alla presente.

Per i beni mobili valgono le disposizioni di tutela di cui all'art. 11, comma 1, lett. h) del predetto d.lgs 42/04.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici provvederà alla trascrizione del provvedimento, successivamente all'acquisizione della relata di notifica.-

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

MIC / mmp

03/10/2013

VI SCHIO loc Pozzani di Sotto Area ex caolino del Tretto Ovest via Pozzani di Sotto snc TRASM.doc





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 luglio 2012, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTA la nota prot. 43567 del 31 luglio 2013, ricevuta il 6 agosto 2013, con la quale il Comune di Schio (Vicenza) ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 42/04, la verifica dell'interesse culturale nel seguente immobile:

denominazione	AREA EX CAOLINO DEL TRETTO OVEST
provincia di	VICENZA
comune di	SCHIO
località	POZZANI DI SOTTO
proprietà	COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
sito in	VIA POZZANI DI SOTTO, SNC

distinto al C.T.	foglio 8, particelle 216 e 1930;
confinante con	foglio 8, particelle 2467 – 2490 – 1908 – 842 – 228 – 258 – 259 – 251 – 250 – 249 – 266 – 779 – 661 – 770 – 1589 – 2444 e 2215 – strada vicinale della Fina;

VISTO il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, espresso con nota prot. 25169 del 10 settembre 2013;

VISTO il parere della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, espresso con nota prot. 12678 del 26 settembre 2013;

1/2



RITENUTO che l'immobile come di seguito descritto:

denominazione	AREA EX CAOLINO DEL TRETTO OVEST
provincia di	VICENZA
comune di	SCHIO
località	POZZANI DI SOTTO
proprietà	COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
sito in	VIA POZZANI DI SOTTO, SNC
distinto al C.T.	foglio 8, particelle 216 e 1930,
confinante con	foglio 8, particelle 2467 – 2490 – 1908 – 842 – 228 – 258 – 259 – 251 – 250 – 249 – 266 – 779 – 661 – 770 – 1589 – 2444 e 2215 – strada vicinale della Fina,

presenta l'interesse culturale di cui all'art. 12 del citato d.lgs. 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storica artistica

DECRETA

l'immobile denominato AREA EX CAOLINO DEL TRETTO OVEST, sito nel comune di Schio (Vicenza), come identificato in premessa, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

La planimetria catastale e a relazione storica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente decreto sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 16 del d.lgs 42/04.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 9 ottobre 2013

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNO)





MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE
PROVINCE DI VERONA, ROVIGO e VICENZA

SCHIO (VI) – LOCALITA' POZZANI DI SOTTO – AREA EX CAOLINO DEL TRETTO
OVEST SITA IN VIA POZZANI DI SOTTO SNC

Relazione storico-artistica

Il complesso, denominato “Area ex Caolino del Tretto” - lato ovest - ed ubicato in località Pozzani di Sotto, consiste in un'area di mq 33.650, su cui insistono vari fabbricati di epoche diverse adibiti alla lavorazione del caolino. Si tratta di un sito di antica tradizione mineraria, dove venivano estratti l'argento e il piombo argentifero nella prima metà del Quattrocento e ancora, dopo un lungo abbandono, nel 1490-1530 circa. Numerosi ma vani, nei secoli successivi, sono stati i tentativi di riattivare le antiche miniere d'argento; ciò che invece è continuato nel tempo è l'estrazione di quella che veniva chiamata la «terra bianca», cioè il caolino. Fin dal XVI secolo le gallerie utilizzate per la ricerca del prezioso metallo servirono, infatti, anche all'estrazione della «terra bianca del Tretto», di cui si ha notizia dal 1502, ma che, secondo la tradizione, veniva utilizzata già molti secoli prima. La lavorazione è rimasta sempre la stessa: estrazione in sotterraneo, lavaggio e decantazione a mano in tinozze di legno, essiccazione in pani al sole. Nel 1594 il vicario Filippo Zorzi elencava nel territorio del Tretto cinque miniere in attività, che fornivano una «media di migliaia di prodotto finito», occupando buona parte della popolazione rurale del Tretto che, a stretto contatto con concessionari, tecnici e fonditori in buona parte tedeschi, si specializzò nelle varie mansioni di manovali di miniera, boscaioli, carbonai, carrettieri ecc., lasciando in essa profondi segni linguistici, culturali ed antropici. Il caolino prodotto sull'altopiano del Tretto era molto ricercato, oltre che nei mercati del Veneto, anche oltralpe in terra tedesca; alla fine del XVI secolo esso veniva utilizzato in particolare nelle manifatture di porcellana e maioliche di Murano, Faenza e Romagna, poi in epoca imprecisata, in quelle di Meissen in Sassonia, infine, nel Sette e Ottocento, in quelle di Doccia e di Nove di Bassano. Verso la fine della dominazione austriaca alcuni dati, se attendibili, fanno conoscere che nel distretto di Schio, le miniere sono aumentate a 43, assumendo così il carattere di una vera e propria attività protoindustriale ad esercizio domestico-patriarcale, con una produzione annua di 2.000.000 di libbre metriche. Esse occupavano a quell'epoca 200 operai nei mesi invernali per l'estrazione, e 150 nei mesi estivi per la depurazione e la riduzione in pani, il cui valore veniva stimato attorno alle L. 200.000 annue. Si trattava però di lavorazioni molto lente e costose, che davano un prodotto poco omogeneo e sempre meno competitivo con la produzione estera. Questo rendeva sempre più necessario il ricorso a veri e propri impianti di lavatura, essiccamento e macinazione perfezionati, per i quali occorreavano notevoli capitali. Questi problemi e la forte concorrenza dei mercati esteri spinsero i maggiori proprietari delle miniere della zona a costituire, intorno al 1906, un consorzio con lo scopo di rinnovare l'industria introducendo impianti moderni nello scavo, nel trasporto e nella lavorazione della materia prima. Sugli sviluppi dell'iniziativa nacque nel 1908 la società Caolino Panciera e C.; l'attività assunse così un carattere industriale e conobbe una notevole espansione, raggiungendo una produzione di circa 8.250 tonnellate

complessive. La meccanizzazione e l'espansione degli impianti avvennero in diverse fasi: nel 1909-10, nel 1925-27, negli anni Trenta e specialmente nel periodo delle sanzioni. Durante questo periodo scomparvero le lavorazioni tradizionali. Allo scavo in galleria subentrò l'escavazione a cielo aperto; le poche botteghe rimaste si accentrarono a Pozzani di Sotto, per sparire definitivamente dopo gli anni Cinquanta. Gli operai si mantennero sulle 250 unità, soggetti a largo utilizzo di cottimisti. L'attività ebbe una nuova espansione dal secondo dopoguerra, con l'acquisizione delle miniere di Val Mercati a Torrebelvicino, mentre negli anni Settanta cominciò una fase di difficoltà, con una progressiva riduzione del lavoro e degli addetti fino all'interruzione del 1983. I tradizionali sistemi di lavorazione prevedevano due fasi alterne: nei mesi invernali lo scavo, in quelli estivi la riduzione e la lavorazione del materiale. Le lenti caoliniche venivano raggiunte con gallerie scavate nei mesi invernali; successivamente queste venivano abbandonate e disarmate nel tratto di penetrazione del materiale. Lo scavo si riprendeva in autunno con spostamenti a destra e a sinistra, ad anni alterni, in modo da passare tutta la base della massa caolinica e provocare una discesa lenta del materiale per successive passate. Il caolino scavato veniva ammucciato all'aperto per almeno un anno, in modo che, per effetto del disgregamento, risultassero agevolate le operazioni di lavaggio.

Il materiale scavato, misto a sabbia quarzosa e ad altre impurità, veniva depositato all'esterno delle gallerie, in apposite aie, e lasciato ibernare. L'azione delle intemperie completava l'alterazione del materiale, che si sgretolava e si spappolava anche nelle parti più consistenti. Il materiale ibernato veniva trasportato nelle "botteghe" di lavaggio, dove la terra caolinica veniva lavata e levigata esclusivamente a mano. Nella bottega venivano collocate da un minimo di 50 fino a 70 tinozze in legno, ciascuna della capacità di circa 2,5 mc.

Queste venivano disposte in gruppi di 5 tinozze attorno ad una centrale detta «lavadora», nella quale si metteva, per un quinto della capacità, la terra caolinica riempiendo il resto con acqua pulita. Rimescolando con una apposita vanga, il caolino passava in sospensione nell'acqua, trasformandosi in latte di caolino, che veniva travasato nei tini laterali con apposite coppe di rame e canalette in legno. Dopo un breve deposito, l'acqua caolinosa veniva versata in un altro tino e si ripeteva il lavaggio con acqua pura per 14-15 volte, finché nella lavadora non restavano che sabbia e detriti. Dopo vari passaggi, il latte di caolino prendeva la consistenza di una poltiglia densa che veniva travasata in tinozze a parte, dove si lasciava riposare fino a che, per effetto dell'evaporazione e della filtrazione, raggiungeva la condensazione sufficiente per essere estratto a fette. Con una apposita paletta, operai cottimisti davano abilmente al caolino la forma conica dei «pani di terra di Vicenza» del peso di circa 3 Kg., i quali venivano poi collocati ad asciugare all'aria aperta sulle assi dei «casoni» (essiccatoi). Il ciclo produttivo necessitava di un periodo minimo di tre mesi, e rimase pressoché immutato fino all'avvento dell'industrializzazione, legato all'andamento naturale delle stagioni e delle lavorazioni agricole. Dell'attività più antica resta oggi l'intrico di gallerie, pozzi e cavità minerarie, scavati secoli fa nel sottosuolo dell'altopiano, che affiorano a tratti grazie all'attività di scavo eseguito ancora oggi a cielo aperto, mentre gran parte dei manufatti quali le botteghe, e le attrezzature che contenevano, sono oggi quasi completamente scomparse.

Una prima meccanizzazione del procedimento di lavorazione si ha con la costituzione della Società Anonima Caolino Panciera & C., soprattutto ad opera dei figli di Domenico Panciera che, intorno al 1906, sono in grado di mobilitare ingenti risorse private e bancarie. Il primo impianto meccanico di lavatura e pressatura del caolino venne installato a Santorso in località Masena, nel 1909. Esso era azionato da una turbina di 25 cavalli che muoveva uno sfangatore in ferro per lo spappolamento del caolino, delle vasche sabbiatrici per la separazione della sabbia più grossolana; un labirinto a quattro corsi e quattro vasche, ed una filtro-pressa per la riduzione del caolino in dischi, completavano l'impianto. La ditta Panciera provvide in seguito a costruire degli impianti anche a Pozzani di Sotto, dove vennero installati, tra gli altri, due sfangatori azionati da motori elettrici,

vasche sabbiatrici e di decantazione. Vennero costruite anche 140 vasche in cotto poroso, in sostituzione delle tinozze in legno di poca durata. Nel 1925 anche nello stabilimento di Pozzani di Sotto vennero installate due filtro-presse, trasportandovi quelle di Santorso, e sostituendole in quest'ultimo con un filtro rotativo.

All'impianto di Santorso, nel frattempo, la ditta Panciera aggiunse macine per la polverizzazione con stacci oscillanti e, nel 1926, una «molassa» con separatore a vento Dorst.

A Pozzani di Sotto gli impianti vennero ancora ingranditi tra il 1926 e il 1927 con l'aggiunta di altre due filtro-presse e la costruzione di un forno «Pfeiffer e Müller» per asciugare rapidamente il caolino pressato. Ora il prodotto finito si poteva ottenere in tre – quattro giorni al massimo. Nel 1934 a Santorso la ditta Panciera potenziò ancora gli impianti, con l'installazione di una sezione completa per la macinazione a secco composta di due mulini «Gallardi», con rompitori, elevatori, separatori ad aria e camere di deposito. Due anni dopo in località Pozzani di Sotto, si costruisce un nuovo impianto, il Mulino Vittoria, per la lavatura meccanica della terra caolinica, e, nel 1942, un nuovo impianto per la macinazione a secco con mulino a martelli «Delille». Nel 1972 venne infine costruito un lungo caolinodotto per il trasporto della «barbottina» dalla località Pozzani di Sotto alla località Masena di Santorso. Con la costruzione del caolinodotto alcuni impianti (come ad es. la sala filtro-presse) e la totalità dei casoni vengono dismessi, in quanto non più funzionali alla produzione.

A partire dagli anni Settanta iniziò una fase di difficoltà, determinata principalmente dall'andamento del mercato e da un aumento dei costi di gestione e dopo alterne vicende l'azienda cessò definitivamente l'attività nel 1983. Tra il 1950 ed il 1972 la produzione del caolino può essere così riassunta: l'estrazione avveniva a cielo aperto con mezzi meccanici e la lavorazione durava tutto l'anno; il materiale grezzo veniva accumulato in piazzali di ibernazione con fondo in calcestruzzo. La terra di caolino era aggredita da potenti getti d'acqua che provvedevano al suo disgregamento; il percolato era trasportato, per caduta naturale all'interno delle canalette, fino al mulino, dove veniva macinato e tramite una tramoggia meccanica subiva una prima grossolana setacciatura. Il latte di caolino ottenuto da questa prima setacciatura, attraverso tubazioni a pressione raggiungeva un secondo impianto di purificazione mediante idrociclonatura e decantazione. Il materiale risultato dalla prima setacciatura ritornava nel piazzale di raccolta dei «sabbioni», dove subiva una ulteriore ibernazione e un lavaggio a pressione; riprendeva poi nuovamente il ciclo produttivo, saltando la fase di idrociclonatura. Successivi filtri rotativi e canalette di sedimentazione purificavano sempre più l'acqua caolinosa che finiva in vasche di condensazione, ottenendo la cosiddetta «barbottina». L'acqua chiarificata veniva intanto nuovamente riciclata e rimessa nel ciclo produttivo per un'ulteriore decantazione. La «barbottina» arrivava per caduta naturale in condotte di ferro all'impianto di presso-filtrazione; qui si ottenevano dei dischi di caolino (ostie) del diametro di 100 cm. che, spezzati in 4 pezzi e trasportati con carrelli su rotaia, in parte andavano ai «casoni» per asciugare all'aria aperta ed in parte venivano macinati, e la polvere così ottenuta insaccata a seconda della richiesta di mercato.

Il complesso del Tretto comprende numerosi manufatti:

- aree esterne, zone di stoccaggio, deposito delle argille e movimentazioni materiali;
- vasconi di raccolta: vasche di raccolta, di addensamento, di unione delle sospensioni purificate e riciclaggio acque;
- manufatti opifici: mulino, stazione di pompaggio, impianto presso-filtrazione e lavaggio teli;
- casoni di essiccazione del caolino: tettoie e depositi all'aperto;
- manufatti di servizio: uffici, alloggio custode, laboratori di prova, falegnameria, officina meccanica, magazzino ricambi, infermeria;
- canalette per il convogliamento delle acque;
- rotaie per il trasporto con carrelli.

La realizzazione dei citati manufatti è avvenuta in epoche diverse del secolo scorso, con aggiornamenti anche relativamente recenti dovuti alle diverse necessità funzionali dell'impianto. Tra le vasche da raccolta sono da citare la vasca Sabbioni (1900-1920) e la vasca raccolta "barbottina" (1940-1960). La prima – costruita con fondo in terra battuta e pareti in calcestruzzo – fungeva da deposito per il caolino più grossolano proveniente di vaglio del mulino Mori, la seconda – completamente in calcestruzzo – fungeva da deposito della "barbottina" proveniente dalle precedenti lavorazioni. Il mulino Mori, situato all'estremità ovest dell'intero complesso, costituisce un'integrazione costruttiva degli anni Sessanta in blocchi di calcestruzzo; esso contiene un frantoio un tempo utilizzato per la frantumazione a umido della terra bianca ancora grezza. Il latte di caolino ottenuto dalla prima setacciatura, attraverso delle tubazioni in pressione e/o canalette, raggiungeva l'impianto Palù dove veniva sottoposto ad una nuova purificazione mediante idrociclonatura e decantazione. Altri manufatti da citare sono l'impianto Vittoria e il mulino Delille, costruito l'uno per la lavatura meccanica della terra caolinica, il secondo per la macinazione a secco delle terre caoliniche meno pregiate. Nei casoni, costruiti nella maggior parte lungo le curve di livello del terreno, avveniva l'essiccazione finale del caolino proveniente dalle precedenti lavorazioni. Il caolino, sotto forma di "pani" o "paneti" nel periodo ante industrializzazione e di "dischi pressati" dopo l'introduzione delle filtro-presse, veniva messo ad asciugare sui ripiani ottenuti con una doppia fila di tavole poggianti su traversi infilati nei fori di vari montanti verticali. I casoni, a pianta rettangolare, sono costruzioni aperte rette da pilastri a base quadrata in pietrame e mattoni intonacati, con solai in legno e copertura in legno e coppi.

L'Area ex caolino del Tretto ovest presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto costituisce un impianto di estrazione e di lavorazione del caolino sorto su un sito minerario di antica origine. Il complesso – articolato e costituito da numerosi manufatti di varia data, funzionali all'attività – rappresenta un documento di archeologia industriale caratteristico della produzione del caolino, tipica dell'altopiano del Tretto, dove si diffuse a partire dal XVI secolo. Il prodotto finito serviva le manifatture della porcellana e della maiolica più attive della zona e veniva esportato all'estero. Questo esempio del Tretto è meritevole di tutela culturale, in quanto testimonianza delle varie fasi di un'attività lavorativa ormai scomparsa.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Gianna Gaudini



Funzionario Storico dell'arte
Dott.ssa Maristella Vecchiato



IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Ugo SORAGNI)



Padova, 26/09/2013



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO

SERVIZIO TUTELA
Prot 0012678

Alla Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici del Veneto
VENEZIA

Dir. Sella Risposta al foglio del 08/08/2013
02.7.13

Allegati 1 scheda

Cl. 34.07.01

Servizio

N. 14301

OGGETTO: A) Art.12 – D.lgs 22 gennaio 2004 n.42 – Decreti dirigenziali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005.
Elenco di n. 1 beni immobili di proprietà del Comune di Schio (Vicenza).
INOLTRO SCHEDA: SCHIO (Vicenza) – Pozzani di Sotto – Area ex caolino del Tretto Ovest, sita in via Pozzani di Sotto, snc, catastalmente distinta al C.T., foglio 8 – sezione C, particelle 216 e 1930.
Parere istruttorio.

In riferimento alla nota di cui a margine, acquisita agli atti con prot. 11053 del 14/08/2013, si comunica che gli edifici non presentano interesse archeologico.

Tuttavia, nel territorio limitrofo sono noti rinvenimenti archeologici che attestano una frequentazione diffusa di epoca preromana e romana, legata con ogni probabilità all'estrazione mineraria, data la collocazione nell'ambito del distretto minerario alto vicentino.

Si segnala, pertanto, che il sedime su cui insistono gli edifici e le aree ad essi adiacenti sono da considerare a rischio archeologico.

Si trasmette la scheda del bene reperita nel sito <http://www.benitutelati.it>, compilata dal funzionario archeologo responsabile di zona dr.ssa Maria Cristina Vallicelli e sottoscritta dal Soprintendente.

Il Soprintendente
(Vincenzo TINÉ)

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0017133 03/10/2013
34.07.01 13

SBC/dg





24111 - Comune di Valdagno
AOO - Area Organizzativa Ufficiale
REGISTRO UFFICIALE
0001742 - 18/01/2016 - 10:07
USCITA - 0503-URBPIA



CITTA' DI VALDAGNO

COMUNE DI SCHIO

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE URBANISTICA
Contrà Gazzolle, 1
36100 Vicenza

Valdagno, 18.01.2016

Oggetto: PATI dei Comuni di Schio e Valdagno - Elaborati aggiornati.

In allegato alla presente si consegnano gli elaborati del PATI in oggetto aggiornati ed adeguati a quanto stabilito dal parere VTPU prot. n. 45004 del 02.07.2015, al parere della Commissione regionale VAS n. 136 del 27.10.2015, al decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 128 del 22.12.2015.

Con la presente

SI CERTIFICA

pertanto che la seguente documentazione:

1. *Elaborati illustrativi:*

- DVD Quadro conoscitivo;
- Relazione di Progetto e Sintetica;
- Relazione Tecnica.

2. *Elaborati prescrittivi*

- Tav n.1:Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (scala 1:10.000);
- Tav n.2:Carta delle Invarianti (scala 1:10.000);
- Tav n.3:Carta delle Fragilità (scala 1:10.000);
- Tav n.4:Carta delle Trasformabilità (scala 1:10.000);
- Norme Tecniche di Attuazione.

3. *Elaborati di Valutazione*

- VAS: Rapporto Ambientale e Vinca - Valutazione di Incidenza Ambientale;
- VAS: Sintesi non Tecnica

è adeguata ai sopraccitati pareri e agli atti ad essi allegati.

Con l'occasione si trasmettono altresì:

1. "Relazione di adeguamento";
2. Dichiarazione di sintesi

Distinti saluti.




L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Michèle Cocco

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Sergio Rossi



IL PROGETTISTA DEL PIANO

Dal Cengio arch. Maurizio

IL PROGETTISTA DEL PIANO

Cavedon arch. Farida

